

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI
ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO

RELAZIONE
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

VOLUME III

ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI
ORGANIZZAZIONE SANITARIA



ROMA - STABILIMENTO TIPOGRAFICO FAUSTO FALLI

1946

2469

Dir. pubbl. III-2

12


F 344-5023 rbc

516-03-04

003







1946/10/14
e
MINISTERO PER LA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER STUDI ATTINENTI
ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO

RELAZIONE
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE


VOLUME III

ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI
ORGANIZZAZIONE SANITARIA



ROMA - STABILIMENTO TIPOGRAFICO FAUSTO PALLI

1946



RELAZIONE
DELLA QUARTA SOTTOCOMMISSIONE:
“ ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI ”



RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE
" ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI „

I.

DETERMINAZIONE DEI COMPITI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

I. — *Dubbi sul carattere costituzionale della materia affidata alla Sottocommissione.*

Il primo problema sul quale la IV Sottocommissione ha ritenuto di dover portare la sua attenzione è stato quello relativo alla delimitazione della materia affidatale, nel quadro dei compiti generali attribuiti alla Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato.

La relazione sul provvedimento istitutivo della Commissione assegnava alla Sottocommissione il tema degli enti pubblici non territoriali. Soggiungeva la relazione stessa che la Sottocommissione avrebbe dovuto occuparsi « di tutta la materia, che costituisce un vero caos legislativo, tecnico e pratico, degli enti pubblici differenti da quelli territoriali (comune e provincia) e che alcuni denominano *istituzionali*; enti la cui importanza è oggi veramente ingente ».

La Sottocommissione, pur convenendo in questa valutazione della complessità e dell'importanza del tema a essa affidato, non si è nascosta la difficoltà di determinare in modo concreto e preciso i rapporti fra il tema stesso e la materia costituzionale il cui esame rappresentava lo specifico compito e più ancora la stessa ragione d'essere dell'intera Commissione. È stato infatti osservato che, avendo riguardo sia alla tradizione costituzionale, sia ai presumibili lineamenti logici della nostra futura Costituzione, l'argomento degli enti non territoriali potrebbe difficilmente essere oggetto di disposizioni di qualche rilievo in una Carta costituzionale. Se si eccettuano alcune generiche disposizioni generali sulle garanzie di autonomia e di esistenza degli enti pubblici, disposizioni d'altra parte forse comuni anche ad altri enti, difficilmente la Costituzione potrebbe dettare norme concernenti questo argomento, tanto più in considerazione dell'indirizzo che si è venuto presto delineando nelle varie Sottocommissioni, in favore di una Carta costituzio-

nale, che con la rigidità del suo meccanismo rappresenti una sicura garanzia di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato e di tutela dei diritti dei cittadini, ma che, appunto per questo suo carattere di rigidità, si limiti a tracciare i lineamenti essenziali dell'organizzazione statale.

La Sottocommissione ha tuttavia ritenuto di interpretare rettamente il mandato affidatole disponendosi ad esaminare con una certa ampiezza il tema degli enti non territoriali, e ciò sia perchè essa ha pensato di concorrere in questo modo a fornire alla Costituente un quadro completo della nostra organizzazione statale, quadro che essa dovrà tener presente nella sua intenzione, anche se la Carta costituzionale che essa è chiamata a elaborare dovrà limitarsi a tracciare le linee fondamentali di quell'organizzazione; sia perchè la Sottocommissione è stata d'avviso che dei suoi lavori avrebbero potuto tener conto la stessa Costituente o le Assemblee legislative da costituirsi successivamente, nella formulazione di quelle leggi fondamentali che devono necessariamente essere emanate sulla base di una nuova Costituzione. E in questo suo orientamento la Sottocommissione si è sentita confortata dalla già citata relazione sul provvedimento istitutivo della Commissione, relazione nella quale, dopo di essersi segnalata l'opportunità che le varie Sottocommissioni non sconfinassero dai limiti della materia costituzionale, si soggiungeva che « molto spesso elementi costituzionali dovranno stabilirsi solo allorchè se ne sarà potuta determinare l'entità sul piano non costituzionale, e comunque, gli studi compiuti saranno sempre utilizzabili in successiva sede ».

2. — *Limiti del lavoro di inchiesta compiuto dalla Sottocommissione.*

Altro punto sul quale la Sottocommissione ha ritenuto di dovere in via preliminare fermare la sua attenzione è stato quello relativo al metodo dei suoi lavori. Occorre ricordare che la più volte citata relazione attribuiva alla Commissione un duplice compito, di studio e di inchiesta. Ora, per la materia degli enti non territoriali, il metodo dell'inchiesta si presentava effettivamente idoneo a dare utili risultati, in quanto avrebbe consentito di accertare l'attuale situazione di fatto e di diritto che, per la sua complessità, non è facile conoscere e la cui conoscenza è d'altra parte condizione necessaria per uno studio dell'argomento. D'altra parte la Sottocommissione ha dovuto riconoscere che il tempo a sua disposizione, dalla data di inizio dei suoi lavori (17 dicembre 1945)

alla data di convocazione dell'Assemblea Costituente, non era sufficiente per il compimento di una inchiesta di una così considerevole mole, per la quale sarebbe inoltre occorsa una organizzazione di segreteria del tutto sproporzionata al rilievo che il tema degli enti non territoriali veniva ad assumere nel quadro dei lavori della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Come è noto, gli enti pubblici non territoriali, pur escludendo quelle categorie di essi che rispondono a determinati schemi fissi (quali le opere pie, che da sole raggiungono il numero di 12.199), e i consorzi (dei quali non è stato possibile precisare il numero) sono pur sempre numerosissimi e sono disciplinati da una farraginoso legislazione, hanno natura e caratteristiche incerte, sono soggetti a diverse forme di controllo da parte delle varie amministrazioni dello Stato. Pertanto una indagine tendente ad accertare la natura di ogni singolo ente, la sua organizzazione, le sue finalità, le sue risorse economiche, il sistema di controlli al quale esso è soggetto sarebbe stata di estrema utilità, ma al tempo stesso di estrema difficoltà per il tempo e il lavoro che avrebbe richiesto e per le questioni delicate e complesse che una simile indagine avrebbe sollevate.

Nell'impossibilità di accingersi ad assolvere un compito di questa portata, la Sottocommissione è venuta nella determinazione di contenere le proprie indagini nei limiti consentiti dal tempo e dalla ridotta organizzazione di cui essa poteva disporre. Si deve ricordare che la Sottocommissione ha ricevuto dalla Segreteria della Commissione per la Riforma dell'Amministrazione un elenco, se non completo, tuttavia assai ampio, degli enti pubblici non territoriali. Questo elenco è stato considerato dalla Sottocommissione come base di lavoro: sulla scorta di tale elenco è stato compilato un questionario che è stato inviato agli stessi enti o ai ministeri al cui controllo essi sono sottoposti, al fine di raccogliere i dati più essenziali circa la natura e la struttura di ciascun ente. La Segreteria della Sottocommissione d'altra parte ha provveduto, con visite dirette presso enti e ministeri, a estendere e ad approfondire questo lavoro di ricerca. Attraverso le indagini così eseguite è stato possibile rivedere l'elenco rimesso alla Sottocommissione dalla Commissione per la Riforma dell'Amministrazione, dare agli enti compresi nell'elenco stesso una classificazione meno imprecisa, compilare per taluni di detti enti delle brevi relazioni riassuntive.

Adempiuti in questo modo i propri compiti d'inchiesta, la Sottocommissione ha concentrato i propri sforzi sullo studio dei

problemi fondamentali che la materia degli enti pubblici non territoriali presenta.

3. — *Esclusione di indagini relative alle future funzioni dello Stato.*

A nuovi dubbî e a nuove difficoltà ha dato luogo la scelta del punto di vista dal quale la Sottocommissione avrebbe dovuto considerare i problemi sottoposti al suo esame. È stato osservato in seno alla Sottocommissione che per esaminare la situazione di ciascun ente, accertare il grado di utilità che esso presenta, stabilire se la sua organizzazione sia la più appropriata per il raggiungimento dei suoi fini, occorre avere avanti agli occhi il quadro completo delle funzioni che lo Stato intende esercitare. La Sottocommissione quindi, nell'accingersi ai suoi lavori, avrebbe dovuto prima di ogni altra cosa ricercare quali saranno le funzioni che intenderà attribuirsi lo Stato che uscirà dalla Carta costituzionale che il nostro Paese sta per darsi.

La Sottocommissione si è trovata concorde nel riconoscere l'esattezza di questo punto di vista, ma ha rilevato peraltro che, intendendo in questo modo i suoi compiti, essa avrebbe indubbiamente ecceduto dai limiti del mandato affidatole e si sarebbe posta problemi che essa non aveva la possibilità di risolvere. Quali funzioni saranno attribuite al nuovo Stato democratico, che sorgerà dalla prossima Costituente, è problema che la stessa Costituzione potrà determinare soltanto attraverso alcune affermazioni di tendenza e che troverà la sua graduale soluzione nella successiva opera legislativa che, sulla base di quei principi generali, verrà giorno per giorno rivedendo, riformando e ricostruendo tutta l'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La pretesa di anticipare i risultati di quest'opera lenta e graduale nei lavori di una Commissione di studi non avrebbe potuto condurre che a una serie di ipotesi astratte e sterili. In secondo luogo, anche quegli orientamenti di carattere generale che potranno essere tracciati dalla nuova Costituzione sono, come si è detto, espressione di tendenze politiche che possono manifestarsi soltanto in seno a un'assemblea deliberativa e alla cui formazione una Commissione di studio può concorrere soltanto con un lavoro di documentazione, così come si sta facendo in altre Commissioni istituite dal Ministero della Costituente. Infine, se la Sottocommissione avesse inteso i propri compiti nel senso sopra accennato, essa si sarebbe praticamente sostituita non soltanto alle altre Sot-

tocommissioni della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, ma anche alla Commissione economica: in altre parole essa si sarebbe accinta da sola a risolvere l'intero problema della struttura politica, economica e sociale del nuovo Stato italiano, ciò che evidentemente esorbitava dal mandato affidatole.

4. — *Esclusione di un'indagine sull'organizzazione delle varie branche di servizi pubblici.*

La Sottocommissione non ha ritenuto soltanto di doversi esimere da qualsiasi indagine di carattere generale e sistematico sui fini che lo Stato sorto dalla nuova Costituzione intenderà perseguire, ma ha creduto altresì di non poter porre a base dei propri lavori il criterio sostanziale relativo alle esigenze che, nell'attuale organizzazione dello Stato, derivano dalle finalità perseguite da ogni singolo ente e da ogni singola categoria di enti. Qualora la Sottocommissione avesse voluto ricercare se un ente pubblico sia lo strumento più idoneo per il perseguimento dei fini a esso assegnati e se l'ordinamento dell'ente stesso sia il più confacente alla natura dei fini stessi, ne sarebbe nata una folla di problemi, per la cui soluzione non si sarebbe potuto evitare di prendere in esame l'intera organizzazione delle varie branche di pubblici servizi. E poichè non vi è settore della pubblica amministrazione in cui non esistano ed operino enti pubblici, la Sottocommissione avrebbe praticamente dovuto sottoporre a riesame, da un altro punto di vista, tutta l'organizzazione dello Stato, da quella dell'assistenza a quella del credito, da quella dell'istruzione a quella dell'edilizia popolare, da quella della previdenza a quella dell'agricoltura. Compito che, per altro verso, eccedeva i limiti del mandato conferito alla Sottocommissione e le sue concrete possibilità.

5. — *Carattere giuridico-formale del mandato affidato alla Sottocommissione.*

La Sottocommissione, attraverso una serie di successive esclusioni, è venuta così a determinare il vero oggetto dei suoi lavori. Essa ha ritenuto che, essendosi indicati i compiti affidatili mediante un concetto giuridico-formale, quale quello di ente pubblico non territoriale, si fosse con ciò implicitamente inteso di attribuire ai suoi lavori analogo carattere e analoghi fini. In al-

tre parole, la Sottocommissione ha creduto di dover esaminare l'ente pubblico istituzionale quale strumento giuridico di cui lo Stato si avvale per il raggiungimento dei suoi fini o comunque di fini ai quali esso è interessato; di determinarne le caratteristiche in confronto a quelle di altri strumenti giuridici di cui lo Stato si serve per soddisfare analoghe esigenze; di tracciare conseguentemente alcune direttive di carattere generale che consentano al legislatore di scegliere fra questi vari strumenti giuridici, con piena e sicura conoscenza delle conseguenze che da questa scelta derivano.

L'ulteriore ricerca circa lo strumento giuridico che più opportunamente può essere scelto in concreto per perseguire l'una o l'altra finalità non è stata nè avrebbe potuto essere, come si è detto, effettuata dalla Sottocommissione. I cenni pertanto che si leggeranno nella presente relazione circa l'organizzazione dell'una o dell'altra branca di pubblici servizi e i giudizi espressi dalla Sottocommissione per talune categorie di enti o per taluni enti devono essere considerati esclusivamente come un'esemplificazione dell'applicabilità dei criteri generali tracciati dalla Sottocommissione a casi concreti: esemplificazione alla quale la Sottocommissione ha dovuto necessariamente ricorrere sia per poter sperimentalmente saggiare l'esattezza di quei criteri, sia per renderne più agevole la comprensione e la valutazione.

II.

IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DELL'ENTE PUBBLICO

6. — *Valore della lagnanza circa l'eccessivo numero degli enti pubblici.*

Così individuato e delimitato l'oggetto dei lavori della Sottocommissione, è opportuno avvertire che tali lavori hanno in certo modo trovato la loro premessa e il loro filo conduttore nell'opinione generalmente diffusa che condanna il pullulare degli enti pubblici, considerando l'eccessivo numero di questi causa di confusione e di disordine. La Sottocommissione cioè ha diretto i suoi lavori nel senso di sforzarsi di chiarire quale sia il vero significato e la vera portata di quel giudizio, quali siano i reali inconvenienti che con esso si denunciano e quali siano i mezzi più idonei per porvi riparo.

Occorre appena avvertire che le lagnanze per l'eccessivo numero degli enti pubblici non possono trovare una giustificazione nella semplice constatazione del continuo aumento che quel numero è venuto subendo negli ultimi anni. Se non si muove da un criterio di valutazione coscientemente e ragionatamente determinato e prescelto, è egualmente arbitrario il dire che gli enti pubblici sono troppi o troppo pochi. Ora, se si prescinde dall'atteggiamento ingenuo e semplicistico dei molti che vorrebbero trasformare il numero in argomento, la condanna del continuo aumento degli enti pubblici può avere una duplice giustificazione. Essa può essere determinata da tendenze avverse al progressivo aumento delle funzioni pubbliche, e cioè da tendenze politiche liberali o liberistiche, favorevoli al più ampio riconoscimento della privata iniziativa. Ma non di questo problema ha inteso occuparsi la Sottocommissione, perchè essa, come si è detto, non ha creduto di potersi proporre il problema della estensione che assumeranno le funzioni dello Stato italiano, quale scaturirà della nuova Costituzione. La lagnanza dell'eccessivo numero degli enti pubblici può inoltre avere un'altra motivazione e un altro significato, di carattere meno politico e più strettamente tecnico-giuridico. Essa può infatti esprimere il convincimento che la qualifica di ente pubblico sia attribuita dalla legge senza una chiara nozione delle condizioni che la giustificano e delle conseguenze che da essa derivano, che di conseguenza siano considerati pubblici enti i quali di pubblico non hanno altro che il nome, che tutta la materia insomma sia disciplinata, come riconosce l'accennata relazione al provvedimento istitutivo della Commissione, in modo caotico, senza precisi e sicuri criteri di carattere generale.

Su questo aspetto del problema la Sottocommissione ha portato in modo particolare la sua attenzione, in conformità a quella interpretazione del mandato affidatole, che essa ha creduto di accettare e che si è sopra esposta.

7. — *Vari significati del problema della definizione dell'ente pubblico.*

Orientando i suoi lavori nel senso sopra indicato, era logico che la Sottocommissione si proponesse anzitutto il problema della *definizione dell'ente pubblico*. Ma, nel prendere in esame questo problema, la Sottocommissione ha ritenuto necessario accertare il preciso contenuto e l'esatta portata del problema stesso, per

limitare i propri studi a quegli aspetti di esso che rientravano nei compiti attribuiti alla Sottocommissione.

Il problema della definizione dell'ente pubblico ha innanzi tutto un aspetto politico-legislativo, attraverso il quale si tende a stabilire in quali casi un determinato servizio possa o debba essere organizzato in forma di ente pubblico. Ma, prescindendo da questo aspetto, del quale la Sottocommissione, per le ragioni su esposte, ha ritenuto di non doversi *ex professo* occupare, il problema, nei suoi aspetti giuridici, si scinde in due diversi problemi:

1) l'uno, che ha carattere interpretativo, in quanto, attraverso di esso si tende a porre dei criteri, che, nel silenzio della legge, consentano di stabilire se un ente abbia o meno la qualifica di pubblico;

2) l'altro, per così dire di costruzione giuridica, con il quale ci si sforza di precisare il contenuto di quell'istituto giuridico che è l'ente pubblico, precisando i poteri che sono connessi a tale qualifica, le particolari disposizioni che essa rende applicabili e così via.

8. — *Il problema della definizione dell'ente pubblico come problema interpretativo.*

Per quanto concerne il primo problema, la Sottocommissione non ha ritenuto di dover prendere posizione sulla vecchia controversia dottrinale che si agita sul problema della definizione dell'ente pubblico. Come è noto, la dottrina si divide in varie tendenze, ciascuna delle quali presceglie un diverso elemento che essa ritiene più idoneo a caratterizzare l'ente pubblico: e così vi è chi pone l'accento sul fine dell'ente, chi sui poteri che esso esercita, chi sulla sua organizzazione. Ma, a ben guardare, la controversia si fa estremamente intricata e quasi insolubile perchè non sempre sono chiari i vari aspetti del problema che si sono sopra elencati e conseguentemente non è chiara la funzione che ciascuno dei criteri proposti può adempiere.

Quando si tenta di individuare l'ente pubblico attraverso i fini che esso persegue, si sconfinava in un problema politico-legislativo che è vano pretendere di poter risolvere attraverso criteri meramente giuridici. Perchè un ente è pubblico quando la legge vuole che esso sia tale e la legge si orienta in base a criteri politici, storicamente determinati, che non possono essere ricondotti a uno schema fisso e immutabile. E se poi ci si limita a dire che ente

pubblico è quello che persegue fini che lo Stato riconosce come propri, si cade in sostanza in una tautologia. Infatti, bisogna tener presente che di Stato può parlarsi in tre diversi significati: per designare una comunità politicamente organizzata; per indicare l'amministrazione dello Stato, e cioè la massima persona giuridica pubblica riconosciuta dall'ordinamento giuridico; ovvero, infine, per designare quella che si suole chiamare la *pubblica amministrazione*, la quale comprende, come è noto, l'amministrazione dello Stato e il complesso delle altre persone giuridiche pubbliche. Ora, quando si afferma che è pubblico l'ente il quale persegue fini che lo Stato riconosce come propri, non si può fare riferimento alla prima fra le accezioni dello Stato che si sono ricordate, perchè tutti i fini di cui l'ordinamento giuridico garantisce il perseguimento sono fini dello Stato, inteso come comunità politicamente organizzata. Né ci si può riferire alla seconda di quelle accezioni, perchè, se l'amministrazione dello Stato riconosce un determinato fine come proprio, essa lo persegue direttamente, mediante i propri organi. Non rimane quindi che la terza nozione dello Stato, la quale non giova però a chiarire in alcun modo il concetto di ente pubblico. Dire che un ente è pubblico quando persegue fini che lo Stato, inteso quale pubblica amministrazione, riconosce come propri, è infatti, come si è osservato, una mera tautologia, perchè altro non significa se non che l'ordinamento giuridico attribuisce la qualifica di pubblico a un ente quando ritiene che i suoi fini debbano essere perseguiti nei modi che sono propri dell'ente pubblico.

Quando invece si tenta di individuare l'ente pubblico attraverso i poteri che esso esercita o attraverso le particolari caratteristiche della sua organizzazione, si sconfinava in quell'altro dei problemi che si sono sopra elencati che abbiamo chiamato problema di costruzione giuridica. Problema legittimo, ma diverso da quello al quale di solito si crede di rispondere. Con simili criteri non si risolve infatti il quesito: *quando* un ente sia pubblico, ma si risponde invece alla domanda: *che cosa* è un ente pubblico. In altre parole, non si determina in quali casi la legge attribuisca a un ente la qualifica della pubblicità, ma si tenta di precisare quali sono le conseguenze giuridiche che da quella qualifica derivano.

Tutti i criteri proposti dalla dottrina sono invece legittimi, e possono essere accolti, non alternativamente, ma congiuntamente, se il problema che si pone è, come si è detto, un problema interpretativo. Quando infatti, in mancanza di una espressa disposizione di legge, si tenta di accertare se un ente sia pubblico, è

legittimo chiedersi se i fini da esso perseguiti siano dalla coscienza collettiva, quale si manifesta nel complesso della legislazione, riconosciuti come pubblici; ed è egualmente legittimo ricercare se la legge attribuisca a quell'ente alcuno dei poteri che sono propri degli enti pubblici o se disciplini la sua organizzazione su quelle linee che sono proprie dell'organizzazione degli enti pubblici, per dedurne la volontà del legislatore di considerare, a ogni effetto, l'ente stesso come pubblico.

Su un problema così delimitato la Sottocommissione non ha ritenuto di doversi soffermare, trattandosi di problema che riguarda l'interprete piuttosto che il legislatore e che comunque è stato ampiamente trattato dalla dottrina, così che sarebbe stato vano sperare di poter portare nuovi contributi alla sua soluzione.

9. — *Proposta circa l'obbligatorietà della dichiarazione formale di pubblicità degli enti.*

Dall'esistenza del problema accennato, la Sottocommissione, ha invece preso le mosse per formulare una proposta che tenda a eliminare il problema stesso mediante un'apposita norma legislativa.

Si è osservato in seno alla Sottocommissione che la controversia dottrinale sulla definizione degli enti pubblici ha condotto finora a risultati discordanti e malsicuri, che le stesse discordanze e incertezze si sono riprodotte nella pratica dando luogo a conflitti di competenza e a lunghe controversie giudiziarie, che a determinare questa situazione ha concorso la legislazione, con le sue imperfezioni, le sue ambiguità terminologiche, la mancanza di chiari concetti ispiratori che spesso la contraddistinguono. Da queste premesse è sorta la proposta di stabilire nella nuova Carta costituzionale che la qualifica di ente pubblico debba sempre derivare da una espressa e tassativa dichiarazione legislativa. E poichè si è obiettato che una simile disposizione sarebbe vana qualora la legge potesse liberamente attribuire a un ente i poteri propri di un ente pubblico, pur senza la formale dichiarazione di pubblicità, si è proposto di integrare la disposizione stessa con il divieto di attribuire poteri pubblici a un ente che non sia stato dichiarato pubblico in quella forma solenne e formale.

Queste proposte hanno dato luogo a un'ampia discussione, nel corso della quale sono state sollevate contro le proposte stesse le seguenti obiezioni: che in una Carta costituzionale che si voglia

limitare a tracciare le linee fondamentali del nostro ordinamento difficilmente può trovar posto una disposizione di carattere così particolare e limitato, quale quella che si è sopra ricordata; che il carattere rigido che si intende attribuire alla nuova Costituzione rende pericolosa l'introduzione in essa di simili norme, in quanto esse, non essendo ancora state saggiate dall'esperienza, potrebbero richiedere a breve distanza modificazioni, per le quali sarebbe sproporzionato il meccanismo dell'emendamento costituzionale; che è del tutto anomala e inconsueta nel nostro ordinamento una disposizione la quale faccia obbligo al legislatore di usare determinate formule sacramentali per raggiungere i fini che egli si propone; che la proposta disposizione renderebbe necessaria un'immediata revisione di tutti gli enti esistenti, al fine di determinare quali di essi debbano conservare la qualifica di pubblici e quali debbano invece perdere tale qualifica, revisione che, per la sua complessità e le difficoltà che essa solleva, potrà difficilmente essere condotta a termine in breve tempo; che la disposizione stessa potrà produrre un effetto opposto a quello che i proponenti ritengono di poter conseguire, in quanto il legislatore, ogni qualvolta intenda attribuire a un ente poteri che possono essere considerati propri degli enti pubblici, sarà indotto ad attribuire all'ente stesso la qualifica di pubblico; che, d'altra parte, non mancheranno i mezzi per eludere la disposizione proposta, perchè, a esempio, il legislatore potrà attribuire poteri pubblici all'ente che non abbia avuto la qualifica formale della pubblicità, a titolo di esercizio privato di pubblica funzione; che difficilmente sarà raggiunto lo scopo di evitare controversie ed incertezze nell'interpretazione della legge, perchè nuove e diverse contestazioni potranno sorgere quando si tratterà di stabilire se le parole usate del legislatore per attribuire a un ente la qualifica della pubblicità soddisfino al precetto costituzionale o di accertare a quale titolo siano stati attribuiti poteri pubblici a un ente non dichiarato formalmente pubblico e in altri numerosi casi che è difficile ipotizzare preventivamente.

Tutte queste obiezioni non sono sembrate decisive alla maggioranza della Sottocommissione, la quale ha ritenuto che gli inconvenienti con esse denunciati siano compensati dal vantaggio di eliminare una questione di tanta gravità, quale quella che verte sulla natura pubblica o meno di ogni singolo ente, e ha soprattutto posto in rilievo come la disposizione proposta sia tale da indurre il legislatore alla massima ponderatezza nella istituzione di nuovi enti pubblici.

In particolare, per quanto riguarda la necessaria revisione degli enti già esistenti, che appare di maggiore rilievo da un punto di vista pratico, la maggioranza della Sottocommissione ha rilevato che una simile revisione si sarebbe resa comunque necessaria, allo scopo di eliminare dal novero degli enti attualmente pubblici tutti quelli che di pubblico hanno soltanto il nome, e ciò anche in relazione alla costituzione di una nuova categoria di enti di interesse pubblico.

Per quanto riguarda poi la possibilità di attribuzione di poteri pubblici all'ente, senza la dichiarazione formale di pubblicità, a titolo di esercizio privato di pubbliche funzioni, è stato risposto che una simile attribuzione, di per sé niente affatto deprecabile qualora se ne conoscano gli estremi, non potrà mai permettere che l'ente acquisti caratteristiche salienti degli enti pubblici (amministratività degli atti emanati ecc.) con le conseguenze che ne derivano (competenza, regime di controlli, ecc.).

Anche in merito alle possibili contestazioni temute con il sistema proposto per riconoscere la pubblicità degli enti in relazione alle parole usate dal legislatore, si è replicato che esse sembrano eliminate dalla semplicità del concetto da esprimere.

Infine, tenuto conto dei risultati della discussione, la proposta ha ricevuto la seguente definitiva formulazione: *La legge istitutiva di un ente pubblico deve contenere la dichiarazione formale della qualifica di ente pubblico, dichiarazione, che per se stessa (ipso jure) conferisce all'ente tutti i poteri caratteristici essenziali dell'ente pubblico.*

Niun ente, istituito con legge che non contenga la dichiarazione formale della qualifica di ente pubblico o la specifica attribuzione di tutti i poteri caratteristici essenziali dell'ente pubblico, può essere riconosciuto come ente pubblico, nè può esercitarne i poteri.

Su questa formulazione della proposta, tendente ad attenuare il rigore di quella originariamente presentata, si è peraltro osservato che il consentire al legislatore di riconoscere come pubblico un ente attraverso l'attribuzione ad esso di tutti i poteri essenziali dell'ente pubblico non agevola in realtà il compito del legislatore. Infatti, come si avrà occasione di vedere nel seguito della presente relazione, i poteri essenziali dell'ente pubblico sono quei poteri che derivano dalla stessa sua natura, anche in difetto di una espressa dichiarazione legislativa. Si tratta, quindi, di quei poteri ai quali il legislatore non rivolge la sua attenzione all'atto di deliberare circa la natura pubblica o meno dell'ente, così che la fa-

coltà data alla legge di riconoscere la pubblicità dell'ente con una elencazione dei poteri essenziali a esso spettanti non consente, come si vorrebbe, di far prevalere sulla insufficiente espressione della volontà legislativa l'effettivo contenuto di essa, ma si limita a offrire al legislatore la scelta fra il manifestare la sua volontà con una formale, ma concisa, dichiarazione della natura pubblica dell'ente, e l'esprimere la volontà stessa con una elencazione analitica dei poteri, che non può non riuscire più onerosa per il legislatore. D'altra parte, questa alternativa offerta al legislatore può moltiplicare le cause di contrasto e di incertezza, tenuto conto delle contestazioni che possono sorgere sulla completezza dell'elencazione dei poteri pubblici attribuiti all'ente.

Nonostante queste riserve di una parte della Sottocommissione, la proposta sopra formulata è stata approvata a maggioranza.

10. — *Conseguenze giuridiche della natura pubblica dell'ente.*

La Sottocommissione ha ritenuto di particolare interesse, per i fini che essa si proponeva e che sono stati sopra indicati, l'esame di quell'aspetto del problema della definizione degli enti pubblici attraverso il quale si tende a precisare quali siano i poteri di cui ogni ente pubblico, per la sua stessa natura, è investito. La Sottocommissione ha considerato che, mentre lo stabilire quando un ente debba essere considerato pubblico è un problema praticamente insolubile, in quanto la dichiarazione di pubblicità è espressione di una concreta volontà del legislatore, il quale si determina in base a criteri politici mutevoli da momento a momento, il tentativo di determinare *che cosa* sia un ente pubblico è invece un problema che non può non trovare in seno all'ordinamento giuridico una soluzione. La natura pubblica attribuita ad un ente è infatti uno *status* al quale la legge connette determinati effetti giuridici che rispondono a uno schema tipico: se fosse diversamente, il concetto di pubblicità sarebbe giuridicamente irrilevante e il legislatore, invece di ricorrere ad esso, determinerebbe di volta in volta i poteri che egli intende attribuire a ciascun ente. Ora, la descrizione di quello schema tipico è sembrata alla Sottocommissione di particolare interesse al fine di ristabilire un certo ordine nella materia degli enti pubblici e di ricondurne la disciplina a criteri generali logici e coerenti. Perchè il legislatore eserciti consapevolmente il suo potere di attribuire agli enti la qualificazione della pubblicità, occorre che egli sappia esattamente quali

sono le conseguenze giuridiche che derivano da tale qualificazione, onde non accada, come nel passato è indubbiamente accaduto, che la qualifica di pubblico sia attribuita a un ente per fini che potevano essere diversamente raggiunti o senza che neppure la legge si prospetti chiaramente il problema dei fini che essa intende perseguire.

Nello sforzo di determinare i poteri che sono essenziali a ogni ente pubblico e cioè che derivano necessariamente dalla dichiarazione di pubblicità di esso, senza che occorra una espressa manifestazione di volontà legislativa, la Sottocommissione è giunta alle seguenti conclusioni:

1) Ogni ente pubblico possiede, in maggiore o minore misura, il potere di emanare *atti amministrativi*, atti cioè che sono manifestazione di un potere di *imperio*. La Sottocommissione non ha ritenuto di dover estendere le sue ricerche a una definizione dell'atto amministrativo, perchè in questo modo essa si sarebbe allontanata da quello che è l'oggetto specifico dei suoi lavori. Si è quindi fatto riferimento al concetto di atto amministrativo, quale è stato definito, se pure non senza incertezze e contrasti, dalla dottrina. A solo scopo di orientamento la Sottocommissione ha accennato alle caratteristiche essenziali dell'atto amministrativo, e cioè alla presunzione di legittimità dalla quale esso è assistito, alla sua esecutorietà, alla sua revocabilità, mentre non ha ritenuto di dover prendere in considerazione tutte le conseguenze, specie di carattere processuale, che sono connesse alla natura dell'atto amministrativo, quale il divieto di revoca dell'atto amministrativo fatto al magistrato, la sua insindacabilità nei limiti in cui esso sia espressione di un potere discrezionale, il divieto di condanna dell'amministrazione *ad faciendum*, e così via.

2) Come si è detto, se è essenziale alla natura stessa dell'ente pubblico che esso possieda un potere di imperio, e cioè il potere di manifestare la propria volontà mediante quella particolare figura di atto giuridico che è l'atto amministrativo, varia può essere la misura di quel potere. La Sottocommissione ha tuttavia ritenuto che ogni ente pubblico possiede necessariamente un potere di imperio relativamente alla sua *organizzazione interna*, potere che ha anche la caratteristica di estrinsecarsi in atti *normativi*, e cioè in manifestazioni di volontà generali e astratte, vincolanti per tutti coloro che si trovino in un determinato rapporto con l'ente. La Sottocommissione si è data carico dell'obiezione che anche enti non pubblici hanno, in un certo senso, un potere di

organizzazione interna, ma essa ha ritenuto che, in questo caso, il potere di organizzazione interna riposi su una base giuridica diversa da quella che contraddistingue gli enti pubblici e si manifesti in atti non aventi le caratteristiche proprie degli atti amministrativi. La Sottocommissione ha inoltre tenuto presente l'ipotesi che la legge disciplini l'organizzazione interna di un ente in modo così completo e particolareggiato da lasciare un margine assai ristretto alla volontà dell'ente stesso, ma essa ha ritenuto che tale margine, per quanto limitato, non possa mai mancare, e che esso basti in ogni caso ad assicurare all'ente un potere di organizzazione.

3) Si è inoltre ritenuto che il potere di imperio, che si manifesta nell'emanazione di atti amministrativi, non possa mai mancare in un ente pubblico per quanto concerne i suoi *rapporti con il personale dipendente*. È questa la caratteristica del rapporto di pubblico impiego, il quale, comunque sia regolato e anche se sia soggetto alle disposizioni di legge concernenti l'impiego privato, viene costituito, modificato o risolto con atti amministrativi. Anche questo potere, come quello relativo all'organizzazione interna, può manifestarsi con atti di carattere normativo, e cioè con atti di volontà di carattere generale e astratto, obbligatori per chiunque venga a trovarsi vincolato da un rapporto d'impiego con l'ente.

4) Altro potere essenziale dell'ente pubblico, perchè inerente alla sua stessa natura, è sembrato alla Sottocommissione il *potere di certificazione*, e cioè il potere di attestare fatti con quella particolare efficacia che è propria dell'atto pubblico.

Fra le conseguenze giuridiche che derivano dalla qualifica pubblica attribuita a un ente, vanno annoverati, accanto ai particolari poteri di cui esso è investito, i particolari *controlli* ai quali l'ente stesso è soggetto. La Sottocommissione ha ritenuto che, data la varietà di forme in cui il controllo sugli enti pubblici è esercitato, non sia possibile tracciare uno schema del controllo cui gli enti pubblici sono soggetti, in relazione al suo modo di esercizio. Essa ha invece creduto di poter caratterizzare tale controllo in relazione alla funzione che è a esso assegnata. È precisamente questa funzione l'elemento che contraddistingue il controllo esercitato sugli enti pubblici dal controllo di polizia, in senso lato, che lo Stato esercita anche su persone giuridiche private. Quando la dottrina individua il fine degli enti pubblici come un fine che lo Stato considera proprio, questa affermazione significa che lo

Stato, quale pubblica amministrazione, ha un interesse a che quei fini vengano perseguiti. Ciò giustifica precisamente come lo Stato si garantisca del perseguimento di quei fini con vari mezzi, fra i quali primeggiano appunto i controlli da esso esercitati sugli enti pubblici. La Sottocommissione ha creduto, a questo proposito, di precisare che non sarebbe esatto raffigurare un obbligo giuridico dell'ente, che abbia per oggetto il perseguimento dei suoi fini, perchè, da un lato, l'obbligo giuridico rappresenta una forma di subordinazione degli interessi del soggetto passivo e non può essere quindi imposto per la tutela di interessi considerati come propri del soggetto stesso e perchè, d'altra parte, ogni obbligo importa una sanzione che costituisce, in forma diversa, un'analoga subordinazione degli interessi dell'obbligato e non si concilia quindi con un fine di tutela di tali interessi. Piuttosto che di obbligo si deve parlare di garanzie che la legge adotta, in varie forme, perchè l'ente pubblico raggiunga i fini che sono a esso assegnati. Tali sono i controlli esercitati dallo Stato sugli enti pubblici e che, se non si possono individuare per le loro forme, si possono invece caratterizzare per la loro funzione, tendente a garantire il perseguimento dei fini dell'ente.

II. — *Attribuzione all'ente pubblico di ulteriori poteri — Esercizio privato di pubbliche funzioni.*

I poteri e i controlli dei quali si è parlato costituiscono dunque elementi essenziali dell'ente pubblico, nel senso che essi derivano necessariamente dalla stessa natura dell'ente, senza che occorra all'uopo un'apposita disposizione legislativa. Ma ciò non significa che l'ente pubblico non possa avere, quando la legge gliene faccia espressa attribuzione, altri poteri pubblici, fra i quali si possono annoverare il potere normativo che si potrebbe dire *esterno*, e cioè quel potere normativo che eccede la sfera dell'organizzazione interna dell'ente; il potere tributario; il potere di elevare contravvenzioni; ecc.

D'altra parte, si deve rilevare che i poteri che abbiamo detti essenziali agli enti pubblici non sono a essi *esclusivi*. Altrettanto si può dire di quei poteri che non sono essenziali agli enti pubblici, ma di cui essi possono essere investiti per espressa disposizione di legge. Perchè anche questi poteri, benché normalmente siano connessi con la natura pubblica del soggetto che ne è munito, possono essere attribuiti anche ad altri soggetti. Ciò

accade, sia per i primi, sia per i secondi poteri, nel caso di esercizio privato di pubbliche funzioni, mediante il quale un soggetto pubblico o privato può essere investito di determinate pubbliche funzioni, le quali però, anche quando si tratti di ente pubblico, non sono una manifestazione di siffatta natura dell'ente, ma derivano da un diverso titolo, che è normalmente un rapporto di concessione.

12. — *Distinzione fra poteri pubblici e analoghi poteri privati.*

Si deve ancora ricordare che, come già si è sopra accennato, vi sono poteri pubblici i quali trovano una corrispondenza in poteri di natura privatistica, che, pur riposando su un diverso titolo e avendo un diverso carattere giuridico, tuttavia servono ad analoghe finalità.

Si è detto come il potere attribuito agli enti pubblici in relazione alla loro organizzazione interna trovi una corrispondenza in un analogo potere che, in base a un diverso titolo, appartiene alle persone giuridiche private. Così pure il potere normativo, che abbiamo detto esterno, attribuito agli enti pubblici per espressa disposizione di legge, trova una certa corrispondenza, quando ha per oggetto la determinazione di tariffe di servizi pubblici, con analoghe forme di offerta al pubblico proprie al diritto privato. Infine, il potere di imposizione tributaria può presentare qualche analogia con il diritto attribuito a enti privati, specie di carattere associativo, di riscuotere contributi dai loro membri.

La Sottocommissione ha ritenuto di dover in particolare rivolgere la propria attenzione a quest'ultimo punto essendo frequenti i casi di enti dichiarati pubblici esclusivamente in vista di un potere di imposizione che si intende attribuire a essi e che non varrebbe a giustificare la qualifica della pubblicità, ove potesse venire diversamente configurato. È sembrato alla Sottocommissione che il potere di riscuotere contributi attribuito a un ente nei confronti di una categoria di persone di cui esso rappresenta gli interessi non debba necessariamente assumere il carattere di un potere di imposizione. E ciò neppure quando l'obbligo di pagamento del contributo sia stabilito dalla legge e quando questa renda obbligatoria l'appartenenza a un ente di carattere associativo per tutti coloro che fanno parte di una determinata categoria. Esempi di obbligazione *ex lege* aventi per oggetto il pagamento di una somma di denaro e non aventi carattere tributario non

mancano nel nostro diritto (comunione, consorzi, ecc.). Si deve ritenere pertanto che il carattere dell'obbligazione, derivante direttamente dalla legge, senza il concorso della volontà dell'obligato, non basti ad attribuire la natura di potere di imposizione al potere che correlativamente spetta all'ente a cui favore l'obbligazione è costituita e a determinare quindi il carattere pubblico dell'ente stesso. Si potrebbe invece affermare inversamente che dalla natura pubblica dell'ente è determinato il carattere tributario dell'obbligazione costituita dalla legge a suo favore e avente per oggetto un contributo pecuniario alle spese inerenti a un servizio da esso esercitato. Queste considerazioni troveranno d'altronde ulteriore chiarimento in quanto si avrà occasione di esporre più ampiamente nel seguito della presente relazione.

13. — *Criteri determinanti della dichiarazione di pubblicità dell'ente.*

I concetti esposti nei precedenti paragrafi consentono di ricostruire il procedimento logico attraverso il quale il legislatore dovrebbe determinarsi circa l'opportunità o meno di attribuire a un ente la qualifica di pubblico.

1) Il legislatore dovrebbe innanzi tutto tenere presenti quelle che sono le conseguenze giuridiche derivanti *ope legis* dalla dichiarazione di pubblicità dell'ente, per accertare se sia necessario o almeno conveniente che esso sia munito di quei poteri e soggetto a quei controlli che sono inerenti alla stessa natura pubblica dell'ente, senza che debba intervenire una espressa volontà di legge a prevederli.

2) In secondo luogo, il legislatore dovrebbe accertare se sia necessario o opportuno che all'ente vengano attribuiti altri poteri pubblici, che non derivano necessariamente dalla dichiarazione di pubblicità, ma che si accompagnano normalmente alla natura pubblica dell'ente che li esercita (potere normativo esterno, potere di imposizione, potere di elevare contravvenzioni, ecc.).

3) Nell'esame dei punti indicati ai nn. 1) e 2), il legislatore dovrebbe porre attenzione che i poteri di cui appare necessario o opportuno munire l'ente debbano venire realmente configurati come poteri pubblici, e cioè che alle relative esigenze non si possa provvedere con analoghi poteri di natura privatistica.

4) Infine, sempre nell'esame dei punti 1) e 2), il legislatore dovrebbe ricercare se i poteri ivi previsti giustificano la dichiarazione di pubblicità dell'ente, ovvero se questo possa es-

serne investito ad altro titolo (esercizio privato di pubbliche funzioni).

In relazione a quest'ultimo punto, sembra che non sia difficile individuare un criterio che possa guidare il legislatore nella scelta. Infatti, se i fini in relazione ai quali appare necessario ovvero opportuno che l'ente sia investito di pubblici poteri sono i fini istituzionali dell'ente stesso, sarà logico che esso riceva la qualifica della pubblicità; se invece quei fini sono accessori rispetto ai fini che l'ente si propone istituzionalmente di perseguire, sarà preferibile ricorrere a un altro modo di conferimento dei poteri pubblici di cui l'ente stesso deve essere investito, senza alterarne la natura. Così ad esempio la funzione di prevenzione degli infortuni è indubbiamente una funzione pubblica in quanto esige una certa somma di pubblici poteri: ora, se un ente è istituito appositamente per l'esercizio di quella funzione, sarà legittima la dichiarazione della sua natura di ente pubblico; se invece quella funzione è attribuita a un ente di carattere associativo che si propone in via principale funzioni di tutela di interessi di categoria, sarà più opportuno ricorrere all'esercizio privato di pubblica funzione. Così ancora la funzione concernente la pubblicità dei trasferimenti di autoveicoli è indubbiamente una pubblica funzione e giustificherebbe la dichiarazione di pubblicità dell'ente che fosse appositamente istituito per esercitarla, ma potrebbe invece forse più opportunamente essere esercitata in base a un rapporto di concessione, qualora fosse affidata a un'ente di carattere associativo, quale è appunto il R.A.C.I., che si proponga in via principale fini di assistenza per la categoria dei possessori di autoveicoli; fini i quali, per sé stessi, non esigono l'uso di pubblici poteri.

III.

PROPOSTA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

14. — *Enti dichiarati pubblici a fini di controllo.*

Come si è già detto, la Sottocommissione ha esaminato, sia pure sommariamente, la situazione degli enti pubblici inclusi nell'elenco predisposto dalla Segreteria della Commissione per la riforma dell'Amministrazione, non allo scopo di fare proposte su

ogni singolo ente, ciò che non sarebbe stato possibile, ma al duplice fine di individuare sperimentalmente le questioni sulle quali portare la propria attenzione e di saggiare la bontà dei criteri da essa formulati.

Attraverso questo esame è apparso chiaramente alla Sottocommissione come, nel nostro ordinamento, la qualifica di pubblico non sia attribuita dal legislatore attraverso un procedimento logico consapevole, quale quello che si è sopra delineato, ma bensì con criteri che molto spesso sembrano del tutto arbitrari. A prescindere da casi che possono apparire dubbi, esistono infatti intere categorie di enti che la legge dichiara pubblici, senza tuttavia sentire la necessità di attribuire espressamente a essi alcun pubblico potere, mentre d'altra parte la loro attività è tale da svuotare in gran parte di contenuto anche quei poteri pubblici che deriverebbero automaticamente dalla loro natura pubblica. Tali sono ad esempio molti enti che esercitano attività economiche, quali gli istituti di credito di diritto pubblico, la Banca Nazionale del Lavoro, le casse di risparmio, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, e numerosi altri analoghi; enti tutti che, per il genere di attività da essi esercitata, non soltanto non abbisognano di speciali poteri pubblici, ma neppure hanno occasione di esercitare quei pubblici poteri che derivano necessariamente dalla natura pubblica a essi attribuita dal legislatore. Si potrebbe dire anzi che, quando la natura pubblica attribuita a tali enti produce qualche effetto sui rapporti giuridici ai quali essi partecipano, questi effetti appaiono del tutto estranei alla volontà del legislatore e, per così dire, fortuiti. La sfera nella quale la natura pubblica di simili enti si faceva maggiormente sentire era quella dei loro rapporti con il personale dipendente, ma anche in questo campo gli effetti della pubblicità degli enti si sono grandemente attenuati da quando il legislatore, costretto a riconoscere la realtà dei fatti, dovette revocare per gli enti stessi il divieto di inquadramento sindacale.

Dall'esame di questi più tipici esempi è sembrato chiaro alla Sottocommissione che in molti casi la dichiarazione di pubblicità non è in alcun rapporto con una voluta e cosciente attribuzione di pubblici poteri, ma si giustifica soltanto in relazione alle finalità di un particolare controllo che lo Stato intende esercitare su determinate categorie di enti. Controllo la cui esigenza è talvolta determinata dal fatto che lo Stato ha concorso direttamente o indirettamente alla formazione del patrimonio dell'ente, ovvero

dal fatto che questo persegue interessi al perseguimento dei quali lo Stato è in qualche modo interessato.

15. — *Utilità di una categoria di enti di interesse pubblico.*

Muovendo da queste premesse, la Sottocommissione si è posto il quesito se, per soddisfare le esigenze alle quali il legislatore provvede con una dichiarazione di pubblicità che eccede la portata delle esigenze stesse, non sia il caso di introdurre nel nostro diritto una figura di ente in certo modo intermedia fra quella dell'ente pubblico e quella dell'ente privato. Posto tale quesito era naturale che la mente corresse all'analogia con gli *établissements d'utilité publique* del diritto francese, il cui esempio fu in passato ripetutamente considerato dalla dottrina italiana, sia pure per giungere a conclusioni negative in ordine all'esistenza di una simile figura di ente intermedio fra l'ente pubblico e l'ente privato, nell'ordinamento italiano. La Sottocommissione ha perciò conferito mandato a uno dei suoi componenti, il Consigliere di Stato Vetrano, perché riferisse su questo precedente e sulla possibilità di trarne qualche indicazione ai fini di una eventuale riforma del nostro ordinamento.

La diligente relazione del Consigliere Vetrano, mentre pone in rilievo come la categoria degli *établissements d'utilité publique* sia connessa con la particolare concezione del diritto francese, secondo la quale gli enti pubblici fanno in certo modo parte dell'amministrazione statale, fa osservare altresì come anche nel diritto francese quegli stabilimenti non costituiscano propriamente un *tertium genus* fra l'ente pubblico e l'ente privato, in quanto la dottrina dominante ha dovuto riconoscere la natura privata degli stabilimenti stessi. Da queste considerazioni il relatore trae la conclusione che debba considerarsi sterile il tentativo di configurare un tipo di ente intermedio fra il pubblico e il privato e il che anzi, un simile tentativo non possa non essere fonte di confusione di concetti e di difficoltà pratiche.

La Sottocommissione ha ritenuto peraltro che la particolarità delle concezioni giuridiche alle quali, nel diritto francese, si riconnette la figura degli *établissements d'utilité publique* non costituisca una obiezione alla introduzione nel diritto italiano di una figura in qualche modo analoga, la quale potrebbe trovare giustificazione in esigenze diverse da quelle che ne possono aver determinato la nascita in altri ordinamenti. Per quanto poi riguarda l'asserita impossibilità logica di configurare una categoria concet-

tuale intermedia fra quella dell'ente pubblico e quella dell'ente privato, la Sottocommissione ha tenuto a porre in rilievo come l'interesse che l'aveva mossa allo studio dell'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento una figura intermedia fra l'ente pubblico e l'ente privato non fosse un interesse teorico, del tutto estraneo ai compiti della Sottocommissione, ma un interesse pratico di politica legislativa. La Sottocommissione, in altre parole, non ha inteso andare alla ricerca di un concetto logico-giuridico, ma esaminare se sia possibile individuare una categoria di enti ai quali applicare uno schema tipico di disciplina legislativa, in certo modo intermedia fra quella propria degli enti pubblici e quella propria degli enti privati. Se poi gli enti compresi in questa categoria debbano essere classificati fra gli enti pubblici o fra gli enti privati, ovvero se essi costituiscano un *tertium genus*, è problema del tutto indifferente per la Sottocommissione, anche se essa potrà esprimere al riguardo una qualche preferenza.

La Sottocommissione ha pertanto considerato che il problema da essa proposto deve essere esaminato esclusivamente alla stregua di argomenti di opportunità pratica; che l'attuale situazione, nella quale la legge attribuisce a numerosi enti la qualifica di enti pubblici, indipendentemente dall'esigenza di investire gli enti stessi di pubblici poteri, è una realtà insopprimibile, che il legislatore deve tenere presente, al fine di individuare le concrete esigenze alle quali essa risponde e di trovare lo strumento giuridico più idoneo a soddisfarle; che l'introduzione nel nostro diritto di una categoria intermedia fra gli enti pubblici e gli enti privati potrebbe consentire al legislatore di limitare la dichiarazione di pubblicità a quegli enti per i quali tale dichiarazione può spiegare tutti i suoi effetti e, d'altra parte, di non alterare il regime degli enti schiettamente privati con istituti di carattere eccezionale normalmente estranei alla disciplina giuridica alla quale essi sono soggetti.

A questa considerazione si è obiettato in seno alla Sottocommissione che le esigenze alle quali esse si riferiscono possono essere soddisfatte dal legislatore senza ricorrere a una nuova figura di ente, che verrebbe a complicare anche maggiormente il nostro ordinamento e la nostra terminologia giuridica; che il legislatore infatti può tracciare di caso in caso quella disciplina che egli ritiene più confacente alle finalità e alla struttura di ogni singolo ente; che il tentativo di ricondurre a un'unità di concetti tutte le situazioni che non si inquadrano esattamente nelle categorie degli

enti pubblici o degli enti privati è destinato a incontrare insormontabili difficoltà.

La maggioranza della Sottocommissione ha però ritenuto che queste obiezioni, nonostante la loro serietà, possano essere superate. Essa ha infatti rilevato che il diritto non può rinunciare a quella funzione di tipizzazione e di schematizzazione che a esso è propria; che, quando si è costretti a constatare come le figure tipiche e gli schemi predisposti dal diritto non servano a contenere la realtà dei rapporti sociali, è necessario modificare quelle figure e quegli schemi, allargarne la portata o crearne altri più rispondenti ai fatti; che il problema di ricondurre a unità di concetto la varietà di situazioni che si sono venute creando nel campo al quale si estendono i lavori della Sottocommissione non può essere insolubile, dal momento che la realtà già ha tracciato una strada, modificando, nella loro applicazione pratica, i principî e le disposizioni dell'ordinamento vigente.

Per queste ragioni la Sottocommissione è venuta nella determinazione di proporre la costituzione di una categoria di enti denominati *enti di interesse pubblico* la cui disciplina viene esaminata nel seguente paragrafo.

16. — *Disciplina degli enti di interesse pubblico.*

In conformità ai risultati dell'esperienza, quale è stata sopra ricordata, l'ente di interesse pubblico non dovrebbe essere investito di pubblici poteri, essendo siffatti enti destinati appunto al perseguimento di fini per i quali l'esercizio di pubblici poteri non si presenta necessario. Gli atti da essi emanati ricadrebbero quindi sotto il diritto privato e non avrebbero le caratteristiche proprie degli atti amministrativi; la loro organizzazione interna sarebbe quella propria degli enti privati, i loro rapporti con i dipendenti sarebbero regolati dalle disposizioni concernenti il rapporto privato di impiego o di lavoro; essi non avrebbero un potere di certificazione; nè dovrebbero normalmente essere a essi affidati altri poteri pubblici (potere normativo, potere di imposizione, potere di elevare contravvenzioni, ecc.). Dicesi normalmente, perchè potrebbe sovente accadere che agli enti di interesse pubblico, che perseguono fini non pubblici, ma al cui perseguimento lo Stato è interessato, fossero accessoriamente assegnati anche fini propriamente pubblici, connessi con i primi: nel quale caso, in relazione a tali fini a essi accessoriamente assegnati,

potrebbero essere attribuiti agli enti di interesse pubblico poteri pubblici, in base a un rapporto di concessione o altro analogo.

L'elemento differenziatore degli enti di interesse pubblico dagli enti meramente privati sarebbe invece il controllo al quale essi sarebbero soggetti da parte dello Stato, controllo che assimilerebbe questa categoria di enti agli enti pubblici. Infatti, la caratteristica del controllo esercitato sugli enti di interesse pubblico dovrebbe consistere nel carattere che tale controllo avrebbe, quale garanzia del perseguimento dei loro fini. Poichè, come si è venuti dicendo, gli enti di interesse pubblico dovrebbero perseguire fini che la pubblica amministrazione non considera come propri, ma al cui perseguimento l'amministrazione dello Stato è interessata, questa eserciterebbe un controllo sull'attività di detti enti per garantirsi appunto della rispondenza di tale attività ai fini ai quali essa è preordinata.

Circa le forme di controllo a cui gli enti di interesse pubblico sarebbero soggetti, la Sottocommissione ha ritenuto che, in considerazione della varietà di tali forme, non sia agevole ricondurle a uno schema unitario. A titolo indicativo, è tuttavia sembrato alla Sottocommissione che, nei confronti di detti enti, lo Stato dovrebbe normalmente riservarsi: il potere di approvare lo statuto e le sue modificazioni; la nomina di una parte degli amministratori; il potere di annullamento degli atti più importanti, salvi naturalmente i diritti acquisiti dai terzi; il potere di scioglimento dell'amministrazione e di nomina di un commissario, in caso di gravi irregolarità; il controllo finanziario da effettuarsi attraverso l'approvazione dei bilanci.

Si è sollevato in seno alla Sottocommissione il dubbio che il controllo non possa costituire l'elemento differenziatore degli enti di interesse pubblico, in quanto, nelle moderne legislazioni si fa sempre più frequente il caso di controlli esercitati su persone giuridiche private o anche sull'attività di singole persone fisiche. La sfera degli interessi considerati come meramente privati e al cui perseguimento lo Stato intende mantenersi completamente estraneo si va facendo infatti sempre più ristretta, mentre va sempre più aumentando la sfera degli interessi che sono considerati bensì come privati, ma al cui perseguimento lo Stato è cointeressato, così che, pur affidandone la cura ai privati titolari di essi, lo Stato stesso si riserva un controllo sull'attività di questi ultimi. L'osservazione è senza dubbio acuta e meritevole di considerazione, ma è sembrata alla Sottocommissione superabile. Carat-

teristica degli enti di interesse pubblico sarebbe il fatto che essi perseguano in modo istituzionale fini di interesse generale e che essi siano di conseguenza soggetti a un controllo su tutta la loro attività. Gli enti di interesse pubblico si distinguerebbero così da quelle altre persone giuridiche e fisiche che occasionalmente perseguono fini ai quali lo Stato si considera cointeressato e per il perseguimento dei quali esso stabilisce quindi determinate garanzie. Si potrebbe in certo modo riconoscere una certa analogia fra il rapporto che interviene, da una parte, fra gli enti pubblici e i soggetti privati investiti di una pubblica funzione; dall'altra, fra gli enti di interesse pubblico e gli altri soggetti che perseguono occasionalmente fini di pubblico interesse e, in questa limitata sfera della loro attività, sono pertanto soggetti a un controllo dello Stato.

17. — *Rapporti fra la categoria degli enti di interesse pubblico e analoghe denominazioni dell'attuale legislazione.*

La Sottocommissione, nel proporre l'istituzione di una categoria di enti di interesse pubblico, ha creduto di dover esaminare quali rapporti vi siano fra una categoria di enti così configurata e le varie categorie di enti pubblici o privati che la nostra attuale legislazione con varia terminologia, denomina ora di « interesse nazionale », ora di « importanza nazionale », ora di « interesse generale », e così via. Sono infatti denominate di « interesse nazionale » alcune banche, costituite in forma di società per azioni (R. D. L. 17 luglio 1937, n. 1400, convertito in legge con la legge 7 marzo 1938, n. 141); di « preminente interesse nazionale », alcuni servizi di navigazione di linea (R. D. L. 7 dicembre 1936, n. 2081); di « interesse nazionale », alcune società siderurgiche (R. D. L. 24 giugno 1937, n. 906); di « importanza nazionale », alcuni enti amministrativi soggetti al controllo del Parlamento (legge 19 gennaio 1939, n. 129); di « interesse nazionale », alcune società private di cui fa cenno l'art. 206r cod. civ.; di « interesse nazionale » i consorzi di miglioramento fondiario che, per questa loro qualifica, assumono il carattere di persone giuridiche pubbliche (art. 863 cod. civ.); di « interesse generale » le imprese private per le quali è prevista la nomina di commissari o di sindacatori, ai sensi del R. D. L. 19 ottobre 1941, n. 420.

Ora, queste varie denominazioni sono usate dalla legge ai fini dell'applicazione di singole disposizioni, senza che ne risulti

la configurazione di categorie tipiche di enti, soggette a un regime unitario. In alcuni casi infatti vengono denominate di interesse nazionale o generale alcune società private, al fine di giustificare una forma particolare di controllo su di esse, ovvero misure di concentramento industriale, ovvero ancora determinate misure di tutela contro possibili interferenze del capitale straniero; in altri casi si ricorre a quelle denominazioni per distinguere fra gli enti pubblici quelli che hanno una speciale importanza o una sfera di attività estesa a tutto il territorio nazionale. Nulla vi è quindi di comune fra quelle denominazioni e la categoria degli enti di interesse pubblico, così come è stata configurata dalla Sottocommissione. Questa ha anzi ritenuto opportuno raccomandare, come criterio di buona tecnica legislativa, che non si faccia per l'avvenire ricorso a una terminologia così varia e spesso malamente definita, specie se la qualifica di ente di interesse pubblico fosse riservata, come la stessa Sottocommissione ha proposto, a una categoria di enti ben determinata e con effetti egualmente definiti in modo rigoroso.

A questo proposito, l'attenzione della Sottocommissione si è anche soffermata sulla denominazione di enti « parastatali » da tempo introdotta nella nostra terminologia legislativa. Si è rilevato che, ammesso ormai, come dalla dottrina quasi unanime si ammette, che gli enti parastatali siano enti pubblici e tenuto conto della scarsa rilevanza giuridica di quella denominazione, sarebbe preferibile che essa fosse abbandonata, salvo a designare, quando occorra, con locuzione più propria e più precisa, gli enti pubblici la cui attività si estende a tutto il territorio nazionale o a notevole parte di esso.

La Sottocommissione ha egualmente deplorato l'uso, da parte del legislatore, di una varia terminologia per designare gli enti pubblici, ora chiamati appunto con questo nome, ora indicati invece con la locuzione « enti di diritto pubblico », e così via. È una esigenza di buona tecnica legislativa che lo stesso istituto sia sempre denominato con lo stesso nome ed « ente pubblico » è la denominazione più appropriata per gli enti che rientrano in questa categoria, così che ci si deve augurare che ogni altra denominazione venga abbandonata.

IV.

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ENTI PUBBLICI
E DI INTERESSE PUBBLICO18. — *L'organizzazione degli enti pubblici e di interesse pubblico.*

Delineata la figura dell'ente di interesse pubblico e così meglio delimitata anche la figura dell'ente pubblico, la Sottocommissione è passata ad esaminare se possano essere formulate alcune disposizioni generali e fondamentali concernenti la vita e l'organizzazione degli enti dell'una e dell'altra categoria.

La Sottocommissione si è trovata d'accordo, per quanto concerne la nascita degli enti, che questi possano essere costituiti soltanto con legge speciale o quanto meno in base a una norma di legge che disciplini per ogni singola categoria di enti la loro costituzione. Ad analoghe conclusioni è sembrato che si dovrebbe pervenire a proposito della estinzione degli enti pubblici e di interesse pubblico; senonché questo argomento dovrebbe formare oggetto di una norma costituzionale, che costituisse una garanzia della vita degli enti di fronte ai possibili arbitri del potere esecutivo. Si è ritenuto però che una simile norma dovrebbe essere comune a tutti gli enti, compresi quelli privati e che la sua sede opportuna sia la dichiarazione dei diritti che ha formato oggetto di studio da parte della Sottocommissione dei problemi costituzionali. Per una più precisa trattazione del tema si è pertanto deferito a questa ultima Sottocommissione.

Ampiamente discusso in seno alla Sottocommissione è stato anche il problema se sia possibile tracciare in via generale le linee tipiche di organizzazione degli enti pubblici e degli enti di interesse pubblico. Ma si è ritenuto che, data la varietà degli scopi che tali enti si propongono e la diversa struttura che di conseguenza essi assumono, non sia possibile giungere al riguardo a conclusioni di carattere generale. Oggetto di particolare esame è stato il punto se una società commerciale possa essere dichiarata ente pubblico e, mentre si è risposto negativamente a questo quesito, si è peraltro rilevato che, nella varietà di tipi che può assumere l'organizzazione degli enti pubblici, non è da escludere che possa essere adottata un'organizzazione sostanzialmente simile a quella delle società commerciali, con esclusione, ben s'intende, degli isti-

tuti tipici alle società commerciali, quale il fallimento. A conclusioni di anche maggiore larghezza si è ritenuto di poter pervenire per quanto concerne gli enti di interesse pubblico, relativamente ai quali non si è creduto di poter escludere neppure che una società commerciale possa essere dichiarata ente di pubblico interesse, sempre con l'accennata esclusione dell'istituto del fallimento.

Si è anche largamente discusso in seno alla Sottocommissione sulla possibilità di formulare una norma di carattere generale che renda obbligatoria, per gli enti pubblici o di interesse pubblico a base associativa, un'organizzazione democratica, nel senso che essa sia l'espressione della libera volontà della categoria di cui l'ente rappresenta gli interessi. La Sottocommissione, a questo proposito ha ritenuto che un simile principio dovrebbe essere accettato quale direttiva di politica legislativa, specie per gli enti previdenziali, mutualistici, e per tutti quegli altri enti che svolgano le loro funzioni nell'interesse di una ben determinata categoria di persone. Ma non è sembrato possibile dare a quel principio una rigorosa formulazione giuridica, che consenta di trasformarlo in norma costituzionale o legislativa.

19. — *Proposta concernente il trattamento dei dipendenti degli enti pubblici.*

È stata rilevata in seno alla Sottocommissione la grande disparità di trattamento giuridico ed economico che esiste fra gli impiegati degli enti pubblici e gli impiegati dello Stato, disparità che talvolta va a danno degli impiegati dello Stato, specie per le più alte remunerazioni che sono spesso concesse dagli enti pubblici in confronto allo Stato, ma che, sotto altri aspetti, va a danno degli impiegati degli enti pubblici, specie per quanto concerne le garanzie di stabilità nell'impiego loro concesse. Alcuni commissari hanno quindi proposto, che, una volta ridotta la cerchia degli enti pubblici, attraverso l'introduzione della categoria degli enti di interesse pubblico, si prescriva una certa parificazione di trattamento giuridico ed economico fra gli impiegati dello Stato e gli impiegati degli enti pubblici.

A questa proposta è stato obiettato che la varietà di natura, di fini e di struttura degli enti pubblici rende difficile ricondurre a uno schema uniforme il trattamento dei loro dipendenti; che molti enti pubblici operano in campi di attività che sono comuni a enti e imprese di carattere privato, così che fra i primi e i secondi

si stabilisce, relativamente all'assunzione del personale, una concorrenza, che obbliga gli enti pubblici ad adeguarsi alle condizioni di impiego praticate dall'industria privata; che molti enti pubblici hanno fini di carattere transitorio, che non consentono di dare al personale serie garanzie di stabilità e che correlativamente rendono necessaria l'attribuzione di trattamenti economici più elevati; che, nella situazione attuale, una disposizione quale quella proposta potrebbe avere per effetto di estendere anche al personale degli enti pubblici quelle condizioni di disagio che purtroppo esistono per gli impiegati dello Stato, con il risultato di rendere meno efficienti servizi che attualmente si svolgono in modo soddisfacente; che l'assimilazione degli impiegati degli enti pubblici agli impiegati statali potrebbe avere per effetto di portare anche negli enti pubblici quello spirito burocratico che sarebbe particolarmente pregiudizievole in enti le cui esigenze spesso richiedono scioltezza di amministrazione e spirito di iniziativa.

Tuttavia la maggioranza della Sottocommissione ha ritenuto di dover insistere nella proposta, rilevando che le attuali condizioni del personale statale devono considerarsi transitorie; che qualunque governo dovrà preoccuparsi del problema, se si vorrà ridare all'amministrazione statale la sua efficienza, evitando che essa giunga progressivamente a uno stato di completa disorganizzazione e paralisi; che, ristabilite in seno all'amministrazione dello Stato condizioni di normalità e ridotta d'altra parte la cerchia degli enti pubblici a quegli enti che hanno un effettivo e sostanziale carattere di pubblica amministrazione, non vi sarà ragione di tollerare una rilevante disparità di trattamento fra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti pubblici; che, d'altra parte, una certa tendenziale equiparazione fra le due categorie non vieta quella varietà di disciplina del rapporto di impiego e di lavoro che può consentire di tener conto delle speciali esigenze di ogni pubblico servizio.

La Sottocommissione ha quindi, approvato a maggioranza la seguente mozione: *Che, in relazione al comune carattere pubblico dei compiti svolti dagli impiegati dello Stato e da quelli degli enti pubblici, si avvisi, per gli uni e per gli altri, a stabilire nuovi ordinamenti che, pur avendo riguardo alle diverse fattispecie delle funzioni, costituiscano un minimo di comune tutela giuridica ed economica (contratto di pubblico impiego), assicurino il miglioramento materiale, promuovano il miglioramento qualitativo, consentano proficui scambi fra servizi specializzati, siano essi esercitati da amministrazioni statali o da enti pubblici.*

20. — *Controllo parlamentare sulla finanza degli enti pubblici.*

Altro argomento sul quale la Sottocommissione ha creduto di dover portare la sua attenzione è quello del controllo parlamentare sulla finanza degli enti pubblici. Si è rilevato che, data l'estensione che hanno oggi e che sempre avranno, nonostante ogni possibile riduzione, i servizi affidati a enti pubblici e data l'importanza dei mezzi finanziari a essi attribuiti, non è possibile che la gestione finanziaria degli enti stessi sfugga completamente al controllo del Parlamento. Un simile controllo è imposto dalla considerazione che i mezzi finanziari di cui dispongono gli enti pubblici provengono o da contributi o sovvenzioni dello Stato ovvero da contribuzioni di cui lo Stato consente agli enti stessi la riscossione: pertanto, o perché si tratta di pubblico denaro o perché la capacità contributiva dei cittadini è unica, non è ammissibile che il Parlamento si disinteressi dell'erogazione di questi fondi. L'esigenza di un controllo parlamentare sugli enti pubblici è stata d'altronde sentita da altri ordinamenti e lo stesso regime fascista, nonostante l'artificiosità e la mancanza di qualsiasi carattere rappresentativo delle Assemblee legislative da esso create, aveva sottoposto al loro controllo, con la legge 19 gennaio 1939, n. 129, i bilanci degli enti pubblici di importanza nazionale.

La Sottocommissione ha tuttavia rilevato che il controllo finanziario del Parlamento non potrebbe estendersi a tutti gli enti pubblici, molti dei quali hanno un'importanza esclusivamente locale, ma dovrebbe essere esercitato soltanto su quegli enti pubblici la cui attività si estende a tutto il territorio nazionale o a una notevole parte di esso, enti che, quando si fosse provveduto a un riordinamento generale della materia, potrebbero formare oggetto di elencazione legislativa. Quanto alla forma del controllo, la Sottocommissione ha osservato che, qualora il Parlamento fosse chiamato ad approvare i bilanci degli enti pubblici, questa approvazione porrebbe in gioco la responsabilità del ministro al cui controllo l'ente è sottoposto; simile responsabilità, d'altra parte, importerebbe necessariamente una tale estensione dei poteri di controllo del ministro sugli enti, da annullare praticamente l'autonomia degli enti stessi, ciò che contrasterebbe con l'esigenza oggi sentita e condivisa dalla Sottocommissione di lasciare agli enti pubblici una certa autonomia, specie quando la natura di essi consenta la formazione democratica dei loro organi amministrativi.

La Sottocommissione è pertanto venuta nell'avviso che i

bilanci degli enti pubblici soggetti a controllo parlamentare dovrebbero essere comunicati alle Camere legislative in allegato ai bilanci dei ministeri al cui controllo essi sono sottoposti, ma non per riceverne l'approvazione, bensì al fine che le Camere stesse ne traggano elementi per l'esercizio della loro funzione legislativa, specie in materia finanziaria, e per il loro giudizio sulla responsabilità del governo, nei limiti, ben s'intende, in cui tale responsabilità è giustificata dai poteri di controllo affidati al governo sul funzionamento degli enti di cui si tratta.

Si è rilevata altresì l'opportunità che i bilanci degli enti pervengano alle Camere legislative dopo di essere già stati sottoposti a un esame tecnico che agevoli alle Camere stesse il loro compito. Circa l'organo al quale tale esame dovrebbe essere affidato, sono state prospettate varie possibilità. La relazione sui bilanci degli enti pubblici da trasmettersi al Parlamento potrebbe essere compilata dal ministero al cui controllo gli enti sono soggetti; ovvero dalla Corte dei conti; ovvero infine da un altro apposito organo, indipendente dall'amministrazione dello Stato, che rispondesse del suo operato soltanto davanti alle Camere legislative. È stato tuttavia osservato che la creazione di un nuovo organo di controllo avente una rilevanza costituzionale appesantirebbe inutilmente il nostro ordinamento e si è pertanto ritenuto di proporre alternativamente la prima o la seconda delle soluzioni su elencate.

21. — *Enti pubblici e amministrazioni dello Stato con personalità giuridica.*

L'opportunità di meglio delimitare, da ogni lato, la figura dell'ente pubblico ha condotto la Sottocommissione a occuparsi di quell'altra figura ad essa affine che è l'amministrazione di Stato con personalità giuridica.

La Sottocommissione ha ritenuto che si tratti di una figura giuridica anomala, logicamente contraddittoria e non giustificata dalle esigenze pratiche che con essa si vogliono perseguire. Infatti, il concetto di amministrazione dello Stato è un concetto giuridico, la cui unità può essere salvaguardata soltanto dalla personalità giuridica unitaria di cui essa è rivestita. L'ammettere l'esistenza di una pluralità di amministrazioni dello Stato, munite di personalità giuridica, non può non intaccare quel concetto ed essere causa di confusione.

D'altra parte, l'esigenza di attribuire a singole amministrazioni

dello Stato una larga autonomia amministrativa e finanziaria, può essere raggiunta anche senza ricorrere alla creazione di una separata persona giuridica. E ove poi l'autonomia che s'intende concedere dovesse varcare i limiti che sono compatibili con l'unità della personalità giuridica dell'amministrazione dello Stato, non si vede perchè non si debba ricorrere alla costituzione di un ente pubblico, rinunciando anche al nome di amministrazione statale. Occorre appena avvertire che nulla vieta che un ente pubblico sia costituito anche con mezzi totalmente forniti dallo Stato e che, nella varietà di controlli a cui l'ente pubblico può essere sottoposto, si possono trovare quelle garanzie particolari che possono essere richieste per un ente strettamente connesso con l'amministrazione dello Stato.

V.

FORME DELL'INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA

22. — *Varie forme di gestione pubblica di imprese.*

Alla stregua dei risultati ai quali la Sottocommissione è pervenuta sui punti fin qui esaminati, essa ha ritenuto di dover sottoporre a una particolare considerazione il problema dell'intervento dello Stato nell'economia, problema che presenta oggi la maggiore attualità e il maggiore interesse e che, più di ogni altro, sottopone ad una dura prova gli schemi giuridici tradizionali.

Tenuto conto dell'attuale stato di fatto e delle proposte sopra formulate, lo Stato, quando non intende abbandonare all'iniziativa privata la gestione di un'impresa, può ricorrere ai seguenti strumenti giuridici e amministrativi:

- 1) Gestione diretta da parte di un'amministrazione statale;
- 2) gestione affidata a un'azienda statale dotata di autonomia amministrativa;
- 3) gestione diretta da parte di un ente pubblico territoriale;
- 4) gestione esercitata da un ente pubblico territoriale a mezzo di un'azienda dotata di autonomia amministrativa;
- 5) gestione affidata a un ente pubblico non territoriale;
- 6) gestione affidata a un ente di interesse pubblico;
- 7) gestione esercitata in forma di società per azioni, con partecipazione azionaria totale o parziale dello Stato, di altro ente pubblico territoriale o di ente pubblico non territoriale.

La Sottocommissione, tenuto anche conto dell'esperienza straniera, quale risulta da una diligente relazione del commissario Cataldi, ha ritenuto che tutti questi strumenti giuridici e amministrativi possano essere utilizzati dallo Stato quando esso intenda intervenire più o meno profondamente nella gestione di un'impresa e ha ritenuto altresì che gli strumenti stessi possano essere sufficienti per gli scopi che in simili casi ci si propone.

Il dettare criteri per l'uso dell'uno o dell'altro dei sistemi sopra ricordati, è sembrato impossibile trattandosi di una scelta determinata di volta in volta da considerazioni di carattere politico, giuridico ed economico, che è difficile ricondurre a criteri generali.

23. — *Azionariato di Stato.*

La Sottocommissione ha tuttavia espresso l'avviso che la società per azioni con partecipazione di controllo dello Stato o di altro ente pubblico sia uno strumento particolarmente idoneo per la gestione di imprese industriali o commerciali, poichè in questo modo si possono meglio utilizzare i metodi di organizzazione escogitati dall'impresa privata nella sua lunga esperienza, si possono meglio sfruttare le capacità individuali affermatesi nel campo dell'iniziativa privata, si evita una dannosa burocratizzazione della impresa, si conserva all'amministrazione la necessaria libertà di movimento, si tiene desto lo spirito di iniziativa.

Naturalmente, quando si ricorre a un simile sistema, il problema più importante e più delicato è quello dell'organo che, attraverso l'esercizio dei diritti azionari, esercita il controllo sulla gestione. La Sottocommissione non ha ritenuto di doversi occupare espressamente di questo problema, che esorbita dal mandato ad essa affidato. Essa ha tuttavia rilevato come l'organo che esercita il controllo sulle imprese pubbliche organizzate in forma di società per azioni debba essere costituito in modo che, pur essendo garantita la subordinazione della sua attività alle esigenze del pubblico interesse, prevalgano in esso l'esperienza, la capacità e lo spirito industriale su quelle qualità che sono proprie della burocrazia delle pubbliche amministrazioni. È sembrato poi alla Sottocommissione che in un ordinamento il quale preveda una più o meno larga pianificazione economica, gli organi che sovrintendono alla gestione delle imprese pubbliche debbano essere strettamente coordinati agli organi preposti alla pianificazione, in modo che

la gestione diretta di tali imprese concorra con gli altri sistemi di intervento statale nell'economia per il raggiungimento di quei fini che la pianificazione stessa si propone. La Sottocommissione ha ritenuto tuttavia che funzione di gestione e funzione pianificatrice, benchè strettamente coordinate, debbano rimanere distinte, anche per l'incompatibilità che esiste fra di esse, specie quando la gestione delle imprese pubbliche si svolge in regime di concorrenza con le imprese private.

24. -- *Aziende pubbliche industriali.*

Quando poi non si ritenga di ricorrere a quella forma di gestione che è consentita dall'azionariato dello Stato o di altri enti pubblici e si preferisca affidare direttamente la gestione stessa a una pubblica amministrazione, si dovrebbe tuttavia, secondo la Sottocommissione, avere cura che l'organizzazione data alla gestione dell'impresa serbasse, nei limiti del possibile, le caratteristiche proprie all'organizzazione di un'impresa industriale: notevole autonomia amministrativa, elasticità e scioltezza nell'assunzione del personale, gestione amministrativa ispirata ai criteri del conto profitti e perdite, procacciamento diretto dei mezzi finanziari attraverso le operazioni proprie alle imprese private. A questo proposito anzi, la Sottocommissione ha ritenuto che meriterebbe di essere studiato un tipo di impresa pubblica industriale, la quale potesse, oltre che al finanziamento dello Stato, attingere al finanziamento privato. Una simile azienda potrebbe prevedere una forma di partecipazione al suo capitale, mediante l'emissione di titoli che, pur avendo il carattere di titoli obbligazionari, consentissero ai possessori una limitata partecipazione agli utili dell'azienda, una limitata rappresentanza negli organi amministrativi e la possibilità di far sentire la propria voce, sia pure con efficacia semplicemente consultiva, attraverso un'apposita assemblea dei partecipanti. Questa partecipazione del capitale privato alle aziende pubbliche costituirebbe un opportuno controllo sulla loro gestione, garantirebbe la vitalità nella gestione stessa di quello spirito industriale che è essenziale a qualsiasi impresa economica e consentirebbe infine l'afflusso di mezzi finanziari, con il conseguente alleggerimento degli oneri dei contribuenti,

25. — *Forme della socializzazione di imprese.*

La Sottocommissione si è chiesta se le forme di gestione di impresa sopra elencate possano servire anche per l'attuazione di un più o meno ampio programma di socializzazione. A questo proposito si è rilevato che, qualora la cosiddetta socializzazione assuma il carattere di assunzione dell'impresa da parte dello Stato o di enti pubblici territoriali (statizzazione o municipalizzazione), tutte le forme di gestione di cui si è discorso possono corrispondere allo scopo e sono altresì sufficienti per le esigenze alle quali si intende provvedere. Si deve aggiungere a questo proposito che quelle forme di gestione possono abbinarsi a una più o meno estesa partecipazione dei lavoratori alla gestione, così da soddisfare anche a quelle esigenze di carattere sociale e politico che tenderebbero a una vera e propria socializzazione. Qualora invece dovesse prevalere la tendenza verso una socializzazione propriamente detta e cioè verso l'assunzione dell'impresa da parte dei lavoratori, sarebbe indubbiamente necessario trovare altre forme giuridiche più adeguate, che superassero l'attuale insufficiente schema della cooperativa. Tema questo che esorbita dall'ambito dei lavori della Sottocommissione.

Questa ha comunque rilevato che non sarebbe necessario né opportuno attribuire all'impresa socializzata il carattere dell'ente pubblico, con la fisionomia e le caratteristiche tradizionali degli enti stessi. Il fatto che, attraverso la socializzazione dell'impresa, trovino riconoscimento giuridico gli interessi che fanno capo a una comunità di lavoratori non può condurre alla conseguenza che questo interesse collettivo venga senz'altro trasformato in pubblico e che alla sua tutela si provveda quindi nelle forme proprie agli enti pubblici. Quanto si è detto sopra circa la distinzione fra ente pubblico ed ente di interesse pubblico dimostra a evidenza che non ogni interesse collettivo si trasforma necessariamente in interesse pubblico, poichè tale trasformazione si impone soltanto quando per il perseguimento di quell'interesse siano necessari quegli strumenti giuridici che sono propri agli interessi pubblici. Potrà invece facilmente accadere che, per il fatto stesso che un interesse faccia capo a una più o meno ampia comunità, lo Stato, pur non facendo proprio l'interesse stesso, non creda di potersene totalmente disinteressare. Ciò che potrebbe giustificare, anche nel caso della socializzazione, forme analoghe a quella dell'ente di interesse pubblico, quale è stato configurato nella presente relazione.

VI.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI ESPOSTI
NELLA PRESENTE RELAZIONE.26. — *Enti economici.*

Come si è detto, la Sottocommissione non ha potuto procedere a un esame analitico degli enti attualmente esistenti, per giungere alla formulazione di concrete proposte di riordinamento, alla stregua dei criteri generali sopra esposti. Tuttavia da una rapida visione dell'elenco di enti pubblici sopra ricordato sono emerse alcune considerazioni che si riferiscono a titolo meramente indicativo.

Un campo particolarmente idoneo all'utilizzazione della figura di ente di interesse pubblico, proposta dalla Sottocommissione, è sembrato quello degli enti che esercitano un'impresa, quali in particolar modo gli enti che svolgono un'attività creditizia o assicurativa. Si tratta infatti di enti la cui attività è normalmente retta dal diritto privato e la cui organizzazione tende naturalmente a modellarsi su quella delle imprese private che svolgono analoghe attività. Le esigenze che sono di solito tenute presenti per attribuire ad essi la qualifica di enti pubblici possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso quelle forme di controllo alle quali, secondo le proposte della Sottocommissione, sarebbero soggetti appunto gli enti di interesse pubblico.

27. — *Enti scientifici e culturali.*

Altro campo nel quale molti enti pubblici potrebbero opportunamente essere trasformati in enti di interesse pubblico è quello degli enti scientifici e culturali. Quando l'attività esercitata dall'ente non rientra in quella funzione educativa che lo Stato intende di arrogarsi e che, attraverso il rilascio di titoli di studio, dà luogo ad una vera manifestazione di imperio, non si vede la necessità di attribuire carattere pubblico a simili enti. A questo proposito, la Sottocommissione si è anche chiesta se possa essere approvata la moltiplicazione di enti alla quale si è progressivamente giunti o se si possa utilmente compiere un'opera di concentrazione e di coordinamento. La Sottocommissione, pur rendendosi conto della difficoltà di tracciare in materia criteri generali, ha osservato come la creazione di

enti separati e autonomi si possa giustificare ogni qual volta si tratti di una iniziativa che sorge spontaneamente da un'esigenza sentita in una cerchia di studiosi o comunque in una determinata categoria di cittadini. Quando invece l'iniziativa proviene dallo Stato e non trova quell'atmosfera di spontanea adesione e collaborazione — prescindendo dal problema se simili iniziative siano sempre opportune — sembra che lo Stato dovrebbe astenersi dalla creazione di molteplici enti distinti ed autonomi e che più convenientemente esso potrebbe provvedere alle esigenze di cui esso ritiene di farsi interprete attraverso l'opera diretta dei propri organi, o quanto meno concentrando e coordinando le iniziative analoghe in pochi enti organicamente concepiti. Per quanto poi concerne in particolare la ricerca scientifica, la Sottocommissione ha auspicato un rafforzamento della funzione coordinatrice del Consiglio Nazionale delle ricerche, il quale potrebbe adempiere a una utile funzione concentrando gli sforzi, creando un nesso e un legame fra ricerca scientifica e ricerca applicata, ponendo a contatto l'attività degli istituti pubblici con quella degli studiosi privati e specie dei gabinetti di ricerca e degli uffici di studio creati dall'industria privata.

28. — *Istituzioni di assistenza e beneficenza.*

La Sottocommissione non ha mancato di portare la sua attenzione anche sulle istituzioni di beneficenza e di assistenza, giungendo alla conclusione che anche queste istituzioni potrebbero essere utilmente trasformate in enti di interesse pubblico, come d'altronde già era stato proposto in passato. Anche a questo riguardo, la Sottocommissione si è chiesta se non sia possibile fare uno sforzo per ridurre il notevole numero delle opere pie (che, come si è già ricordato, ammontano a ben 12.199) e per contrarre conseguentemente le spese di amministrazione che, da indagini fatte, pare gravino sulle rendite nella misura del 60 %. Si è tuttavia rilevato che le direttive da seguirsi in questa materia dipenderanno dall'indirizzo politico che prevarrà nell'ordinamento della pubblica assistenza. Infatti, se si riterrà che lo Stato debba considerare come propria la funzione assistenziale, adottando tutte quelle misure che valgano a garantire i cittadini dai più gravi rischi che gravano sulla loro vita, sulla loro salute e sul loro benessere, non sarà fuori di luogo pensare a un completo assorbimento, da parte dello Stato stesso, dei mezzi patrimoniali attualmente

destinati a scopi di assistenza o beneficenza, al fine di giungere a una organizzazione razionale dell'intero servizio. Se invece si riterrà che lo Stato non debba o non possa assumersi un compito così oneroso e che si debba quindi continuare a fare, in gran parte, affidamento sulla pubblica beneficenza, non si potrà prescindere da quel rispetto per la volontà dei privati benefattori che porta naturalmente al moltiplicarsi e all'accavallarsi delle iniziative, nonchè all'ineguale distribuzione dei servizi sul territorio del Paese. Comunque la Sottocommissione ha rilevato che la legge vigente, con il prevedere il concentramento, il raggruppamento, la fusione e la trasformazione delle opere pie, già consente all'autorità amministrativa di porre riparo alle più gravi incongruenze e ha perciò auspicato che, prescindendo da quello che potrà essere il futuro ordinamento della pubblica assistenza, di quei poteri venga fatto un opportuno uso.

29. — *Enti prevenzionistici.*

Per quanto concerne gli enti che esercitano una funzione di prevenzione degli infortuni (Associazione Nazionale per il controllo della combustione, R. A. C. I., Registro Navale, Registro Aeronautico), la Sottocommissione ha rilevato come alla loro struttura ben si adatterebbe la qualifica di enti di interesse pubblico, ma che per l'esercizio di detta loro funzione, essi abbisognano di alcuni poteri pubblici, così che si presenta per essi l'alternativa già prospettata: di conservare loro la qualifica di enti pubblici oppure di degradarli a enti di interesse pubblico, attribuendo ad essi quei poteri ad altro titolo (esercizio privato di pubblica funzione).

30. — *Enti previdenziali a contributo obbligatorio.*

Per gli enti previdenziali che sono alimentati da contributi obbligatori, la Sottocommissione ha ritenuto che tali enti, in considerazione dei poteri pubblici di cui devono essere muniti (potere di imposizione, in particolare) e dell'orientamento odierno delle legislazioni, le quali tendono sempre più a considerare la previdenza come funzione statale, debbano conservare la loro natura di enti pubblici.

Questo giudizio non si estende agli enti mutualistici per i quali deve essere espressa l'esigenza che i loro organi amministrativi siano costituiti con criteri democratici e cioè siano formati dalle categorie interessate.

31. — *Enti edilizi.*

La Sottocommissione ha invece espresso l'avviso che possono essere considerati enti di interesse pubblico gli enti edilizi (enti autonomi delle case popolari), auspicando che gli enti stessi ottengano nuovamente la loro originaria autonomia e siano coordinati con gli enti locali (comuni e provincie), che sono particolarmente interessati al loro funzionamento e che dovrebbero quindi concorrere con le proprie risorse al loro finanziamento.

VII.

CONCLUSIONE

32. — *Proposte circa l'ulteriore svolgimento dei lavori in materia.*

Come si è ripetutamente avvertito e come risulta dalla presente relazione, la Sottocommissione ha dovuto necessariamente limitarsi, per la brevità del tempo a sua disposizione, a tracciare alcuni criteri generali per un eventuale riordinamento della materia degli enti pubblici. Essa ha quindi creduto di doversi preoccupare della ulteriore elaborazione che detti criteri dovrebbero subire per essere portati a utili risultati.

Escluso, per le ragioni già accennate, che la Costituzione possa occuparsi della materia di cui si tratta — salvo che per alcune fondamentali garanzie di vita degli enti — è sembrato alla Sottocommissione che alcune disposizioni di carattere generale sugli enti pubblici e di interesse pubblico potrebbero formare l'oggetto di un'apposita legge ovvero trovare posto in quella legge generale sull'amministrazione della quale si sta occupando la Commissione per la Riforma dell'Amministrazione.

Un'ulteriore più particolareggiata trattazione della materia si potrebbe avere soltanto attraverso il riesame dell'organizzazione delle varie branche della pubblica amministrazione. Quando, attraverso questo riesame, fossero state precisate le esigenze dei vari servizi e fossero stati segnati gli orientamenti che si intendono seguire per la loro organizzazione, sarebbe opportuna una Commissione d'inchiesta, munita di una adeguata attrezzatura e dei necessari poteri, la quale accertasse la situazione dei singoli enti, per formulare concrete proposte circa la loro sistemazione, nella quale potrebbero essere di qualche utilità i criteri sopra delineati.

Allegato n. I

RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. VETRANO (*)
SUGLI STABILIMENTI PUBBLICI E DI UTILITÀ PUBBLICA

I. — È noto che la massima persona giuridica pubblica è lo Stato, fonte dello stesso diritto pubblico, in quanto è pubblico tutto ciò che a esso si ricollega. Persone giuridiche pubbliche sono altresì i comuni e le provincie, aventi come lo Stato, se pure in misura attenuata, funzione generale di amministrazione. Persone giuridiche private per eccellenza, sono viceversa le società commerciali, organismi cioè creati a fine di lucro. Fra le due categorie estreme esiste peraltro una gamma di variazioni, nella quale l'interprete deve di volta in volta decidere, qualora non abbia provveduto direttamente la legge, in ordine al carattere pubblicistico o privatistico della persona giuridica in esame, mediante l'ausilio di alcuni criteri, elaborati sopra tutto dalla dottrina. In particolare occorre tener presente l'origine e lo scopo dell'ente, accertare se esso è munito *d'imperium* e se il servizio da esso disimpegnato è di carattere generale, se è sottoposto a tutela o vigilanza da parte dello Stato, con l'avvertenza che ognuna di queste circostanze non è di per sé sufficiente a determinare il vero carattere dell'ente stesso.

In particolare, non l'origine, perché vi sono molti enti pubblici, come le istituzioni di assistenza e beneficenza, che sono stati creati dalle liberalità private; non lo scopo, potendo alcuni istituti mirare ad un tempo a fini privati e a fini pubblici, con evidente difficoltà di stabilire dove finisca l'utilità privata e dove cominci quella pubblica; non l'*imperium* perché vi sono soggetti privati che esercitano pubbliche funzioni, come le compagnie coloniali, che sono dotati di tale potere, mentre ne sono sprovviste persone giuridiche squisitamente pubbliche, come le istituzioni di assistenza e beneficenza, gli istituti di credito, di cui al R. D. 12 marzo 1936,

(*) Il punto di vista della Sottocommissione è riportato *supra* a pag. 27 e segg., in part. pag. 29; il lettore può riscontrare le coincidenze e le divergenze con le opinioni personali del relatore (*Nota della Segreteria*).

n. 375 e i consorzî di bonifica ; non la generalità del servizio, in quanto i servizi generali possono costituire oggetto di attività tanto di enti pubblici quanto di enti privati : es., le società civili e commerciali.

Quanto alla tutela e vigilanza occorre distinguere : se si tratta di vera tutela — che è la potestà con la quale lo Stato si riserva di approvare taluni principali, se non tutti, fra gli atti emanati da una persona giuridica, dopo avere verificato che essi rispondano ai requisiti di una amministrazione conveniente e opportuna e si surroga alla persona giuridica stessa, che non abbia compiuto gli atti obbligatori per legge — sembra facile argomentare che l'ente sottoposto a vera e propria tutela sia pubblico, data la cura continua che prende lo Stato affinché l'ente stesso raggiunga i suoi fini. Ma se si tratta di semplice vigilanza, cioè della potestà dello Stato di annullare di ufficio (senza necessità di ricorso degli interessati) gli atti illegittimi e di revocare e sostituire funzionari, essa non rappresenta che un semplice indizio di pubblicità, dato che la nostra legislazione ha instaurato una certa vigilanza anche su persone giuridiche private, partendo dalla considerazione che nessuna attività, anche privata, possa del tutto sottrarsi a un controllo governativo, qualora interessi notevolmente l'economia nazionale e abbia larga ripercussione sugli individui.

Recentemente è stato proposto un altro criterio, che si assicura idoneo a superare ogni difficoltà teorica e pratica : l'organizzazione dell'ente. Attraverso l'organizzazione, bisognerebbe ricercare il carattere dell'ente, che sarà pubblico, se l'organizzazione ha carattere pubblico, privato se l'organizzazione ha carattere privato. Questa opinione si avvicina a quella che ravvisa l'elemento discriminatore nell'origine delle persone giuridiche, anzi praticamente si confonde con essa e presenta gli stessi difetti. Invero, quando l'organizzazione è data all'ente dallo Stato, *nulla quaestio*, lo Stato non organizza che istituti di carattere pubblico. Quando invece è la volontà privata che determina la fondazione dell'ente e ne stabilisce l'organizzazione, questa non può offrire elementi sufficienti a stabilire la natura giuridica dell'ente stesso.

Occorre quindi ricorrere ad altri criteri sussidiari, in particolare allo scopo a cui l'ente mira e alla funzione che assolve. Un criterio infine che, quanto meno in astratto, appare accoglibile, salvo le inevitabili difficoltà di ordine pratico che presenta anche esso nelle concrete attuazioni, è quello adottato dal Ranalletti, il quale afferma che una persona giuridica è pubblica quando ri-

4 *



sponde ai seguenti due requisiti: 1° che essa sia destinata a soddisfare interessi pubblici, vale a dire interessi che sono nei fini dello Stato; 2° che lo Stato consideri quella persona come attiva anche nel proprio interesse, in quanto per mezzo di essa (in tutto o in parte) mira a raggiungere scopi che sono anche suoi.

In pratica peraltro è necessario ricorrere a tutti gli elementi ricordati, non considerati singolarmente, ma nel loro complesso, cioè l'origine dell'ente, la sua organizzazione, la sua funzione, l'imperium, di cui sia eventualmente dotato, e, infine, il controllo dello Stato.

2. — Tenuto conto di queste difficoltà di distinguere gli enti pubblici da quelli privati, sarebbe utile l'adozione di un *tertium genus*?

Devesi innanzi tutto rilevare che né la dottrina, né la legislazione, né la giurisprudenza in Italia hanno mai conosciuto una terza categoria intermedia tra persone giuridiche pubbliche e private. Analogamente è avvenuto in Germania e in Belgio. Invero la dizione « stabilimenti o istituti pubblici » corrispondente a « établissements publics » (art. 2, 425, 832, 2095 cod. civ. 1865) e quella di « corpi morali » corrispondente a « établissements d'utilité publique » (art. 932, 1060 cod. civ. 1865) a parte il fatto che non sempre tale corrispondenza esiste — come ad es. nell'art. 2014 cod. civ. 1865 ove si parla di « corpo morale », mentre l'art. 2227 del codice francese parla di « établissements publics » — rappresentano soltanto una traduzione pura e semplice della locuzione francese, senza alcun effetto di ordine teorico e pratico. Del resto il vigente codice civile, che ha avuto una elaborazione più autonoma, usa sempre la dizione: persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati o istituzioni di carattere pubblico e privato.

Né può dirsi che tale « *tertium genus* » abbia voluto introdurre il legislatore con la denominazione « ente parastatale », usata per la prima volta nel R. D. 13 novembre 1924 n. 1825 sull'impiego privato e poi successivamente in altre leggi recenti, in quanto ormai la dottrina unanime, meno una opinione rimasta isolata (1), ha ritenuto che questi enti parastatali, salvo la caratteristica di estendere la loro attività su tutto il territorio dello Stato, sono in tutto simili agli enti pubblici, ai quali debbono essere in tutto parificati.

(1) GIROLA: *Enti parastatali in Studi urbinati* (1929).

In Francia viceversa troviamo tre tipi di persone giuridiche: quelle private, gli stabilimenti pubblici e gli stabilimenti di utilità pubblica. Occorre subito avvertire che in Francia gli stabilimenti pubblici fanno parte integrante dell'organizzazione dello Stato o si ricollegano a talune parti di questo nel modo più intimo, sono in sostanza membri dello Stato, e che tale circostanza, come sarà in appresso specificato, è la ragione precipua e forse l'unica del sorgere della categoria degli stabilimenti di utilità pubblica.

In effetti la teoria relativa a questi ultimi fu opera del Consiglio di Stato francese, il quale a poco a poco si decise a riconoscere la personalità morale a un certo numero di enti laici che era impossibile considerare come facenti parte della pubblica amministrazione. Durante la Restaurazione si trovano ancora società di questo genere qualificate stabilimenti pubblici, (1) ma a partire dalla fine di quest'epoca, la espressione « stabilimenti di utilità pubblica » diventa termine tecnico con cui il Consiglio di Stato li designa.

La distinzione così introdotta, attese però molto tempo prima di essere accettata dalla giurisprudenza giudiziaria. Si trova soltanto dopo il 1850 nelle sentenze con le quali la Corte di Cassazione rifiuta alle casse di risparmio l'ipoteca legale di cui all'art. 2221 cod. civ. francese e le dichiara sottomesse ai modi di esecuzione del diritto comune. In quel momento soltanto la dottrina si decide a esaminarla e da allora prende finalmente la sua forma definitiva (2).

A partire dal 1860 essa è accettata da tutti e il legislatore stesso comincia ad opporre l'una all'altra queste due categorie di stabilimenti; così nella legge 26 febbraio 1862 sul credito fondiario, nel decreto 30 luglio 1863 ecc. Osserva al riguardo il Michoud, strenuo difensore della distinzione: « È notevole che l'evoluzione ora descritta, che ha la conseguenza di concedere la personalità a certi raggruppamenti privati, votati a opere disinteressate, non s'è prodotta in Belgio, e che gli autori di questo paese non conoscono che gli stabilimenti pubblici e non ammettono all'infuori di essi altre personalità morali che quelle delle società di lucro ».

(1) DE CILLEULS. *Du régime des établissements d'utilité publique dans Revue générale d'administration*, 1890, t. II, p. 174.

(2) LAMACHE. *Revue critique*, 1861, t. XVIII, p. 385; BOUCHENÉ-LEFER 1862, in *Principes de droit administratif*; e prima: BATBIE, *Des personnes administratives* in *Journal de droit administratif*, 1854, t. II, pag. 110 e segg. e DE SALERTE in *Revue critique*, 1855, t. VII, pag. 407.

E più oltre lo stesso Michoud al Vautier, (1) il quale aveva rilevato che: « questa distinzione, alla quale si attribuiscono effetti pratici, è assai ingegnosa ed è possibile che finisca per ricevere la consacrazione della legge; ma bisogna ammettere anche che essa è relativamente nuova, che sembra assai artificiosa e che fino a oggi la legge in molti casi non ne ha tenuto conto... », risponde nei termini seguenti: « non dispiaccia all'eminente autore, niente è meno artificioso di questa distinzione, essa non è soltanto naturale ma necessaria, dal momento che si ammette che i singoli possano con o senza autorizzazione dello Stato, la cosa qui non importa, formare tra essi in uno scopo ideale e disinteressato dei raggruppamenti dotati di personalità morale, i quali non cessano di essere dei raggruppamenti privati e a cui non si impone il pericoloso onere di essere conglobati forzatamente nella pubblica amministrazione » (2).

Il Michoud così prosegue: « Oggi è inesatto considerare gli stabilimenti di utilità pubblica come persone di diritto pubblico (3). Senza dubbio sono sottoposti a certe norme di diritto pubblico, ma ciò è comune a tutte le persone, anche fisiche.

Essi sono sottoposti a sorveglianza dello Stato più strettamente degli individui e delle società di lucro, è vero, ma è sorveglianza esterna, che lo Stato esercita come potere di polizia e che non ha per conseguenza di farne degli organismi pubblici. In fondo sono raggruppamenti privati, che agiscono conformemente al diritto privato, posti di fronte ai singoli in una situazione di assoluta uguaglianza, liberi d'altra parte di non formarsi e, una volta for-

(1) *Études sur les personnes morales*, p. 335, nota I.

(2) La distinzione è criticata da Ruffini per l'incertezza teorica e il poco vantaggio pratico in *Studi per Schupfer*, p. 380, nota: analogamente da Giorgi e anche da Hauriou, sebbene Michoud dica che la critica di questo è non tanto diretta alla distinzione in sé e per sé quanto alla maniera con la quale viene concepita dalla giurisprudenza.

(3) Così Berthélemy, nel suo *Traité de droit administratif*, 3^a ediz., p. 37, designa tutte queste persone morali come persone morali di interesse pubblico; nella 12^a ediz. invece classifica tra le persone morali di diritto amministrativo gli stabilimenti pubblici e quelli di utilità pubblica. Il termine persone morali può a rigore giustificarsi anche per gli stabilimenti di utilità pubblica perchè sono posti sotto un controllo amministrativo stretto e perchè, in ragione di questo fatto, il diritto amministrativo deve occuparsene; ma ciò non stabilisce tra esse e le altre persone morali di diritto privato una differenza fondamentale.

mati, liberi di agire, (1), non aventi né i privilegi né gli oneri dei servizi pubblici.

Il vero passaggio tra il diritto privato e quello pubblico si trova, non tra le società di lucro e gli stabilimenti di utilità pubblica, ma tra questi e quelli pubblici (2). La distinzione, introdotta lentamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha preso oggi un posto importante in tutti i trattati di diritto amministrativo e corrisponde alla distinzione classica in Italia e Germania tra persone morali di diritto pubblico e privato (3), con questa differenza che gli stabilimenti pubblici non comprendono tutte le persone morali di diritto pubblico e che gli stabilimenti di utilità pubblica non comprendono tutte le persone morali di diritto privato».

Così il Michoud che, come si è detto e si è potuto constatare, è il più accanito sostenitore della distinzione in esame, conclude affermando sostanzialmente che gli stabilimenti di utilità pubblica sono né più né meno che persone giuridiche private.

3. — Esaminiamo ora più particolarmente la distinzione stessa nel diritto francese, per poter concludere in merito all'opportunità o meno della sua introduzione nel nostro sistema giuridico.

Secondo l'opinione comune, mentre lo Stato, i dipartimenti, i comuni e le colonie hanno una missione generale di amministrazione, gli stabilimenti pubblici hanno una missione di amministrazione speciale, provvedono a un solo bisogno, a un solo servizio speciale, che può essere accompagnato da un piccolo numero di

(1) Michoud vorrebbe aggiungere « e di sciogliersi » ma glielo impediscono gli art. 16 e 18 degli Statuti-modello del 1893 (*Revue des établissements de bien-faisance*, 1895, p. 331 e segg.), i quali sottomettono la deliberazione relativa alla approvazione del Governo. Michoud dice trattarsi di anomalia di precetto più nominale che reale. La classifica degli stabilimenti di utilità pubblica tra le persone giuridiche private è ammessa da molti autori. Capitant: *Introduction à l'étude du droit administratif*, 5^a ed., par. 167; Colin e Capitant, *Droit civil*, I, 7^a ed., n. 646; Planiol, *Traité élémentaire de droit civil* t. I, II ed., n. 3038; Hauriou, *Droit administratif* II^a ed., pag. 273; Trouillot et Chapsal, *Du contrat d'association* p. 103.

(2) La giurisprudenza considera certamente gli stabilimenti di utilità pubblica come persone di diritto privato. Sono in effetti competenti i tribunali giudiziari a conoscere le contestazioni sorte circa l'applicazione degli statuti relativi e non il Consiglio di Stato.

(3) P. FIORE, *Le persone giuridiche*, cap. IV., § 103, p. 70 e segg.; C. VITTA, *Les personnes morales de droit public en France et en Italie*, dans *Mélanges Hauriou*, 1929, p. 763 e segg.

servizi accessori, ed hanno, naturalmente, personalità giuridica. Specialità e personificazione sono due caratteri comuni anche agli stabilimenti di utilità pubblica, i quali, pur essendo istituzioni private, sono trattati come gli stabilimenti pubblici, anche per ciò che concerne l'autorizzazione ad accettare donazioni e legati, fondata sul principio della specialità, nel senso che le liberalità non devono fare uscire lo stabilimento dalla sua specialità amministrativa.

Tuttavia gli stabilimenti pubblici geriscono un servizio pubblico e, in ragione di questa circostanza, sono incorporati nello Stato e partecipano in più o meno larga misura ai diritti del potere pubblico (*imperium*); ed è questo il punto per cui essi si distinguono dagli stabilimenti di utilità pubblica, con i quali d'altra parte presentano tali rassomiglianze che la distinzione non era fatta, come si è visto, nè nell'antico diritto francese e neppure al principio del secolo XIX°. Le conseguenze pratiche della distinzione sono: 1) lo stabilimento pubblico ha una ipoteca legale sui beni del suo contabile (art. 2121 cod. civ. francese); 2) esso non è sottoposto per i suoi debiti ai mezzi di esecuzione del diritto comune; 3) le decisioni esecutorie dei suoi organi sono suscettibili di ricorso per eccesso di potere; 4) è obbligato a versare i suoi fondi disponibili al Tesoro e non può collocarli in una banca privata. Per contro nessuna di queste caratteristiche presenta lo stabilimento di utilità pubblica.

Tuttavia la questione di sapere se un dato stabilimento di utilità pubblica è o non incorporato nella pubblica amministrazione, può essere in certi casi assai dubbia, se non è risolta dalla legge stessa. È una questione che in fatto è rimessa all'apprezzamento del giudice; il quale potrà ispirarsi alla considerazione che nel dubbio si deve presumere il carattere privato dello stabilimento, e questo carattere segnatamente sussiste in due ipotesi: a) quando il servizio del quale è incaricato lo stabilimento non sembra, in caso di soppressione dello stabilimento stesso, poter ricadere sotto l'onere di una circoscrizione amministrativa; b) quando il servizio non è interamente mantenuto per ragioni di pubblica amministrazione, perchè questa non ha esclusivamente l'onere dei tre elementi che costituiscono il servizio pubblico: personale, materiale e mezzi finanziari.

Gli stabilimenti pubblici possono essere ricollegati sia allo Stato, sia ai dipartimenti, sia ai comuni, nel senso che se essi fossero soppressi, i servizi da essi stessi geriti, ricadrebbero sotto

l'onere ora dello Stato, ora dei dipartimenti, ora dei comuni. Ve ne sono poi alcuni che sono subordinati ad altri stabilimenti pubblici. Si possono ricordare tra gli stabilimenti pubblici di Stato: gli ospitalieri di Stato, quelli di istruzione pubblica, quelli relativi all'agricoltura, al commercio, ai lavori pubblici e ai servizi di banca e gerenza, l'ordine della Legion d'Onore ecc.; tra i dipartimentali: i musei dipartimentali ecc.; tra i comunali: gli ospedali, ospizi, uffici di beneficenza e assistenza; tra gli stabilimenti di stabilimenti: fino al 1926 il solo esempio era dato dagli ospedali ed ospizi intercomunali, fondati dai sindacati di comuni; ora bisogna aggiungere gli stabilimenti di beneficenza che possono essere creati per sindacati interdipartimentali.

Gli stabilimenti di utilità pubblica, invece, sono associazioni o fondazioni private alle quali la legge o un atto del potere esecutivo hanno riconosciuto la personalità giuridica più completa, motivando espressamente questo riconoscimento con l'utilità pubblica, senza tuttavia farne degli organi della pubblica amministrazione. Si distinguono da un lato dalle istituzioni libere, dotate di personalità, in ciò che concerne la loro utilità pubblica formalmente constatata, dichiarazione ufficiale che vale loro la grande personalità, ma anche una certa tutela amministrativa. Si distinguono dall'altro dagli stabilimenti pubblici, perché, malgrado la loro utilità pubblica dichiarata in fatto, essi non sono collegati con la pubblica amministrazione mentre, come si è detto, gli stabilimenti pubblici sono organi della pubblica amministrazione. In principio il riconoscimento di utilità pubblica risultava da un decreto emesso dal Consiglio di Stato in assemblea generale; ma ora provvede normalmente la semplice sezione. Circa la capacità, essi possono fare gli atti civili non proibiti dagli statuti, ma non possono possedere o acquistare beni immobili oltre quelli necessari allo scopo che si propongono; tutto il loro valore mobiliare deve essere collocato in titoli nominativi; altre restrizioni riguardano le donazioni e i legati. Inoltre possono essere sottomessi alla tutela speciale soprattutto finanziaria, come le casse di risparmio. Tra i più importanti istituti di utilità pubblica si possono menzionare istituzioni di carità, società amicali, associazioni di antichi allievi del liceo, società scientifiche, di mutuo soccorso, ecc.

* * *

4. — Da quanto sopra esposto si possono agevolmente trarre le seguenti conseguenze:

A) La distinzione tra gli stabilimenti pubblici e stabilimenti di utilità pubblica è nello stesso diritto francese assai incerta, più di quanto non lo sia in Italia quella tra enti pubblici ed enti privati.

B) Se la distinzione stessa ha una giustificazione storica nel diritto francese, in quanto ivi gli enti pubblici vengono considerati come parte integrante della pubblica amministrazione e addirittura come membri dello Stato, non l'avrebbe nel nostro diritto al quale tale concezione è estranea (1).

C) In sostanza la tripartizione si riduce in Francia a una dicotomia, perché tale era in un primo tempo quando si consideravano gli stabilimenti di utilità pubblica una particolare specie degli stabilimenti pubblici, e tale è rimasta oggi, in quanto gli stabilimenti di utilità pubblica vengono sostanzialmente ricondotti sotto la categoria delle persone giuridiche private.

D) La distinzione non risolverebbe nel nostro diritto alcuno dei molteplici problemi che vengono agitati e ad altro non servirebbe che a complicare le idee, già dibattute e non chiare.

BIBLIOGRAFIA

- F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, Trattato di Vassalli, Torino 1938.
- GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, Firenze, 1900.
- SALEILLES, *De la personnalité juridique*, Paris, 1910.
- MAIORCA, *Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti privati*, Palermo, 1934.
- ID., *Appunti sulla persona giuridica*, Napoli, 1939.
- RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche*, in *Studi per Schupfer*, parte II, pag. 329.
- VITTA, *Le persone giuridiche pubbliche*, Modena, 1928.
- MIELE, *Sulla distinzione tra ente pubblico e privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 10 e segg.
- MICHOUD, *Traité de la personnalité morale*, Parigi, 1906-1909.

(1) Ciò deve affermarsi nonostante che una parte della dottrina, sotto l'influsso del diritto francese, parli delle persone giuridiche pubbliche come « parti integranti, membri dell'organismo dello Stato »; invero esse non sono mai organi dello Stato giacché hanno poteri propri d'impero, (se pure derivati dallo Stato), scopi *propri* (se pure tali fini siano anche fini dello Stato) e attività *propria*.

- JÈZE, *Principes généraux du droit administratif*, II ediz., Parigi, 1933.
- AVRIL, *Histoire de la distinction des établissements publics et des établissements d'utilité publique*, Parigi, 1900.
- AUROC, *Les établissements publics et la lois du 4 février 1901* in *Revue critique*, 1901, 158.
- FORTI, *Amministrazione pubblica ed attività economico-privata*, negli *Scritti per le onoranze a Marghieri*.
- GIROLA, *Sui caratteri distintivi della persona giuridica*, in *Temi Emiliana*, 1930.
- CIOFFI, *Caratteri distintivi degli enti pubblici minori*, in *Riv. di dir. pubbl.*, 1932, I, 336-366.

Allegato n. 2

RELAZIONE DEL COMMISSARIO C. PETROCCHI (*)
SUI CONSORZÏ DI BONIFICA INTEGRALE

Il decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale ha sostituito alle diverse figure di consorzî preesistenti (consorzî di bonifica di 1 categoria, consorzî di bonifica di 2 categoria, consorzî di trasformazione fondiaria, consorzî irrigui, consorzî per acquedotti rurali ecc.) i consorzî di bonifica integrale, distinti in due categorie: *consorzî di bonifica*, regolati dal capo I del titolo V, e *consorzî di miglioramento fondiario*, disciplinati dal capo II dello stesso titolo; distinzione che corrisponde a quella fondamentale posta dall'articolo 1 dello stesso decreto 13 febbraio 1933, secondo cui: a) le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base a un piano generale di lavori e di attività coordinate in determinati comprensorî suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo; b) le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Tanto le opere di bonifica quanto i miglioramenti fondiari comprendono prosciugamenti, irrigazioni, opere idrauliche, acquedotti, strade, fabbricati rurali ecc.

La differenza giuridica tra le due categorie di consorzî risulta dalle seguenti disposizioni:

I. — *Disposizioni sui consorzî di bonifica.*

1. — Secondo l'art. 54 i consorzî di bonifica possono costituirsi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, cioè tra i proprietari dei terreni da trasformare anche se esenti da qualsiasi contributo nella spesa, come avviene per le opere montane, di rimboschimento e le altre che, per l'art. 7 (comma 1), sono a totale carico dello Stato.

2. — Secondo gli artt. 57 e 82 possono ammettersi, al di sopra dei consorzî di bonifica, dei consorzî di 2° grado, costituiti anche fra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e consorzî o altri interessati.

3. — Secondo l'art. 59 i consorzî di bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre con-

(*) La relazione riflette le opinioni personali del relatore (n. d. Segreteria)

tributi sulle proprietà consorziate, con natura di oneri reali, esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, e prendenti grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

4. — Secondo l'art. 61 il Ministero per l'agricoltura, può, in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina dei presidenti dei consorzi di bonifica, anche in sostituzione di quelli in carica: può nominare un suo delegato a far parte dei consigli amministrativi dei consorzi che eseguono opere nelle quali contribuisca lo Stato; può infine prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali.

5. — I più importanti atti dei consorzi di bonifica sono soggetti al visto di legalità dei prefetti, quando addirittura non occorre l'intervento del Ministro per l'agricoltura e foreste. Inoltre i consorzi di bonifica debbono trasmettere quindicinalmente copia delle loro deliberazioni al prefetto, il quale, se rileva delle irregolarità non eliminabili in sede di visto di legalità, riferisce per i provvedimenti di competenza al Ministro dell'agricoltura e ne informa il Ministro dell'interno (artt. 63, 64, 65, 116).

6. — Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato a rogare per conto degli enti stessi i contratti in forma pubblica amministrativa, e ha facoltà di elevare contravvenzioni in materia di polizia idraulica e montana (artt. 69 e 70).

7. — I consorzi di bonifica provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio, o soltanto alla manutenzione e allo esercizio delle opere di bonifica di competenza statale. Nel caso in cui le opere siano state assunte da persona diversa, i consorzi provvedono al riparto, alla riscossione e al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari (artt. 11, 13, 17, 18, 20, 54, 68, 100, 108, 109).

8. — Per gli artt. 41 e 42, i consorzi di bonifica sono tenuti ad assumere l'esecuzione delle opere di competenza privata su richiesta dei proprietari, o su imposizione del Ministero dell'agricoltura, provvedendo al relativo finanziamento.

9. — Per l'art. 22 i consorzi di bonifica possono procedere alla ricomposizione delle proprietà frammentate esistenti nel comprensorio. (v. anche artt. 28, 30, 32, 33, 34, 35).

2. — *Disposizioni sui consorzi di miglioramento fondiario.*

Secondo l'art. 71, possono costituirsi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica, consorzi aventi lo scopo di eseguire,

mantenere ed esercire le opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43.

A tali consorzî non si applicano le disposizioni degli articoli 59, 61, 63, 64, 65, 69 e 70, che abbiamo citato sopra.

Alla riscossione dei contributi i consorzî di miglioramento fondiario provvedono con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette (artt. 21 e 71). I contributi sono garantiti da privilegio che prende grado dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti (art. 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183).

I consorzî che si giovino del privilegio debbono sottoporre al visto di legittimità del Prefetto i ruoli di contribuenza e i contratti d'esattoria (art. 73).

3. — *Disposizioni comuni.*

L'art. 71 richiama pei consorzî di miglioramento le seguenti norme che riguardano i consorzî di bonifica; art. 55, che disciplina la costituzione dei consorzî di bonifica; art. 60, che riguarda la deliberazione dello statuto consorziale; art. 62, che dà la facoltà al governo di provvedere di ufficio al raggruppamento degli uffici, alla fusione e alla soppressione dei consorzî, nonché alla modifica dei loro confini territoriali; art. 66, secondo cui il governo può intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento dei consorzî e la regolare attuazione dei loro piani istituzionali; art. 67, secondo cui il Ministero per l'agricoltura può affidare ai consorzî, costituiti per l'esecuzione di opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici.

Sono inoltre applicabili all'una e all'altra categoria di consorzî gli artt. 74, 75, 76, 77, 81, 84, che riguardano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, e gli artt. 87, 88, 90, che riguardano le agevolazioni fiscali.

4. — *Natura giuridica dei consorzî di bonifica integrale.*

Prima del 1918 ai consorzî di bonifica era applicata la massima parte delle disposizioni riguardanti la vigilanza e ingerenza governativa e le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sulle amministrazioni comunali. Ma con regio decreto 8 agosto 1918, n. 1255, si credette opportuno adottare per i consorzî stessi un sistema meno rigido di controllo, ritenendosi la bonifica

un così grave compito e così irto di difficoltà tecniche e finanziarie da non poter essere assolto senza prontezza di risoluzione e libertà di provvidenze.

A questi stessi criteri si sono ispirate le leggi successive compresa quella vigente del 1933, salvo qualche maggiore ingerenza da parte del Ministero dell'agricoltura nella nomina dei presidenti dei consorzi e negli organi d'amministrazione, a cui può far partecipare suoi delegati. Viceversa la legge vigente, a differenza delle precedenti, ha dichiarato esplicitamente all'art. 59 che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche.

Effettivamente per chi ritenga (secondo la teoria confermata dal Consiglio di Stato con parere 12 marzo 1935 delle sezioni unite 1^a e 2^a, relativo alla natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario) che la caratteristica delle persone giuridiche pubbliche è data dalla funzione integratrice dell'attività dello Stato, non è dubbio che i consorzi di bonifica, a parte l'esplicita dichiarazione della legge, sono enti pubblici, giacché essi hanno il compito di mantenere ed esercitare le opere statali di bonifica (art. 54 della vigente legge) e l'obbligo di provvedere al riparto, alla esazione e al versamento delle somme che i proprietari avvantaggiati dalla bonifica debbono rimborsare allo Stato o al concessionario delle opere di bonifica (art. 68).

Anche tenendo conto dei poteri attribuiti ai consorzi di bonifica e delle caratteristiche della loro organizzazione, si deve giungere alla conclusione che trattasi di enti pubblici.

Quanto ai consorzi di miglioramento fondiario, il Consiglio di Stato ritenne, in base al citato voto, che fossero enti privati, e così li dichiarò il Tribunale superiore delle acque con sentenza 17 luglio 1936, mentre la Corte di cassazione (Sez. Un.) è andata in contrario avviso con sentenza 15 marzo 1941, n. 891, basandosi sul fatto che, per l'art. 1 della legge sulla bonifica integrale, le opere di bonifica (che sono per la massima parte di competenza statale) vengono integrate dalle opere di miglioramento fondiario.

A risolvere la dibattuta questione è intervenuto l'art. 863 del nuovo codice civile, secondo cui i consorzi di miglioramento sono persone giuridiche private, ma possono assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Allegato n. 3

RELAZIONE DEL COMMISSARIO P. DUCCESCHI (*)
SUI CONSORZI FRA ENTI PUBBLICI E IN PARTICOLARE SUI CONSORZI
FRA COMUNI.

Intendo con questa breve relazione di riferirmi ai consorzi fra enti locali territoriali ed eventualmente fra questi e altri enti pubblici: esula quindi dalla ricerca la definizione del « consorzio », più particolarmente in rapporto alla differenziazione fra consorzio e associazione.

L'origine dei consorzi fra enti pubblici territoriali risale a una disposizione della legge comunale e provinciale del 1865, art. 10, in cui era semplicemente previsto che più comuni potessero valersi dell'opera di un solo segretario comunale e avere un archivio e un ufficio unico. Poi nei testi unici successivi fu consentito ai comuni di provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie (T. U. 1898, art. 112); parallelamente, leggi speciali (sanità, lavori pubblici etc.) prevedero la formazione di consorzi fra enti pubblici territoriali per determinati servizi.

Tale situazione durò fino alla riforma della legge comunale e provinciale del 1923.

Infatti il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 disciplinò pressoché compiutamente la materia dettando norme per l'organizzazione, riconoscimento, controllo e liquidazione dei consorzi e oggi la materia è definitivamente regolata dagli artt. 156 a 172 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, anche se i consorzi sono previsti da leggi speciali (art. 65 T.U. leggi sanitarie del 1934, n. 1265).

Gli artt. 162 e 171 del citato T.U.n.383 dichiarano che i consorzi così costituiti sono « enti morali », con che è pacificamente posto fine alla discussione se siano o meno persone giuridiche,

(*) La relazione riflette le opinioni personali del relatore (*Nota della Segreteria*).

ma potrebbe sorgere ancora dubbio, come ebbe a scrivere il Borsi (Riv. di dir. pubbl. 1930, I, 446) se alla personalità di diritto privato sia da aggiungere la personalità di diritto pubblico, specialmente tenendo presente che talvolta la legge ha distinto gli enti morali dagli enti parastatali e dagli enti pubblici (R.D. 18 novembre 1924, n. 1825 sul contratto d'impiego privato) e che non è mancato qualche autore che ha distinto il « consorzio ente pubblico » dal consorzio « di enti pubblici », sostenendo che nel secondo caso si ha un nuovo complesso di organi persone fisiche, ma non un nuovo ente pubblico, essendo la « *societas* » di tali enti, appunto perchè tale, sfornita di personalità, quantunque abbia capacità giuridica (Presutti, Istituz., 3^a ed., II, 507).

La qualifica di « ente morale » usata dalla legge comunale e provinciale non può e non deve essere intesa qui nel senso strettamente civilistico, sebbene anche in questo campo non manchino autori che danno a tale denominazione un significato trascendente il campo del diritto privato (Windscheid, Chironi), bensì in quel significato che la stessa legge ha usato per altri enti, quali la provincia, dichiarata *corpo morale* (art. 111), e non vi è dubbio sulla personalità di diritto pubblico della provincia.

Del resto lo stesso Borsi negli scritti più recenti (Nuovo Digesto) ha confermato la personalità di diritto pubblico nei consorzi di comuni.

Ma vi è un altro argomento, tratto dalla stessa legge, ancor più convincente: per l'art. 117 del vecchio T.U. del 1915 il consorzio era preveduto per servizi e spese « obbligatorie », mentre per l'art. 156 del T.U. 1934 è prevista la facoltà per i comuni e provincie di unirsi in consorzio per servizi e opere di « comune interesse ».

La differenza è sostanziale: il consorzio nel nuovo regime può conseguire finalità che, pur interessando gli enti territoriali consorziati, non ne costituiscono una funzione istituzionale obbligatoria. Si ha quindi un nuovo ente con finalità proprie che trascendono quelle normali degli enti consorziati, però rientrano sempre negli scopi loro e quindi indirettamente dello Stato.

Di ciò il Borsi trova conferma nel fatto che in base all'art. 172 possono partecipare al consorzio anche altri enti pubblici.

D'altra parte non era mancata anche in passato un'autorelissima dottrina che allo stato attuale della legislazione aveva riconosciuto nei consorzi fra comuni la personalità pubblica (Cammeo, *Sanità* in Tratt. dell'Orlando Vol. IV, II, 385).

Ma, a parte questa ricerca, appare evidente che i consorzi fra comuni (e provincie) debbano annoverarsi fra gli enti pubblici dopo quanto la nostra Sottocommissione ha ormai stabilito sui caratteri essenziali dell'ente pubblico.

Nelle sedute del 12 e 25 marzo 1946 si convenne concordemente nel riconoscere come esclusivo dell'ente pubblico il potere di emanare atti amministrativi, escludendo naturalmente tale qualità per quegli atti posti nella sfera del diritto privato. Ora non soltanto in linea teorica si può affermare che gli atti dei consorzi costituiscono atti amministrativi, ma più fondatamente si può constatarlo in base alla legge che li disciplina, poichè l'art. 165 della legge comunale e provinciale stabilisce che si applicano ai consorzi per quanto riguarda le loro funzioni, deliberazioni, controlli ecc., le norme stabilite per i comuni e le provincie. È dunque incontestabile che gli atti, non patrimoniali, emanati dagli organi dei consorzi sono atti amministrativi sia per il procedimento di formazione, sia per gli effetti che ne derivano, sia per la loro impugnabilità.

Che, se oltre a questo punto incontrovertito, vogliamo esaminare la natura del consorzio alla stregua della dottrina che qualifica l'ente pubblico in rapporto al fine (Ranelletti, Forti), tanto più evidente appare la natura di ente pubblico nei consorzi di comuni poichè essi si costituiscono per provvedere a opere e servizi che, come si è detto, rientrano nelle finalità degli enti autarchici territoriali; né mai come, in alcune forme di consorzi a tipo associativo, può prevalere l'interesse privato su quello pubblico, chè, sia per il carattere pubblico dei consorziati, cui soltanto spetta promuovere la costituzione (art. 156) a meno che lo Stato non ne dichiari l'obbligatorietà (art. 157), sia per l'oggetto dell'attività consorziale (servizi e opere pubbliche d'interesse dei comuni e delle provincie), esula il concetto del raggiungimento di un fine privato anche secondario.

Se invece vogliamo esaminare i consorzi suddetti alla stregua della dottrina che pone a base dell'ente pubblico lo jus imperii e l'esercizio di funzioni pubbliche (Jellinek, Ferrara), ricorre nei consorzi anche questo elemento, poichè la legge conferisce loro non solo la potestà organizzativa e quella disciplinare sui propri dipendenti, ma altresì la potestà di emanare norme giuridiche obbligatorie per quanti vengono a contatto col consorzio in rapporto alle funzioni da esso esercitate.

Il qual potere d'imperio conferitogli indirettamente dallo

Stato si estrinseca sotto il controllo degli organi governativi, ed è controllo pieno, non di sola vigilanza (artt. 165 e 166 legge comunale e provinciale).

Infine da queste indagini e affermazioni consegue che i consorzi fra enti pubblici territoriali rientrano fra le persone giuridiche pubbliche anche secondo la teoria (Ravà in *Studi per Cammeo*) per la quale la persona giuridica di diritto pubblico è una persona giuridica dipendente caratterizzata dal rapporto funzionale che unisce da un lato il potere d'impero del quale essa è dotata e dall'altro la tutela alla quale essa è sottoposta.

Ciò detto non mi pare occorra soffermarci, come ha fatto qualche autore, per dimostrare errata la tesi (del resto unicamente del Ferraris) che il consorzio di enti pubblici e nemmeno quello di soli comuni è un ente autarchico *territoriale*.

Basta ricordare la funzione giuridica del territorio comunale, sia in rapporto al comune sia in rapporto agli abitanti, per escludere fra il consorzio e il territorio un rapporto giuridico che non sia quello « limite », nel senso che il territorio agisce puramente come circoscrizione dell'attività consorziale.

Dichiarata la personalità propria, distinta da quella dei singoli comuni consorziati — il che fu riaffermato anche dal Consiglio di Stato (IV sez. 20 marzo 1935, n. 381; V sez. 30 novembre 1934, n. 1193) — è a domandarsi quali conseguenze ne derivano.

Gli atti deliberativi degli organi consorziati sono atti propri del consorzio che lo impegnano come tale tanto nel campo del diritto pubblico che in quello del diritto privato, onde il consorzio ne risponde sia davanti agli organi di giustizia amministrativa, come davanti all'autorità giudiziaria in caso d'illegittimità e d'inadempimento di fronte ai terzi.

Del che si ha conferma anche nel testo della legge che prevede in caso di cessazione del consorzio la ripartizione del patrimonio fra i singoli enti, salvi i diritti dei terzi (articolo 168).

Questa è la costruzione giuridica che non può dar luogo a dubbi, ma nella realtà, ove il consorzio non potesse coi propri mezzi soddisfare le obbligazioni assunte, debbono o no gli enti consorziati intervenire pro rata, come intervengono nella ripartizione delle attività? ovvero il consorzio è messo in liquidazione come accade per la società?

La dottrina nel passato è stata molto incerta (vedasi la monografia del Salemi nell'ultimo capitolo) e soprattutto si è occupata della successione del consorzio.

Ritengo che una costruzione generale non si possa trovare, e che la materia debba formare oggetto dello statuto consorziale alla cui formazione intervengono gli enti pubblici e lo Stato (articolo 156), cosicché in definitiva la liquidazione avverrà in base alle norme statutarie o quanto meno alla legge speciale da cui trae vita il consorzio.

Concludendo, i consorzi fra enti pubblici territoriali, anche coll'eventuale partecipazione di enti istituzionali, *sono enti pubblici non territoriali*, con personalità propria, che perseguono uno scopo indirettamente statale, dotati di jus imperii nell'ambito delle loro funzioni e sottoposti al controllo pieno degli organi normali di vigilanza e tutela sugli enti autarchici territoriali.

Allegato n. 4

RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. CATALDI (*)
SULL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA
E I PIÙ RECENTI SUOI INDIRIZZI

I.

L'amministrazione pubblica dell'economia.

I. — *L'amministrazione pubblica dell'economia.*

L'esame degli organi, degli enti, delle società e di talune forme di controlli a mezzo dei quali lo Stato interviene nel campo dell'economia si riferisce a uno dei principali obbiettivi dell'azione amministrativa e cioè all'amministrazione pubblica della economia, e in particolare ha per oggetto un settore di questa materia, e precisamente l'organizzazione pubblica della economia.

Come è noto, tutti i singoli obbiettivi di pubblica amministrazione sono trascurati dai giuristi che preferiscono rivolgere la loro attenzione alla parte generale del diritto pubblico, per cui scarsi precedenti dottrinali possono essere raccolti; per di più, in seguito all'evoluzione dei principi politici, sociali ed economici, la trattazione dell'amministrazione pubblica dell'economia va impostata su nuove basi, per cui non è più possibile far uso di vecchi principi o schemi giuridici. Deve rilevarsi, altresì, che la ricerca è talvolta infruttuosa perché tutti i documenti o trattazioni che possono essere riscontrati rivestono prevalentemente un carattere politico-sociale ed economico e non giuridico; né va taciuta la grande difficoltà con la quale vengono raccolti i vari elementi relativi agli ordinamenti dei principali Stati e ai programmi dei vari partiti politici italiani e stranieri.

Era intenzione compilare una monografia su tutti gli istituti,

(*) La relazione riflette le opinioni personali del relatore (Nota della Segreteria).

mezzi e strutture giuridiche di cui attualmente fanno uso gli Stati per l'attuazione della loro politica economica o che potessero essere utilizzati in futuro per l'attuazione dei programmi economico-sociali formulati dai partiti politici. Senonché il termine assegnato per il compimento dei lavori della Sottocommissione non ha consentito di compiere un diffuso studio. È stato soltanto possibile raccogliere alcuni appunti sommarî che vengono qui di seguito esposti ritenendo che possano essere di qualche utilità e non con l'intenzione di apportare un rilevante contributo allo studio dell'amministrazione pubblica dell'economia. Questa importante parte del diritto amministrativo, che qualcuno vorrebbe fare oggetto di un ramo separato di diritto, e cioè del diritto economico (1), attende, invero, una nuova trattazione sistematica che potrà essere effettuata soltanto quando gli ordinamenti costituzionali, amministrativi ed economici dei vari Stati, in questo tumultuoso dopoguerra, avranno compiuto il loro ciclo evolutivo.

2. — *Le cause che determinano l'intervento dello Stato nel campo dell'economia e forme di questo intervento.*

Lo Stato esercita, senza dubbio, un'attività economica provvedendo a quei bisogni che non possono avere altra soddisfazione che quella collettiva e cioè ogni Stato non può non esercitare una « politica finanziaria ». Quindi, prima di una « politica economica », lo Stato attua una « politica finanziaria » diretta alla ripartizione e alla migliore utilizzazione, per i fini pubblici che si propone, dei redditi di cui la collettività dispone (2).

La « politica economica », poi, di ogni Stato si estrinseca, prima di tutto, con una serie di norme giuridiche, atti giuridici,

(1) Taluni intendono in senso molto ampio il concetto di diritto economico facendovi rientrare anche parte del diritto del lavoro e della legislazione sociale, nonché della pubblica assistenza, dell'igiene e della sanità pubblica. (V. Istituto di Studi legislativi, *Bibliografia giuridica internazionale*, voce « Diritto in materia economica »; D'EUFEMIA, *Diritto del lavoro e diritto economico*, in *Diritto del lavoro*, 1935).

(2) Alla politica finanziaria fa riscontro l'« economia finanziaria », come più esattamente viene oggi chiamata la scienza delle finanze; alla politica economica fa riscontro l'« economia politica »; su questi concetti vedi tra gli altri, MASCI, *Corso di scienze delle finanze e diritto finanziario*, Roma, 1937, pag. 22 e segg.

tecnici ed economici, diretti a tutelare, incrementare e anche indirizzare tutta la economia privata. Questa disciplina, per quanto poco intensa possa essere, tende sempre a un certo coordinamento di tutta l'attività economica privata; cosicché ogni politica economica non può non tener presente un certo programma da attuare in quel campo. In difetto di un coordinamento automatico dei piani privati, lo Stato provvede, non solo a che essi non contrastino, ma anche a che siano rivolti a utilità collettiva. E invero giustamente si dice che un certo piano economico esiste anche in un sistema liberista, oltre che in un sistema collettivista. L'organizzazione delle attività economiche non può essere lasciata solo ai privati anche se l'azione organizzativa delle associazioni private in questo campo è molto efficiente.

Ma lo Stato non si limita a questo minimo intervento nello svolgimento della sua politica economica, in quanto numerose e intense sono le forme di intervento che giungono fino alla gestione diretta di attività economiche; sicché si può parlare di una « economia pubblica » accanto a quella privata.

Molteplici sono le cause, vecchie e nuove, determinanti questa attività economica dello Stato, le principali delle quali possono riassumersi in breve sintesi:

- 1) necessità di creare fonti di entrate o con la monopolizzazione di taluni servizi o con la monopolizzazione di taluni beni;
- 2) necessità di diminuzione dei costi di beni e servizi di largo consumo;
- 3) necessità di reagire al sistema monopolistico dell'industria privata che, con i sindacati industriali e con i cartelli, attenua e quasi elimina i benefici e le garanzie della libera concorrenza;
- 4) necessità che degli utili eccessivi di una impresa beneficino anche i consumatori;
- 5) incoraggiamento a determinate imprese per sostenerle in periodi di crisi (salvataggi);
- 6) necessità di sostituirsi alle iniziative private, talvolta impotenti a creare robusti organismi produttivi;
- 7) necessità di impiegare mezzi per lungo tempo, durante il quale restano immobilizzati e improduttivi, impieghi evitati dalle iniziative private;
- 8) necessità di gestire talune imprese anche in mancanza di remuneratività data la loro indispensabilità per la collettività;
- 9) necessità belliche che obbligano lo Stato e altri enti ad assumere alcune industrie;

10) necessità di controllare determinate attività per attuare un'economia pianificata ;

11) necessità di gestire direttamente determinate aziende per raggiungere finalità sociali ;

12) necessità di raggiungere talune finalità nel campo internazionale o per pagare le importazioni o, per avere un'arma nelle competizioni politiche o per coordinare piani economici interni con piani economici internazionali.

Come è già stato accennato, molteplici sono le forme di cui si avvale lo Stato per intervenire o influire nelle attività economiche delle persone giuridiche e fisiche private (1). Queste forme di intervento si possono dividere in vari gruppi :

a) intervento con controlli di polizia, diretti a impedire la frode, la concorrenza nociva, a tutelare l'igiene ecc. ;

b) interventi, detti di incoraggiamento, diretti al miglioramento e alla protezione di un'attività economica a mezzo di agevolazioni fiscali, doganali, premi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc. Questi interventi possono essere effettuati in una fase preparatoria dell'attività economica (es. bonifiche), nella fase produttiva (es. facilitazioni fiscali e premi di produzione) ed in una fase successiva (es. prezzi, premi di esportazione ecc.) ;

c) interventi diretti a modificare la struttura di aziende a mezzo di concentrazioni di aziende e di formazione di consorzi obbligatori, ecc.

d) interventi attuati con controlli non più di polizia, ma di merito e cioè economici e tecnici. Questi controlli possono essere preventivi (es. autorizzazione per attività industriali, per esercizio di commercio, per costituzione di società con capitali superiori a una data cifra, ecc.) e repressivi (es. privazione dell'esercizio di aziende se l'imprenditore non le gestisce economicamente o in contrasto con talune direttive ecc.). Essi vengono esercitati specialmente su privati che svolgono particolari attività

(1) In questo campo la bibliografia è molto ampia ; tra le più recenti si cita, G. MASCI, *Corso*, cit. pag. 18 ; S. M. MUSY, *Le rôle de l'Etat dans l'économie future*, in *La jeune Suisse* 1942, nn. 35, 36, 37 e 1943 n. 1 ; lo stesso, *Dirigisme de guerre et direction d'après guerre*, ivi, 1943, nn. 2 e 3 ; LAUFENBURGER, *L'intervention de l'Etat en matière économique* in Nogaro, *Economie politique contemporaine*, Paris, 1939 ; *L'incremento della produzione*, in *The Times* del 1 marzo 1946 ; *Impresa privata ed economia pianificata*, in *National Zeitung* 18 marzo 1946 ; *La legge americana del lavoro per tutti* *Die Tat*, Zurigo, 19 aprile. 1946.

economiche, e in specie nei confronti di taluni enti e società qualificati di importanza nazionale o sovvenzionati dallo Stato.

e) interventi a mezzo del cosiddetto regolamento obbligatorio di rapporti economici che importa divieti e obblighi positivi ecc. (es.: ammassi, obblighi di bonifica, conferimento del pesce al mercato comunale ecc.). Questi interventi possono essere esercitati direttamente da organi dello Stato o a mezzo di enti di incoraggiamento e di controllo. Tali enti spesso sono del tutto analoghi a quelle associazioni o consorzi che sorgono spontaneamente tra i privati, diretti appunto a regolare un determinato ramo produttivo. Però, mentre la disciplina che applicano queste associazioni ha un fondamento contrattuale, quella applicata dai primi enti ha un carattere autoritario e unilaterale.

f) oltre queste forme di intervento che potrebbero qualificarsi indirette, vanno considerate quelle altre forme di intervento che giungono all'esercizio di attività economiche e spesso anche alla gestione diretta da parte dello Stato.

3. — *Natura dell'attività economica pubblica e forme di esercizio di attività economiche pubbliche.*

Prima di esaminare le strutture giuridiche di cui lo Stato si avvale per svolgere attività economiche, occorre qualche precisazione sul carattere di queste attività economico-private (1).

È pacificamente riconosciuto che nell'ordinamento giuridico vigente non vi è più alcun limite sostanziale di applicazione del regime di diritto privato alla pubblica amministrazione, sia Stato o enti pubblici, che esercitino un'attività economico-privata. Non ha importanza la circostanza che anche questa attività può conservare una certa natura pubblicistica, la quale deriva dalla tutela di quei particolari interessi collettivi, che con essa possono

(1) AMORTH, *Osservazioni sui limiti all'attività amministrativa di diritto privato*, in *Archivio di dir. pubblco*, 1938, pag. 8 e segg.; CANTUCCI, *Attività privata dello Stato*, Padova, 1941; PUCHETTI, *L'attività commerciale e le prestazioni di servizi pubblici da parte della pubblica amministrazione*; TREVES, *L'attività commerciale dello Stato*, Sassari 1934; FORTI, *Amm. pubblica di attività economico-privata* in *Scritti giuridici in onore di A. Margheri*, Roma, 1921; D'ALESSIO, *La giurisdizione esclusiva degli organi della giustizia amm. rispetto agli atti di enti non esercitanti poteri di impero*, in *Studi di diritto pubblico in onore di O. Ranalletti* Padova, 1931.

essere perseguiti. Non si può certamente negare che lo Stato e gli enti pubblici, anche se agiscono per scopo di lucro e ricavano utili, li impiegano poi ai fini pubblicistici. Il lucro costituisce, in questi casi, una delle possibili entrate e cioè il lucro non è il fine, bensì il mezzo o uno dei mezzi per conseguire le finalità pubblicistiche (1). Non sempre, però, lo scopo di lucro ha una funzione strumentale poiché in molti casi, l'attività economica dello Stato e degli enti pubblici è fine a se stessa, in quanto viene esercitata, non per raggiungere altri fini, ma per l'esercizio stesso di quella attività, sia pure nell'interesse della collettività.

Più chiaro appare che lo scopo di lucro non ha un carattere strumentale in quelle aziende pubbliche che, pur esplicando attività produttiva nell'interesse della collettività, distribuiscono i propri utili ai partecipanti alla produzione. In questi casi gli utili non vengono devoluti a scopi di interessi generali, ma particolaristici, così come accade per gli utili di un imprenditore in una azienda capitalista.

Non basta però accertare se il fine di lucro di tali attività economiche pubbliche abbia o no una funzione strumentale; occorre soffermarsi anche su altri elementi significativi e tra essi sull'accentuata autonomia delle aziende pubbliche, sul largo uso da parte di queste ultime degli istituti di diritto privato e dei sistemi propri delle aziende private ecc. Basta aver qui impostato il problema la cui soluzione dovrà essere tratta dall'esame che segue delle singole aziende pubbliche; esame che dovrebbe offrire elementi di giudizio per l'accertamento sia della natura di tali attività economiche, sia della natura delle aziende che quella attività esercitano, abbiano o non la personalità giuridica.

Le strutture e forme giuridiche e più precisamente gli istituti giuridici e gli organismi di cui si avvale lo Stato per l'esercizio di attività economiche si possono riassumere come segue:

a) normali uffici statali, inquadrati nell'ordinamento di una determinata Amministrazione, e che in nulla differiscono dagli altri organi burocratici;

b) concessioni a privati, previste anche in ordinamenti ispirati a criteri collettivistici (2);

(1) MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. I, pag. 56 e segg.

(2) V. art. 55 del codice civile della Russia: «Le aziende nelle quali il numero degli operai salariati è superiore a quello stabilito dalla legge (e cioè le aziende che non possono essere oggetto di proprietà privata), il telegrafo,

c) aziende statali autonome di vecchio tipo con la limitata autonomia funzionale di gestione ;

d) « ente economico » o « public corporation » che solo apparentemente ha la struttura dell'ente pubblico, ma sostanzialmente è un'azienda autonoma che si avvale prevalentemente di strumenti privatistici ;

e) società anonima con capitale completamente statale ;

f) aziende pubbliche che si sono venute delineando, in seguito alle varie nazionalizzazioni recentemente attuate, le quali, con nomi diversi e strutture diverse, hanno in comune molti elementi tipici.

Queste forme giuridiche di cui si avvale lo Stato, se pur oggi coesistono, sono il frutto di una evoluzione storica. In un primo momento l'attività economica statale fu affidata a dei normali uffici burocratici, inquadrati in una amministrazione statale, che svolgevano tale attività con i medesimi metodi con i quali svolgevano le pubbliche funzioni. In un secondo momento la riscontrata insufficienza funzionale di tali uffici per attività economiche e la sfiducia verso lo Stato per le gestioni dirette, suggerì di far largo ricorso alle concessioni. Successivamente l'esigenza di non affidare a concessionari taluni pubblici servizi fece sorgere le aziende autonome con gestione finanziaria propria, liberata dal sistema dei controlli della contabilità di Stato e da molti vincoli gerarchici. Un'ulteriore necessità di svincolare maggiormente dalla amministrazione statale queste aziende fece loro conferire anche la personalità giuridica. Contemporaneamente si faceva ricorso alla partecipazione azionaria in società anonime, dando vita alle così dette « società miste » e subito dopo venivano costituite quelle aziende che hanno assunto la stessa struttura delle aziende private e cioè le « società anonime statali ». In ultimo sorgevano gli enti economici e ora si è giunti all'attuale forma

radio — telegrafo e anche gli altri servizi aventi una portata pubblica, possono essere oggetto di proprietà privata solo in base a concessione governativa ».

In virtù della nota aggiuntiva all'articolo stesso è consentito anche « il trasferimento totale e parziale da parte del concessionario dell'oggetto della concessione a una terza persona, con l'osservanza delle forme stabilite per l'originale rilascio della relativa concessione ». (Vedi: Codice civile Sovietico, a cura di M. MATTEUCCI, Roma 1945 art. 55; A. DE CAPUA, M. BATTAGLINI, V. MARTUSCELLI, *Codice civile della Russia sovietica*, Milano, 1946, pag. 154).

di organizzazione aziendale di gestioni economiche pubbliche, determinata dalle recenti nazionalizzazioni.

A queste strutture o forme di organizzazione aziendale di cui si avvalgono lo Stato e gli altri enti pubblici va rivolta ogni attenzione ai fini di uno studio sugli enti non territoriali, data la continua espansione dell'economia pubblica.

4. — *L'espansione dell'economia pubblica; la nazionalizzazione, la socializzazione, i consigli di gestione.*

Con l'affermazione delle nuove correnti sociali e politiche vanno mutando anche i moventi che determinano lo Stato ad intervenire nell'economia e la pubblica gestione delle attività economiche va assumendo proporzioni sempre più vaste: dal fenomeno sporadico dei monopoli fiscali e delle municipalizzazioni dei più importanti servizi pubblici, si passa alla nazionalizzazione di numerose industrie.

Il processo di nazionalizzazione di beni e di attività acquista un sempre crescente rilievo: alle vecchie « regie » si aggiunsero le monopolizzazioni anche non fiscali di molti beni (acque, miniere); alle gestioni pubbliche di attività economiche sperimentate specialmente in Russia, sono seguite, a causa delle sopravvenute necessità belliche, molte gestioni pubbliche in altri Stati; di recente, le gestioni commissariali, specialmente in Francia, hanno avviato la pubblicazione di numerose aziende; le nazionalizzazioni effettuate in molti Stati in questo dopoguerra costituiscono il pieno sviluppo di questo fenomeno di trasformazione dell'attuale struttura economica.

Da forme d'intervento della collettività casuali e tumultuose, svolte in ambiente nettamente privatistico e capitalistico, si è man mano passati a forme d'intervento più sistematico e organico, e cioè alla gestione di grandi complessi industriali senza l'imprenditore e senza capitale privato. L'economia di guerra, poi, ha provocato il collaudo di nuovi metodi di gestione utilizzando gli istituti più efficienti, tipici della moderna gestione industriale, anche in mancanza della figura del privato imprenditore, che tradizionalmente soleva porsi in regime capitalistico al centro della vita aziendale e senza l'ausilio del capitale privato.

Sono state così sottratte alla proprietà, alla iniziativa e alla gestione privata importanti aziende industriali o servizi ed è sta-

ta possibile la loro organizzazione con carattere permanente a mezzo di pubbliche gestioni.!

È noto come, in passato, esistesse una profonda diffidenza contro lo Stato imprenditore, in quanto si riteneva che lo Stato stesso non avesse le qualità necessarie per assumere gestione di imprese; si affermava che nelle imprese statali vi è mancanza d'iniziativa e di capacità tecniche, instabilità di direttive, pesantezza burocratica; che vi è il pericolo di pleora degli impiegati, di sprechi, di favoritismi per influenze politiche; ma soprattutto manca ogni interesse personale alla buona gestione.

Sono state, invece, escogitate ora forme di aziende del tutto simili a quelle private e che usano degli stessi mezzi e metodi di queste ultime. Per questo motivo le due forme di gestione - pubblica e privata - tendono ad avvicinarsi (1). E ciò non solo per questa ragione. Ed invero, accentuandosi sempre più anche nelle aziende private di notevoli proporzioni la separazione tra proprietà del capitale ed effettiva direzione della gestione, appare sempre più chiaro che sostanzialmente scompaiono in gran parte le differenze tra azienda pubblica e azienda privata, cioè ambedue sono condotte e forse dominate, esclusivamente da funzionari (2). Rilevasi ancora che vi è stato un progressivo accentuarsi dell'elemento pubblicistico nella gestione privata anche là dove permane tuttora il proprietario privato attraverso la sempre maggiore influenza dell'Autorità nella determinazione dei piani di produzione, della distribuzione e dell'assegnazione di fattori produttivi dei prezzi, ed attraverso la costituzione dei consigli di gestione. D'altra parte vi è stato un indubbio progredire dell'uso da parte delle pubbliche gestioni degli istituti del diritto privato e dei metodi un tempo caratteristici della gestione industriale privata.

Tutte queste pubbliche aziende costituiscono un complesso di organismi che sorgono, si sviluppano, si moltiplicano nell'am-

(1) AMATO, *Azienda privata ed azienda pubblica* in *Riv. Ital. di Ragioneria*, 1937, n. 11 e 12; FASSIO, *L'organizzazione industriale moderna*, Torino, 1922; FRANCESCHELLI, *Il consorzio industriale*, Padova, 1939;

(2) JAMES BURNHAM, *The Managerial Revolution*, London, 1943; tradotto in italiano: *La rivoluzione dei tecnici*, Milano 1946; N. MORRA, *La rivoluzione dei dirigenti in La nuova Europa* del 5 agosto 1945; A. BIANCHI, *Rivoluzione dei tecnici*, in *Oggi*, del 4 giugno 1946; A. BIZZARRI, *La rivoluzione dei tecnici*, in *Risorgimento Liberale* del 2 luglio 1946; R. CANTONI, *La rivoluzione dei tecnici*, in *Il Politecnico*, giugno 1946.

bito dello Stato per lo svolgimento di attività che in passato sembravano negate ai pubblici poteri dalla loro stessa natura; si tratta di organismi che agiscono oggi nei più importanti campi della vita produttiva nazionale.

Cosicché lo Stato nello svolgere attività economiche, sempre più difficilmente ricorre alla concessione e alla gestione con propri organi o a mezzo di enti pubblici; al contrario, fa uso, come si è detto, degli stessi istituti di diritto privato e si avvale della tecnica elaborata dalla organizzazione privata della produzione, con organismi che riesce difficile qualificare organi dello Stato, enti pubblici o privati o enti di natura intermedia; organismi che non sono né le vecchie aziende statali, né le società con partecipazioni azionarie o con capitale completamente statale e neanche quegli enti pubblici economici che in ultimo si sono andati costituendo nei vari Stati.

Dall'esame della struttura di queste nuove aziende, delle loro categorie, dei reciproci collegamenti, dei controlli su di esse esercitati, e dei principî cui è ispirata la loro organizzazione, si potranno trarre elementi per l'indagine giuridica.

Ma, prima di passare all'esame di questi vari organismi economici, occorre procedere a una precisazione terminologica e sistematica. È noto con quanta varietà di significati e forse con quanta imprecisazione, vengono usate le seguenti diciture: nazionalizzazione, statizzazione, socializzazione, collettivizzazione, pubblicizzazione, sindacalizzazione, cooperativizzazione, municipalizzazione, provincializzazione, consorzializzazione, regionalizzazione.

Dalle varie sistemazioni tentate se ne scelgono solo due che sembrano le più rilevanti. Taluni (1) intendono per socializzazione l'atto giuridico del passaggio della proprietà delle aziende dai privati alla collettività. Ciò premesso, distinguono varie forme di socializzazione: a) gildismo inglese (gestione da parte di organi rappresentativi delle varie classi lavoratrici e dello Stato); b) socializzazione tipo tedesco-austriaco (gestione da parte di organi rappresentativi dei lavoratori, dei consumatori e dello Stato); c) sindacalizzazione (gestione da parte delle sole classi lavoratrici). Altri (2) intendono: a) per nazionalizzazione; il semplice atto giuridico del passaggio della proprietà dei mezzi di

(1) vedi: MARRAMA, *Chiarire le idee*, in *Il Globo* del 15 luglio 1945.

(2) Vedi: ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI. *La socializzazione delle imprese*, Roma 1945, pag. 14 e segg.

produzione dai privati alla collettività; *b*) per statizzazione: l'attribuzione della proprietà e della gestione delle aziende nazionalizzate allo Stato; *c*) per municipalizzazione: l'appartenenza della proprietà e della gestione delle aziende nazionalizzate ai comuni; *d*) per sindacalizzazione: l'appartenenza della proprietà e della gestione delle aziende nazionalizzate ai lavoratori in un determinato ramo di industria; *e*) per socialismo delle *gilde*: l'appartenenza della proprietà delle aziende nazionalizzate allo Stato e la gestione affidata in concessione ad associazioni di categorie (*gilde*) o esercitata con una forma di intervento dello Stato o a mezzo di organi composti anche di rappresentanti dello Stato stesso; *f*) per cooperativismo: quanto è stato detto per la sindacalizzazione, tenendo presente una organizzazione aziendale in scala ridotta; *g*) per socializzazione: l'appartenenza della proprietà dei mezzi di produzione allo Stato e la gestione a organismi autonomi nei quali sono rappresentati i lavoratori delle aziende, i consumatori e lo Stato.

Utilizzando queste distinzioni si ritiene che si possa addivinare a una sistematica forse più esatta dal punto di vista giuridico.

Bisogna, prima di tutto, distinguere: *a*) l'atto di sottrazione dei beni e delle aziende dei privati; *b*) l'assegnazione della proprietà di questi beni e aziende allo Stato o ad altri enti pubblici; *c*) la gestione delle aziende pubbliche.

L'atto di sottrazione delle aziende dei privati può essere qualificato nazionalizzazione, pubblicizzazione, collettivizzazione e anche, più impropriamente, socializzazione; tuttavia è preferibile usare la dicitura « nazionalizzazione » che è la più diffusa. (1)

(1) Per la nazionalizzazione in genere vedi: ASSOCIAZIONI FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, *La socializzazione delle imprese*, Roma, 1945, e bibliografia ivi citata; ANDREOLI, *Nazionalizzare o socializzare?* in *Politica d'oggi* del 15 marzo 1945; CHESSA, *Nazionalizzazione e socializzazione*, in *Critica politica* del 1 aprile 1946; GRAGNANI, *Politica della nazionalizzazione* in *Realtà politica* del 1 aprile 1945; *Nazionalizzazione dell'acciaio*, in *Financial Times* Londra, 18 aprile 1946; DI VITTORIO, *Nazionalizzare l'industria e il commercio del petrolio*, ne *Il Lavoro* del 23 maggio 1946; A. M. RATTI, *L'U. R. S. S. e il petrolio*, in *Realtà*, 17-23 maggio 1946; lo stesso, *Aspetti dell'economia post-bellica: la nazionalizzazione*, in « *Cifre* », Roma, febbraio 1946; B. VISENTINI, *Il sequestro nazionale e il nostro liberismo*, in *L'Italia libera* del 2 luglio 1944; CARLI, *Limiti della statizzazione*, in *Idea*, del marzo 1945; EINAUDI, *Imbroglioni o ciarlatani*, in *La Città libera* del 30 agosto 1945; TORALDO DI FRANCIA, *Statizzazione di ripiego*,

L'assegnazione della proprietà delle aziende può essere qualificata statizzazione, municipalizzazione, provincializzazione, regionalizzazione, consorzializzazione, sindacalizzazione, cooperativizzazione, rispettivamente se la proprietà spetta allo Stato, al comune, alla provincia, alla regione, a un consorzio, al sindacato, o a una cooperativa. Per la gestione delle aziende che appartengono allo Stato, bisogna distinguere: a) se vengono costituite delle aziende gestite da organi composti esclusivamente di rappresentanti dello Stato (in questo caso è preferibile, per quanto si è detto sopra, non parlare di statizzazione, ma di aziende statali); b) se le aziende appartenenti allo Stato vengono gestite a mezzo di concessionari (in questo caso si ha azienda statale, ma non gestione statale); c) se le aziende statali vengono gestite da organismi la cui amministrazione è composta dai rappresentanti dello Stato e della categoria di lavoratori addetti all'azienda (gildismo). Tuttavia sembra che le aziende gestite dalle *gilde*, debbano considerarsi aziende date in concessione, per cui dovrebbero qualificarsi come una forma di sindacalizzazione, come si vedrà dopo; d) se le aziende, appartenenti allo Stato, vengono gestite da organismi la cui amministrazione è composta di rappresentanti dello Stato, di lavoratori addetti alle aziende stesse e di consumatori (socializzazione) (1).

La gestione delle aziende non appartenenti allo Stato, è assunta dagli stessi enti cui appartengono le aziende stesse e quindi anche per indicare la forma della gestione si possono usare le stesse diciture usate per indicare l'appartenenza della proprietà e cioè municipalizzazione, sindacalizzazione ecc.

Deve pure rilevarsi che a queste aziende pubbliche, siano esse statali o appartenenti ad altri enti, possono partecipare anche i privati, intervento che fa qualificare talvolta l'azienda come « mista ».

in *Il Secolo XX* del 30 giugno 1945; *Gli scambi internazionali, la nazionalizzazione delle imprese ed i piani economici*, Opuscolo n. 8, del Movimento Lib. It.; G. U. PAPI, *Resurrezione italiana*, Roma 1944; MORRISON, *Orizzonte di pace*, nella collana *Orientamenti* della Cambridge University, 1944; *Rapporto delle Trade-Unions* in *The Times*, 3 ottobre 1944; *What is nationalisation?* in *The financial news* del 3 agosto 1945; P. DELLA GIUSTA, *La nazionalizzazione della industria elettrica*, in *Avanti* del 20 luglio 1946. |

Per la nazionalizzazione attuata nei singoli Stati, vedi la bibliografia citata nel capitolo V.

(1) Per la socializzazione vedi la bibliografia citata nel capitolo V.

Anche i consigli di gestione debbono considerarsi una forma di socializzazione o di democratizzazione delle aziende private, ma vanno tenuti distinti dai fenomeni sopra esaminati, che si riferiscono alle aziende pubbliche, mentre essi costituiscono una forma di organizzazione di aziende private. Possono contribuire tuttavia a conferire a queste ultime un certo carattere di pubblicità, come è stato accennato, per cui anche essi rientrano nella organizzazione amministrativa dell'economia (1).

Di tutte queste forme di intervento dello Stato nel campo economico, sopra considerate, si tralascia di considerare quelle attuate con controlli di polizia, sia perché questa parte è stata sufficientemente trattata, sia perché l'esercizio del controllo di polizia non influisce sulla natura della persona su cui viene esercitato.

Degli interventi cosiddetti di incoraggiamento si prende in considerazione la sola [sovvenzione che può determinare conseguenze sulla natura e sulla attività degli enti sovvenzionati.

Si tralascia pure di considerare gli interventi diretti a trasformare la struttura delle aziende private, poiché, nonostante questo intervento, le aziende restano private.

Invece l'intervento attuato a mezzo di controlli deve essere considerato rispetto a una duplice categoria di persone giuridiche: rispetto a quelle persone giuridiche che esercitano determinate attività economiche per cui vengono sottoposte a un controllo di merito e rispetto a quelle qualificate di interesse o di importanza nazionale.

Dell'intervento attuato con l'esercizio di attività economiche, si tralasciano di esaminare i normali uffici statali che, pur esercitando attività economiche, non presentano nulla di particolare rispetto agli altri uffici; non sembra che ci si debba soffermare sulla concessione poiché, a parte l'ampia elaborazione dottrinale di questo istituto, concessionari, nonostante gli intensi controlli cui sono sottoposti, restano sempre soggetti privati.

(1) Vedi: ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, *I consigli di fabbrica*, Roma 1945, e bibliografia ivi citata LUZZATTO, *Consigli di gestione*, in *La Voce Sindacale Repubblicana* del 16 aprile 1946; G. GURVITCH, *La rappresentanza operaia e il problema delle nazionalizzazioni - Consigli di controllo e consigli di gestione*, in *Europa Socialista* del 10 maggio 1946, pag. 10; ARGENTARIUS, *Sui Consigli di gestione*, in *L'Economista*, Roma, 1-31 marzo 1946, A. T., *Lavoratori e collettività*, in *Secelo XX*, del 15 agosto 1945; A. MACCHIARO, *Il problema dei Consigli di gestione*, in *Realtà politica* giugno 1945.

Sembra, invece, che meritino di essere attentamente esaminati, al fine di precisare l'organizzazione amministrativa nel campo della economia, le aziende statali di vecchio tipo, l'azionariato di Stato, i cosiddetti enti economici, e le aziende pubbliche che si sono venute delineando in seguito alle varie nazionalizzazioni.

II.

I controlli economici o di merito dello Stato sull'attività privata.

5. — *Il regime amministrativo delle attività economiche private.*

La nazionalizzazione viene generalmente attuata per i pubblici servizi, per le industrie che costituiscono dei monopoli di fatto e per quelle altre industrie che possono apparire come « servizi nazionali per la collettività ».

Invero dai vari programmi politici e dagli ordinamenti positivi appare esclusa un'economia privata incontrollata; viene parimenti esclusa una economia completamente statale o completamente controllata. Si ricerca sempre la fusione dell'uno e dell'altro elemento poiché viene comunemente affermato che, se il principio sociale non si concilia con quello del vantaggio individuale e si ostacolano tra di loro, si avrà un fallimento della politica economica. Si invoca, d'altra parte, la separazione dal campo dell'economia pubblica di quello della economia privata e, per questa ultima l'attenuazione di quei controlli che ne ostacolano lo sviluppo (1). Pertanto non tutta l'attività economica potrà essere riservata allo Stato e, secondo l'indirizzo che sarà seguito nel nostro ordinamento, resterà riservata ai privati una più o meno ampia categoria di attività economiche. Anche nazionalizzando molte imprese, ne resteranno sempre delle altre, sia pure le meno importanti, riservate ai privati, che occorre controllare e indirizzare verso un piano eco-

(1) *L'incremento della produzione*, in *The Times* del 1° marzo 1946; S. M. MUSY, *Le rôle de l'Etat dans l'économie future*, in *La jeune Suisse*, 1942, nn. 35, 36, 37, e 1943, n. 1; lo stesso, *Dirigisme de guerre e direction d'après guerre*, ivi, 1943, n. 2 e 3.

nomico (1). Queste imprese non potranno sottrarsi a controlli da parte dello Stato anche se si voglia seguire il sistema economico più liberistico, non essendo possibile, nell'interesse generale, prescindere da un minimo piano economico nazionale, coordinato con quello internazionale. Appare, quindi, di un particolare interesse esaminare i controlli sull'attività economica anche se non risulta ancora profilato il nuovo ordinamento giuridico-economico.

Già la legislazione vigente presenta una molteplicità di disposizioni che prevedono non pochi controlli di varia natura e intensità esercitati da molteplici organi statali e da enti pubblici su imprese private. Sembra che una rassegna ricostruttiva di questi vari controlli sia utile in ogni caso, e nell'ipotesi che si intenda rinunciare a molti di essi, e nell'ipotesi di una più intensa organizzazione dell'intervento dello Stato nell'attività economica. Peraltro molti di questi controlli sono stati suggeriti dalla necessità della stessa realtà sociale, per cui si riscontrano anche in molti altri ordinamenti giuridici, prescindendo dal regime politico che li ha introdotti. Infine, mentre i controlli sugli enti pubblici sono stati ampiamente trattati, i controlli sull'attività privata sono stati scarsamente presi in considerazione dagli studiosi.

Nell'organizzazione statale comunemente si comprendono gli organi dello Stato, gli enti pubblici, gli esercenti privati di pubbliche funzioni e si considera a parte il regime amministrativo dei beni; non si fa invece sufficiente cenno a quelle forme di intervento dello Stato nell'attività privata che possono costituire un regime amministrativo della stessa attività privata, regime che talvolta si riduce a una organizzazione o inserzione dell'attività privata nella stessa attività pubblica. Quest'inter-

(1) M. BAZIR, *Pianismo, individualismo ed imprese pubbliche*, in *La revue économique et sociale*, Paris, marzo 1946; ALBATROS, *Pianificazione*, nel *Secole XX*, del 15 giugno 1945; G. STAMMATI, *Economia per piani*, in *Rassegna monetaria*, 1941 e bibliografia ivi citata; C. BETTELHEIM, *La planification soviétique*, Paris, 1939; S. M. MUSSY, *Le rôle de l'Etat dans l'économie future*, cit.; lo stesso *Dirigisme de guerre e direction d'après guerre*, cit.; *Impresa privata ed economia pianificata* in *National Zeitung*, riportato da « Rassegna della Stampa » del 18 marzo, 1946; *L'incremento della produzione* in *The Times* del 1 marzo 1946; L. ROBINS, *Economic planing and international order*, London, 1937; BARONE, *Il Ministero della produzione nello Stato collettivista*, Bologna; LORWIN, *Economia controllata*, Firenze, 1935; G. U. PAPI, *Lezioni di economia politica*. Vol. III, cap. XI; G. MASCI, *Corso di scienze delle finanze e di diritto finanziario*, Roma, 1937, pag. 6 a 20; GEOFFREY CROWTHER, *Economia libera ed economia controllata*, in *Idea*, 1946.

vento statale si può concretare anche in controlli, ma, pur manifestandosi sotto la forma di controlli, palesa una forma di organizzazione delle attività private nell'ambito dello Stato. Il concetto di organizzazione amministrativa dell'attività privata si differenzia dall'esercizio privato di pubbliche funzioni, in quanto nell'organizzazione amministrativa di attività privata è lo Stato che, nel tutelare e indirizzare tale attività, esercita quasi funzioni proprie di privati, mentre nell'esercizio privato di pubbliche funzioni, sono privati che esercitano funzioni statali o di altri enti pubblici.

Nel capitolo precedente sono state considerate le varie forme di intervento dello Stato nell'attività economica dei privati, molte delle quali in generale si riducono non a una tutela di polizia, ma a una organizzazione dell'economia privata, non solo nell'interesse pubblico, ma anche nell'interesse particolare degli stessi privati.

Questa organizzazione si attua specialmente con una serie di controlli che possono qualificarsi di merito trattandosi di controlli diretti ad accertare l'opportunità di taluni atti dei privati dal punto di vista tecnico ed economico. Ma, oltre questi controlli, sono previsti una serie di altri provvedimenti di disciplina e incoraggiamento, nonché limiti e doveri positivi imposti all'attività privata. Sicché si può dire che la profilata organizzazione, - attuata con atti diretti ad assistere, incoraggiare e incrementare l'attività privata, atti diretti a imporre limiti e doveri positivi e infine con atti di controlli di merito sull'attività privata - influenza direttamente e notevolmente l'orientamento dell'attività economica privata. Ad accentuare il carattere organizzativo rispetto all'attività privata di tutti questi atti dello Stato viene talvolta sancita anche una responsabilità personale del privato verso lo Stato stesso per il mancato esercizio o per il modo come viene esercitata l'attività economica. Tale forma di organizzazione dell'economia privata viene ulteriormente intensificata nel caso di attuazione di una più completa economia pianificata.

Quest'organizzazione dell'attività privata effettuata dallo Stato, può essere considerata anche da un altro punto di vista. È noto che lo Stato, per raggiungere i suoi fini, si avvale di mezzi forniti dai privati, quali prestazioni personali, in denaro e in natura. In questo caso l'attività privata è un mezzo diretto di cui si avvale lo Stato. L'attività privata, e specialmente economica di cui si è parlato sopra, non viene prestata allo Stato; essa resta privata ed esplicata per raggiungere interessi privati, tuttavia

viene utilizzata dallo Stato quasi come mezzo, sia pure indiretto, dell'azione amministrativa. In altri termini lo Stato raggiunge i suoi fini non solo per mezzo dei propri organi, degli enti pubblici, degli enti d'interesse pubblico, se tale categoria intermedia verrà accettata, di esercenti di pubbliche funzioni e di concessionari, ma altresì a mezzo dell'attività di taluni privati, siano persone fisiche che persone giuridiche, che per questo riscontrato interessamento e intervento dello Stato nella loro attività, si possono considerare sottoposte a un particolare regime amministrativo.

Questo concetto è stato così formulato soltanto per quanto riguarda i beni privati, e insieme con i mezzi dell'azione amministrativa, viene trattato anche il regime amministrativo della proprietà privata (1). Senonché, non si può escludere un regime amministrativo delle attività private poiché l'esercizio del diritto di proprietà si concreta in atti del proprietario, dell'imprenditore o di qualsiasi esercente di attività economica.

Pertanto, nel considerare i mezzi dell'azione amministrativa, tra il regime amministrativo dei beni e le obbligazioni pubbliche (2), si dovrebbe comprendere il regime amministrativo dell'attività privata, costituito dall'attività di incoraggiamento, e di controllo esplicita dallo Stato nei confronti dei privati e i limiti e doveri a quest'ultimi imposti.

Questa attività statale svolta nel campo dell'economia privata può essere considerata da un punto di vista meno generale e cioè come viene qui esaminata. Invero tutta questa attività di incoraggiamento, di controllo e di regolamentazione ecc. si esplica specialmente nel campo economico, e va considerata insieme a quella esercitata anche da enti per l'assistenza e potenziamento di attività economiche, nonché insieme all'attività economica esercitata dallo Stato e dagli enti pubblici direttamente oppure in partecipazione in aziende private. Tutte queste attività costituiscono nel loro insieme un oggetto di pubblica amministrazione e cioè l'amministrazione pubblica dell'economia.

In conclusione quest'attività svolta dallo Stato nel campo dell'economia privata si può considerare da un triplice punto di vista. Come organizzazione dell'attività privata, quasi come una presta-

(1) G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano 1945, pag. 141.

(2) Sembra che tra queste obbligazioni dovrebbero rientrare le prestazioni personali obbligatorie e facoltative dei privati verso lo Stato e gli altri enti pubblici; non sempre, però le accennate prestazioni vengono esaminati in questa sede e cioè tra i mezzi dell'azione amministrativa.

zione dello Stato in favore dei privati; così considerata si profila qualche analogia con l'amministrazione pubblica del diritto privato. Come regime amministrativo di attività privata cioè come mezzo indiretto dell'azione amministrativa. Infine come parte di quella legislazione speciale che si riferisce a un'abbietto di pubblica amministrazione e cioè l'amministrazione pubblica dell'economia.

Comunque sistematicamente considerato il particolare interesse dello Stato per talune attività economiche private, nonché il particolare regime amministrativo di diritto pubblico al quale l'attività stessa viene sottoposta, sono ambedue elementi che possono essere utilizzati per la determinazione della natura giuridica e della classificazione degli enti non territoriali.

6. — *Il controllo di merito sull'attività privata e gli altri controlli.*

Occorre ora accertare quali sono questi controlli accennati che sono stati qualificati di merito. Non sembra che con sicurezza possa essere affermato che lo Stato eserciti controlli diretti a garantire l'adempimento dei fini istituzionali solamente ed esclusivamente nei riguardi di enti pubblici o di interesse pubblico.

Nel settore economico lo Stato esercita analoghi controlli su enti sicuramente privati, tendenti ad assicurare il migliore raggiungimento dei loro fini, controlli che per tale motivo vengono qualificati di merito. S'impone perciò la necessità di distinguere questo tipo di controllo da altri esercitati su privati, e cioè: a) dai controlli cui sono sottoposti i concessionari di pubblici servizi; b) da taluni controlli esercitati nella amministrazione pubblica del diritto privato; c) dai controlli di polizia.

Per quanto si riferisce al controllo esercitato su i privati, concessionari di pubblici servizi, basta ricordare che il fine da curare non è proprio dell'agente concessionario, ma dell'ente pubblico titolare del servizio, per cui quest'ultimo deve necessariamente disporre di estesi ed intensi controlli atti a garantire che l'attività del concessionario corrisponda ai criteri di opportunità che ritiene più idonei. A ciò si aggiunge il naturale contrasto fra l'interesse pubblico dell'ente e quello privato del concessionario, contrasto che esige mezzi particolarmente energici per assicurare la migliore tutela degli interessi dell'ente titolare.

La cosiddetta amministrazione pubblica del diritto privato, cioè quella particolare attività statale comprendente gli atti amministrativi con i quali le autorità amministrative possono es-

sere chiamate a prendere parte alla formazione di atti giuridici dei privati, si può risolvere naturalmente in una serie di limitazioni, e anche di controlli, su alcune attività private. Ma l'amministrazione pubblica del diritto privato si propone di provvedere ad interessi che non sono, almeno in primo luogo, interessi dello Stato, interessi della collettività, ma sono senza alcun dubbio prima di tutto interessi dei privati (1).

I controlli invece sulla attività economica vengono esercitati nell'interesse dello Stato o della collettività o quanto meno di gruppi ed in secondo luogo od occasionalmente nell'interesse dei privati.

I controlli detti di polizia sono diretti a impedire che altri soggetti di diritto vengano danneggiati dall'azione degli individui o persone giuridiche controllate (2). I controlli in esame, invece, si avvicinano a quelli esercitati sugli enti pubblici e non possono dirsi di polizia perchè tendono ad assicurare il migliore raggiungimento dei fini dell'ente od a tutelare, attraverso il controllo dei privati, l'economia generale (3). Anzi, non mancano esempi di enti sicuramente privati sottoposti agli stessi controlli esercitati su enti pubblici (4). Questi controlli vengono considerati di merito e chiamati anche economici e tecnici, in contrapposto appunto a quelli di polizia. Viene rilevato in contrario che, mentre il controllo di legittimità può essere esercitato sull'azione di qualsiasi persona giuridica, anche privata, il controllo di opportunità, invece, non è giustificato se non nei riguardi di persone giuridiche pubbliche che sono poste nell'ambito della Pubblica Amministrazione (5). Questo giusto rilievo dà la possibilità di meglio interpretare il fenomeno della innegabile esistenza, nel diritto positivo di controlli di merito

(1) G. ZANOBINI, *Sulla amministrazione pubblica del diritto privato*, in *Riv. di diritto pubblico*, 1918, pag. 169.

(2) V. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, pag. 577.

(3) In tali sensi FORTI, *Vigilanza e tutela sugli enti ed imprese private*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 1933; LEVI, *I controlli dello Stato sulla produzione industriale*, Milano 1939, pag. 14; MIELE, *La distinzione fra enti pubblici e privati*, in *Riv. di diritto commerciale*, 1942, pag. 16, dell'estratto ed autori ivi citati nella nota 55; M. S. GIANNINI, *Persone giuridiche pubbliche e private*, pag. 145; ROMANELLI, *Vigilanza e tutela*, in *Foro italiano*, 1931, 3, 196.

(4) V. MIELE, op. cit. pag. 17 dell'estratto.

(5) RANELLETTI, op. cit., pag. 578 e ZANOBINI, *L'Amministrazione locale*, Padova, 1935, pag. 297.

esercitati anche su privati. Se un controllo di opportunità presuppone che il soggetto controllato sia inserito nella pubblica amministrazione, si potrà dedurre che, se un soggetto privato viene sottoposto a quel controllo venga anche esso in certo senso chiamato a far parte della organizzazione della pubblica amministrazione. Dal rilievo si potrà, in altri termini, dedurre che lo Stato organizza in certi casi l'attività privata e la sottopone a un regime amministrativo, facendone in tal modo un mezzo indiretto dell'azione amministrativa, specialmente esercitando controlli di opportunità su privati. Ciò confermerebbe quanto è stato rilevato nel paragrafo precedente.

Di questi controlli che si riscontrano nella legislazione, taluni sono generali (1), altri sono specifici e propri di una determinata categoria di attività economica (2); talvolta sono previsti insieme con forme diverse di interventi e tal'altra insieme con controlli di polizia (3). Tutti questi controlli che vengono esercitati nei con-

(1) Si ricordano solo per fare degli esempi i seguenti testi, sebbene molti di essi non siano più applicabili: L. 16-6-1932, n. 824 sui consorzi obbligatori fra esercenti uno stesso ramo di attività economica; R. D. L. 11-5-1936, n. 1689 sul coordinamento della attività degli istituti ed enti operanti nel campo della produzione nazionale; L. 23-3-1940, n. 303, che prevede la possibilità di dichiarare di pubblico interesse la funzione di società commerciali; R. D. L. 12-1-1933, n. 141 che sottoponeva ad autorizzazione i nuovi impianti industriali; R. D. 18-11-1929, n. 2488 sulla disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali alla difesa dello Stato; e il R. D. L. 18-7-1938, n. 1435 sulle industrie fondamentali per la difesa della nazione.

(2) V: R. D. L. 7-12-1936, n. 2081 e 2082, sul nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale; R. D. L. 24-6-1937, n. 906, contenente provvedimenti relativi all'industria siderurgica; R. D. L. 24-10-1935, n. 1880 e 11-5-1936, n. 959, sui combustibili liquidi e sulla loro idrogenizzazione; R. D. L. 12-8-27, n. 1580, conv. in L. 22-11-1928, n. 2961, per la disciplina dell'industria della macinazione.

(3) V: R. D. L. 17-7-1937, n. 1400, sulla disciplina dell'attività creditizia; R. D. L. 30-12-1926, n. 2288 e 11-12-1939, n. 1882, conv. rispettivamente nelle leggi 15-12-1927, n. 2439 e 4-6-1931, n. 998, sulle società cooperative; R. D. L. 29-4-1923, n. 966 e 30-12-1923, n. 3184 e R. D. 7-12-1924, n. 2270, nonché i successivi provvedimenti di modificazione sulle società di assicurazioni e di capitalizzazione; R. D. L. 16-12-1926, n. 2174, conv. nella L. 18-12-1927, n. 2501 sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico; 5-2-1934, n. 927 sulla disciplina del commercio ambulante; R. D. L. 4-9-1939, n. 1571, conv. nella L. 4-4-1939, n. 373, sulla disciplina del commercio sui prodotti alimentari; R. D. L. 21-7-1938, n. 1609 conv. nella L. 9-1-1939, n. 143, per la disciplina dell'industria sulla panificazione; R. D. L. 23-11-1936, n. 2523 conv. nella L. 30-12-1937, n. 265, sulla disciplina delle Aziende di viaggio e turismo.

fronti di enti sicuramente privati, se pure hanno la medesima natura e le identiche finalità dei controlli esercitati sugli enti pubblici, non possono concorrere a conferire carattere pubblico alle persone sulle quali vengono esercitati e all'attività da esse svolta (1). Né le qualifiche attribuite ad alcune attività private « di interesse nazionale » o « di preminente interesse nazionale » o « di prevalente interesse nazionale » conferiscono carattere pubblico alle imprese che le esercitano. L'attribuzione di tali qualifiche, come si vedrà, importa soltanto talune conseguenze giuridiche che in sostanza si riducono all'esercizio di controlli da parte dello Stato.

Se l'esercizio dei controlli sull'attività privata non influisce sulla natura dei soggetti sui quali viene esercitato, può tuttavia produrre delle conseguenze giuridiche. A esempio, per il R. D. 16 febbraio 1942, n. 267 sul fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa quelle « vaste categorie di imprese che involgono interessi di carattere generale per le quali sono previsti controlli amministrativi » (2).

In conclusione si può affermare che anche sugli enti o imprese private vengono esercitati controlli di natura del tutto analoga ai controlli ai quali vengono sottoposti gli enti pubblici e che tale sistema di controlli sulle imprese private, è coordinato con forme di incoraggiamento, di limiti, doveri ecc.

Sembra, pertanto, che non possa negarsi l'esistenza nell'ordinamento giuridico di un sistema statale o pubblico di disciplina di talune attività private sottoposte a un particolare regime amministrativo, che si estrinseca specialmente con l'esercizio di controlli di merito. Questa disciplina giuridica rientra nell'amministrazione pubblica dell'economia ed è da porsi accanto alle altre

(1) In tali sensi, FORTI *Vigilanza e tutela sugli enti e imprese private* 1933; LEVI op. cit.

(2) MESSINEO, *Manuale di diritto civile e comm.*, Padova 1943, Vol. II, 118; FERRARA A., *Liquidazioni amministrative in concorso con la liquidazione fallimentare*, in *Studi per d'Amelio*, Roma, 1923, II, 3; CASANOVA, *Liquidazione forzata e fallimento delle imprese assicuratrici*, in *Riv. dir. comm.*, 1933, II, 323; COLLI, *Le liquidazioni coatte amministrative*, Milano 1936; FRAGOLA, *La liquidazione coatta delle aziende di credito*, Napoli, 1939; NISIO, *Teoria della liquidazione coatta della Banche*, Bari, 1939; CANDIAN, *Liquidazione coatta amministrativa*, Milano 1940.

menzionate forme o strutture giuridiche di cui si avvale lo Stato per il suo intervento nell'economia privata.

Si può, pertanto, formulare la domanda se con questa organizzazione dell'attività privata, sottoposta a una particolare ragione amministrativa cui si è fatto cenno, lo Stato possa raggiungere quegli scopi che si propone di attuare nel campo dell'economia, facendo meno ricorso a quelle monopolizzazioni o nazionalizzazioni di attività economiche e a quelle gestioni effettuate a mezzo di concessioni, aziende autonome, società statali, enti economici ed altre forme di aziende pubbliche.

A questa forma di amministrazione pubblica dell'economia in determinati casi potrà darsi la preferenza rispetto alle altre forme o strutture giuridiche di cui fa uso lo Stato in questo campo e ad essa non può non farsi ricorso per l'attuazione di una politica economica anche solo in parte pianificata o diretta.

III.

L'intervento statale sull'attività degli enti e società di importanza nazionale • sovvenzionate dallo Stato.

7. — *Gli enti e società di interesse o di importanza nazionale secondo il diritto positivo.*

Un particolare intervento effettua lo Stato nell'attività di due categorie di persone giuridiche che svolgono prevalentemente attività economica e cioè gli enti di interesse o di importanza nazionale e gli enti sovvenzionati dallo Stato. Questo intervento si estrinseca principalmente con controlli della stessa natura di quelli esaminati nel capitolo precedente.

Il legislatore italiano, fra il 1936 ed il 1939, ha configurato una categoria particolare di persone giuridiche che ha qualificate ora di « interesse nazionale » ora di « importanza nazionale » (1).

I singoli provvedimenti possono così brevemente riassumersi :

a) La funzione del credito è stata disciplinata dal D. L. 17

(1) L. LANDI, *Enti pubblici ed aziende di interesse nazionale* in *Rivista del lavoro*, 1938, n. 3, pagg. 26 e 27.

luglio 1937, n. 1400, convertito, con molte modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141. L'art. 25 distingue gli istituti di credito in « istituti di credito di diritto pubblico » (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena) e in « banche di interesse nazionale » cioè quelle aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale desunta dal numero delle filiali stabilite in non meno di 30 provincie (Banca Commerciale, Credito Italiano, Banco di Roma). È stato pacificamente riconosciuto, che gli istituti di diritto pubblico sono enti pubblici, mentre dubbia è la natura delle banche di interesse nazionale le quali in sostanza sono sottoposte agli stessi controlli degli istituti di diritto pubblico.

Per le banche di interesse nazionale fu fatto obbligo di convertire in nominativi, entro un breve termine, i titoli al portatore rappresentanti il capitale sociale; inoltre, qualora a seguito della effettuata nominatività, fosse risultato che portatore di azioni era uno straniero, questi, se non avesse preferito chiedere il rimborso del capitale, non solo era escluso completamente dalle cariche sociali, ma perdeva altresì lo stesso diritto di votare nelle assemblee sociali. Per ambedue gli istituti è prescritta l'approvazione governativa degli statuti e sono esercitati i medesimi controlli da parte dell'Ispettorato del credito, per cui è stato auspicato una chiarificazione legislativa sulle varie categorie di banche contemplate nella legge (1).

b) Nella premessa del D. L. 7 dicembre 1936, n. 2081 viene affermata la necessità, urgente e assoluta di provvedere ad un nuovo assetto dei servizi delle grandi linee di navigazione, di « preminente importanza » per l'economia nazionale, che li coordini, con opportuna suddivisione per settori di traffico, in modo da evitare dannose interferenze.

Una nuova disciplina sostanziale viene imposta con quel provvedimento per le quattro società di navigazione qualificate « di preminente importanza nazionale » (cfr. art. 8 e 9), ma basta ricordare, ai fini della presente indagine, che le cariche sociali sono riservate esclusivamente a cittadini italiani, e che non meno del 60 % delle azioni deve essere posseduto da cittadini o da enti italiani.

(1) M. S. GIANNINI, *Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia*, in *Studi in onore di Santi Romani*, vol. II, pag. 507; DE GREGORIO, *La legislazione sulla tutela del credito*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1927, I, 16; B. DANESI, *Gli istituti di credito parastatali in Italia*, Bologna 1933.

Il successivo provvedimento di pari data, n. 2082, precisava che l'I. R. I. doveva partecipare alla sottoscrizione del capitale delle società di navigazione in modo da avere in ogni momento la maggioranza nelle assemblee sociali.

c) Similmente di « interesse nazionale » vengono considerate, nella premessa del D.L. 24 giugno 1937, n. 906, le società siderurgiche. A tal fine fu costituita la « Finsider » per controllare le più importanti società siderurgiche e che a sua volta fu controllata dallo Stato attraverso l'I. R. I., essendosi fatto obbligo all'I.R.I. stesso di possedere non meno del 60 % delle azioni.

d) L'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, disponeva, tra l'altro, che dovessero essere discussi e votati in assemblea plenaria dei due rami del Parlamento i progetti di bilancio e i rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di qualsiasi natura, di « importanza nazionale » sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato.

Di questi enti si tratterà in seguito poichè in essi è preminente non tanto l'importanza nazionale, quanto la sovvenzione a carico del bilancio dello Stato.

e) Anche alcune società private sono qualificate dal codice civile come « d'interesse nazionale » (art. 2461). Queste hanno per caratteristica propria, che le differenzia dalle altre, quella di investire interessi nazionali particolarmente eminenti, pur non assumendo la struttura di enti pubblici.

f) Un altro accenno all'interesse nazionale, è contenuto anche nel codice civile, ove all'art. 863, dettandosi la disciplina dei consorzi di miglioramento fondiario e, premessa la regola che tali consorzi sono persone giuridiche private, si soggiunge che « possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando per la loro vasta estensione territoriale e per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione sono riconosciuti di « interesse nazionale » con provvedimento della autorità amministrativa ».

g) Si ricorda, altresì, il R. D. 16 marzo 1942, n. 267 sul fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa il quale prevede l'applicazione di quest'ultimo procedimento a quelle vaste categorie di imprese che involgono « interessi di carattere generale ».

I casi principali di liquidazione coatta che sono disciplinati quasi tutti da leggi complementari, concernono le seguenti specie di soggetti giuridici: 1) imprese di assicurazione (art. 47 del D. L.

29 aprile 1943, n. 166) ; 2) casse rurali e artigiane (art. 35 e segg. del T. U. 26 agosto 1937, n. 1706) ; 3) istituti di credito (art. 7, 67 e segg. della L. 7 marzo 1938, n. 141, L. 7 aprile 1938, n. 636 ; 4) società per azioni (art. 2448 Cod. Civ.) ; 5) società cooperative (art. 2541 Cod. Civ.) ; 6) liquidazione generale del patrimonio di un ente (articolo 16, 17 e 21 del D. R. 30 marzo 1943, n. 318).

h) In ultimo, con D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 420 è stata prevista la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi, o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano un'attività riconosciuta di « interesse generale » nonché di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o di garanzie da parte dello Stato.

8. — *Natura giuridica degli enti e società di interesse e di importanza nazionale.*

Appare chiaro che nonostante l'indeterminatezza delle espressioni con le quali si vuol indicare una categoria di persone giuridiche, la categoria stessa deve considerarsi unica anche se le persone medesime sono chiamate ora di « importanza nazionale », ora « di interesse nazionale », ora « di interesse generale ». Le diciture sono sostanzialmente identiche in quanto è l'importanza dell'ente che determina l'interesse nazionale o generale ; cosicché dire ente « di importanza nazionale » significa dire « ente di interesse nazionale o generale » ; analogamente dire « ente di interesse nazionale o generale » significa indicare enti di « importanza nazionale ».

Non sembra che siano da considerarsi « di importanza nazionale », soltanto quegli enti la cui attività si estende su tutto il territorio dello Stato. Anche enti territoriali o locali possono essere di importanza nazionale. Non si può negare che il comune di Roma, i comuni di Napoli e di Genova, con i loro porti, il comune di Milano, il più importante centro industriale d'Italia, non abbiano una importanza nazionale. Peraltro la categoria degli enti di importanza nazionale non si identifica con quella degli enti pubblici, perché, a prescindere dal fatto che, se essi avessero le stesse caratteristiche, sarebbero designati senza altro come enti pubblici e il legislatore non avrebbe avuto la necessità di qualificarli in modo diverso, in tale categoria rientrano anche molte imprese private. Ciò per le stesse esigenze dello Stato moderno che interviene e si interessa di una quantità di fini sociali

precedentemente lasciati alla completa iniziativa privata, e non soltanto nel campo delle attività economiche. Infatti queste finalità, com'è noto, sono perseguite e raggiunte anche da enti che non rientrano fra le persone giuridiche pubbliche. Pertanto la struttura privatistica dell'ente non ha importanza per la sua qualifica, se l'ente stesso, per tutti gli altri requisiti, risulti di interesse nazionale.

Perciò, rispetto a determinati enti, siano essi pubblici che privati, sussiste un elemento comune, l'interessamento dello Stato, interessamento che è determinato dalla importanza nazionale dell'ente.

In conclusione si può dire che sono stati considerati dalla legge enti di importanza nazionale quegli enti, siano essi privati, siano essi pubblici, che abbiano per scopo di perseguire fini che rappresentino un interesse generale per lo Stato, o la cui sfera d'azione sia estesa a tutto il territorio dello Stato, o il cui capitale investito sia tale da assumere una importanza nazionale, o che abbiano rilevanza per la difesa dello Stato, o che siano da tenersi in considerazione per il numero degli operai occupati, o comunque, influiscano sotto qualsiasi altro aspetto sulla vita della nazione. Dovrebbe trattarsi di enti la cui attività abbia riflessi sulla vita economica e sociale della nazione integralmente considerata e non limitata a particolari settori, per cui i risultati positivi o negativi della gestione stessa possano aver ripercussioni favorevoli o sfavorevoli nell'ambito nazionale.

Sembra pertanto che non si tratti né di enti pubblici, né di una categoria intermedia di persone giuridiche, tra le pubbliche e le private, ma di una qualifica attribuita sia a persone giuridiche pubbliche che private.

9. — *Gli enti e le società sovvenzionate o finanziate dallo Stato secondo il diritto positivo.*

Lo Stato, in ogni epoca e in ogni Paese, ha sempre provveduto in varia guisa a integrare i mezzi finanziari necessari agli enti pubblici, onde essi possano realizzare i loro fini istituzionali. Ma il fenomeno è andato sempre più assumendo nel mondo moderno vaste proporzioni, sia in dipendenza dell'azione sempre maggiore dello Stato nella vita sociale per la pressione di continue istanze dei partiti politici, sia in dipendenza del corrispondente

ampliamento del concetto di fine pubblico, in contrapposto ai fini privati, sia in dipendenza delle varie cause di crisi economiche.

All'apprestamento dei mezzi finanziari degli enti di nuova istituzione lo Stato può provvedere direttamente con il suo bilancio o indirettamente, attribuendo loro un potere tributario o un diritto di credito verso altri enti o in parte direttamente e in parte indirettamente. Anche nei confronti di enti già esistenti, pubblici e anche privati, lo Stato può essere costretto a intervenire finanziariamente quando risulti che i loro mezzi vengano a mancare o siano insufficienti ed occorra assicurare la continuazione della attività diretta al raggiungimento dei fini pubblici o ritenuti di pubblico interesse (1).

Quando l'Amministrazione ritiene che una determinata funzione, un determinato servizio pubblico sia di sua spettanza e ne venga sgravata affidando quella funzione o servizio a un ente o ritiene che i fini di quest'ultimo presentino un particolare interesse, stanziando dei fondi negli appositi capitali del proprio bilancio (2).

(1) AMORTH, *I contributi peculiari concessi dallo Stato ad enti pubblici e privati*, in *Studi Urbinati*, 1931.

(2) Le sovvenzioni concesse dallo Stato, ammontavano nell'esercizio 1941-1942, a circa 20 miliardi, cifra notevole e che va elevata secondo l'attuale valore della lira. Gli enti sovvenzionati sono i seguenti: Ente Assistenza e Prev. dipendenti statali; Ist. Naz. Orfani impiegati civili Stato; Consorzio Aut. Porto Genova; Opera Naz. Ass. Italia Redenta; Ente Naz. Industrie Turistiche Alberghiere; Fed. Veterani Garibaldini; Fond. Vittoriale degli Italiani; Ist. Cent. Statistica; Ist. Naz. Cambi con l'Estero; Centro Alp. Italiano; Casa di riposo dei Garibaldini; Ente Aut. «La Biennale di Venezia»; Ente Naz. Ind. Turistiche; Centro Sper. Cinematografia; Comitato Olimpico Naz. Italiano; Ente Aut. Esposizione Universale di Roma; Comitato Naz. Pro Vittime Politiche; Soc. Ital. Strade ferrate secondarie della Sardegna; Soc. An. Ferrovia Mandela-Subiaco; Soc. Ferrovia Roma-Viterbo-Capranica-Ronciglione; Soc. Ferrovie Elettriche Biellesi; Soc. Ferrovia Varese-Proto-Ceresio; Soc. Ferrovie Bari-Locorotondo; Dir. Gen. Ferrovie Fed. Svizzere; Ferrovia Volterra-Saline di Volterra; Ferrovie Mantova-Modena, Belluno-Cadore, Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, Ferrovie Sicule Occ.; Soc. Strade Ferrate meridionali; Soc. Strade Ferrate del Mediterraneo; Soc. Strade ferrate della Sicilia; Comune di Roma; Ente Comunale Ass. in Roma; Ist. Romano S. Michele; Asilo Savoia; Ist. S. Spirito; Istituti Fisioterapici Ospedalieri S. Maria e S. Gallicano; Fondo Benef. e religione Roma; Ist. Ricostruzione Industriale; Credito Cinematografico, Banca Naz. del Lavoro; Azienda Stato servizi telefonici; Enti aut. Teatri Vari; Ist. Inter. Agricoltura; Ente Aut. Valorizzazione Isola Ischia; Ist. Medio e Estremo Oriente; Ist. Relazioni culturali con l'estero;

Ma non è questa la sola forma di sovvenzione o di finanziamento poichè varie e più complessi sono i sistemi cui ricorre lo Stato per mettere a disposizione di enti i mezzi finanziari. Sicché occorre determinare i concetti di «sovvenzione» e di «finanziamento». Va precisato preliminarmente che questi due concetti non rispondono a due forme distinte e diverse di intervento statale, ma sembra che si debbano piuttosto intendere in rapporto di genere a specie, nel senso che il finanziamento, e cioè fornitura di mezzi finanziari è una specie della sovvenzione, la quale sta a significare il genere, e cioè contribuzione economica comunque alle spese per il raggiungimento dei fini perseguiti e può concretarsi nella forma specifica del finanziamento e anche in altre forme.

Il legislatore, allorché ha voluto menzionare in complesso gli atti dell'intervento statale in esame, ha usato il termine generico e comprensivo di «sovvenzione» (1). Altre volte, quando la sovvenzione si presenta nella forma specifica del «finanziamento» vero e proprio, ha usato quest'ultimo termine (2). Tuttavia, in sede di applicazione dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, sorsero numerose questioni circa l'estensione del termine «sovvenzione».

Ist. Malariologia «E. Marchiafava»; Fondazione Naz. «Figli Italiani all'estero»; Ist. Inter. Unificazione diritto privato; Ist. Studi di politica internazionale; Ass. Italiana rapporti culturali con l'Unione Sovietica; Ist. Inter. Agricoltura; Centro Italiano studi americani; Ente Alberghiero Albania; Ente Naz. Educazione marinara; Ist. Italiano di studi legislativi; Centro Naz. Informazioni bibliografiche; Ist. storici vari; Ist. studi, Garibaldi; Accademia Naz. dei Lincei; Ist. studi Romani; Ist. ed Enti Belle arti e Musica; Ente Aut. Esposizione Biennale Inter. Arti decorative e industriali moderne; Ente Aut. «La biennale di Venezia»; Opera Naz. Maternità e Infanzia; Ist. Romano S. Michele; Arcispedale S. Maria Nuova; Ente Aut. Acquedotto Pugliese; Ente Aut. Porto di Napoli; Consorzio Aut. Porto di Genova; Registro Aeronautico Italiano; Ist. Credito Agrario per la Sardegna; Consorzio Irrigazione della Val Tridone; Ente fin. consorzi agrari; Ente bonifica della Nurra; Ente Naz. Serico; Ente Naz. Moda; Ente Naz. Zolfi; Ist. Naz. Commercio Estero; Ist. Incremento rapporti commerciali con l'estero; Azienda Carboni Italiana; Azienda Minerali Metallici; Ente Aut. Fiera Campionaria Padova; Ist. Naz. esami invenzioni; Azienda Italiana Petroli Albanesi; Opera Naz. orfani di guerra; Opera Naz. Invalidi di guerra; Ass. Mutilati e invalidi di guerra; Opera Naz. Combattenti; Ass. Naz. Combattenti; Enti vari di carattere assistenziale, ecc.

(1) V. art. 15 L. 19-1-1939, n. 129; D. 19-4-1939, (G. U. 5-5-39, n. 107).

(2) V. D. L. L. 19-10-944, n. 420, sulla nomina di commissari o sindaci nelle Società.

Quest'ultima disposizione merita un attento esame. È noto che, invocando l'art. 30 dello Statuto (autorizzazione parlamentare per l'imposizione dei tributi) e l'altro principio costituzionale della unitarietà del bilancio, fu richiesto nel 1938, nel corso della discussione della citata legge, che i rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale « sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato » fossero discussi e votati dalla Camera. Questa istanza fu accolta nel citato art. 15. Si può domandare come sia stato possibile, che, in pieno regime autoritario, si sia sentita questa necessità. L'enorme numero di enti e società sovvenzionati o finanziati dallo Stato, l'incidenza di queste sovvenzioni sul bilancio statale, qualche esempio di legislazione straniera, posero le condizioni perchè sorgesse spontanea e inavvertita una esigenza, che potrebbe qualificarsi democratica, di un controllo parlamentare, od almeno di rendere edotta la nazione della destinazione di tanto pubblico denaro, non potendosi per quell'epoca parlare di Parlamento. Le discussioni che sorsero sul citato art. 15 (1) e principalmente sul concetto di « ente sovvenzionato o finanziato » potrebbe essere forse utilizzate anche oggi.

Con decreto del Ministero delle Finanze furono sottoposti al controllo della Camera e del Senato non solo gli enti pubblici e privati effettivamente sovvenzionati, ma anche enti che beneficiano solo di esenzioni fiscali, enti che, pur non ricevendo alcun contributo statale, impongono tributi propri; aziende patrimoniali statali e società private con partecipazione azionaria dello Stato. Si discusse se l'attribuzione a enti del potere di imposizione di tributi costituisse sovvenzione. Chi ritenne l'affermativa rilevò che detta facoltà tributaria, incidendo sulla capacità dei contribuenti, riduce la possibilità di imposizione dello Stato, il quale in definitiva deve considerarsi l'effettivo onerato e, quindi,

(1) A. BERIO, *Gli Enti parastatali ed il controllo dello Stato*, in *Echi e Commenti*, 1941, pag. 431; lo stesso, *Controllo dello Stato sugli Enti parastatali*, ivi, pag. 574; lo stesso, *Il Sindacato delle Camere legislative sui bilanci delle Associazioni sindacali e degli enti parastatali* in *Rivista Amministrativa del Regno*, 1942, pag. 57; S. PANUNZIO, *Un ministero delle Imprese*, in *Politica Sociale*, 1941 pag. 127; C. PETROCCHI, *Il controllo dello Stato sull'economia parastatale*, in *Forze Civili*, 1941, n. 2; lo stesso, *Il controllo dello Stato sugli enti parastatali*, ivi, 1942, n. 6 e 16; G. O. VEGEZZI, *Ancora dell'intervento dello Stato; Società commerciali in funzione di enti nazionali*, in *La società per azioni*, 1941, pag. 263.

sovvenzionatore (1). Altri confutò questa teoria invocando la lettera del citato art. 15 il quale parla di «sovvenzioni dal bilancio dello Stato» (2) o basandosi sulla considerazione che la facoltà di imporre tributi a carico di soggetti in confronto dei quali l'ente pubblico esercita i suoi poteri, è una delle caratteristiche che sono insite nella stessa natura pubblicistica degli enti territoriali e di alcuni enti non territoriali. Altri ancora opinò che fosse da distinguere il caso generico della attribuzione del potere tributario a enti pubblici dal caso del trasferimento a essi di un servizio statale e a un tempo dei relativi mezzi tributari dello Stato (cessione di entrate), potendosi solo allora affermare la ricorrenza degli estremi concettuali della sovvenzione.

Si discusse anche se costituissero sovvenzione il fatto di beneficiare certi enti mercè agevolazioni fiscali e non pare che vi siano state notevoli resistenze all'accoglimento della tesi positiva.

Altre forme di contribuzione si riscontrano nell'ordinamento positivo, le quali vengono considerate anche esse sovvenzioni; si menzionano i casi di fornitura di locali da parte dello Stato e la prestazione di servizi a mezzo di personale retribuito sul bilancio dello Stato stesso, ecc.

Quest'ultime forme di intervento, come l'altra costituita dalla concessione di una facoltà di imposizione, ove si ammetta che questa costituisca in taluni casi sovvenzione, possono denominarsi, per distinguerle dalle contribuzioni dirette o finanziamenti «sovvenzioni indirette».

Nelle varie forme di intervento statale a titolo di sovvenzione o finanziamento finora considerate è stato sempre presupposto come essenziale il carattere della gratuità, cioè l'im-

(1) Si ricorda che per questa considerazione l'I. N. P. S. e l'I. N. I. L., furono assoggettati dal Ministero delle Finanze alla disciplina degli enti sovvenzionati ai fini del controllo della Camera, nonostante che non ricevessero nessun contributo statale e avesse soltanto facoltà di imporre tributi. Nelle note preliminari ai conti consuntivi di altri enti presentati nel 1941 alla Camera, si dichiarò che essi non ricevevano alcun contributo dallo Stato, ma godevano soltanto esenzioni fiscali. (V. R. D. L. 5-12-1920, n. 472, che allo art. 9 dichiara esenti dall'imposta sul patrimonio le istituzioni pubbliche di beneficenza, le Società di mutuo soccorso, nonché gli istituti di diritto e di fatto che abbiano una permanente missione di elevato od eccezionale interesse morale e sociale).

(2) ROSELLI, *Il controllo parlamentare e i bilanci degli enti sindacali*, Roma 1942 (estratto) e *Parere del Consiglio di Stato nell'adunanza delle Sezioni 1^a e 2^a del 1941*. (inedito).

piego di mezzi statali senza alcun corrispettivo che non sia la soddisfazione del pubblico bisogno. Ma la questione assume un diverso aspetto allorché si venga a considerare un'altra forma di intervento statale, quella precisamente della partecipazione azionaria dello Stato (1) in società e in enti costituiti sotto forma di società, enti che, d'altra parte, possono considerarsi società vere e proprie con l'etichetta di « enti » nei quali talvolta si vuole riscontrare un carattere pubblico perché il capitale è tutto o quasi completamente statale (2). Ora, in questi casi, lo Stato partecipante alla società ha sotto il profilo giuridico formale la figura di un interessato in una speculazione economica, cui è connessa la possibilità di guadagni o di perdite. Senonché in concreto avviene che molte volte la partecipazione è fatta proprio allo scopo di soccorso senza alcuna aspettativa di guadagni. Sono i casi del così detto « salvataggio » di certe industrie che lo Stato ha interesse a mantenere per l'utilità che deriva alla generalità dalla loro attività, nonostante l'antieconomicità della loro produzione. In questi casi la partecipazione statale avrebbe il contenuto concreto della « sovvenzione ».

In conclusione si ritiene che non appaia giustificato parlare di sovvenzioni per le partecipazioni azionarie anche se queste vengano effettuate per i cosiddetti casi di « salvataggio ». Così pure sembra che non sia del tutto esatto parlare di sovvenzioni nel caso in cui gli enti pubblici impongono tributi in base ad una propria facoltà tributaria.

Né questi sono i soli dubbi che ha generato la disposizione del citato art. 15 in esame. A esempio: cosa deve intendersi per « enti amministrativi? » È una categoria diversa da quella degli enti pubblici? Con quali criteri si può stabilire la loro « importanza nazionale » di cui si fa menzione nell'articolo in esame? Quale effetto ha l'approvazione dei bilanci da parte delle Camere per le società anonime? Queste potrebbero pagare, a esempio, i dividendi dopo l'assemblea dei soci, senza attendere l'approvazione parlamentare? Come di fatto può attuarsi questo controllo parlamentare? Quali sono i rapporti tra questo con-

(1) Sull'azionariato dello Stato vedi in seguito §§ 12 e 13.

(2) Nella discussione alla Camera del disegno di legge per l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici, il 4-7-1940, fu affermata l'opportunità di favorire la costituzione di società anonime con partecipazione statale in luogo dell'assegnazione di contributi a carico del bilancio dello Stato.

trollo e quello di vigilanza e tutela esercitato dal governo, ecc? Ad aggravare il confusionismo si aggiunse anche il R. D. 29 novembre 1941, n. 1408 che stabiliva delegati governativi in seno agli organi direttivi di enti o società sovvenzionati dallo Stato.

Fatto cenno a questi precedenti, invero non molto lusinghieri, è da porsi la domanda se da essi possa trarsi qualche utile esperienza o se sia il caso di rinunciare al controllo parlamentare sugli enti. L'intervento dello Stato nell'assunzione di oneri di enti e società e l'interesse di natura politico-sociale al raggiungimento dei loro fini importano logicamente l'intervento dello Stato stesso nell'attività di quegli enti e società sovvenzionati. Nessuna concessione di benefici dovrebbe rimanere senza una corrispondente azione dello Stato per garantire il suo diritto ad accertarsi che i mezzi forniti siano destinati ai fini proposti.

A seconda delle particolari esigenze, questa azione può estrinsecarsi o in una partecipazione all'attività amministrativa o in un'attività di controllo con poteri di coazione. Nell'ordinamento attuale la partecipazione all'attività amministrativa è prevista in molte leggi e statuti relativi a enti e, per le società commerciali, è disciplinata dall'art. 2458 del codice civile il quale dispone che « se solo lo Stato e gli Enti Pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può a essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ». Nel caso di società, peraltro, costituite esclusivamente da capitali dello Stato, l'attività amministrativa sarà svolta dallo Stato stesso per intero. Il controllo è demandato, come è stato detto, al potere esecutivo, e in taluni casi al potere legislativo. Il controllo del governo si attua, come è noto, a mezzo della vigilanza e tutela esercitata dai ministeri nella cui sfera di competenza rientrano i fini degli enti controllati. Il controllo del potere legislativo è disposto soltanto per gli enti amministrativi di importanza nazionale e consiste nell'esame dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi da parte delle Camere legislative (1).

10. — *Il controllo parlamentare su detti enti e società.*

Pur tenendo conto di questi precedenti che, come si è avuto occasione di accennare, non sono da ricollegarsi al passato re-

(1) V. D. R. 8-4-1939, N. 720, in relazione all'art. 15 della legge 19-1-1939, n. 129.

gime, ma risultano provocati dalla stessa necessità imposta dal fenomeno della pluralità degli enti e dell'intervento finanziario statale, sembra che il problema degli enti e società finanziati dallo Stato vada esaminato prescindendo completamente da quello che è l'attuale diritto positivo.

L'esigenza di autonomie locali e istituzionali e di un esteso decentramento impongono una vasta e completa Amministrazione indiretta. Ma unica è l'Amministrazione, sia diretta che indiretta, costituita da ministeri, da organi governativi periferici, da enti pubblici istituzionali e da enti locali. L'Amministrazione indiretta è però sottoposta unicamente alla vigilanza e tutela del governo e sfugge al controllo diretto del Parlamento al quale vengono riferite soltanto, e non sempre, i più rilevanti risultati della varie gestioni.

Invero in molti Stati esteri, nei quali le libertà locali sono non certamente poco tutelate (Francia, Belgio, Polonia, Jugoslavia, Stati Uniti d'America, Austria ecc.) viene sottoposto all'esame del Parlamento la finanza degli enti locali e di quegli enti pubblici che impongono rilevanti tributi o che sono dallo Stato finanziati. Lo Stato con la concessione di contributi, cessione di entrate, agevolazioni tributarie, partecipazioni azionarie ecc., contribuisce notevolmente al finanziamento di detti enti in modo che si può dire che lo Stato stesso svolga a loro mezzo una considerevole attività finanziaria. Ora, esclusi i provvedimenti legislativi, con i quali questi enti vengono istituiti, o con i quali vengono concesse le sovvenzioni, il controllo dell'uso che gli enti fanno di queste concessioni finanziarie dello Stato, resta sempre nell'ambito del potere esecutivo, senza alcuna ingerenza del Parlamento. Più chiara appare la necessità dell'ingerenza del Parlamento nella gestione di quei fondi concessi a enti prelevandoli direttamente dal bilancio dello Stato.

Una situazione finanziaria non può essere veritiera se un contributo elargito dallo Stato figura solo al momento della sua concessione, senza ulteriore specificazione del modo come esso viene speso. Con tale sistema viene leso il principio costituzionale dell'unitarietà del bilancio e della necessità della sua approvazione parlamentare (1). Inoltre, venuta

(1) Cfr. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova 1940, pag. 944; RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1941, pag. 327. V. CROSA, *Diritto Costituzionale*, Torino 1941, pag. 377 e bibliografia citata in questi testi.

meno ogni importanza delle entrate patrimoniali, lo Stato trae i propri mezzi finanziari quasi esclusivamente dalle entrate di diritto pubblico e cioè dai tributi che, per altro principio costituzionale (art. 30 dello Statuto), non possono essere imposti e riscossi senza il consenso del Parlamento. Essendo unica la capacità contributiva dei cittadini, ogni nuova imposizione da parte di enti, riduce certamente i redditi e, quindi, la possibilità dello Stato di richiedere altri tributi. E poiché l'imposizione tributaria è salvaguardata da particolari garanzie costituzionali, deve dedursi che spetta al Parlamento conferire l'autorizzazione per l'imposizione di tributi da parte di enti pubblici entro quei limiti e in quella misura e in quella data ripartizione tra Stato e altri enti che la capacità contributiva dei cittadini consente, e cioè tenendo conto della possibilità di reddito della ricchezza nazionale che costituisce limite, al di là del quale la pressione tributaria non può più andare.

Non si potrebbe d'altra parte negare che al Parlamento spetti anche di esaminare come questi tributi, richiesti dai cittadini, vengono spesi, in quanto la situazione patrimoniale dello Stato non potrebbe essere esaminata con completezza se non si tenesse conto anche di queste gestioni particolari del denaro versato dai cittadini stessi.

Certamente i bilanci delle società commerciali non possono essere sottoposti a controlli parlamentari poiché, a parte ogni altra considerazione, lo Stato in fondo non è altro che un azionista. Ma il governo con un sistema diverso e cioè senza sottoporre al Parlamento i bilanci delle società in cui lo Stato è azionista, potrebbe rendere conto ugualmente di queste gestioni, amministrate direttamente e a mezzo di apposito istituto. Oltre l'infelice esperimento italiano, si ricorda che i principi esposti sono sostenuti in alcuni Stati e che hanno avuto attuazione in alcune legislazioni positive. Si cita quella francese: il D. L. 30-10-1935 (1), sottopone al controllo dello Stato, «le società, i sindacati, le associazioni o imprese di qualsiasi natura che fanno appello al concorso dello Stato sotto forma di apporto di capitale, di prestiti di anticipazioni, di garanzie di interessi o che fruiscono di sovvenzioni finanziarie o di altre agevolazioni di ordine finanziario». Il controllo dello Stato, però, su queste ampie categorie

(1) Il testo è riportato in *Bollettino parlamentare*, legislatura XXIX, luglio 1936.

di enti è organizzato in modo che il controllo parlamentare non intralci la loro vita. Un apposito contabile è responsabile della gestione delle partecipazioni e presenta ogni anno un rendiconto al Parlamento. Anche in Inghilterra il Parlamento rivolge numerose interpellanze al Governo sulle gestioni di quelle aziende organizzate sotto la forma della « public corporation », delle aziende statali, e delle società con capitale statale. (1) Negli Stati Uniti il Congresso, allarmato, dalla importanza della finanza degli enti pubblici o governativi (public corporation), sta esaminando un progetto di legge diretto a sottomettere obbligatoriamente all'ufficio del bilancio del Congresso stesso le previsioni di spese di questi enti e sottoporle al controllo generale e all'ufficio generale di revisione (2).

In conclusione, sembra che potrebbe essere utilmente studiata la possibilità, in uno Stato democratico, di un controllo parlamentare sulle aziende statali, vere amministrazioni dirette dello Stato, sugli enti pubblici che applicano rilevanti contributi a carico dei cittadini, sugli enti che ricevono rilevanti sovvenzioni dallo Stato, sugli enti pubblici o di interesse pubblico con esclusive finalità economiche, se questi enti potranno ancora sopravvivere (enti economici), sulle società anonime con capitale esclusivamente statale, sulla gestione delle partecipazioni azionarie (e non sui bilanci delle singole società di cui lo Stato è proprietario di azioni) e infine su quegli organismi giuridici ai quali sarà affidata la nazionalizzazione qualunque sia la forma che essa assumerà. Né è da escludere che a un certo controllo parlamentare possano essere sottoposte anche le società private concessionarie dei più importanti servizi pubblici. Dovranno certamente essere bene esaminati i limiti e le possibilità di questo controllo e il modo come possa essere attuato, ma sembra che non possa essere del tutto trascurata la necessità di rendere conto alla nazione come viene speso il pubblico denaro da essa richiesto, denaro di cui solo una parte, certamente inferiore, figura sul bilancio dello Stato (3).

(1) MARSHALL EDWARD DIMOCK, *Futuro degli enti pubblici*, compendiato da HARPER'S MAGAZINE in *Il mese*, vol. IV, pag. 19.

(2) JOHN T. FLYNN, *Gli Enti governativi saranno cancellati*, in *The Readers, Digest*, Aug. 1945.

(3) Su questo punto vedi anche il § 19.

IV.

*L'esercizio pubblico di attività economiche.*II. — *Le aziende autonome statali.*

La condizioni che consigliano l'opportunità di intervento diretto o indiretto dello Stato nell'esercizio di un determinato servizio o di una attività economica e in generale nel perseguimento di determinati fini economici sono determinate da valutazioni di ordine economico, politico e sociale, suscettibili, quindi, delle più ampie oscillazioni, a seconda delle diverse situazioni di tempo e di luogo.

Quando si sia riconosciuta, da parte dello Stato, l'opportunità di intervenire nell'esercizio di un determinato servizio o nello espletamento di una determinata attività economica, sorge la questione subordinata se tali attività debbano essere esercitate in forma diretta o soltanto indiretta o delegata. E anche nella soluzione di tale questione influiscono considerazioni di carattere contingente, relative alle varie condizioni economiche e politiche di ciascun Paese.

La forma più semplice di gestione si ha allorché l'esercizio di un servizio o di una attività venga assunta e svolta come una branca ordinaria della pubblica amministrazione; a tale forma si ricorre in genere in tutti quei casi più elementari nei quali non francherebbe la spesa di creare un'amministrazione a sè stante.

Tale forma, come si vede, non presenta nessun elemento caratteristico che la differenzi strutturalmente dalla comune amministrazione diretta attiva, mentre, d'altra parte, se si tiene conto delle peculiari esigenze di qualsiasi attività di gestione economica, è una forma che non consente di porre in evidenza le entrate e le spese proprie dal servizio, nè tanto meno di correggerne gli errori mediante una riduzione delle tariffe o prezzi o una diminuzione delle spese.

A tale inconveniente si suole ovviare attraverso la creazione delle così dette aziende autonome (1) che sono veri e propri

(1) Le aziende autonome statali sono circa trenta. V. D'ALESSIO, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino 1932, Vol. I, pag. 288; MESTRE, *Il regime francese e le prerogative dell'amministrazione in Encyclopédie française*,

organi dello Stato che ricevono una autonomia funzionale e finanziaria. Hanno pertanto un bilancio autonomo che, pur gravando in definitiva sul bilancio dello Stato, consente per l'appunto, di accertare l'ammontare dell'attivo e del passivo di ogni esercizio finanziario, senza peraltro sottrarre il servizio dall'amministrazione diretta dello Stato.

A questa forma di apparente autonomia patrimoniale si accompagna quasi sempre anche un certo grado di autonomia amministrativa, che si concreta nella creazione di appositi organi esterni (direttore generale, Consiglio di amministrazione) - dei quali, in prevalenza, vengono chiamati a far parte tecnici e esperti del peculiare settore economico, cui il servizio appartiene, - e che si attua attraverso una ripartizione dei poteri tra il ministro del dicastero, da cui il servizio dipende e tali organi. Autonomia che tende a introdurre nelle imprese esercitate dallo Stato quel grado di libertà e di prontezza indispensabile per lo svolgimento di qualsiasi attività industriale.

Scopo di tale sistema fu in origine, oltre quello di conferire snellezza amministrativa, anche l'altro di sottrarre, in un certo senso, l'azienda alle influenze politiche del governo (1). Ma la *ratio legis* nelle successive disposizioni legislative si è andata via via modificando, sempre più diminuendo il grado di autonomia amministrativa di tali servizi; e ciò in armonia col sistema amministrativo del passato regime, ispirato di solito ai principi dell'accentramento e della autorità. Le leggi, infatti, da un lato hanno allargato la competenza del ministro attribuendogli materie che, per gli ordinamenti precedenti, spettavano al direttore generale, dall'altro hanno rafforzata l'autorità dell'uno o dell'altro organo, trasformando il Consiglio di amministrazione da organo di amministrazione attiva in organo consultivo, con forza non sempre vincolante; sopravvivenza quindi della originaria struttura organica, ma sensibile innovazione dal punto di vista funzionale.

10-30-10; DEBOIS RICHARD, *Metodi di esecuzione di servizi pubblici*, ivi, 10-90-1; ZANOBINI, *Corso di dir. amm.*, Vol. III, Milano 1939, pag. 213 e segg.; RANELLETTI, *Istituzioni di dir. pubblico*, Padova 1939, pag. 449; VEGEZZI, *Le aziende patrimoniali del demanio dello Stato*, in *Riv. Italiana di Ragioneria*, 1942, pag. 93; LA TORRE, *Aziende autonome ed uffici autonomi* in *Studi giuridici in onore di S. Romano*, Vol. II, pag. 686.

(1) L'ufficio di Direttore Generale delle FF.SS. fu esplicitamente dichiarato incompatibile con qualunque carica parlamentare o elettiva.

Comunque resta fermo che le aziende autonome, vengono create col precipuo scopo di non appesantire, da un lato, la struttura amministrativa statale, già di per sè complessa, mediante l'accollo diretto di nuove funzioni e dall'altro di conferire a quegli speciali organi della amministrazione statale maggiore snellezza e libertà d'azione.

Siffatti organismi vengono a inserirsi come forma intermedia tra le persone giuridiche pubbliche per l'esercizio di una funzione o un servizio e gli organi diretti dell'amministrazione statale. Quindi non v'è netta concordanza con l'espressione con cui la legge designa tali organismi e la loro condizione giuridica, che, in effetti risponde solo in parte, anzi in piccola parte, al concetto di autonomia.

Vero è che la legge non ha voluto creare nella fattispecie nuovi organismi completamente staccati dalla persona giuridica dello Stato, ma piuttosto organizzare servizi pubblici, esercitare funzioni pubbliche con organi diretti, sprovvisti di personalità e però patrimonialmente decentrati.

Le aziende autonome sempre, a seconda della natura dell'attività svolta in una delle numerose branche amministrative, delle quali si compone la complessa organizzazione amministrativa statale, dipendono, secondo i comuni principî dell'ordine gerarchico, dal ministro cui è affidata quella determinata branca amministrativa nella quale l'azienda autonoma svolge la sua attività. Tuttavia sarà bene osservare a questo punto che, nell'esame concreto delle singole disposizioni legislative, l'accentramento e il decentramento dell'elemento patrimoniale, possono presentarsi sotto varî aspetti e sono suscettibili di molte graduazioni, per cui l'autonomia funzionale di un determinato organo dell'amministrazione diretta dello Stato può variare sia nelle forme che nel contenuto; ciò sia in rapporto all'esistenza o meno del decentramento nell'elemento patrimoniale, dal momento che questo comporta in genere (a ovviare ai possibili inconvenienti del sistema) un intensificarsi dell'intervento della sorveglianza per parte del superiore gerarchico, sia anche, e specialmente in rapporto alla particolare natura della funzione o del servizio pubblico esplicato.

Infine, anche in caso di decentramento completo, cioè per ambedue gli elementi considerati, non potrà prescindere da ogni vincolo gerarchico, perché fintanto che si rimane nell'ambito della amministrazione diretta dello Stato e dei suoi organi, vincolo gerarchico e controlli costituiscono, per così dire, due presupposti

fondamentali, indispensabili al concetto di amministrazione diretta dello Stato.

È evidente lo sforzo del legislatore diretto a conciliare il concetto di indipendenza amministrativa con il concetto di gerarchia e di ordine gerarchico. Tale sforzo finisce per dar luogo a un vero e proprio compromesso, nel senso che v'ha per lo più un'autonomia patrimoniale mentre fa difetto, o quanto meno è ridotta a ristrettissimi termini, l'autonomia funzionale.

Per quanto concerne poi l'elemento patrimoniale, è da rilevare che varie sono le forme con le quali si provvede alla riunione dei cespiti di entrata; così pure i modi con cui si mira a regolare concretamente le spese dell'azienda in rapporto al servizio pubblico e attività esercitata. Il diverso modo con il quale la legge determina le entrate e le spese, è inerente al carattere, alla natura speciale di ogni singola azienda autonoma, carattere e natura che a quella vengono impresse dalla specifica funzione economica esercitata, dal servizio pubblico cui attendono. La separazione del patrimonio non sembra che possa avere notevoli conseguenze giuridiche essendo in sostanza solo apparente.

A conclusione di quanto precede, sembra possa affermarsi che la categoria delle aziende autonome, specie se esaminate nella loro originaria configurazione giuridica, rappresentano, accanto alla forma diretta e indiretta in senso stretto, un altro modo, un altro tipo di amministrazione del quale può valersi lo Stato per il perseguimento delle proprie finalità economiche.

12. — *L'azionariato di Stato.*

Prima dello Stato, furono i comuni (1) che nel Belgio e in Germania procedettero all'acquisto di azioni di società private. Nella fase iniziale del fenomeno la partecipazione azionaria fu ammessa a titolo di sostegno dell'organizzazione privata e a scopo politico. Basterà ricordare che gli Stati Uniti, subito dopo la loro costituzione, acquistarono azioni di società industriali e principalmente di quelle che esercitavano canali navigabili e che l'In-

(1) I comuni e le provincie hanno provveduto all'acquisto di azioni di società private e non al solo scopo d'investire capitali, ma anche per corrispondere a palesi interessi locali. I comuni che in Italia per primi acquistarono azioni di società private furono quelli di Genova, Venezia, Brescia, ecc. la provincia di Bergamo nel 1921 sottoscrisse azioni della Ferrovia Valle.

ghilterra, per realizzare la propria grandiosa politica coloniale, fece parte come azionista di molte compagnie coloniali. Dopo la guerra 1915-1918 la partecipazione azionaria diventa un sistema. In seguito, anzi si andò affermando il principio che per taluni servizi, opere pubbliche, e industrie di importanza nazionale fosse più adatta l'iniziativa della pubblica amministrazione, integrata dall'iniziativa privata, anziché questa con la partecipazione dello Stato; così lo Stato costituisce società e chiama a parteciparvi il capitale privato. Successivamente il corrispettivo della concessione, alla quale è subordinato l'esercizio di industrie (come in Italia l'esercizio delle industrie minerarie e idroelettriche), viene pagato a mezzo di azioni. Tutte le volte che è auspicato l'esercizio di monopoli per l'incremento di una determinata branca economica, si prospetta la possibilità della costituzione di una società con capitale statale. Nell'azionariato di Stato viene scorto il miglior mezzo per la disciplina delle coalizioni industriali che, come è noto, con il loro enorme sviluppo sono state origine di notevoli preoccupazioni e di numerosi provvedimenti statali. Così la partecipazione azionaria dello Stato, auspicata dal Pantaleoni, se pure di origine recente, si è andata largamente diffondendo (1).

Circa lo sviluppo all'estero degli interventi azionari dello Stato, basti rilevare che il fenomeno ha assunto la stessa importanza che in Italia (2). Si ricorda soltanto, oltre l'accenno già

(1) Il Ministero delle Finanze (Direz. Gen. del Demanio) amministra le partecipazioni azionarie dello Stato (R. D. 4-3-37, n. 304, conv. L. 7-6-37, n. 311, istitutivo della Direzione Gen. Demanio pubblico e Demanio mobiliare; D. M. 24-7-37 che stabilisce la ripartizione organica dei servizi del R. Demanio pubblico e delle aziende patrimoniali demaniali; D. M. 24-3-38, sull'ordinamento del Demanio mobiliare dello Stato). Le così dette partecipazioni indirette sono amministrate, come si vedrà, dall'Istituto Ricostruzione Industriale.

(2) Le partecipazioni azionarie dello Stato amministrate dal Ministero delle Finanze, Direzione Gen. del Demanio, ammontavano nel 1944 a L. 1.854.918.370; le partecipazioni azionarie e i finanziamenti dell'I.R.I. ammontarono secondo il bilancio del 1943 a L. 8.354.219.120. Le aziende nelle quali il predetto Istituto ha delle partecipazioni azionarie possono suddividersi come segue: 3 banche di interesse nazionale, 3 banche minori, 10 società elettriche e affini, 3 società telefoniche e affini, 4 siderurgiche e elettro-siderurgiche, 15 meccaniche, 8 di trasporti, 15 minerarie e affini, 4 immobiliari agricole, 17 varie, 26 aziende in liquidazione. Il fondo poi di dotazione dello stesso Istituto ammonta a L. 10.000.000.000. Per valutare l'importanza delle cifre riportate bisogna tener presente che il capitale nominale delle 22.853 società per azioni - tra le quali rientrano anche

fatto, che l'Inghilterra ha partecipazioni nella Compagnia di Suez, nella Società Cunard, Anglo-Persian Oil, British Cellulose e in Germania nel 1923 le società miste furono per legge raggruppate nella gestione della Vereinigte Industrieunternehmen Aktiengesellschaft la quale riuniva una trentina di imprese in forma di società per azioni create dal Reich sia come azionista unico, sia in partecipazione con altri capitalisti.

L'azionariato di Stato assume tre forme (1): a) La costituzione di società per azioni il cui capitale è tutto dello Stato che è l'unico azionista; b) partecipazione azionaria nelle società concessionarie di servizi e beni pubblici, o mediante versamenti o mediante riserva di un certo numero di azioni quale corrispettivo delle concessioni; c) partecipazione azionaria in società private non concessionarie.

Secondo un indirizzo dottrinale, in contrapposto alla « società anonima » senza altra specificazione, che sta a indicare quella costituita con soli apporti o conferimenti di privati, dovrebbero essere annoverate le « società anonime pubbliche » e le

quelle miste o in mano dello Stato o dell'I.R.I. - ammontava al 30 giugno 1943 a L. 70.798.108.006.

(1) M. PANTALEONI, *Lo Stato azionista*, in *Giornale d'Italia* del 15-6-1915; EINAUDI, *Ancora sulla statizzazione delle fabbriche di armi*, in *Minerva* del 10-11-1915; L. RATTO, *Lo stato caratista ed azionista*, in *La società per azioni* maggio 1916; M. PANTALEONI, *Lo Stato azionista*, in *Note in margine alla guerra*, Bari 1917; L. RATTO, *Lo Stato finanziatore di società anonime pubbliche*, in *Politica economica*, novembre 1923; MASCI, *Corso di scienze delle finanze e diritto finanziario*, Roma 1937, pag. 111; G. GARRONI, *Tecnica amministrativa societaria*, Padova 1939; L. GANGEMI, *Le aziende patrimoniali dello Stato*, in *Riv. di politica economica*, marzo 1939; A. ARENA, *Le società commerciali pubbliche*, Milano, 1942; L. GANGEMI, *Le società anonime miste*, Firenze 1932; lo stesso *Le società anonime miste*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. XIII, pag. 387; G. FERRI, *Azionario di Stato e natura giuridica dell'Ente*, in *Foro Italiano*, 1941, I, 199; PAUL REUTER, *Le participations financières - La société anonyme en service des collectivités publiques*, Paris, 1936; FERRI, *Azionariato di Stato e natura giuridica dell'ente* in *Foro Italiano*, 1941, I, 199; DE SIMONE, *Lo Stato azionista*, Napoli 1923; L. GANGEMI, *I problemi della società economica miste*, in *Studi di dir. comm. in onore di Vivante*, Roma, 1931; ROSBOCH, *L'azionariato di Stato*, in *Lo Stato*, marzo 1930; FRÈ, *Nuovi provvedimenti e nuovi problemi in tema di società azionaria* in *Riv. Diritto comm.*, 1936, I, 577; RAVÀ, *L'azionariato di Stato e degli enti pubblici*, in *Riv. dir. comm.*, 1933 I, 324; JOLLY, *L'Etat dans les sociétés anonymes*, Paris, 1928; CHERON, *De l'actionariat des collectivités publiques*, Paris, 1928; L. GANGEMI, *Stato azionista ed enti parastatali*, in *Cifre*. Roma, aprile 1946.

« società anonime miste ». Nelle prime il capitale sociale è costituito integralmente da finanziamenti di enti pubblici ; nelle seconde da finanziamenti pubblici e privati. Secondo altro indirizzo queste società costituirebbero una forma di negozio indiretto di cui si dirà dopo.

I vantaggi che sogliono ammettersi all'azionariato di Stato, possono riassumersi come segue : 1) le sovvenzioni dello Stato, quando la partecipazione azionaria ha questo scopo, non sono a fondo perduto, ma sono redditizie ; 2) l'azionariato non pregiudica l'attività industriale privata come nel caso di monopoli e di aziende dirette ; 3) la partecipazione dello Stato fa sorgere industrie laddove le risorse private non abbiano inizialmente la capacità di farlo ; 4) la partecipazione aiuta e incrementa le industrie nei periodi di crisi e ne aumenta le possibilità di produzione ; 5) la partecipazione azionaria consente la possibilità di un facile assorbimento delle industrie da parte di privati, mediante lo scambio delle azioni, rendendo così facile lo smobilizzo delle aziende statali allorquando ciò si renda necessario ; 6) le attività economiche danno proventi aleatori, inconciliabili con le esigenze dei bilanci degli enti pubblici ; peraltro il capitale privato, quando prevalga la pubblicità dell'ente difficilmente affluisce a tali società ; 7) l'acquisto di azioni da parte dello Stato importa una trasformazione delle sue fonti di entrate, che non costituisce un ritorno alla finanza patrimoniale del regime feudale e delle monarchie assolute, ma un adeguamento dello Stato alle nuove esigenze sociali ; 8) la partecipazione risponde alle esigenze di un maggior controllo sul funzionamento di imprese private di particolare interesse ; 9) con la gestione a mezzo delle anonime e con la partecipazione azionaria viene meno quel controllo preventivo cui non sfuggono gli atti della Amministrazione quando la gestione avviene a mezzo di aziende ; controllo preventivo che viene eliminato anche se i consigli di amministrazione delle anonime statali sono formati di funzionari statali responsabili disciplinarmente.

Così lo Stato ha la possibilità di esercitare determinate imprese con la forma dell'anonima più agile e atta a scopi commerciali appunto per la sua natura privatistica. Non vi è dubbio che l'anonima di Stato rimane fundamentalmente una anonima, soggetta a tutte le norme che nel nostro diritto privato disciplinano le società anonime, onde i suoi amministratori e sindaci, quando anche eletti con voti dello Stato azionista, sono de-

gli amministratori di società di diritto privato, soggetti alla disciplina e alle responsabilità di questi.

Ora tutto ciò convince che precisamente quando si scelga da parte dello Stato una consimile forma di partecipazione ad attività meramente privata, se anche di utilità generale, senza alcuna modificazione dei principî e delle forme regolanti la costituzione e la vita della società anonime, è precisamente sua intenzione di non dar vita a un ente pubblico, ma di voler che sia un ente di natura privata a raggiungere, attraverso fini particolari di carattere privato e industriale, finalità di interesse generale. In questo caso non è esatto che si vogliano raggiungere soltanto fini di interesse generale; tali fini si vogliono raggiungere non solo senza impegnare lo Stato direttamente in vere e proprie intraprese industriali, ma proprio incoraggiando attività private di lucro. Al riguardo è stata profilata la figura del negozio indiretto, per cui l'anonima di Stato rientrerebbe nel vasto quadro delle società anonime anomale, di quelle cioè che vengono costituite essenzialmente per un motivo che è ben diverso dalla causa tipica (che pure sussiste, ma con importanza economicamente subordinata) della società (1).

13. — *Partecipazione azionaria indiretta.*

Si suole affermare che lo Stato, oltre che con la partecipazione azionaria diretta, partecipi indirettamente al capitale sociale di molte società attraverso appositi enti e altre società private. Viene comunemente ritenuto che la partecipazione azionaria indiretta dello Stato abbia luogo in Italia attraverso l'Istituto ricostruzione industriale.

L'I.R.I., oltre ad attuare il finanziamento direttamente, è autorizzato in base agli artt. 4 e 5 del R. D. 24-6-1937, n. 905, a emettere obbligazioni il cui ricavato gli consente di sottoscrivere il capitale di società per il raggiungimento degli scopi a esso attribuiti, e cioè in linea principale per la costituzione e la gestione di grandi imprese industriali.

(1) ASCARELLI, *Il negozio indiretto e le società commerciali*, Torino 1938; GRECO, *Società di commercio ed il negozio indiretto*, in *Riv. di dir. comm.*, 1932, I, 757; CICU, *Simulazione di società commerciale*, in *Riv. di dir. comm.*, 1936, II, 141; DOMINEDÒ, *Le anonime apparenti*, Siena, 1931; SALANDRA, *Le società fittizie*, in *Riv. di dir. comm.*, 1932.

L'I.R.I. come è noto, ha emesso tre grandi categorie di obbligazioni che hanno dato origine ad altrettante gestioni speciali e precisamente le obbligazioni IRISTET, IRI-FERRO, IRIMARE. Col ricavato delle varie emissioni l'IRI ha provveduto alla costituzione del capitale di tre importanti società di finanziamento da esso distinte: la STER, la FINSIDER e la FINMARE, alle quali fanno capo le principali imprese industriali la cui attività rientra nei settori delle predette società.

L'I.R.I. è entrato in possesso all'atto della costituzione di tutte le azioni di queste società finanziarie e ha esercitato per loro tramite la guida ed il controllo delle imprese industriali, pur non essendo diretto azionista, in quanto si liberò dalla partecipazione diretta (a es. quelle dell'Ilva, Terni, Dalmine, Siac. ecc.). L'azione svolta dall'IRI (con partecipazione di maggioranza) investe i seguenti principali settori: banche e società finanziarie, società elettriche, telefoniche, siderurgiche, meccaniche, di trasporto, minerarie, immobiliari.

Degno di rilievo è il diritto concesso ai portatori di obbligazioni dell'IRI di trasformarle in azioni delle società finanziarie, negoziabili in borsa; ciò dimostra come, sin dal momento della costituzione delle società, l'I.R.I. abbia predisposto per un suo possibile e talvolta automatico sganciamento da esse al fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari ad alimentare le iniziative che lo Stato ha maggiore interesse a sviluppare (1). Tuttavia questa possibilità di trasformazione non fu concessa egualmente per tutte le specie di obbligazioni, appunto in considerazione del fatto che in taluni settori fu ritenuto opportuno conservare sempre una certa partecipazione dell'I.R.I., data l'importanza che le imprese finanziarie avevano per l'economia italiana.

Secondo l'art. 8 del R. D. L. 23 gennaio 1933, n. 5 costitutivo dello I.R.I., la Sezione finanziamenti industriali ha lo scopo di concedere mutui a imprese private di nazionalità italiana, contro idonea garanzia e solo ai fini del loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organizzazione economica e finanziaria. Dispone, poi, l'art. 1 del R. D. L. 24 giugno 1937, n. 905, contenente le norme per l'organizzazione permanente dello stesso istituto, che questo ente di diritto pubblico ha il compito di provvedere con criteri unitari all'efficiente gestione delle partecipazioni di sua pertinenza, secondo le direttive della politica economica del governo. L'art. 3

(1) Relazione del Collegio dei sindaci del bilancio 1941, IRI.

dello stesso decreto prevede l'assunzione da parte dell'IRI di nuove partecipazioni quando si tratti di perseguire gli scopi a esso attribuiti, tra cui quelli già ricordati e quello di tutelare o di meglio organizzare la gestione delle partecipazioni possedute. L'art. 4 del detto decreto, infine, stabilisce che l'IRI per il conseguimento dei propri fini, è autorizzato a compiere tutte le necessarie operazioni finanziarie con aziende nelle quali lo Stato o l'istituto stesso posseggano partecipazioni azionarie e con enti di diritto pubblico i cui capitali di fondazione siano in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, costituiti dallo Stato.

Viene sostenuto che le partecipazioni dell'I.R.I. nelle varie società non possono considerarsi come partecipazione indiretta dello Stato. Anche se non si può negare che effettivamente lo Stato si serve dell'I.R.I. per raggiungere i suoi scopi di politica economica, si afferma che si debba escludere che lo Stato partecipi al capitale azionario di società e le finanzia attraverso l'IRI, poiché lo scopo dell'istituto è proprio quello di sgravare lo Stato da quelle partecipazioni che non ritenga opportuno conservare.

Senonché questo scopo originario dell'ente è stato ormai superato. L'I.R.I. può considerarsi come una grande holding statale che possiede un considerevole portafogli; che patroneggia consigli di amministrazione e Collegi sindacali e che pertanto gestisce numerose aziende, quasi tutte società anonime. Tutti questi beni, se pure appartengono a una persona giuridica diversa dello Stato, in sostanza fanno parte del patrimonio pubblico e poco si differenzia dal cosiddetto patrimonio industriale gestito direttamente da organi dello Stato.

Si pone quindi il quesito se sia preferibile che lo Stato partecipi direttamente al capitale azionario di società o costituisca società statali, oppure affidi tutta la gestione delle partecipazioni azionarie ad un apposito ente o società, oppure ricorra ad ambedue i sistemi.

14. — *Conseguenze della partecipazione azionaria dello Stato.*

Occorre ora soffermarsi a esaminare le conseguenze giuridiche dell'azionariato dello Stato.

Il fenomeno del possesso della totalità delle azioni in mano dello Stato si può riportare all'altro delle società private collegate o a catena (1) nelle quali si riscontra ugualmente che l'assemblea

(1) MESSINEO, *Le società di commercio collegate*, Padova, 1932; FINZI, *Società controllate* in *Riv. di dir. comm.*, I, 462.

può essere costituita da una sola persona e cioè da quella sola società che ha tutto il pacchetto azionario (2). Di fatto si rileva che nelle società statali o di enti pubblici le funzioni dell'assemblea sono generalmente ridotte a un minimo e ciò viene sancito anche negli stessi statuti di queste società. Anzi in alcuni statuti non si parla affatto di assemblea e si fa cenno soltanto ad altri organi con i quali la società esplica la sua attività. Spesso i limitati poteri dell'assemblea si desumono non da ciò che per gli statuti può fare, ma da ciò che possono fare gli altri organi.

Nelle società con partecipazione azionaria dello Stato il consiglio di amministrazione è composto di un numero di rappresentanti dello Stato secondo l'entità della partecipazione medesima; anche del collegio dei sindaci fanno parte rappresentanti statali e tra questi ultimi deve essere scelto il presidente del collegio stesso (art. 2460 del cod. civ.). Questi rappresentanti, però, esplicano la loro attività nello stesso modo di quelli nominati dall'assemblea (1). In altri termini lo Stato si pone nella stessa posizione di ogni altro privato e dispone degli stessi poteri che derivano dal possesso del pacchetto azionario.

La posizione dello Stato non muta sostanzialmente se le partecipazioni azionarie sono gestite direttamente da un ufficio statale, per lo più l'ufficio che si interessa dei beni demaniali e patrimoniali, oppure da un'apposita azienda statale con piena autonomia amministrativa e finanziaria che talvolta acquista la personalità giuridica e la struttura di un ente pubblico.

Molti sostengono che le garanzie di buona amministrazione stabilite nell'interesse dello Stato, non siano sufficienti garanzie e invocano un controllo parlamentare, sia pure limitato in considerazione del particolare potere sindacatorio che ha in tutte le Costituzioni il Parlamento in materia finanziaria, sia per quanto riguarda l'imposizione dei tributi, sia nella gestione dell'azienda

(1) BONELLI, *La personalità giuridica delle società anonime con un solo azionista*, in *Riv. di dir. comm.*, 1911, I, 589; lo stesso, *A proposito delle società con un solo socio*, in *Riv. di dir. comm.*, 1912, I, 253; FERRI, *La responsabilità dell'unico socio di un anonima* in *Foro ital.*, 1932, I, 726; BRAGANTINI, *L'anonima con un solo azionista*, Milano, 1940.

(2) ASCARELLI, *Controllori ed amministratori nelle anonime di Stato* in *Riv. di dir. comm.*, 1933, I, 283; FRÈ, *L'organo amministrativo nelle società anonime*; FERRI, *Ingerenza dei non soci negli affari delle società* in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, Vol. VII, fasc. 3 e 4.

statale, gestione dalla quale non possono essere avulse le partecipazioni azionarie dello Stato, siano dirette che indirette (1).

Da quanto si è detto sembra che possa rilevarsi come talune società anonime, quelle miste e quelle statali o di enti pubblici, pur essendo regolate sostanzialmente dalle norme del diritto privato, tendono ad avere una regolamentazione di pubblico interesse che influisce sulla natura della loro personalità giuridica.

15. — *Gli enti economici.*

Sono note le difficoltà incontrate per arrivare alla conclusione che enti preposti all'adempimento di funzioni economiche possano essere di natura pubblica. Basti ricordare il caso della Banca d'Italia, cui è stata sempre rifiutata la qualifica di ente pubblico, fino a che l'esatta posizione è stata stabilita dalla legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del pubblico risparmio.

Altro precedente cospicuo di questa incertezza è dato dal caso della Azienda generale italiana petroli, istituita con D. L. 3 aprile 1923, n. 356. È noto che questa azienda ha dato luogo a una controversia giurisprudenziale intorno alla sua natura giuridica, che è stata variamente risolta dall'autorità giudiziaria ordinaria e dal Consiglio di Stato. Infatti la prima ha dichiarato la natura di persona giuridica privata dell'A. G. I. P., affermando la propria competenza nelle controversie fra essa e i suoi impiegati, mentre il Consiglio di Stato ha ritenuto la natura di ente pubblico della detta Azienda, affermando la propria competenza nelle stesse controversie (2).

La determinazione del carattere pubblico degli enti economici si trova talvolta esplicitamente espressa nei rispettivi decreti istitutivi: così, a esempio, il R. D. 28 luglio 1935, n. 1406, che istituisce l'Azienda carboni italiani; il D. L. 3 marzo 1934, n. 291, che crea l'Istituto cotoniero italiano, il R. D. 6 gennaio 1936, n. 44, che istituisce l'Azienda mineraria metalli italiani. In altri decreti (come, per esempio, nel D. L. 16 dicembre 1926, n. 2265 modificato con la legge di conversione 131928, n. 3 dicembre 1927, che istituisce l'Ente nazionale serico) non si trova analoga menzione della natura giu-

(1) Per il controllo parlamentare su enti, società e aziende pubbliche, vedi quanto è stato detto al § 10 e le relative note.

(2) V. Cass. 22-7-1937, in *Giurisprudenza Italiana*, 1937, I, 269 e Cons. di Stato, Sez. V, 19-1-1938, ivi, 1938, III, 101.

ridica dell'ente, tuttavia essa si può facilmente desumere per la stessa analogia che questi enti hanno con quelli precedentemente ricordati, per la loro struttura, per le finalità che perseguono, per i controlli statali ai quali sono soggetti.

Un testo legislativo che poteva servire per chiarire la natura e i caratteri degli enti economici era il R. D. L. 11 maggio 1936, n. 1689, sul coordinamento delle attività degli istituti e degli enti operanti nel campo della produzione nazionale. Tale decreto, senza abolire i poteri di vigilanza e di controllo che precedentemente erano stati stabiliti sui singoli enti e attribuiti alle diverse amministrazioni dello Stato, istituiva un nuovo controllo da parte dell'allora Ministero delle Corporazioni, facendo obbligo ai detti enti di trasmettere annualmente copia del bilancio, accompagnato da una relazione sull'attività da essi svolta e tutte le altre informazioni che fossero richieste dallo stesso Ministero.

Con la legge 16 giugno 1938, n. 1303, sull'inquadramento degli enti pubblici economici, è stata affermata la compatibilità dello scopo unicamente di lucro con la natura di ente pubblico, anzi fu determinata la categoria dell'«ente pubblico economico» (1). Sarà bene soffermarsi sul concetto di ente economico. Quando si parla di attività pubblica nel campo dell'economia evidentemente si fa richiamo a una attività, la quale non implica l'intervento di poteri di supremazia, ma si esaurisce nel compimento di atti materiali, diretti a un aumento della ricchezza nazionale. Conseguenze da ciò che non hanno carattere economico, bensì carattere amministrativo nel senso proprio della parola, tutti i pubblici istituti i quali attendono, in senso diretto o indiretto, alla disciplina della vita economica della nazione in sede di autorità o con l'adempimento di compiti meramente tecnici che non implicano un atto economico. Operare nel campo della economia con attività materiale è dunque il requisito necessario per riconoscere la figura dell'ente pubblico economico.

La ricordata legge del '38 conosce due tipi di enti pubblici economici. Anzitutto contempla il tipo caratterizzato dall'esercizio

(1) Il numero degli enti economici in Italia si fa ammontare a 80. V. ASQUINI, *Gli enti pubblici economici nella riforma del codice di commercio* in *Riv. Bancaria* 1940, I; FRANCESCHELLI, *Gli enti pubblici e diritto commerciale* in *Studi in memoria di Bernardino Scorza*, Roma, 1940; FERRI, *I lineamenti di una teoria degli enti commerciali* in *Dir. e pratica comm.*, 1941, I, 117; SCAGNETTI, *Gli enti di privilegio*, Padova 1942;

di una attività economica in regime di concorrenza con le imprese private. Quello cioè, per il quale l'obiettivo del lucro, del profitto o quanto meno della produzione di nuova ricchezza, abitualmente ricorre e per il quale valgono i criteri della organizzazione commerciale. Circa le condizioni per le quali si possa riconoscere il regime della « concorrenza » non basta certamente il fatto che l'ente pubblico non agisca nelle condizioni di un vero e proprio monopolio. Occorre che esso debba affrontare nell'esercizio delle sue attività i medesimi problemi pratici che si presentano alle imprese private, col sussidio dei soli mezzi che esso attinge dai risultati della sua attività aziendale. Non vi sarà quindi condizione di concorrenza tutte le volte che l'ente pubblico è abilitato a trattamenti di favore e di privilegio, sia per quello che concerne il credito cui esso fa ricorso, sia per quello che attiene agli oneri normali dell'attività economica e, in genere, alla raccolta dei suoi mezzi e tutte le volte che l'ente venga dispensato, in tutto o in parte, dall'osservanza delle disposizioni tributarie o quando sia abilitato ad avvalersi di personale proprio di altre amministrazioni pubbliche e in tutto o in parte da queste retribuite, o goda di sovvenzioni dirette o indirette sul bilancio dello Stato. Questa categoria di enti che opera in regime di concorrenza era inquadrata nelle associazioni sindacali, come gli enti privati.

Il secondo tipo configurato dalla citata legge, è quello dell'ente pubblico che opera nel campo della produzione, non in regime di concorrenza, ma in situazione di privilegio e svolge tuttavia un'attività « esclusivamente o prevalentemente economica ». È una figura che presenta più chiaramente carattere pubblico, avuto riguardo alla sua organizzazione, e che, nello svolgimento della sua attività, può anche coinvolgere ragioni politiche e morali. Per questa categoria di enti l'inquadramento sindacale era deciso caso per caso.

I richiami fatti valgono in parte a precisare anche la portata dell'art. 2093 del codice civile che estende le disposizioni sull'impresa privata integralmente agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali e « limitatamente alla impresa da essi esercitata per quelli non inquadrati » (1).

(1) Su tale punto così si esprime la relazione del Ministro Guardasigilli: « L'attuale fase dell'economia, per effetto del progresso tecnico e dell'orientamento verso la produzione di massa, esige in molti casi l'organizzazione di imprese di vaste dimensioni, con investimenti di capitali e unità di comando sia sul mercato interno, sia sul fronte esterno, cioè un complesso di condi-

Gli enti economici, che, occorre subito avvertirlo, non sono sorti soltanto in Italia (1), rappresentano un singolare intreccio dei caratteri degli enti pubblici con quelli della impresa costituita a scopo di lucro. Per l'ingerenza dello Stato, per il particolare interesse pubblico di imprimere un determinato indirizzo alla produzione ecc., elementi questi che si sovrappongono allo scopo di lucro, sono stati finora ascritti alla categoria degli enti pubblici. Attraverso l'attività svolta da tali enti, lo Stato, infatti, realizza gli scopi di interesse generale che non potrebbe così facilmente conseguire per mezzo dei propri organi, dal momento che questi rimarrebbero legati al complesso e poco agile sistema amministrativo statale e non potrebbero intervenire così prontamente nel settore economico, come è richiesto dalla dinamicità della vita economica moderna. Per appagare queste esigenze non furono ritenute sufficienti le già sperimentate aziende statali autonome, né le partecipazioni azionarie in società private, né la costituzione di società con l'intero capitale dello Stato (2).

Pur essendo stati considerati gli enti pubblici economici una nuova categoria di persone giuridiche pubbliche, con caratteristiche proprie, seppure variabili al raffronto fra l'una azienda e l'altra, individuare una vera e propria categoria di tali enti economici nel quadro più vasto delle esistenti categorie di enti che vivono nel campo del diritto pubblico o nel campo del diritto privato, non è tuttavia compito facile ad attuarsi.

zioni che può essere realizzato più facilmente dalla impresa pubblica che dalla impresa privata. Non può dunque affatto sorprendere che nell'attuale fase economica l'area in cui l'iniziativa privata deve cedere il posto alla impresa pubblica si sia notevolmente allargata. Vero è che lo Stato trova spesso conveniente organizzare le imprese da esso assunte nelle stesse forme dell'impresa privata specialmente nella forma della società per azioni, nel qual caso non vi è luogo a parlare, in senso formale, di impresa pubblica. Ma anche se l'esercizio della impresa viene assunto da un ente pubblico con gestione diretta o se l'impresa si organizza come l'ente pubblico autonomo, non vi è una ragione aprioristica perchè la impresa pubblica non sia soggetta alla disciplina del codice civile che vale per l'impresa privata, in quanto quella e questa operino sullo stesso piano.

Per i rapporti cui dà luogo l'attività esterna dell'impresa pubblica, l'assoggettamento di essi alla legge civile comune è di ovvia ragione, in quanto norme speciali non dispongano diversamente».

(1) MARSHALL EDWARD DIMOCK, *Futuro degli Enti pubblici*, compendiate in *Il mese*, Vol. IV, n. 19, da HARPER'S MAGAZINE, New York;

(2) Per il successivo sviluppo delle nuove forme di aziende economiche pubbliche, vedi il capitolo V.

Mentre negli enti pubblici non economici il carattere della pubblicità spiega la vita, l'azione, le manifestazioni tutte e gli scopi prettamente pubblici degli enti e ne traduce esattamente le funzioni che si svolgono nella sfera pubblicistica, negli enti economici, invece, il carattere delle pubblicità ha un contenuto limitato al settore dei rapporti economici nel quale essi agiscono e si concreta nel loro scopo remoto, mentre il fine immediato e i mezzi per conseguirlo non differiscono in alcun modo dal fine e dai mezzi delle imprese private, alla cui disciplina sono anch'essi soggetti.

Negli enti pubblici non economici l'interesse dello Stato è diretto ed essenziale, perché la vita degli enti pubblici rappresenta la vita stessa dello Stato; negli enti pubblici economici, invece, l'interesse dello Stato è indiretto e viene considerato solo in funzione degli interessi della produzione e dell'economia. Nel primo caso, l'elemento pubblico rende necessario un sistema di controlli e di disciplina amministrativa a salvaguardia dell'interesse pubblico, attuata direttamente dagli organi statali. Nel secondo caso, si ha la prevalenza dell'elemento economico sul quale converge da parte dello Stato una vigilanza molto somigliante a quella che esso svolge sulle aziende private.

I fini dell'ente pubblico economico sono di natura varia e contingente, in quanto possono essere più o meno rilevanti per lo Stato, a seconda delle direttive che questo segue in un determinato momento storico in funzione delle esigenze economiche che maggiormente lo assillano, della importanza subiettiva che taluni aspetti della vita economica assumono nel piano della politica che lo Stato si propone.

In conclusione, secondo l'attuale ordinamento si riscontrano: a) enti pubblici che operano nel campo dell'economia che danno vita ad atti giuridici e tecnici per disciplinare, assistere, ecc. attività economiche, b) enti pubblici economici che effettuano materiali atti economici; essi nella legislazione vigente vengono distinti in: 1) enti pubblici economici che esercitano un'attività economica in regime di concorrenza con le imprese private ai quali sono estese integralmente le disposizioni del codice civile; 2) enti pubblici economici che svolgono attività esclusivamente e prevalentemente economica, non in regime di concorrenza, ma in situazione di privilegio; a questa categoria di enti le disposizioni del codice civile sono applicate limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Individuata dal diritto positivo questa categoria di enti, si possono formulare i seguenti quesiti:

a) È opportuno rinunciare alla struttura giuridica dell'ente economico per l'esercizio da parte dello Stato di attività economica materiale nel campo dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi, del commercio e del credito? — b) Per l'esercizio di tali attività da parte dello Stato, basta, invece, ricorrere al sistema dell'azienda autonoma statale, alla monopolizzazione e relativa concessione, alla costituzione di società anonime con capitale statale o alle nuove forme di azienda di cui si parlerà dopo? — c) Di conseguenza, l'ente pubblico nel campo dell'economia deve avere solo funzioni di disciplina e di tutela della vita economica con l'adempimento di soli atti giuridici e tecnici, con esclusione di atti economici, i quali dovrebbero essere riservati soltanto alle aziende autonome e alle società statali o miste? — d) All'ente economico possono, invece, essere affidate altre attività economiche che eventualmente possano essere assunte dallo Stato direttamente o indirettamente, come si verifica in molti Stati stranieri?

Attività economiche sono esercitate anche da altri enti, e tra questi si ricorda il comune. Pur trattandosi di vecchie e diffuse forme di organizzazione pubblica della economia, sembra opportuno parlarne nel capitolo che segue, insieme con le altre aziende pubbliche non statali.

V.

Le nuove aziende pubbliche per la gestione di attività economiche nazionalizzate.

16. — *Le nuove aziende pubbliche statali.*

Come è stato rilevato nel capitolo I, l'espansione dell'attività economica dello Stato va attuandosi nella forma della nazionalizzazione di molte attività economiche finora lasciate ai privati. Questo processo di nazionalizzazione si va sviluppando più o meno intensamente in quasi tutti gli Stati europei, per cui oggi è possibile studiare la nazionalizzazione, non solo in base ai risultati della dottrina ed ai programmi dei partiti, ma altresì tenendo conto di nuove legislazioni positive, oltre quelle relative alla nazionalizza-

zione attuata già prima della guerra in alcuni Stati, limitatamente a taluni settori e più diffusamente in Russia (1).

Un'ampia nazionalizzazione è stata attuata nella Cecoslovacchia la cui legislazione offre gli esempi più caratteristici di nuove aziende pubbliche (2).

Le discussioni più vive hanno avuto luogo in Francia (3).

(1) TIMASCHEFF, *L'organisation des industries d'Etat dans la Russie des Soviets*, in *Revue internationale du travail*, marzo 1929; L. LAURAT, *L'économie soviétique*, Parigi 1931; L. L. LORWIN e A. ABRAMSON, *Le stade actuel de l'évolution économique et social de l'U. R. S. S.*, in *Revue internationale du travail*, gennaio 1936; R. MOSSÈ, *L'économie collectiviste*, Paris, 1939; C. BARBAGALLO, *La Russia comunista*, Napoli 1944; A. PICCIN, *La Russia sovietica*, Roma 1945; BETTELHEIM, *La planification soviétique*, Paris, 1939; J. LESCURE, *Le trust soviétique* in *Journal de la marine marchande* 2 agosto 1945; M. MATTEUCCI, *Codice civile sovietico*, Roma 1945.

(2) ANTONIN PIMPER, *La Nazionalizzazione del Commercio?*, in *Lidová Demokracie, Organo del partito popolare cecoslovacco*, Praga 10-4-46; *Nazionalizzazione delle miniere e di alcune imprese industriali, Decreto del Presidente della Repubblica Cecoslovacca*, del 24-10-45, n. 100; *Nazionalizzazione delle Banche per azioni, Decreto del Presidente della Repubblica Cecoslovacca*, del 24-10-45, n. 102; *Nazionalizzazione di alcune imprese dell'industria alimentare, Decreto del Presidente della Repubblica Cecoslovacca* del 24-10-45, n. 101; *Nazionalizzazione delle Compagnie private di assicurazioni, Decreto del Presidente della Repubblica Cecoslovacca* (senza data); *Nazionalizzazione dell'assicurazione in Cecoslovacchia*, in *La Libera Cecoslovacchia* del 6-12-1945; *L'industria nazionalizzata non delude* in *Československj Prumysl Organo del partito popolare Cecoslovacco*, Praga, febbraio, 1946; *Nazionalizzazione in Cecoslovacchia*, in *Neue Zürcher Zeitung* 12-1-1946; *Nazionalizzazione in Cecoslovacchia*, in *Journal de Genève*, 1946; *La Nazionalizzazione della Industria Cecoslovacca*, in *Avanti* del 15-12-1945; BERTHA GASTER, *Interessante esperimento in Cecoslovacchia* in *News Chronicle* del 17-7-1946.

(3) *La Nazionalizzazione delle Banche in Francia*, in *Note informative sui problemi economici finanziari*, n. 4 del 1 febbraio 1946, Ministero delle Finanze; *Comment nationaliser les grandes entreprises - Un exemple - Ordonnance portant nationalisation des Usines Renault*, in *Présence* del 4-2-45; CLAUDEL PAUL, *Nationalisation et Entreprise* in *Présence* del 21-1-1945; *Nazionalizzazione per esperimento*, in *Il Globo* del 12-2-45; *La nazionalizzazione in Francia*, in *Roma del Popolo* del 9-7-45; *Notiziario: il problema della nazionalizzazione delle industrie in Francia*, in *Previdenza Sociale* gennaio, marzo 1945; *La nazionalizzazione delle miniere francesi*, in *The Financial Times* del 10-3-45; *La Nazionalizzazione in Francia* (compendio), in *The Times* del 22-11-45 e in *Daily Telegraph* del 27-11-45; *L'indennizzo delle imprese nazionalizzate*, in *L'Economie* del 27-9-45; *La nazionalizzazione del credito*, in *L'Economie* del 6-12-45; *La Borsa di fronte alle nazionalizzazioni*, in *Le Monde* del 6-12-45; *Fondamenti tecnici dei progetti di «riforme di struttura» in Francia*, in *L'Economiste Européen* dell'11-1-45; DUBOIS

ove il processo di nazionalizzazione ha avuto inizio con la legislazione bellica (1), si è sviluppato con i vari commissariati ai quali furono affidate molte importanti aziende private (2) dopo la liberazione del territorio nazionale, e ha avuto concreta attuazione in sede legislativa (3).

Anche in Inghilterra il governo laburista, pur incontrando notevole resistenza, ha attuato la nazionalizzazione in molti settori economici (4).

J. *Dopo la nazionalizzazione. L'utilizzazione dei crediti*, in *La Tribune des Nations* del 14-12-45; *Bilanci delle quattro banche di deposito francesi nazionalizzate*, in *L'Economiste Européen* del 28-10-45; *Il programma di nazionalizzazione (I diritti degli azionisti - Settori da nazionalizzare ecc.)*, in *L'Economie* del 15-11-45; *La nazionalizzazione dell'industria elettrica in Francia*, in *L'Economie* del 20-12-45; *La nazionalizzazione dell'industria elettrica in Francia (Opinione delle imprese interessate)*, in *L'Economie* del 13-12-45; *La statizzazione dell'energia in Francia*, in *Neue Zürcher Zeitung* del 21-1-1946; *Gli interessi stranieri nella economia elettrica francese*, in *Neue Zürcher Zeitung* del 3-2-46; R. THERY, *L'indennizzazione degli azionisti delle banche nazionalizzate è equa?* in *L'Economiste Européen* del 9-12-45; *I sei punti del progetto di nazionalizzazione dell'elettricità e del gas in Francia*, in *La semaine économique et financière* del 12-1-1946; *Il progetto di legge sulla nazionalizzazione del gas e dell'elettricità in Francia*, in *L'Economie* del 24-1-1946; *Statizzazione ad ogni costo in Francia?*, in *Luzerner Tagblatt*, Lucerna 28-3-1946; *L'aspetto finanziario della nazionalizzazione dell'industria elettrica in Francia*, in *L'Economie* del 27-12-45; *La nazionalizzazione delle assicurazioni*, in *Le Monde*, Paris, 21-3-1946.

(1) Si cita prima degli altri il D. 12-8-1936, sulle espropriazioni per pubblica utilità, in quanto è stato applicato per tutte le nazionalizzazioni; D. 11-8-1936, Nazionalizzazione della fabbricazione di materiale bellico; D. 19-8-1936, Organizzazione del controllo delle imprese che si dedicano alla fabbricazione o al commercio dei materiali di guerra; D. 16-1-1937 e D. 26-1-1937, Partecipazione finanziaria dello Stato nelle imprese di produzione e di commercio di materiale bellico; L. 12-4-1937, Legge fondamentale sulla nazionalizzazione delle industrie belliche.

(2) Si cita il più importante: Ordonnance du 16-1-45 n. 4568 portant nationalisation des usines Renault.

(3) *Nazionalizzazione delle banche in Francia* (Testo integrale della legge), in *Bollettino d'informazione e documentazione del Ministero per la Costituente* n. 5 del 31-12-45;

(4) *La Nazionalizzazione in Inghilterra*, in *Servizio studi e Stampa del Min. delle Finanze*, *Bollettino* n. 3 del 28-2-1946; GIOVANNI M. DI SIMONE, *La nazionalizzazione in Inghilterra, Problemi organizzativi e amministrativi*, in *Civiltà liberale* 1946; *Nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra*, Testo di Legge, in *Financial Times* (estratto); *Nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra*, in *Times* del 6-12-1945; *Un ufficio Nazionale per il carbone in Gran Bretagna*, in *Financial Times* del 21-12-1945; ANTHONY WILLIAMS,

Minore importanza hanno le nazionalizzazioni attuate in altri Stati, nei quali però il fenomeno va decisamente estendendosi (1).

La nazionalizzazione, più che costituire una nuova forma di monopolizzazione di attività economiche da parte dello Stato, ha dato origine a nuovi organismi per l'esercizio delle attività economiche nazionalizzate. I vecchi schemi giuridici o i vecchi organismi, quali le aziende autonome statali, le società anonime statali, gli enti economici, sono stati scarsamente utilizzati dalle legislazioni che hanno attuata la nazionalizzazione. Sono sorte, invece, nuove aziende pubbliche, con nuove strutture e regolate da nuovi principi economici e giuridici. In altri termini si riscontra tutto un nuovo indirizzo nell'organizzazione pubblica della economia; tuttavia quasi tutte le considerazioni fatte per le aziende, società ed enti di vecchio tipo, di cui fino a oggi si è avvalso lo Stato per l'esercizio di attività economiche, possono ripetersi per i nuovi organismi.

Le nuove aziende pubbliche che si son venute delineando, in seguito alle varie nazionalizzazioni, recentemente attuate, con nomi diversi e strutture diverse, hanno in comune molto elementi tipici, di cui si citano i principali: scopo commerciale di ricavare un utile e aumentare le vendite; personalità giuridica, che però non risulta chiara in tutte le legislazioni; capacità di stare in giudizio; autonomia finanziaria e amministrativa; bilancio dei profitti e perdite; sottoposizione alle norme di diritto privato; reclutamento degli impiegati e dirigenti con lo stesso sistema delle imprese private e non secondo lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ecc. La gestione è indipendente dal variare delle correnti politiche che influiscono sugli organi statali ed è svincolata dai controlli propri delle spese statali (tra i quali il più rilevante è l'autorizzazione alle spese che concede il Parlamento), sebbene

La Nazionalizzazione delle miniere in Gran Bretagna, in *Europa Socialista*, n. 1 del 1-3-1946, pag.8; *Sulla statizzazione delle miniere inglesi*, in *Neue Zürcher Zeitung* dell'8-2-1946; *Progetti statali sulla nazionalizzazione dell'industria dei Trasporti Elettricità e Gas in Gran Bretagna*, in *Financial Times* (estratto); SIR WALTER CITRINE, *Il Sindacalismo britannico di oggi*, in *Le monde français*, luglio 1946.

(1) *Progetto di nazionalizzazione della banca di emissione in Olanda*, in *Basler Nachrichten* del 14-11-1945; *Nazionalizzazione della Nuova Zelanda*, in *Times* del 2-11-45; *Nazionalizzazione oltre Atlantico*, in *L'Economie* del 29-11-1945; *Requisizione delle industrie*, in *Messenger d'Athènes* del 13-12-1945; *Il controllo del credito dopo la stabilizzazione dell'ex ministro Sig. Pietro Qunarak*, in *La Tribuna* del 20-2-1946; *L'industria Jugoslava nazionalizzata al 75%*, in *Daily News* del 29-1-1946.

siano poi sottoposte ad altre forme di controllo da parte degli organi governativi.

Questi organismi assumono forme diverse, come già è stato accennato: a) aziende pubbliche autonome statali, i cui organi amministrativi sono composti unicamente di rappresentanti dello Stato. Queste aziende differiscono dalle vecchie aziende autonome statali per l'accentuato carattere industriale e commerciale e per la loro quasi completa parificazione alle aziende private; b) aziende socializzate del tipo austro-tedesco. In queste aziende la proprietà dei mezzi di produzione è dello Stato, mentre la gestione dell'industria viene affidata a organismi autonomi centrali e periferici. Il Consiglio d'amministrazione ha una composizione con rappresentanza paritetica dei sindacati operai, delle organizzazioni degli impiegati addetti all'industria, oggetto dell'azienda, dei consumatori ed infine di rappresentanti dello Stato scelti in parte dal Ministero delle Finanze o del Tesoro e in parte dall'Assemblea o dalle Assemblee Nazionali.

La ripartizione degli utili netti viene specificatamente determinata: una parte viene destinata al perfezionamento o rinnovamento del macchinario, una parte viene distribuita agli operai e impiegati addetti all'industria esercitata dall'azienda, una parte viene attribuita allo Stato, e una parte viene devoluta alla diminuzione dei prezzi di vendita in favore dei consumatori (1).

(1) Sulla socializzazione vedi: *La socializzazione delle imprese in Quaderni dell'associazione fra le Società italiane per azioni*, Roma 1945; e bibliografia ivi citata; *La socializzazione in Europa*, in *Secolo XX*, dell'8-8-1945; E. CORBINO, *Le borse e la socializzazione*, nel *Tempo* del 25-5-1945; HOLLANDER OGLIANI, *La socializzazione industriale*, in *Ricostruzione* del 17-10-1945; M. BRAIDOTTI, *Gestione e socializzazione*, nel *Quotidiano* del 17-10-45; A. BARELA, *Socializzazione*, in *La Patria* del 12-3-1945; RUBINO, *Orientamenti economici. Tre forme di socializzazione*, in *Il Popolo* del 18-7-1945; G. CARLI, *Non v'è certezza*, in *Il Globo* del 22-7-1945; G. BRAGA, *Quale socializzazione?*, in *Il Giornale dei lavoratori* del 22-5-1945; *Problemi sociali*, in *Il Globo* del 22-5-1945; *Progetti laburisti per l'industrie*, in *Il Globo* del 9-5-1945; F. CHIEFFI, *La partecipazione del lavoratore alla gestione e agli utili della impresa* in *Il Commento* del 16-12-1944; P. BATTARA, *La pseudo critica alla socializzazione*, in *Avanti* del 22-11-1944; lo stesso, *Cos'è la socializzazione*, in *Avanti* del 18-10-1944; lo stesso, *Come attuare la socializzazione*, in *Avanti* del 25-10-44; lo stesso, *La socializzazione dei trusts industriali*, in *Avanti* del 22-11-1944; lo stesso, *Capitalismo di Stato e socialismo*, in *Socialismo*, giugno-luglio 1945; lo stesso, *Statizzazione socializzazione e libertà*, in *Idea*, agosto 1945; BANDI, *Partito d'azione e socialismo*, nel *Quaderno n. 4 del Partito*; R. BAUER, *Socializzazione e nazionalizzazione delle imprese?* in *Realtà politica* del 15-3-1945; L. UBERTI,

Questa forma di azienda riscuote il maggior consenso da parte degli scrittori politici e degli economisti ed è quella preferita nei vari programmi dei partiti politici. Anche le legislazioni positive, per quanto prevedano organismi con strutture diverse e facciano uso anche degli altri tipi di aziende appresso descritte, tengono prevalentemente presente l'azienda che è stata chiamata « socializzata ». È per questo che si generalizza e spesso si parla di socializzazione invece di nazionalizzazione.

Queste aziende, per quanto regolate dalle norme del diritto privato e gestite con i metodi di tutte le altre aziende private, non si vengono a trovare in una condizione di assoluta uguaglianza tra loro e specialmente con le aziende private, per quanto le varie legislazioni si sforzino di attuare questa uguaglianza.

Infatti non è escluso che talune controversie, derivanti dalle attività delle aziende stesse, vengano deferite a tribunali diversi da quelli ordinari. Queste aziende, oltre a poter chiedere allo Stato l'espropriazione o la requisizione di determinati beni, utili per la loro attività e che per tale ragione vengono dichiarati di pubblica utilità, dispongono talvolta anche di un certo potere di requisizione e con ciò si procurano, con provvedimenti di autorità, sconosciuti al diritto privato, beni indispensabili per le loro attività.

Viene peraltro a esse riconosciuto anche un certo potere normativo, per cui possono modificare unilateralmente l'organizzazione dei servizi, le tariffe e talvolta i contratti di adesione verso gli utenti. Infine, per taluni atti è previsto che le aziende « senza rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza munita di formula esecutiva » possano disporre d'ufficio l'esecuzione a mezzo del proprio personale amministrativo.

Mentre tutti gli altri funzionari di queste aziende sono assimilati agli impiegati delle aziende private, il personale direttivo, essendo nominato da organi dello Stato, di collegamento o di coordinamento o di pianificazione, oppure eletti da organi dell'azienda, viene a trovarsi in una situazione particolare che non può non essere disciplinata dal diritto pubblico.

Sebbene la contabilità e i registri vengano tenuti secondo le leggi e gli usi di commercio, sono talvolta previsti bilanci preventivi come per gli enti pubblici, e il bilancio consuntivo viene quasi

Partito d'azione, liberalismo e liberismo, nel Quaderno n. 5 del Partito; lo stesso, i lineamenti di una politica economica liberale, nell'Opuscolo n. 2 del Movimento Liberale Italiano.

sempre sottoposto a particolari controlli dagli organi di collegamento e di pianificazione, controlli non contemplati nella disciplina di diritto privato delle imprese.

Né manca qualche caso in cui i servizi e i beni prodotti dalle aziende sono pagati non esclusivamente dai consumatori, ma da tutti i cittadini a mezzo di contributi che vanno qualificati imposte e non tasse. Si riscontra così anche un potere di imposizione, al quale, sebbene raramente, si accoppia un certo potere di richiedere anche prestazioni personali obbligatorie. Né le aziende nazionalizzate sono prive del potere di elevare contravvenzioni e di disciplina verso i dipendenti e i terzi che con esse vengano a trovarsi in un particolare rapporto giuridico.

Da tutti questi rilievi appare che tali aziende, in sostanza, per quanto create a somiglianza di imprese private, appaiono come aziende che disimpegnano pubblici servizi o attività di interesse pubblico e quindi regolate anche da norme di diritto pubblico, destinate a salvaguardare gli interessi generali.

Deve infine rilevarsi che queste aziende, appartenenti allo Stato vengono dotate, non solo di piena indipendenza patrimoniale e funzionale, ma fornite anche di personalità giuridica. Ciò può far nascere il dubbio che non si tratti più di aziende appartenenti allo Stato, ma a persone giuridiche autonome.

17. — *Le aziende pubbliche non statali.*

A parte va considerata l'altra categoria di aziende pubbliche e cioè quelle non statali. Per le vecchie aziende statali con personalità giuridica, per le anonime in mano dello Stato, per gli enti economici e infine per le nuove aziende statali siano o non socializzate, nasce il dubbio se debbono considerarsi aziende statali, poiché il patrimonio, pur appartenendo allo Stato in un primo momento, viene poi passato a questi organismi che, avendo una propria personalità giuridica, dovrebbero considerarsi proprietari delle aziende.

Questi dubbi invece non sorgono per talune aziende pubbliche che sicuramente non sono statali, poiché la proprietà e la gestione di esse appartengono ad altri enti. Queste forme di gestione pubblica di attività economiche, in sostanza, si possono ridurre a due: a) municipalizzazione, provincializzazione, consorzializzazione e regionalizzazione da un lato; b) sindacalizzazione dall'altro; quest'ul-

tima, forse, può assumere più forme, sindacalizzazione vera e propria, socialismo detto delle «gilde» e cooperativismo.

Della gestione di pubblici servizi da parte di altri enti locali, oltre il Comune, si parla solo oggi in quanto si ritiene che taluni servizi possano essere meglio disimpegnati dalla provincia o dai Consorzi amministrativi o della regione, se tale ente sarà istituito nel nuovo ordinamento statale.

Per ora conviene parlare solo della municipalizzazione (1).

Nella municipalizzazione un'attività economica viene riservata ai Comuni e la gestione della relativa azienda può avvenire o direttamente in economia, o attraverso un'azienda autonoma o attraverso una concessione. (2) Come è noto, la municipalizzazione è un vecchio sistema di gestione di pubblici servizi da parte dei Comuni, e viene ricordata in questo paragrafo, non perché costituisca una nuova forma di esercizio diretto di attività economica, ma

(1) G. A. MORELLI, *La municipalizzazione dei servizi pubblici*, Torino 1901; C. CAMERA e A. MAGNANI, *Commento alla legge 29-3-1905, n. 103*, Rocca S. Casciano, 1903; C. MEZZANOTTE, *Municipalizzazione dei servizi pubblici*, Milano 1905; G. FARRAGIANA, *La municip. dei pubblici servizi*, Torino, 1906; P. DUCCESCHI, *La municip. dei pubblici servizi*, Torino, 1907; G. MONTE-MARTINI, *La municip. dei pubblici servizi*, Milano, 1917; U. BORSI, *Municipi e socialismo municipale del dir. it.*, in *Studi Senesi*, 1910, XXVI; lo stesso *Questioni in tema di municipaliz. dei pubblici servizi con privativa*, in «Foro italiano» 1907, XXXII; lo stesso *La municipalizzazione dei servizi pubblici con privativa e la risarcibilità dei danni che ne derivano*; lo stesso, *La mancanza di personalità giuridica nelle aziende speciali dei servizi direttamente assunti da Comuni e Province*, in *Foro italiano* 1931, LVI; L. RAGGI, *Le private e la legge sulla municipalizzazione*, in *Rassegna di legge per i Comuni*, 1937, 1242; L. ROGER, *Le domaine industrial des municipalités*, Paris, 1901; G. JARAY, *Le socialisme municipal en Italie et la loi de Mars 1903* in *Annales des sciences politiques*, 1904; E. BRES, *De la municipalisation des services d'intérêt public en Italie*, Paris, 1909; E. DOUVIER, *Les regies municipals*, Paris 1909; J. GASCON Y. MARIN, *Estudio juridico de la municipalizacion de servicios en España*, Madrid 1919; P. FRANCOLINI, *Les regies municipals en droit moderne*, Paris 1930; A. MOSSÈ, *Les regies municipales et la jurisprudence*, Paris 1931; MILITELLO, *La municipalizzazione nel diritto pubblico*, 1941.

(2) Mancano dati recenti sulle aziende municipalizzate. Nel censimento industriale del 1936 queste aziende non furono distinte da quelle private. Notizie utili erano in possesso della disciolta Federazione nazionale per le aziende municipalizzate. Alla fine del 1912 le aziende municipalizzate erano 136 e avevano investiti L. 136.511.240 di capitale. Queste cifre hanno scarso valore poiché dopo il 1912 il ritmo della municipalizzazione accrebbe notevolmente. Le aziende municipalizzate si possono così suddividere: per la produzione e distribuzione del gas; per le case popolari; per impianti elet-

perché appartiene sistematicamente, alla stessa categoria delle aziende sindacalizzate, e anche perché molti ritengono che talune industrie nazionalizzate debbano essere affidate agli enti locali.

Nella sindacalizzazione sia la proprietà che la gestione appartengono a coloro che sono impiegati in una data azienda o in un determinato ramo di industria. Secondo il sistema del socialismo delle «gilde», l'attività economica è riservata allo Stato il quale, però, la dà in concessione perpetua all'associazione di mestiere (gilde) che la gestisce in proprio. In questo sistema si riscontra un penetrante controllo esercitato dallo Stato e talvolta un'amministrazione composta anche di rappresentanti dello Stato; tuttavia né la riserva dell'attività economica allo Stato, né il controllo statale, né la partecipazione di rappresentanti dello Stato nella amministrazione, può far classificare questa forma di gestione come una gestione pubblica statale. Sebbene si tratti di concessione limitata a una associazione professionale, quell'intervento statale nella vita aziendale, che si verifica anche in aziende private con concessioni di beni e di servizi pubblici, non muta il carattere della gestione.

Nel cooperativismo infine, com'è noto, i mezzi di produzione e la gestione appartengono ai lavoratori stessi, talvolta anche a titolo di proprietà individuale. Sostanzialmente il cooperativismo forse differisce dalla sindacalizzazione, in senso stretto, limitatamente alle proporzioni delle aziende, tranne se con sindacalizzazione non si voglia intendere una forma di monopolizzazione di attività in favore dell'intera categoria (1).

trici; per forni normali; per gestione di farmacie; per acquedotti; per stabilimenti di mattazione; per tramvie elettriche; per servizi diversi. Successivamente nuovi servizi pubblici furono assunti dai Comuni; si citano le aziende autonome di soggiorno e cura (R.D. L. 15-4-1926, n. 765 e successive modificazioni e specialmente la legge 29-1-1934, n. 321); la gestione dei mercati comunali (R. D. L. 21-8-1937, n. 1982); l'amministrazione delle centrali del latte (L. 16-6-1938 n. 851); aziende per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (L. 20-3-1941, n. 366).

(1) Per le attività gestite da enti pubblici vedi: *Acquisto di tutte le imprese del Gas da parte di dieci Enti Regionali*, in *Daily Telegraph* del 5-12-1945; D. D. H. COLE, *Self government in industry*, Londra 1920; DAVID LILIENTHAL, *La Compagnia della Valle del Tennessee*; *Tennessee Valley Authority* T. V. A.; HERMANN FINER, «T.V.A. Lessons for International Application»; R. L. DUFFUS, *The valley and its People*; MARSHALL EDWARD DIMOCK, *Futuro degli enti pubblici* (in *Harper's Magazine New York*, riportato ne *Il mese* n. 19 luglio 1945; DE MARIA G., *La politica economica dei grandi*

18. — *Le aziende miste.*

I privati possono partecipare alle aziende pubbliche non in qualità di consumatori, come nelle aziende socializzate, ma di risparmiatori per la formazione del capitale delle aziende stesse e possono avere anche una limitata partecipazione nella gestione. Questa partecipazione per lo più ha luogo in aziende che costituiscono enti autonomi.

Sebbene non possano considerarsi di recente formazione e siano sorte insieme con gli enti economici di cui, sono in sostanza, una categoria, per le possibilità di utilizzazione che presentano ai fini della gestione di industrie nazionalizzate, vanno qui ricordate queste aziende che potrebbero chiamarsi « miste », nelle quali il capitale è fornito in parte dallo Stato e in gran parte dai privati. Esse assumono due forme: a) la forma già esaminata delle società anonime con partecipazione azionaria dello Stato, forma di azienda di formazione meno recente; b) la forma delle cosiddette « aziende di pubblica utilità », nelle quali il capitale è fornito in buona parte dai privati, tipo di azienda di più recente formazione (1).

In queste ultime aziende gli utili sono limitati dallo statuto e la gestione spetta a un ente pubblico controllato dallo Stato. Vengono emessi titoli commerciali in borsa, ma chi li possiede, per lo più, non ha diritto di voto e percepisce o un limitato dividendo o, più spesso, un interesse che può essere paragonato all'interesse di una obbligazione. Gli utili in eccedenza delle somme necessarie per il « servizio interessi » possono venire usati per migliorie e modernizzazione degli impianti. Oltre un certo limite i ricavi vengono utilizzati per riduzione di prezzi, poichè le fluttuazioni nella remunerazione del capitale sono escluse.

In qualche caso i privati possono partecipare limitatamente anche all'amministrazione in proporzione sempre inferiore ai rappresentanti degli operai, dei consumatori e dello Stato isolatamente considerati.

Anche per queste aziende possono ripetersi talune delle osservazioni, formulate per le aziende già esaminate, sulla natura

sistemi coerciti, Torino 1937; D'EUFEZIA, *L'organizzazione di diritto pubblico degli interessi economici collettivi*, in *Annali della Facoltà giuridica di Camerino*, 1939, pag. 259;

(1) M. E. DIMOCK, *Futuro degli enti pub. cit.*; R. DUCOTÉ, *La fusione del capitale e del lavoro nella gestione delle imprese*, in *Revue Economique et sociale*, Parigi, giugno, 1945.

pubblica sia di talune norme giuridiche che disciplinano la loro organizzazione e attività, sia di taluni atti giuridici dalle aziende stesse compiuti.

19. — *Il collegamento, la pianificazione, il controllo.*

Queste aziende sono talvolta collegate nell'ambito di una stessa industria, talvolta anche nell'ambito di tutto il ciclo di trasformazione di un prodotto e talvolta in una determinata circoscrizione territoriale locale, con o senza distinzione di attività economica. La loro attività è sottoposta a organi di coordinamento, pianificazione o di controllo che compiono funzioni in alcuni casi solo di controllo, in altri prevalentemente di coordinamento e di pianificazione e talvolta disimpegnano anche una certa attività di gestione per un gruppo di imprese. Non sembra, però, che questi organi possano sempre riuscire a eliminare alcuni inconvenienti cui possono dar luogo le aziende pubbliche.

Si fa un accenno soltanto a taluni di quegli inconvenienti che sono stati fino a oggi prospettati. a) Come il prevalere dei capitalisti può influire sul governo, così il prevalere degli addetti a una industria può influire sul governo stesso a danno della generalità e dei consumatori. b) Analogamente a quanto può accadere in una azienda con azionisti, queste aziende sarebbero portate alla ripartizione in ogni caso degli utili, in luogo di compiere il reinvestimento dei profitti o ribassare i prezzi. c) Anche le aziende nelle quali ci sia la rappresentanza di tutti gli interessati (capitalisti, lavoratori, consumatori) possono imporsi a danno di altre attività economiche; in altri termini può nascere un conflitto tra attività produttive. d) Poiché le aziende sono dominate dallo Stato, i mutamenti politici si ripercuotono sulla gestione aziendale e ogni mutamento di politica importa un costo o uno spreco. e) Quando i dirigenti sono nominati dallo Stato, questa nomina può dare luogo a abusi o almeno si prospetta il pericolo che la nomina venga attribuita in premio di meriti acquisiti in attività totalmente diverse da quelle economiche, e cioè per meriti politici; anche quando i dirigenti vengono eletti, si può affacciare lo stesso pericolo sopra prospettato e cioè che i mutamenti politici possono influire sulla gestione aziendale.

Gli organi di coordinamento, controllo e pianificazione ora sono degli uffici statali, ora dei consigli elettivi e talvolta addirittura

tura degli enti ; possono essere nazionali o decentrati ; per lo più a struttura mista con rappresentanza dei vari interessi ; possono essere altresì comuni anche a più settori economici.

La nazionalizzazione delle banche o comunque la disciplina del credito, si riduce altresì anche a una forma di controllo e di coordinamento di tutte le altre attività economiche che, dovendo essere finanziate dagli istituti di credito, sono in effetti da questi controllate e indirizzate.

L'importanza che assumono gli istituti di credito per il collegamento, la pianificazione e il controllo delle aziende pubbliche deriva dalla circostanza che la principale questione che si presenta per un'economia pubblica è quella della raccolta del capitale. Poiché queste aziende sono dello Stato o di altri enti pubblici, è da escludere che il capitale possa essere raccolto mediante azioni con diritto degli azionisti alla partecipazione alla gestione dell'azienda. Quindi è necessario ricorrere ad altri metodi. Dei metodi di raccolta dei capitali possono citarsi i seguenti : 1) prelievo dei capitali dal bilancio dello Stato ; 2) emissione di obbligazioni a saggio fisso di interesse ; 3) emissione di obbligazioni a tasso fisso di interesse al quale verrebbe aggiunta una lieve partecipazione agli utili, con esclusione di qualsiasi ingerenza nell'amministrazione dei detentori di obbligazioni ; 4) emissione di un limitato numero di azioni che consenta la rappresentanza degli azionisti nel consiglio di amministrazione in una proporzione sempre inferiore ai rappresentanti degli operai e impiegati, dei consumatori, e dello Stato isolatamente considerati ; 5) obbligo per gli istituti di credito di impiegare gran parte del loro capitale nelle varie imprese economiche pubbliche.

Il primo sistema di finanziamento a carico del bilancio dello Stato è stato escluso in quasi tutti i Paesi, poiché esso provoca un eccessivo carico tributario e una eccessiva ingerenza delle Assemblee nazionali rappresentative che, per quasi tutte le Costituzioni, autorizzano la gestione del bilancio. Gli altri sistemi di diretto finanziamento da parte del risparmio privato con le limitazioni accennate non risultano attuati. Invece i vari Stati sono quasi tutti orientati verso l'ultimo sistema del finanziamento obbligatorio da parte delle banche. Pertanto in tutte le legislazioni, salvo qualche eccezione, si riscontra o una semplice disciplina del credito, oppure addirittura la nazionalizzazione parziale o totale delle banche. Qualunque metodo si scelga, sembra che possa affermarsi come la pubblica disciplina del credito sia il presupposto dell'eser-

cizio diretto di attività economiche da parte di enti pubblici e come i metodi di raccolta del capitale influiscano sulla struttura giuridica delle aziende pubbliche.

La pluralità dei controlli e delle forme di coordinamento e di pianificazione attuate dagli accennati appositi organi e dai vari ministeri, ha già determinato degli inconvenienti, sicché è emerso il problema del coordinamento degli stessi controlli o interventi nelle aziende pubbliche. Non è raro il caso che una determinata azienda pubblica sia sottoposta a uno o più ministeri, a uno o più organi di coordinamento per cui può riuscire difficile raggiungere l'intesa sull'attività che l'azienda deve svolgere. Possono, altresì, fin d'ora raccogliersi segnalazioni di altri inconvenienti, già lamentati per le aziende di vecchia struttura, e cioè che i controlli e le direttive di pianificazione, qualche volta ostacolano o addirittura paralizzano tempestive attività delle nuove aziende escogitate per attuare la nazionalizzazione.

Il governo rende conto in modo sommario di tutte queste gestioni al Parlamento il quale, per lo più, si limita a fare delle interpellanze e delle inchieste. Si è, però, manifestata in Francia e in Inghilterra e recentemente negli Stati Uniti la preoccupazione che tutta questa attività economica, che potrebbe chiamarsi pubblica, sfugge sostanzialmente al controllo delle Assemblee rappresentative (1). Allo scopo di ovviare a tale manchevolezza si auspica che le Assemblee stesse si ingeriscano più direttamente delle gestioni economiche pubbliche e non si limitino al semplice controllo sulla politica governativa. Ciò in considerazione della importanza che vanno assumendo tali gestioni, importanza tale che si può qualificare preponderante nel complesso delle attività statali o comunque delle attività pubbliche.

20. — *Principi comuni alle aziende pubbliche.*

Dalla rassegna della legislazione italiana ed estera emerge chiaro che, comunque concepite, sussistono forme di aziende pubbliche con gestioni che possono considerarsi sottratte sia dagli elementi costitutivi dell'organizzazione privata (capitale e imprenditori) sia dalla diretta ingerenza degli organi dello Stato e di enti. Quindi, indipendentemente dalla questione della loro ulteriore

(1) V. anche quanto è stato detto nel § 10.

estensione a altri settori e ai limiti della economia pubblica e della economia privata, vanno studiati, non solo i problemi tecnici ed economici, ma anche i problemi giuridici di queste nuove forme di aziende economiche pubbliche che vanno sorgendo nei vari Paesi. Molto opportuno sarebbe riassumere alla fine della presente rassegna la conclusione e i principi generali che possono trarsi dai vari fenomeni giuridici esaminati. Senonché, dato il metodo di esame di cui è stato necessario far uso, osservazioni critiche sono state formulate per ogni singolo argomento, anche se presentavano il valore di principio generale, pur avendo premesso alcune considerazioni d'indole generale comuni alle varie aziende pubbliche.

Qualche altra osservazione, però, può essere fatta non a carattere conclusivo o riassuntivo, ma integrativo di quanto è stato detto in ogni singola parte.

a) Occorre, prima di tutto, ritornare a quanto è stato già accennato rilevando i caratteri giuridici di queste aziende, e cioè alla loro natura.

Per le aziende pubbliche, così qualificate in quanto gestiscono forme di economia pubblica, riesce difficile talvolta escludere che esse costituiscono degli organi dello Stato, anche in presenza del requisito della personalità giuridica, e di tanti altri elementi che potrebbero denunziare una completa indipendenza dalla organizzazione dello Stato stesso. Altre volte, se è facile accertare che si tratta di una persona giuridica distinta dallo Stato, non si può accertare con altrettanta facilità se la persona stessa sia una associazione o istituzione, data la pluralità di categorie di persone che partecipano all'amministrazione e sono interessate nella gestione. Né, infine, può affermarsi con ogni sicurezza il carattere pubblico o privato di queste particolari aziende, dato che agiscono con i comuni metodi e nello stesso piano delle aziende private, ma fanno anche uso di istituti di diritto pubblico. A ogni modo, possono certamente considerarsi di pubblico interesse.

Invero le norme del diritto privato non possono avere una applicazione generale e assoluta per le aziende cosiddette pubbliche poiché in molti casi non possono non essere applicate norme di diritto pubblico. Le imprese statizzate non possono essere gestite proprio con lo stesso metodo commerciale delle imprese private, poiché s'impone sempre la necessità di controlli e regolamenti dai quali, del resto, anche l'esercente privato, che agisce nel suo esclusivo interesse, non può fare del tutto astrazione.

Poiché la parità con le aziende similari private, non può essere

assoluta del tutto, si riscontra uno sforzo in ogni legislazione per creare tutte le condizioni di diritto e di fatto onde accentuare questa parità, evitando ogni privilegio legale, fiscale, amministrativo, sindacale in favore delle aziende pubbliche.

Dal punto di vista pratico occorre poi rilevare che importanti esperimenti dell'applicazione dei metodi delle aziende private ad aziende pubbliche hanno talvolta dato risultati soddisfacenti (1) talvolta risultati non felici (2).

b) Le aziende considerate non sfuggono alla legge dell'equilibrio tra costi e ricavi, per cui tutta la gestione aziendale deve essere diretta alla lotta per la riduzione dei costi come in tutte le aziende private. Ciò non viene attuato soltanto a carico dei lavoratori e in favore dei consumatori o viceversa, poiché, dati gli scopi sociali cui tende l'azienda, debbono essere conciliate le due esigenze. La mancanza dell'altro interesse da tutelare, cioè quello dell'imprenditore o del capitalista, e la necessità di tutelare la categoria dei lavoratori e dei consumatori nonché di assicurare il miglioramento delle attrezzature nel pubblico interesse, conferisce a queste aziende un carattere che si allontana da quello delle aziende private.

c) Per eliminare gli inconvenienti della burocratizzazione, riscontrati nella gestione affidata ai comuni organi dello Stato, e avvicinare quanto più è possibile le aziende pubbliche a quelle private si ricorre alla piena loro autonomia amministrativa, e spesso al conferimento della personalità giuridica distinta. D'altra parte, mancando l'imprenditore, e dovendo avvalersi unicamente di funzionari, per evitare comunque la burocratizzazione, si ricorre a vari espedienti per eccitare l'azione e l'iniziativa dei funzionari stessi (cointeresse, comitati di direzione ecc.).

d) Il capitale finanziario (abbia o non la forma giuridica della proprietà privata o della proprietà pubblica) non può essere estraneo alla organizzazione delle aziende. Quindi, lo Stato o gli istituti di credito, come è stato già rilevato, negando o accordando finanziamenti o autorizzando o non aumenti di capitali, dominano la vita

(1) Importante è l'esperimento effettuato in America dalla Compagnia della Valle del Tennessee; Vedi: DAVID LILIENTHAL, *Tennessee Valley Authority*. T.V.A. *Democrat on the march*; HERMANN FINER, *T.A.A. Lessons for International Application*; D. L. DUFFUS, *The Valley and its People*.

(2) Risultati disastrosi ha dato, per esempio, l'Ufficio Nazionale Industriale dell'azoto creato nel 1924 in Francia; Vedi: PAUL DUBOIS-RICHARD, *Metodi di esecuzione dei servizi pubblici*, in *Enciclopedia française*, 10-30-1.

di queste aziende indirizzandole verso il raggiungimento di determinati fini. Ciò costituisce la politica generale degli investimenti e più ancora della disponibilità del risparmio da sottrarre al gioco degli investimenti privati o di quelli in titoli pubblici per destinarlo invece agli investimenti industriali di carattere pubblico.

Tutta questa azione dello Stato o degli istituti di credito, regolatrice degli investimenti, è una attività pubblica che sottopone l'attività delle aziende in esame a un regime amministrativo con una serie di atti estranei al regime di diritto privato.

e) Se queste aziende che svolgono attività economica pubblica sono dirette a soddisfare bisogni collettivi, debbono mantenere una certa coesione e unità di indirizzo, per cui è necessario, come si è visto, che pubblici uffici sorveglino e coordinino e dirigano le gestioni. Ma controllare, coordinare, dirigere sono attività che richiedono esercizio di pubbliche funzioni, se queste sono esercitate in nome dello Stato o della collettività. Però, sebbene sussista tale necessità di vigilanza da parte di organi pubblici amministrativi e anche da parte del Parlamento, la gestione di questa azienda viene sottratta da ogni influenza dei partiti o politica. Ciò si cerca di ottenere dando un carattere più strettamente tecnico, finanziario e giuridico alla loro attività.

Allegato n. 5

RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. CATALDI (*)
SULLE PRINCIPALI QUESTIONI RELATIVE AGLI ENTI PUBBLICI
NON TERRITORIALI.

I. — *Necessità di una rassegna molto ampia di tutte le forme di interessamento da parte dello Stato nelle attività delle persone giuridiche.*

Per meglio raggiungere il compito affidato alla breve relazione che segue e cioè per poter ricercare quali sono le principali questioni da sottoporre al legislatore relative agli enti non territoriali, e gli elementi utili per la loro soluzione, tra le tante questioni che pullulano in questo campo, è consigliabile effettuare una larga rassegna della situazione di diritto positivo e di fatto; rassegna che non si limiti agli enti non territoriali che presentino qualche carattere di pubblicità, ma che contempli anche taluni particolari organi dello Stato e talune attività private che appaiono di un certo pubblico interesse. In altri termini sembra utile ricercare, attraverso il diritto positivo e la situazione di fatto, tutte le forme di interessamento che lo Stato annette a determinate attività ed estrinseca con l'esercizio di determinati atti giuridici. Questa ricostruzione, effettuata possibilmente con criteri sistematici e raffrontata con le principali questioni sorte in dottrina e in pratica, e con i principi generali di diritto può dare, forse, la possibilità di giungere a qualche utile risultato proficuo.

E invero un esame complessivo di tutte le persone giuridiche pone in evidenza che da un estremo trovasi lo Stato, persona giuridica pubblica per eccellenza, dall'altro estremo la società commerciale, persona giuridica privata tipica. Tra questi due estremi si delinea tutta una serie di persone giuridiche: quelle

(*) La relazione riflette le opinioni personali del relatore (*Nota della Segreteria*).

che partecipano alla prima nozione sono le persone giuridiche pubbliche, quelle che partecipano solo dell'altra, sono le persone giuridiche private. Ma il grado di partecipazione all'una o all'altra nozione è diverso: nella categoria delle persone giuridiche pubbliche vi sono enti più vicini allo Stato e con caratteristiche più proprie di questo e ve ne sono altri più lontani e con alcune caratteristiche che li avvicinano alle persone private; così pure nella categoria delle persone giuridiche private, vi sono alcune persone giuridiche che più si avvicinano al tipo della persona giuridica privata, con scopi esclusivi di lucro, e altre persone giuridiche private che da questo tipo si allontanano sotto alcuni aspetti, accostandosi alle persone giuridiche pubbliche, meno vicine allo Stato.

Appare, in altri termini, opportuno esaminare con criterio molto largo la situazione che di fatto si è andata creando nel diritto positivo, partendo da quelle forme di autonomia funzionale di organi dello Stato, quali le amministrazioni cosiddette autonome; passare poi all'esame degli enti sicuramente pubblici e di quelli il cui carattere è dubbio, cercando di classificarli secondo un criterio di affinità nei riguardi delle loro finalità organizzazione, struttura, mezzi giuridici e materiali e giungere infine all'esame di quei controlli che lo Stato stesso effettua su determinate attività private non a scopo unicamente di polizia.

Da questo esame delle varie categorie di enti che si riscontrano nel diritto positivo si può tentare di identificare tutti gli elementi per determinare: la loro natura l'effetto dell'interessamento dello Stato, la loro classificazione in categorie sistematiche nonché le conseguenze della condizione giuridica di ogni categoria, le capacità, le potestà, gli status, diritti, interessi, oneri, obblighi ecc.

Sembra pertanto che il miglior sistema per rendersi conto dei vari problemi relativi agli enti non territoriali sia quello di tener presente, oltre la legislazione positiva di carattere generale e i risultati della dottrina, anche: *a)* un elenco, compilato con criterio di molta larghezza, comprendente anche tutti quegli enti, istituti, società ecc. la cui natura giuridica sia dubbia, ordinati secondo le loro affinità e le loro strutture similari; *b)* un altro elenco, ordinato secondo i vari settori in cui essi operano e cioè secondo i Ministeri che su di essi esercitano una più o meno intensa vigilanza. Per completare questo quadro dovrebbe es-

sere compilata per ogni ente una nota riassuntiva sulle leggi, regolamenti, statuti, funzioni, organi, controlli, situazioni finanziarie, ecc.

Naturalmente l'esposizione che segue dovrà limitarsi a un accenno solo alle principalissime questioni che sembrano meritare l'attenzione del legislatore, senza neanche soffermarsi a quelle che risultano sufficientemente trattate; per qualche altra questione, invece, l'esposizione potrà essere più diffusa e a carattere più critico. La presente relazione risulterà, pertanto necessariamente difettosa e non del tutto organica, non solo per lo scopo prevalentemente pratico per il quale è stata compilata, ma anche per il tempo limitato che si è avuto a disposizione.

2. — *Gli elementi costitutivi della natura pubblica delle persone giuridiche - Rinvio.*

La prima questione che s'incontra nel compilare una relazione sugli enti pubblici non territoriali è quella degli elementi costitutivi della natura pubblica delle persone giuridiche.

Accertare il carattere pubblico di un determinato ente è una necessità che si presenta sia per la parte generale del diritto pubblico, in quanto tende a identificare i soggetti pubblici e gli atti amministrativi da essi emanati, sia per la giustizia amministrativa, in quanto la competenza di determinati organi giurisdizionali sorge solo se quel carattere viene riscontrato per gli enti di cui si impugnano gli atti, sia per molti altri effetti giuridici.

La dottrina e la giurisprudenza, davvero notevole e pregevole in questo campo (1), palesano tuttora, dopo tanti contributi, la necessità di ricercare ancora criteri sicuri per riconoscere il carattere pubblico degli enti; sicché oggi, in presenza di tanti enti, con tante diverse finalità e strutture, con tanti diversi controlli, riesce difficile cogliere il loro carattere pubblico o il grado di pubblicità della loro natura, oppure l'attinenza con un interesse pubblico. Per potersi orientare, una strada che possa essere seguita con profitto sembra quella di rinunciare, in un primo momento, alla formulazione di qualsiasi principio sistematico e di esaminare prima il diritto positivo nella sua varietà e realtà, partire cioè come si è detto, dallo Stato e seguire tutte quelle

(1) Vedi la principale bibliografia alla fine di questa rassegna.

entità, che vanno man mano da lui o staccandosi o allontanandosi, e giungere a quelle persone giuridiche che con lo Stato non hanno alcun legame all'infuori di quello generico di soggezione o del semplice controllo di polizia.

3. — *La molteplicità degli enti pubblici e la ripartizione delle funzioni pubbliche tra lo Stato e gli enti pubblici.*

Da questa riproduzione dell'attuale situazione di diritto positivo e di fatto si potranno certamente con più sicurezza trarre altresì quegli elementi di giudizio per stabilire quale dovrà essere la nuova organizzazione delle pubbliche funzioni e pubblici servizi da affidarsi agli enti pubblici non territoriali, e cioè per la soluzione di una seconda questione che si presenta in una rassegna degli enti non territoriali; quali funzioni è opportuno che lo Stato eserciti direttamente e quali a mezzo di altre persone giuridiche pubbliche? Quali enti debbano essere lasciati in vita e quali soppressi?

Si può dire che in tutti gli Stati, l'amministrazione indiretta ha avuto grande sviluppo, ma in Italia ha assunto dei caratteri addirittura patologici. Pertanto è diffusa l'opinione che molti enti sono stati creati senza bisogno, molti organizzati affrettatamente senza solida struttura, molti ancora mantenuti con gravi perdite per la sproporzione dei sacrifici richiesti e i benefici realizzati, ecc. (1).

Il numero più rilevante di enti è sorto specialmente per l'esercizio di attività economiche o per l'intervento dello Stato nella vita economica. L'intervento dello Stato nella vita economica

(1) Si possono tener presenti le seguenti cifre — da accettarsi con prudenza — relative agli enti pubblici non territoriali che estendono la loro attività in tutto il territorio dello Stato e per i quali è stato riscontrato il carattere pubblico in base o a esplicita disposizione legislativa, o a pronuncia giurisprudenziale o a concorde parere espresso dalla dottrina:

1	— operanti nell'amministrazione generale	n.	52
2	— operanti nel campo della pubblica istruzione, arte, turismo	»	77
3	— operanti nel campo della pubblica sanità	»	11
4	— » » » dell'assistenza	»	48
5	— » » » dell'economia	»	80

non si verifica solo in quegli Stati ordinati con questo o quel regime politico, ma in genere in tutti gli Stati, con tendenza sempre più spiccata. Ciò è determinato non tanto dalla necessità che lo Stato eserciti direttamente i più importanti pubblici servizi o determinate attività economiche o intervenga nella vita economica privata, ma quanto dal formarsi di numerose organizzazioni che costituiscono forze economiche da tenersi in conto alla pari di quelle politiche. È lo sviluppo del fenomeno organizzativo verificatosi non solo nel campo del diritto pubblico, ma anche in quello del diritto privato; fenomeno che non può non avere, come conseguenza l'intervento dello Stato.

L'organizzazione ha prodotto nel campo del diritto pubblico la fioritura di numerosi enti con l'effetto, tra l'altro, dell'aumento delle norme giuridiche prodotte dagli enti stessi e nel campo privato la formazione di molteplici persone giuridiche con l'effetto, tra l'altro, della limitazione dell'autonomia privata (cartelli, consorzi obbligatori, contratti di adesione, ecc.). Questo fenomeno non ha mancato di richiamare l'attenzione, anche all'estero, di scrittori politici e di giuristi, i quali hanno avuto occasione di affermare concordemente che lo Stato, pur lasciando piena libertà, non può disinteressarsi di organismi che in seno a esso si formano.

Il moltiplicarsi degli enti si è verificato altresì per imprescindibili necessità di decentramento istituzionale quando le funzioni statali andavano ogni giorno aumentando. Ma anche se lo Stato rinunzi a molte delle funzioni che attualmente esercita e si giunga alla soppressione di moltissimi enti pubblici, molti servizi non possono non essere disimpegnati che da organismi collettivi in cui è palese l'interesse pubblico. Inoltre, poiché maggiormente oggi è avvertita la necessità del decentramento, non potrà prescindere da una importante Amministrazione indiretta accanto a quella diretta dello Stato.

Anche per accertare se sia opportuno che le funzioni attualmente svolte dagli enti pubblici possano utilmente essere da essi disimpegnate, oppure debbano essere devolute allo Stato o a enti di pubblica utilità o addirittura lasciate a enti privati, sembra preferibile un esame analitico degli enti raggruppati per affinità di scopi, esame che, con tal metodo condotto, consente di formulare osservazioni d'indole generale che tuttavia non possono essere di carattere giuridico, ma prevalentemente di carattere politico.

4. — *Gli enti parastatali, di diritto pubblico e una eventuale categoria intermedia di enti.*

Altra questione, pure dibattuta e che forse potrebbe essere utilmente eliminata in sede di riordinamento della nostra legislazione, è quella relativa alla categoria di enti detti « parastatali » e « di diritto pubblico ». È opportuno far ancora uso della qualifica di « parastatali », invece di « nazionali », intendendo indicare quegli enti che hanno il carattere di fondazioni e operano in tutto il territorio dello Stato? Gli enti « di diritto pubblico » non sono, in sostanza, gli enti pubblici? Non sarebbe opportuno evitare tali equivoche diciture?

È pure da domandarsi se non sia il caso di esaminare l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una categoria di enti che possano stare tra quelli pubblici e quelli privati; categoria di enti verso la quale si è orientato specialmente il diritto positivo, sebbene la dottrina sia stata sostanzialmente avversa. Anche per studiare questo punto potrà giovare l'esame delle varie categorie di enti quali risultano dal diritto positivo.

5. — *Organi e aziende statali con personalità giuridica.*

Altra questione che pure varrebbe la pena di affrontare, *de jure condendo*, è quella della personalità giuridica conferita a taluni organi o amministrazioni dello Stato. Come è noto, si riscontrano nel nostro ordinamento alcune amministrazioni autonome dotate di personalità giuridica, di cui talune perseguono fini economici e, come tali, possono chiamarsi « aziende ».

Da un punto di vista strettamente dogmatico, riesce difficile l'accertamento della natura di tali organismi, ripugnando alla logica giuridica l'ammissibilità di autonomie non solo funzionali e patrimoniali, ma anche fornite di distinta personalità, in seno alla persona giuridica dello Stato.

La questione della personalità degli organi dello Stato agitata nello scorcio del secolo passato, si poteva dire ormai sopita (1) se il nostro legislatore non l'avesse posta ancora in discussione,

(1) DE VALLES, *Teoria giuridica dell'organizzazione dello Stato*, I, Padova, 1931, pag. 112; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano 1934, pag. 213; PUCHETTI, *La personalità giuridica delle aziende speciali per l'esercizio diretto dei pubblici servizi*, in *Riv. di diritto pubbl.*, 1939, pag. 168; ESPOSITO, *Organo, ufficio e soggettività dell'Ufficio*, in *Annali dell'Università di Camerino*,

conferendo la personalità giuridica ad alcuni organi dello Stato. Sicché si è costretti a riesaminarla. Qualcuno ha ristretto la portata di tale personalità, sostenendo che essa viene conferita soltanto per i rapporti interorganici e non nei rapporti intersubiettivi (1). Sicché questi organi avrebbero la personalità soltanto rispetto agli altri organi dello Stato e non rispetto alle altre persone giuridiche. Altri sostengono che bisogna esaminare la portata di siffatta categoria di azienda nel più ampio quadro dell'amministrazione diretta e indiretta, e cioè bisogna considerare, da un lato la diversa gradazione pubblicistica dei fini che sollecitano l'intervento dello Stato e, dall'altro, le successive fasi di differenziazione attraverso cui si è svolto il ciclo formativo di tali organismi, che certamente ancora risentono, della loro anfibia configurazione e della loro originaria struttura. Queste giustificazioni non hanno incontrato consensi e si presenta, quindi, opportuna, in sede legislativa, una revisione e una rivalutazione dell'argomento in esame.

Non ha alcuna importanza la constatazione che il concetto di persona giuridica di diritto pubblico, quale fu elaborato dalla dottrina giuspubblicista nella realtà legislativa degli ultimi anni, tenda molto spesso a spogliare la persona giuridica dagli attributi propri fino a ridurla quasi alla condizione di un organo dell'amministrazione diretta dello Stato, poiché ciò è la contraddizione dell'organizzazione dei regimi autoritari, i quali, mentre creano numerosissimi enti pubblici od organismi autonomi, li privano degli essenziali requisiti di autonomia e autarchia. I caratteri giuridici comuni e i punti di contatto fra amministrazioni autonome, specie se dotate di personalità, e persone giuridiche di diritto pubblico sono, a ogni modo, aumentate fino a generare pericolose confusioni e facili equivoci. Confusioni tanto più gravi in quanto anche organi, che concordemente vengono considerati tali, esercitando funzioni esclusivamente statali (quali, ad esempio, l'Istituto di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto poligrafico dello Stato, ecc.), sono dotati di personalità giuridica.

Deve peraltro ricordarsi il fenomeno opposto di enti con

1932; JEMOLO, *Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche*, estr. da *Lo Stato*; V. CRISAFULLI, *Alcune considerazioni sulla teoria degli organi dello Stato*, in *Archivio giuridico*, 1938.

(1) S. FODERARO, *Contributo alla teoria della personalità degli organi dello Stato*, Padova, 1941.

personalità giuridica, privi di organi propri. Come è noto, talvolta, organi dello Stato con propri mezzi e personale proprio amministrano enti pubblici con personalità giuridica. Si cita l'esercizio della Cassa depositi e prestiti, organo dello Stato, che amministra molti istituti di previdenza, enti pubblici con propria personalità giuridica.

6. — *Alcune categorie di enti pubblici: le istituzioni di beneficenza e di assistenza.*

Una approfondita disamina meriterebbero alcune categorie di enti pubblici, e cioè gli enti che gestiscono le assicurazioni sociali, i consigli provinciali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio e le associazioni sindacali, ma lo studio di tali enti presuppone la soluzione di questioni di carattere politico che esulano dal campo dello studio di carattere giuridico degli enti non territoriali.

Qualche considerazione di carattere generale va fatta, invece, per le istituzioni di beneficenza e assistenza. Sembra che dovrebbe essere riesaminata l'opinione che ha avuto anche largo seguito, secondo la quale le istituzioni di beneficenza e assistenza debbono considerarsi istituti di pubblica utilità (1).

È pure da domandarsi se sia opportuno lasciare in vita le 12.199 (2) Istituzioni di beneficenza — oltre gli Enti comunali di

(1) V. in ultimo: ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Vol. III, Milano, 1939, pag. 498, e bibliografia ivi citata; VITTA, *Diritto amministrativo*, Torino, 1932, Vol. II, pag. 225.

(2) Nel 1932 fu compiuta dal Ministero dell'Interno una interessante statistica sulle istituzioni di beneficenza e assistenza, di cui si riportano le seguenti cifre riassuntive:

Istituzioni di beneficenza e assistenza, esclusi gli Enti comunali di assistenza.	Numero	Patrimonio netto	Somme erogate beneficenza	Posti ricovero
1) Ospedali	1.419	2.798.180.030	287.525.006	109.128
2) Case ricovero . .	1.038	1.078.683.886	76.596.536	58.000
3) Orfanatrofii . . .	693	799.093.711	38.390.789	30.960
4) Ist. infanzia abbandonata . .	114	177.910.580	13.718.935	8.761
5) Ist. assistenza in genere	5.578	706.732.152	22.531.202	—
6) Opere pie dotazionali	2.678	102.988.598	3.174.919	—
7) Istituti ass. anti-tubercolare . .	676		Posti letto N.	57.000
TOTALI	12.196	5.663.588.957	438.927.387	263.849

assistenza — esistenti nel 1932 con i rispettivi presidenti, giunte, consigli, segretari, altri impiegati, soci, ecc. o se sia da auspicare un'effettiva applicazione delle disposizioni sul concentramento, raggruppamento, fusione e trasformazione. Né sembra da scartarsi la proposta, spesso formulata, di predisporre un piano di assistenza verso il quale indirizzare i vari benefattori e iniziative, segnalando i settori che presentano maggior bisogno di assistenza, onde ottenere che i mezzi disponibili siano distribuiti secondo le necessità.

Il problema più grave in questo campo è quello del coordinamento dell'attività delle istituzioni di beneficenza con quella degli istituti di previdenza, per evitare inutili duplicati di attrezzature e di spese generali che, invece, potrebbero essere utilizzate per prestazioni (1).

7. — *Consorzi amministrativi.*

Qualche parola in più va spesa anche per i consorzi amministrativi. Con la dicitura di « consorzi » si indicano le più varie forme associative — previste nel codice civile (2) e in molte leggi amministrative — le quali non sempre possono facilmente differenziarsi. Peraltro non sempre i così detti « consorzi » sono enti, anzi talora non sono nemmeno persone, ma figure analoghe alla comunione (3).

Si possono individuare le seguenti categorie di « consorzi » (4):

(1) V. G. CATALDI, *Una nuova organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria*, Milano, 1946.

(2) I consorzi amministrativi previsti nel Codice Civile sono i seguenti: Consorzi per ricomposizione fondiaria (art. 851); di bonifica (art. 862) (enti pubblici); di miglioramento fondiario (art. 863) (pubblici soltanto quando hanno una certa importanza); per il regolare deflusso delle acque (art. 914) (su richiesta di interessati o d'ufficio da parte dell'autorità amministrativa). Consorzi volontari per l'uso delle acque defluenti dell'unico bacino d'alimentazione (art. 918); obbligatori per l'uso delle acque c. s. (art. 921); per il coordinamento della produzione e degli scambi senza attività esterna (art. 2602); per il coordinamento della produzione e degli scambi con attività esterna (art. 2612); obbligatori, ritenuti da alcuni di natura pubblica (art. 2616) per l'ammasso dei prodotti agricoli (art. 2617).

(3) WAILLER, *Sui caratteri differenziali tra consorzi e società commerciali* in *Foro ital.*, 1933.

(4) Vedi da ultimo: ZANOBINI, *Corso di dir. amministrativo*, Vol. III. Milano 1939, pag. 313 e bibliografia ivi citata; VITTA, *Diritto amministrativo*, Vol. II, Torino, 1937, pag. 204.

consorzî privati e consorzî amministrativi. I primi possono suddividersi in: a) consorzî privati tra privati di natura varia, per lo più nel campo della produzione, (1) b) consorzî privati che sostanzialmente sono cooperative (esempio: consorzî agrari per il commercio dei prodotti e acquisto di attrezzi e concimi, ecc. (2); c) consorzî privati volontari e obbligatori tra imprenditori (3); I consorzî amministrativi vengono definiti « come associazioni di persone giuridiche pubbliche e di privati costituite per provvedere a fini e interessi di pubblica amministrazione ». Si distinguono dai privati per la prevalenza decisiva dell'interesse pubblico, per l'origine sempre coattiva e determinata dall'autorità amministrativa, per il sistema dell'organizzazione e dei controlli corrispondente a quello proprio degli enti pubblici in genere. Possono distinguersi tre categorie di « consorzî amministrativi »: 1) Tra persone giuridiche pubbliche (enti complessi), e cioè tra comuni, provincie, tra istituzioni e tra altri enti tra cui può figurare come lo Stato (4). 2) Tra privati che partecipano al con-

(1) Consorzî per la sistemazione dei boschi e bacini montani (R. D. 30-12-1923, n. 3267, art. 55-59); olivicoltura (D. L. 12-8-1927, n. 1754); apicoltura (D. L. 23-10-1925, n. 2079); viticoltura (legge 10-6-1937, n. 1266); per la riserva e bandite di caccia (T. U. 5-6-1939, n. 1016); per la pesca (T. U. 8-10-1931, n. 1664, art. 47-51); consorzî forestali (R. D. 30-12-1923, n. 3267, art. 75); consorzî minerari (R. D. 29-7-1927, n. 1443).

(2) Consorzî agrari provinciali e federazioni consorzî agrari (legge 18-5-1942, n. 566).

(3) Consorzî fra esercenti uno stesso ramo di attività (legge 16-6-1932, n. 836); consorzî volontari di produzioni e vendite (D. L. 16-4-1936, n. 1296). Si citano come esempi i seguenti consorzî: consorzio nazionale degli industriali produttori olio; della saponeria e della stearineria; tra produttori di estratti tecnici, conciarî dell'Italia meridionale; tra conciatori, conciarîo siciliano, italiano rottami, approvvigionamenti materie prime per fonderia approvvigionamenti materie prime siderurgiche, 32 consorzî provinciali e interprovinciali obbligatori tra macellai per la raccolta e salatura delle pelli bovine ed equine nazionali. V. CASSOLA C. *I sindacati industriali*, Bari, 1905; FRANCESCHELLI *I consorzî industriali*, Padova, 1939; ROSBOCH, *La disciplina dei consorzî*, in *Il sole* del 31-10-1939, ASCARELLI, *Consorzî volontari tra imprenditori*, Milano, 1937; AULETTA, *Consorzî commerciali*, in *Nuovo digesto italiano*; CARNELUTTI, *Natura giuridica dei consorzî industriali* in *Riv. di dir. comm.*, 1939.

(4) Consorzî amministrativi fra enti pubblici: I — *Fra i comuni*: obbligatori e facoltativi (T. U. L. com. e prov. tit. IV, art. 156-192); sanitari (T. U. 27-7-1934, n. 1265 artt. 33, 65, 95, 272) e cioè consorzî per il segretario o gli uffici comunali, per il medico-chirurgo, per la ostetrica condotta, per il veterinario condotto, per l'ufficiale sanitario, per stabilimenti di disinfezione e locali di isolamento, per la somministrazione di medicinali ai poveri; per la vaccinazione;

sorzio in quanto proprietari di beni immobili. A questa seconda categoria di consorzi amministrativi appartengono: *a*) i consorzi per opere idrauliche; *b*) quelli di bonifica; *c*) taluni di miglioramento fondiario; *d*) quelli di protezione contro le malattie delle piante; *f*) quelli fra utenti di strade vicinali (1). 3) Tra enti

per l'acqua potabile (legge 20-3-1865 n. 2248 alleg. *f*); per la lotta contro la pellagra; per la costruzione e cura dei cimiteri; per la gestione di farmacie; per la assunzione dei pubblici servizi (T. U. 15-10-1925, n. 2578, art. 21-23), per le esattorie (T. U. 17-10-1922, n. 1401, art. 2, 21); per la costruzione e manutenzione di strade comunali (L. 20-3-1865 all. *F.*); per la pubblica istruzione; per l'edilizia universitaria, per l'incremento del materiale scientifico (T. U. 31-8-1933, n. 1952), per l'istruzione tecnica (L. 7-1-1929, n. 7); per la costruzione e manutenzione di ponti (L. 2-4-1885, n. 3095); per la riscossione delle imposte di consumo (T. U. 19-9-1931); per la costruzione e l'esercizio di ferrovie (T. U. 9-5-1912, n. 1442); per approvvigionamenti di officine del gas (D. L. 10-8-1916, n. 1144); per approvv. di frutta e verdura (D. L. 14-7-1918, n. 1040). II. — *fra provincie*: consorzi per la lotta contro la fillossera (L. 4-3-1898, n. 5252); per servizi sanitari; per provvista di siero vaccino, per labor. di profilassi e igiene, lotta contro la pellagra, gestione ospedali psichiatrici, gestione istituti assistenza maternità e infanzia (T. U. 12-7-1934, n. 1265); per costruzione ed esercizio di ferrovia (T. U. 2-5-1912, n. 1447). III. — *Fra provincie e comuni*: (art. 156 e segg. L. com. e prov.); consorzi per l'incremento e istruzione negli istituti superiori; per opere ristabilimento e manutenzione nonché opere nuove nelle vie navigabili di terza categoria (T. U. 11-7-1913, n. 999); per costruzione e manutenzione di strade comunali e provinciali (L. 20-3-1865 all. *F.*); per costruzione ed esercizio di tramvie (T. U. 9-5-1912, n. 1447); per spese di bonifica di prima categoria (T. U. 1933) ecc. IV. — *Fra Stato comune e provincia*: consorzio per manutenzione dell'acquedotto pugliese (L. 26-6-1902, n. 243) e molti altri che non è stato ancora possibile rilevare. V. — *Fra Enti locali e istituzionali*: per esecuzione di opere di gestione di servizi nei porti; per costruzione e assetto edilizio di istituti d'istruzione superiore, per l'approvvigionamento della provincia (D. L. 18-8-1918, n. 495); per completamento di istituti di istruzione superiore per l'erogazione di beneficenze o per la fondazione di ricoveri, ospedali, riformatori ecc. (L. 17-7-1890, n. 6972); per sviluppo di istituti di istruzione superiore, per favorire studi e istituti di istruzione per favorire lo sviluppo dell'istruzione nautica, per la colonizzazione del latifondo siciliano (L. 7-1-1940). VI. — *Fra enti istituzionali*: consorzi e federazioni di istituzioni di beneficenza (L. 17-7-1890, n. 6972, art. 58-61); per concessione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche (R. D. 2-9-1929, n. 1627).

(1) Consorzi amministrativi fra privati: consorzi per opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria; per scoli artificiali (T. U. 25-7-1904, n. 583), per opere di bonifica di 1^a e 2^a categ. (T. U. 1933); di bonifica nell'Agro Romano (R. D. 11-4-1912, n. 468); per la difesa contro la grandine (L. 2-9-1901, n. 211), antiflosserici (T. U. 23-8-1917, n. 5474); per la difesa contro le arvicole (D. L. 28-6-1915, n. 795) e di comunanze agrarie per la coltivazione e godimento di domini collettivi nell'ex Stato Pontificio (L. 4-8-1894, n. 997); per l'esecuzione

pubblici e privati, i quali partecipano al consorzio come proprietari di beni immobili (1).

Data l'ampia categoria dei consorzi amministrativi, l'importanza della sua estensione, la scarsa elaborazione dottrinale e gli effetti che derivano dalla natura pubblica loro conferita, sembra che sia il caso di precisare i caratteri distintivi dei consorzi in generale e in particolare dei consorzi amministrativi, come enti pubblici, e se esistano consorzi che possano eventualmente qualificarsi di pubblica utilità e infine se taluni consorzi ora considerati pubblici, non possano essere considerati addirittura privati.

BIBLIOGRAFIA

I. — *Gli elementi costitutivi della natura pubblica delle persone giuridiche.*

ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, Vol. I, Torino, 1939, pag. 80 e segg.; AMBROSINI, *Trasformazione delle persone giuridiche*, Torino, 1914; BOZZI, *La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto del pubblico impiego in Studi per il centenario del Consiglio di Stato*, Roma, 1932, Vol. III, pagina 178 e segg.; CAMMEO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1911-1914, Vol. II, pag. 843 e segg., 959 e segg.; CANTUCCI, *Sull'elemento distintivo delle persone giuridiche pubbliche*,

di lavori di rimboschimento di opere di sistemazione idraulico-forestale (T. U. 21-3-1912, n. 442); frammenti di vie vicinali, (D. L. 18-9-1918, n. 844).

(1) Consorzi amministrativi tra enti pubblici e privati: consorzi per Enti autonomi di consumo (D. L. 2-8-1916, n. 526); per favorire la sistemazione di ist. di istruz. superior.; per favorire il ripopolamento del bestiame (D. L. 8-5-1919, n. 862); per la ricostruzione edilizia (D. L. L. 9-6-1945, n. 305); per lo sviluppo della beneficenza (L. 17-7-1910, n. 6972); per l'esecuzione delle opere nelle vie navigabili di terza e quarta cl. (T. U. 11-7-1913, n. 959); per derivazione di acque per irrigazione (L. 29-5-1873, n. 1387 e T. U. 533); per derivazione di acque a scopo industriale (R. 26-6-1888), per costruzioni argini e ripari sui fiumi o torrenti (T. U. 25-7-1904, n. 523); per l'esecuzione di opere per provvista di acqua potabile (L. 25-2-1911, n. 586); per l'esecuzione di opere idrauliche (T. U. 25-7-1901, n. 523); per l'esecuzione di opere di bonifica (T. U. 1933); per concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto (T. U. 19-8-1917, n. 1389); per sovvenzione di danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e per concessione di mutui a danneggiati dal terremoto 1906 (L. 19-6-1906, numero 390).

in *Studi senesi*, 1940, fasc. 4, 5; CARISTIA, *Ist. di diritto pubblico*, Catania, 1938, pag. 258 e segg.; CIOFFI, *Caratteri distintivi degli enti pubblici minori*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1932; COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1924, pag. 202 e segg.; D'ALESSIO, *Ist. di diritto amministrativo italiano*, Torino, 1939, I, pag. 202; DE BERNARDIS, *Contributo alla dottrina generale degli enti ecclesiastici*, in *Dir. Ital.*, Milano, 1938, pag. 126 e segg.; DE CAPRARIIS, *Sull'elemento distintivo delle persone giuridiche pubbliche*, in *Foro It.*, 1938, fasc. II; DE FRANCESCO, *Persone giuridiche pubbliche e loro classificazione*, in *Scritti di diritto pubblico in onore di Vacchelli*, Milano, 1936, pagg. 196, 197; DE GREGORIO, *Delle società e delle associazioni commerciali*, Torino, 1938; DONATI, *I criteri distintivi delle persone giuridiche pubbliche*, in *Temi emiliana*, 1930; FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Torino, 1923; FLEINER, *Istitutionen des deutschen Verwahrungsrechts*, Tubinga, 1928, pag. 104; FORTI, *Amm. Pubblica e attività economico-privata*, in *Scritti per Marghieri*, Napoli, 1920 (ripr. in *Studi di diritto pubblico*, Roma, 1937, Vol. I, pagg. 281, 295); FORTI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Napoli, 1926, I, pag. 174 e segg.; FORTI, *Natura giuridica delle concessioni amministrative*, in *Giur. Ital.*, 1900; FRANCESCHELLI, *Enti pubblici e diritto commerciale*, in *Studi per Scorza*, Roma, 1940; GALLI, *Banche di diritto pubblico*, Firenze, 1937; GASPARRI, *Le associazioni sindacali riconosciute*, Padova, 1939, pag. 128 e segg.; M. S. GIANNINI, *Persone giuridiche pubbliche e private*, estr. da *Stato e Dir.*, 1940, fasc. II; GROSCH, *Juristische Personen, insbesondere der Staat als juristische Person*, in *Annalen des deutschen Reiches*, 1911, pag. 441 e segg.; E. JACOBI, *Die Trager der Sozialversicherung und ihre Angehörigen*, Lipsia, 1916, pag. 7; JELLINEK, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Tubinga, 1919, pag. 263 e segg.; JELLINEK, *Verwaltungsrecht*, Berlino, 1929, pag. 166; JELLINEK, *Zweiseitiger Verwaltungsakt Unterwerfung*, in *Festgabe zur Feihr des 50*; JELLINEK, *Bestehens des preussischen Oberverwaltungsgericht*, Berlino, 1925, pag. 102; LA LUMIA, *Trattato di diritto commerciale*, parte generale, Vol. I, Messina, 1940, pag. 165; KARADGEISKBOW, *La personne juridique publique*, in *Revue de droit public*, 1934, pagg. 406, 441; LESSONA, *Il concetto di persona giuridica pubblica*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926; MAGNI, *Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia*, estr. da *Studi Ssassaresi* 1936, pag. 138 e segg.; O. MAYER, *Deutsches Verwaltungsrecht*, Lipsia, 1924, Vol., I, pag. 85; MIELE, *La*

manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, Roma, 1931, pag. 10; ORLANDO, *Princ. di diritto amministrativo*, Firenze, 1921, pag. 140 e segg.; PERASSI, *Istituz. di diritto pubblico*, Napoli, 1922, pag. 95 e segg.; PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, 1934, pag. 104 e segg., 165; RANELLETTI, *Istituz. di diritto pubblico*, Padova, 1941, pagg. 508, 523, 664; RANELLETTI, *Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative*, in *Riv. di diritto pubblico*, 1916, I, pag. 337 e segg.; RANELLETTI, *Principi di diritto amministrativo*, Napoli, 1912, n. 273 e segg.; RAVÀ, *Le associazioni sindacali riconosciute e il concetto di persona giuridica pubblica*, in *Studi per Cammeo*, Padova, 1933, Vol. II, pag. 337 e segg.; RESTA, *Natura e criteri di identificazione delle persone giuridiche pubbliche*, in *Annali della R. Università di Macerata*, 1938; ROMANELLI, *Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico*, Napoli, 1935; ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1937, pag. 87; ROMANO, *Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato*, in *Studi per Ranelletti*, Padova, 1931, Vol. II, pag. 431; ROMANO, *Il comune nel Trattato Orlando*, Vol. II, parte I, 1907, pag. 547 e segg.; ROMANO, *Principi di diritto amministrativo*, Milano, 1912, pag. 78, pag. 142 e segg.; ROMANO, *Sulla natura dei regolamenti delle Camere*, in *Arch. Giurid.*, 1905, pag. 20 e segg.; ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 1907, pag. 193 e segg.; ROSIN, *Das Recht der Offentlichen Genossenschaft*, Friburgo, 1886, pag. 16 e segg.; RUFFINI, *Trasformazione delle persone giuridiche*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1909; SCORZA, *Gli Statuti degli enti a tipo associativo*, Roma, 1934, n. 50; TESSITORE, *Gli enti ecclesiastici nel diritto pubblico*, Torino, 1915, pag. 152, 179 e segg.; TOSATO, *Il riconoscimento degli enti morali nella teoria degli atti amministrativi*, Padova, 1933; TREVES, *L'attività commerciale dello Stato*, estr. da *Studi sassaresi*, Vol. XII, 1935, pagine 78 e segg., 71, 72, 60; VADALÀ, *L'ente parastatale nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1931, IV, 89; VITTA, *Diritto Amministrativo*, Torino, 1937, pag. 121 e segg.; VITTA, *Le persone giuridiche in Francia e in Italia*, Modena, 1928, pag. 16; VITTA, *Note sul concetto di persona giuridica pubblica*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1933, pag. 144, I; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Vol. I, Milano, 1941, pag. 136 e segg.; Vol. III, Milano, 1939, pag. 477 e segg.; ZANOBINI, *Le norme interne di diritto pubblico*, in *Riv. di diritto pubblico*, 1915, II, nn. 9 a 14; ZANOBINI, *L'esercizio privato delle*

funzioni e dei servizi pubblici, in *Tratt. Orlando*, 1920, Vol. II, parte III, pag. 568 e nota 2^a; ZANOBINI, *L'amministrazione locale*, 1936, pagg. 252-253; ZANZUCCHI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1940, pag. 13.

2. — *Aziende e uffici statali con personalità giuridica.*

BETTI, *Diritto processuale civile*, n. 37; CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1940, pag. 323 e segg.; 526 e segg.; CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, n. 142; CARUSO-INGHILLERI, *La funzione amministrativa indiretta*, Capitolo VI; CRISAFULLI, *Alcune considerazioni sulla teoria degli organi dello Stato*, in *Archivio giuridico*, 1938; DE VALLES, *Teoria giuridica dell'organizzazione dello Stato*, II, pag. 35 e segg. e 112; DONATI, *Atto complesso, autorizzazione, approvazione*, in *Arch. giur.*, 1900; ESPOSITO, *Organo, ufficio e soggettività dell'ufficio*, in *Annali della Università di Camerino*, 1932, pag. 43; FEROCI, *Organi degli enti parastatali, Stato, enti autarchici*, in *Riv. di diritto pen.*, 1933, II, pag. 597 e segg.; FODERARO, *Contributo alla teoria della personalità degli organi dello Stato*, 1941, pag. 64, nota 7, pag. 205, nota 1^a, contr. pag. 80, 81 e nota 5^a; JEMOLO, *Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche*, estr. da *Lo Stato*, 1931; PUCHETTI, *La personalità delle aziende speciali per l'esercizio diretto dei servizi pubblici*, in *Riv. di diritto pubblico*, 1939, pagg. 168, 198; TOSATO, *Le leggi di delegazione*, Padova, 1931, pag. 46 e segg.; ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Vol. III, Milano, 1939, pag. 213; ZANZUCCHI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1940, pag. 13.

3. — *Le istituzioni di assistenza e beneficenza ed i consorzi.*

ASCARELLI, *Consorzi volontari tra imprenditori*, Milano, 1937; AULETTA, *Consorzi commerciali*, in *Nuovo Digesto Italiano*; CARNELUTTI, *Natura giuridica dei consorzi industriali*, in *Riv. di diritto commerciale*, 1939; CASSOLA C., *I sindacati industriali*, Bari, 1905; ROSBOCH, *La disciplina dei consorzi*, in *Il sole*, del 31 ottobre 1939; VITTA, *Diritto amministrativo*, Vol. II, Torino, 1937, pag. 225; WAILLER, *Sui caratteri differenziali tra i consorzi e le società commerciali*, in *Foro Italiano*, 1933; ZANOBINI, a) *Per le istituzioni di beneficenza ed assistenza*, V.: ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Vol. III, Milano, 1939, pag. 488 e bibliografia ivi citata; b) *Per i consorzi amministrativi*, v.: ZANOBINI, *op. cit.*, Vol. III, pag. 313 e VITTA, *op. cit.*

Allegato n. 6

GLI ENTI NON TERRITORIALI CONTROLLATI DALL'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO

PREMESSA

La Sottocommissione per gli enti pubblici non territoriali, iniziando i lavori, affidò alla sua Segreteria l'incarico di procedere a un'inchiesta, per accertare la situazione degli enti pubblici non territoriali. A tal fine furono predisposti dei brevi questionari, che furono inviati ai Ministeri e agli Alti Commissariati nella loro qualità di organismi di controllo degli enti non territoriali; date le incertezze legislative, dottrinali e giurisprudenziali sulla materia degli enti pubblici non territoriali, si richiesero alle amministrazioni di controllo i dati relativi a tutti quegli organismi controllati, che potessero raccogliersi sotto il minimo comune denominatore di una esteriore autonomia giuridica, e di una certa quale parvenza pubblicistica.

Già in partenza questo criterio si prestava a incertezze sul piano dell'applicazione a causa dell'intervento perturbatore della figura dei concessionari di pubbliche attività (pubblici servizi e pubbliche funzioni). I concessionari di pubbliche attività sono normalmente dei privati, ma possono anche essere degli enti pubblici: ne deriva che, essendo facile, in questi casi, scambiare, ai fini della determinazione della natura giuridica, l'attività dell'ente in quanto tale con quella dell'ente in quanto concessionario, in un secondo tempo, per una semplice infondata analogia, vengono assunti tra gli enti pubblici dei concessionari di pubbliche attività che chiaramente hanno natura giuridica non pubblica. Ove si consideri poi che, in moltissimi casi, i concessionari di pubbliche attività presentano essi stessi non sicura natura giuridica, alla prima cagione d'incertezza, per quanto a essi attiene, se ne aggiunge una seconda.

Il risultato dell'inchiesta fu comunque che si raccolse una grandissima quantità di dati. Le amministrazioni di controllo in genere non risposero bene: sintomo questo, al di là del disordine dovuto a

circostanze contingenti, di una ben scarsa effettività ed efficacia dei controlli stessi. Ma anche se le risposte fossero state perfette, difficile sarebbe stato, da parte della Sottocommissione, pervenire a un'esatta ed esauriente catalogazione del materiale raccolto, data l'incertezza fondamentale sulla natura e sui caratteri distintivi delle persone giuridiche pubbliche. Di fronte a casi in cui le massime autorità giurisdizionali e i più autorevoli giuristi sono in aperto e palese contrasto, improbabile diviene per chiunque poter pronunciare un giudizio sicuro. Va considerato che, dopotutto, la Sottocommissione aveva funzioni di studio: doveva, sulla base della situazione esistente, prospettare delle possibili soluzioni: ogni suo giudizio sulla classificazione di un dato ente non sarebbe quindi uscito dal campo dell'opinabile.

Pertanto la Sottocommissione decise di non pubblicare l'elenco che segue. Se da un lato esso comprendeva enti di discutibile natura, alcuni anzi sicuramente privati, dall'altro, degli enti pubblici certamente mancavano, per varie ragioni; la classificazione adottata — a seconda degli organi controllanti — ha carattere assolutamente esteriore e contingente ed è stata prescelta perchè la meno impegnativa.

Se il Ministero è stato di parere difforme da quello della Sottocommissione, e ha deciso di rendere di pubblica ragione l'elenco, è stato per due ragioni: la prima, di richiamare l'attenzione di più vasti ambienti politici sul fenomeno degli enti pubblici non territoriali, affinché, negli orientamenti che si prenderanno, risultino la complessità della materia da un lato e l'urgenza del provvedimento dall'altro: è ragionevole infatti ritenere che gli enti pubblici non territoriali, lungi dallo scomparire, si affermeranno in forme stabili, che si vanno ricercando. La seconda ragione è di invitare gli studiosi a collaborare all'intrapreso riordinamento della materia, fornendo loro dei dati che, come sa chiunque vi si sia cimentato, sono di assai arduo reperimento.

Il non trascurabile peso di questi due motivi pratici, e la speranza che la sollecitazione di essi non resti senza seguito, ci scuserà — lo speriamo — presso coloro che, a ragione, potranno rimproverarci l'imperfezione della cosa.

per il Ministero per la Costituente
IL CAPO DI GABINETTO
M. S. GIANNINI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DIPENDENTI COMMISSARIATI E SOTTOSEGRETARIATI

ENTI CONTROLLATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:

Associazione Nazionale del « Nastro Tricolore » tra decorati al valor civile di Marina e Aeronautica - Roma -

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con Decreto Presidenziale del 30-6-1940. Il nuovo statuto è in corso d'esame presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Funzioni: mira a tutelare e a ottenere per i decorati al valore, quelle concessioni e quelle distinzioni di cui si sono resi degni per l'atto di ardimento e di altruismo compiuto.

Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (C. O. N. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 16-2-1942, n. 426, modificata con R. D. L. 2-8-1943, n. 704.

Funzioni: organizzazione e incremento dello sport nazionale con indirizzo verso il perfezionamento atletico per il miglioramento fisico e morale della gioventù.

Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-3-1945, n. 82.

Funzioni: promuove, coordina e disciplina le ricerche scientifiche ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività scientifica tecnica dello Stato; provvede alla compilazione di norme tecniche di carattere generale; studia i problemi scientifico — tecnici inerenti alla ricostruzione del Paese.

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (E. U. R.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 26-12-1936, n. 2174, modificata dal R. D. L. 4-6-1938, n. 1033; R. D. 31-12-1936, n. 2271; R. D. 25-6-1937, n. 1022.

Funzioni: organizzazione e funzionamento dell'Esposizione Universale di Roma. Attualmente svolge le seguenti attività: conservazione del patrimonio, definizione dei rapporti con appaltatori e fornitori.

Ente Nazionale per l'Assistenza ai Profughi delle Provincie Invasate.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 20-II-1943, n. 798.

Funzioni: coordinamento di tutte le attività dell'Ente, e assistenza di profughi bisognosi.

È stato posto in liquidazione dal luglio 1945.

*Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia.
(E.N.D.S.I.).*

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 28-9-1944, n. 220, (G. U. 30-9-1944, n. 62).

Funzioni: provvede alla distribuzione gratuita dei soccorsi alla popolazione civile inviati dall'America Relief for Italy e assegnate dallo Stato italiano, e che pervengano in seguito a lasciti, a donazioni di altri Stati, di enti e privati.

È un ente a carattere transitorio.

Istituto Centrale di Statistica del Regno, d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 9-7-1926, n. 1162; R. D. L. 27-5-1929, n. 1285 convertito nella legge 21-12-1929, n. 2238, modificato con R. D. L. 3-6-1938, n. 929, convertito nella legge 5-1-1939, n. 116.

Funzioni: «a) provvede alla compilazione, alla illustrazione e alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal governo, che interessano le Amministrazioni dello Stato, o si riferiscono alle attività della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Annuario statistico e un Bollettino statistico mensile;

b) effettua direttamente, o a mezzo delle Amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del governo.

Qualora le indagini di cui alle lettere a) e b) importino obblighi di denunce da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto reale, promosso dal Capo del governo primo ministro;

c) può eseguire, con l'autorizzazione del Capo del governo primo ministro, speciali statistiche per conto di amministrazioni, associazioni ed enti, ai quali fanno carico le spese all'uopo occorrenti;

d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle amministrazioni statali, dalle altre amministrazioni pubbliche, dagli enti parastatali, dagli organi corporativi, sia sulla istituzione da parte di detti Enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle amministrazioni ed enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette amministrazioni ed enti devono attenersi;

f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le amministrazioni ed enti di cui alla lettera d), che saranno attuate con decreto reale, promosso dal Capo del governo primo ministro;

g) fornisce agli enti internazionali e alle Amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste, procedendo, se del caso d'accordo con le amministrazioni interessate e col Ministero degli Affari Esteri. A tal fine, le amministrazioni ed enti di cui alla lettera d) che ricevano richieste di dati statistici da enti internazionali o da amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto Centrale di Statistica;

h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri enti nonché con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio;

i) designa al Capo del governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche».

Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-10-1924, n. 1803.

Funzioni: ha lo scopo di assistere moralmente e materialmente, con provvedimenti a favore della prima infanzia e della gioventù, mediante creazione ed esercizio di asili infantili, le popolazioni del Trentino, dell'Alto Adige, Venezia Giulia e Zara.

Attualmente è sotto gestione commissariale (D.M. 30-11-1943).

Reale Automobile Club Italia (R. A. C. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 24-11-1934, n. 2323, modificato con provvedimento del

commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 4-3-1937.

Funzioni: promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo nazionale a vantaggio dei proprietari di autoveicoli.

Attualmente è sotto gestione commissariale.

Società Nazionale Dante Alighieri.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 30-II-1945, n. 787, (G. U. 24-12-1945).

Funzioni: tutela e diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

ENTI CONTROLLATI DALL'ALTO COMMISSARIATO
PER L'ALIMENTAZIONE:

Associazione Nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le Carni.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 5-4-1941, (G. U. del 10-4-1941 n. 86).

Funzioni: provvede alla distribuzione del bestiame da macello, dei prodotti o sottoprodotti della macellazione, escluse le pelli.

Attualmente l'Ente è in liquidazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-2-1945.

Commissione Centrale per il Controllo del Vino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 23-9-1942 - Artt. 9 e 12, G. U. 28-1942 n. 228).

Funzioni: controllo dell'osservanza dei prezzi del vino. Attualmente l'Ente è in liquidazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7-2-1945.

Comitato Centrale degli Esperti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 2-1-1941, (G. U. del 22-2-1941 n. 46).

Funzioni: valutazioni del bestiame da macello.

Attualmente l'Ente è in liquidazione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-2-1945.

Comitato Gestione Cassa Centrale Uova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 17-4-1941 (G. U. del 2-4-1941 n. 95).

Funzioni: disciplina e controllo delle lavorazioni dei formaggi e provvede all'assegnazione del prodotto.

Attualmente l'Ente è in liquidazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-2-1945.

Ufficio Centrale Prodotti Ortofrutticoli.

Legge, Regolamenti e Statuti: D. M. 15-5-1943 G. U. del (22-5-1943 n. 119).

Funzioni: disciplina, reperimento e destinazione derrate ortofrutticole.

Attualmente l'Ente è in liquidazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-2-1945. (G. U. del 13-2-1945).

Ufficio controlli formaggi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 17-4-1941. (G. U. del 15-4-1943, n. 87).

Funzioni: Disciplina e controlla le lavorazioni dei formaggi e provvede all'assegnazione del prodotto.

Attualmente l'Ente è in liquidazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-2-1945. (G. U. del 6-3-1945, numero 28).

Ufficio Distribuzione Cereali Farine e Paste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: istituito con Decreto Interministeriale n. 2497 del 6-11-1940, successivamente modificato dal D. M. n. 1135 del 25-3-1941.

Funzioni: distribuzione del grano e degli altri cereali da miscela, dei relativi sfarinati e delle paste alimentari.

Attualmente l'Ente è in liquidazione ai sensi del Decreto dell'Alto Commissario per l'Alimentazione 13-2-1945.

L'Ufficio è sottoposto al controllo del Ministero del Tesoro per quanto riguarda la parte finanziaria.

Ufficio Distribuzione Olio e Grassi Alimentari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 4-11-1940 (G. U. 8-11-1940, n. 261).

Funzioni: compilazione piani di riparto, assegnazione olio e grassi alimentari sulle disponibilità degli ammassi ai grossisti industriali e commercianti.

Attualmente l'Ente è in liquidazione ai sensi del Decreto

7-2-1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri. È vigilato inoltre dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

ENTI CONTROLLATI DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE
E LA SANITÀ PUBBLICA

Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-9-1865, n. 2514; Legge 21-5-1882, n. 766; R. D. 7-2-1884, n. 1243; Legge 30-6-1912, n. 740; R. D. L. 14-12-1919, n. 2469; Legge 20-12-1926, n. 3133; R. D. 21-1-1929, n. III (approvante lo Statuto). R. D. L. 12-2-1930, n. 84.

Funzioni: ha lo scopo, in tempo di guerra, di contribuire con personale e mezzi propri allo sgombero e alla cura dei feriti e malati di guerra e di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra. In tempo di pace si prefigge i seguenti scopi: profilassi delle malattie infettive, assistenza sanitaria e igienica delle popolazioni, soccorsi in caso di pubblica calamità, collaborazione con le Croci Rosse di tutti gli altri Stati nelle iniziative sanitarie, umanitarie e assistenziali.

Associazione Italiana contro la Tuberculosis.

Leggi, Regolamenti e Statuti: il relativo Statuto è attualmente all'esame delle associazioni regionali affiliate e sarà approvato nella prossima assemblea generale dei soci.

Funzioni: coordinare le iniziative intese a contribuire validamente all'azione di difesa sanitario-sociale contro la tubercolosi; pubblicazione della rivista «Lotta contro la tubercolosi»; studi statistici e sociali; studi sulla organizzazione anti-tubercolare italiana; rapporti con le associazioni estere.

Comitati Provinciali Antimalarici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle Leggi Sanitarie approvate con R. D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 313 e segg.).

Funzioni: lotta contro la malaria.

Comitati Provinciali Datori di Sangue.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 13-12-1937.

Funzioni: organizzazione e attuazione dei servizi di trasfusione di sangue umano e conservazione di esso.

Consorzi Provinciali Antitubercolari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. D. 27-7-1934, n. 1265 (art. 268 e segg.).

Funzioni: lotta contro la tubercolosi.

Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Convenzione in data 23-10-1944 fra i grossisti Manetti-Roberts-Russi-Angelini e il Ministero dell'Interno (Direz. Gen. di Sanità) e il Ministero del Tesoro (Ragioneria Gen. dello Stato).

Funzioni: esclusiva distribuzione e conservazione dei prodotti medicinali forniti dagli alleati su assegnazione a istituti e provincie dell'Alto Commissariato della Sanità Pubblica.

Enti Provinciali Antitracomatosi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: sono stati istituiti con Decreti dei prefetti delle singole provincie (art. 156 del T. U. della Legge Com. e Prov.le).

Funzioni: lotta contro il tracoma.

Istituto di Malariologia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 7-9-1933, n. 1185; D. L. L. 31-7-1945, n. 446 (art. 8).

Funzioni: insegnamento nella malariologia e studio della malaria.

Istituto Nazionale Assistenza Tubercolotici per la rieducazione e l'avviamento al lavoro dei dimissibili dai Sanatori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: costituito con atto notarile il 21-2-1946.

Funzioni: studî scientifici e sociali; costituzione di centri di psicotecnica; istituzione di laboratori e di cooperative fra ex malati; opere di assistenza morale, materiale e sanitaria.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-1-1927, n. 114.

Funzioni: propaganda per la profilassi dei tumori, costituzione di centri di diagnosi e cura dei tumori, assistenza dei malati affetti dai tumori.

Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sulla maternità e infanzia (R. D. 24-12-1934, n. 2316). Legge 10-12-1925, n. 2277, modificata con R. D. L. 21-10-1926, n. 1904, convertito in Legge 5-1-1928, n. 239.

Funzioni: assistenza alle madri e ai bambini.

Scuole Convitto Professionali e Infermiere.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 15-8-1925, n. 1832; R. D. 21-11-1929, n. 2330.

Funzioni: concedere diplomi di Stato, dopo due anni di internato di infermiere professionali e dopo un successivo anno di studio di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza.

Scuole Specializzate per Assistenti Sanitarie Visitatrici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 15-8-1925, n. 1832; R. D. 21-11-1929, n. 2330.

Funzioni: concedere dopo un anno di studio a persone già diplomate infermiere professionali, il diploma di Stato di A. S. V.

**ENTI CONTROLLATI DAL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA
SPETTACOLI E TURISMO:***Centro Alpinistico Italiano (CAI).*

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 14-6-1928, n. 1310; D. M. 17-9-1931.

Funzioni: promuove, propugna, difende e tutela gli interessi generali dell'alpinismo e quelli degli alpinisti; dirige e controlla l'organizzazione delle guide e dei portatori alpini.

Centro Sperimentale di Cinematografia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 24-3-1942, n. 419; R. D. L. 30-11-1942, n. 1856.

Funzioni: ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica. Attualmente la sede è stata occupata da truppe alleate. Si sta ora provvedendo al riordinamento dei teatri di prosa notevolmente danneggiati.

Comitato Estate Livornese.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 14-6-1928, n. 1310; Decreto del Capo del Governo 25-7-1935.

Funzioni: ha lo scopo di allestire, nel periodo estivo, manifestazioni sportive, artistiche ecc. Attualmente non svolge nessuna attività.

Credito Alberghiero e Turistico.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 16-9-1939, n. 1669.

Funzioni: concessione di mutui e contributi a favore delle aziende alberghiere, stabilimenti e impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

Ente Autonomo per la Valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 22-7-1939, n. 1450.

Funzioni: si propone di valorizzare le risorse naturali della isola e migliorare la sua attrezzatura ricettiva, per l'incremento turistico.

Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 3-2-1936, n. 438; R. D. 4-5-1942, n. 718; R. D. L. 10-3-1943, n. 86; R. D. L. 10-3-1943, n. 563.

Funzioni: l'ente provvede all'esercizio del teatro allestendo spettacoli lirici e concerti, oppure organizzando eventualmente spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede, avvalendosi di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni.

Ente Italiano Scambi Teatrali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 18-2-1937, n. 456.

Funzioni: si propone di incrementare il teatro drammatico in Italia.

Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.)

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 4-4-1940, n. 404.

Funzioni: gestione per conto dello Stato del monopolio sull'acquisto importazione e distribuzione delle pellicole estere. Con il D. L. L. del 5-10-1945, n. 678 è stata disposta l'abrogazione dell'Ente.

La gestione è attualmente limitata a funzioni di ordinaria amministrazione che preludono allo stato di liquidazione.

Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 12-10-1919, n. 2099; R. D. L. 31-1-1929, n. 187; R. D. L. 23-3-1931, n. 371; R. D. L. 21-11-1934, n. 1851; R. D. L. 3-12-1934, n. 1925).

Funzioni: ha lo scopo principale di svolgere propaganda turistica, coordinare le varie attività degli enti che si propongono lo sviluppo turistico.

Attualmente è sotto gestione commissariale.

Ente Nazionale per le Industrie Turistiche e Alberghiere (ENITA)

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 16-6-1939, n. 1021.

Funzioni: ha lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale.

Ente Primavera Siciliana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 20-12-1937, n. 2446. (G. U. 11-2-1938, n. 34).

Funzioni: armonizzare e coordinare l'azione degli Enti Provinciali per il turismo delle provincie siciliane. Attualmente l'ente è in liquidazione per disposizione del Governo militare alleato in data 7-12-1943.

Ente Provinciale per il Turismo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 3-1-1936, n. 413, modificata con legge 30-12-1937, n. 2578 e Legge 16-6-1937, n. 1319; R. D. 21-8-1937, n. 1716.

Funzioni: Organizzazione periferica del turismo e valorizzazione delle risorse turistiche locali; vigilanza esercizi pubblici e ricettivi.

Ente Stampa.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 4-4-1940, n. 300 (modificata con Legge 22-1-1942, n. 102); R. D. 25-8-1940, n. 1410. Soppresso con D. L. L. 1-2-1945, n. 42.

Funzioni: cura dei servizi redazionali di corrispondenza di giornali e periodici; pubblicazione e amministrazione di quotidiani e periodici.

Ente Teatrale Italiano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 19-3-1942, n. 365.

Funzioni: promuovere l'incremento delle attività teatrali e di pubblico spettacolo.

Attualmente gestisce quattro Teatri: a Firenze, Reggio Emilia, Parma e Roma.

Ente Turistico Silano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 20-6-1935, n. 1189.

Funzioni: valorizzazione turistica dell'altipiano [silano.

Decaduto de facto fin dal 1942. Le sue funzioni vengono assolte dagli Enti provinciali per il Turismo di Catanzaro e di Cosenza.

Attualmente non svolge nessuna attività.

*Enti Autonomi Teatri. **

✓ *Ente Auton. Teatro Arena di Verona*; R. D. 24-4-1935, n. 721; R. D. L. 3-2-1936, n. 438.

Ente Auton. Teatro Carlo Felice di Genova; R. D. L. 3-2-1936, numero 438.

Ente Auton. Teatro Comunale di Bologna; R. D. L. 3-2-1936, numero 438.

Ente Auton. Teatro G. Verdi di Trieste; R. D. 27-6-1941, n. 1133; R. D. L. 3-2-1936, n. 438.

Ente Auton. Teatro La Fenice di Venezia; R. D. L. 3-2-1936, n. 438; R. D. 20-1-1941, n. 326.

Ente Auton. Teatro Massimo di Palermo; R. D. L. 3-2-1936, n. 438; R. D. 17-7-1942, n. 1366.

Ente Auton. Teatro S. Carlo di Napoli; R. D. 6-10-1927, n. 2677; R. D. 26-5-1941, n. 963.

Ente Auton. Teatro Scala di Milano; R. D. 29-12-1921, n. 2143; R. D. 4-1-1934, n. 123.

Ente Auton. Teatro Vitt. Emanuele di Firenze; R. D. 9-8-1929, n. 1764; R. D. 15-4-1941, n. 654; R. D. L. 3-2-1936, n. 438.

Funzioni: hanno il compito di allestire spettacoli lirici e concerti per l'educazione musicale e teatrale del popolo.

(*) Sono raggruppate per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Ente Autonomo Teatro » elencato.

Istituto Nazionale Dramma Antico.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 7-8-1925, n. 1767; R. D. 2-3-1929, n. 437; R. D. 2-12-1936, n. 2438; R. D. 19-6-1940, n. 1351.

Funzioni: l'ente si propone di rievocare nel teatro greco di Siracusa e nel teatro romano di Ostia o negli altri antichi teatri le opere teatrali della classicità greca e latina.

Istituto Nazionale Luce.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 24-1-1929, n. 122.

Funzioni: si propone la diffusione della cultura a mezzo della cinematografia e fotografia.

Radio Audizioni Italia (R. A. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-12-1927, n. 2526; (G. U. 21-1-1928, n. 17).

Funzioni: servizio delle radio audizioni circolari.

Regia Accademia di Arte Drammatica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 1-7-1932, n. 1639.

Funzioni: formazione attori e registi del teatro drammatico e gestione della compagnia dell'Accademia.

Società Italiana degli Autori ed Editori (S. I. A. E.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 1-2-1891, n. 53; R. D. 3-11-1927, n. 2138; R. D. 30-3-1936, n. 636; Legge 22-4-1941, n. 633; R. D. 18-5-1942, n. 1369; R. D. 24-8-1942, n. 1799 (approvazione dello Statuto tuttora vigente); D. L. L. 20-7-1945, n. 433 (G. U. 11-8-1945, n. 66) con il quale l'Ente Italiano per il Diritto d'Autore assume la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori. (S. I. A. E.).

Funzioni: esercita le attribuzioni affidatele dalla legge sulla protezione del diritto di autore (legge 22-4-1941, n. 633) e di altri diritti connessi al suo esercizio e quelle affidatele da altre disposizioni legislative. Esercita l'attività di intermediaria per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica, di opere letterarie, teatrali e musicali.

È vigilata anche dal Ministero delle Finanze.

Attualmente sotto gestione commissariale.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ENTI CONTROLLATI:

Ala Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Società anonima regolata dal codice civile.

Funzioni: si propone di esercitare i servizi di traffico aereo civile. Attualmente inattiva nell'attesa di poter riprendere l'esercizio di linee aeree civili.

Associazione Nazionale Famiglie Caduti Aeronautica e Mutilati del Volo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con D. L. 10-5-1945, n. 340. (G. U. 5-7-1945, n. 8).

Funzioni: promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti familiari e nella persona in seguito all'esercizio del volo.

Aviolinee Italiane.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Società anonima regolata dal codice civile.

Funzioni: si propone l'esercizio delle linee aeree commerciali. Attualmente è inattiva.

Cassa Sottufficiali della R. Aeronautica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 19-5-1939, n. 894; R. D. 6-6-1940, n. 1220.

Funzioni: corrispondere una indennità supplementare ai sottufficiali di servizio permanente effettivo di carriera dopo il collocamento a riposo; concessione di prestiti per riconosciute necessità.

Cassa Ufficiali della R. Aeronautica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 4-1-1937, n. 35; R. D. 25-11-1937, n. 2616.

Funzioni: corrispondere una indennità supplementare agli

ufficiali di servizio permanente effettivo di carriera dopo il collocamento a riposo, concessione di prestiti per riconosciute necessità.

Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Società per azioni costituita l'11-9-1939.

Funzioni: esercizio di trasporto aereo commerciale, esercizio di scalo, officine e altri servizi accessori a tale traffico commerciale aereo. l'attuale attività della società è limitata all'ordinaria amministrazione.

Opera Nazionale Figli Aviatori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 14-6-1934, n. 1781, modificato con R. D. 2-7-1936, n. 1782 e R. D. 21-8-1937, n. 1585.

Funzioni: assistere in collegi propri o di altri enti, gli orfani degli aviatori caduti nell'esercizio del volo o per cause di servizio.

Reale Aereo Club d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. Decreto 13-1-1931, n. 298; D. M. 13-7-1945.

Funzioni: organo nazionale di propaganda, attività e di associazione aeronautica civile turistica, rappresentata in Italia della Federazione Aeronautica Internazionale (F. A. I.).

Registo Aeronautico Italiano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. Decreto 9-6-1926, n. 2163; R. D. 19-12-1927, n. 2698; R. D. L. 9-7-1936, n. 1513; R. D. L. 24-11-1938, n. 1912; R. D. 14-6-1941, n. 1558 (approva lo Statuto); Codice della navigazione, approvato con R. D. 30-3-1942, n. 327; regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. D. 11-1-1925, n. 356.

Funzioni: controllo della costruzione, delle riparazioni, verifiche dell'esercizio degli aeromobili civili.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ENTI CONTROLLATI:

Centro Italiano di Studi Americani - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 17-9-1936, n. 2027.

Funzioni: promuovere lo studio del continente americano e lo sviluppo dei rapporti culturali, scientifici e politici fra l'Italia e l'America.

Ente per le Bonifiche Albanesi (E. B. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 14-6-1940, n. 1166 (G. U. del 24-8-1940, n. 198).

Funzioni: progettazione ed esecuzione di opere di bonifica idraulica. Attualmente provvede al recupero dei beni trasferiti in Italia prima dell'8-9-1943; di macchinari e attrezzature asportate dai tedeschi; alla liquidazione dei crediti e dei debiti; al recupero dei materiali rimasti in Albania.

La sua moderna organizzazione a tipo industriale potrebbe essere convenientemente utilizzata in opere di bonifica, di lotta antimalarica, di ricostruzione e riassetto delle opere di bonifica idraulica e fondiaria, delle case e delle strade rurali danneggiate dalla guerra e infine nella progettazione ed esecuzione di opere interessanti in genere la ricostruzione nazionale.

Fondazione Nazionale Figli Italiani all'Estero.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 28-1-1939, n. 192. Statuto approvato con R. D. 12-1-1933, n. 37, modificato con R. D. 7-5-1942, n. 743.

Funzioni: assistenza generica ai figli degli italiani all'estero. Colonie, collegi, borse di studio.

Istituto per l'Europa Orientale - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: fondato nel 1921.

Funzioni: divulgare e accrescere la conoscenza della vita culturale, politica ed economica dell'oriente europeo.

Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 16-2-1933, n. 142, modificato con R. D. 20-11-1939, n. 1987.

Funzioni: promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia e i paesi dell'Asia centrale, meridionale e orientale e attendere all'esame dei problemi economici interessanti i paesi medesimi.

Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 27-1-1938, n. 48.

Funzioni: promuovere le relazioni scientifiche, artistiche e sociali fra l'Italia e l'estero con riferimento anche ai mezzi di diffusione della cultura.

Istituto per l'Oriente - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Fondato il 13-3-1921.

Funzioni: divulgare e accrescere la conoscenza della vita culturale, politica ed economica dell'Oriente, soprattutto mussulmana.

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Fondato il 24-3-1934.

Funzioni: divulgare l'interesse per i problemi di politica internazionale.

MINISTERO DELL'AFRICA

ENTI CONTROLLATI:

Azienda Miniere Africa Orientale (A. M. A. O.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-II-1936, n. 2331, modificato con R. D. L. 3-6-1938, n. 1421.

Funzioni: ricerche e coltivazioni di giacimenti minerari in Africa Orientale; attualmente ha cessato ogni attività.

La gestione dell'ente è affidata a un amministratore straordinario (D. M. 10-8-1945) che provvede all'assistenza delle famiglie del personale rimasto in Africa.

Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (A. R. A. S.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Istituita con Decreto Gov. Gen. della Libia 29-8-1939, n. 131911.

Funzioni: rifornimento e distribuzione nel territorio della Libia di generi di largo e generale consumo. Attualmente ha cessato ogni attività.

Cassa di Risparmio della Libia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-4-1935, n. 1138.

Funzioni: si propone di favorire la previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Per ordine del Comando Alleato ha sospeso nel febbraio del 1942 ogni operazione, eccettuata quella di riscossione dei suoi crediti.

Centro Studi Coloniali di Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 6-4-1933, n. 545, modificato con R. D. 11-1-1940, n. 27.

Funzioni: incremento dell'alta cultura nel campo delle discipline coloniali e dei problemi dell'emigrazione. Ricerche e studi relativi ai paesi ove esistono interessi italiani, con particolare riguardo all'Africa. Promuove congressi nazionali, missioni scientifiche, cura pubblicazioni.

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-8-1935, n. 1718.

Funzioni: esercizio di fiere campionarie, esposizioni d'arte, mercati e altre manifestazioni affini per l'incremento del traffico, lo sviluppo agricolo e industriale e per favorire il movimento turistico della Libia. Attualmente le sue funzioni sono limitate allo stralcio delle attività e proprietà già esistenti.

Ente Autonomo Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 30-12-1939, n. 2677; Statuto approvato con R. D. L. 4-4-1938, n. 2215.

Funzioni: organizzazione, preparazione e esercizio della mostra con le iniziative a esse direttamente e indirettamente connesse. Attualmente sotto gestione commissariale.

*Enti Colonizzazioni in A. I. **

Consorzio Colonizzazione di Afgoi; R. D. 26-10-1933, n. 1532

Consorzio Colonizzazione di Genale; R. D. 2-3-1933, n. 370;
D. M. 7-7-1933.

Consorzio Colonizzazione in Eritrea: R. D. 21-7-1933, n. 993;
D. M. 23-1-1934.

Consorzio Colonizzazione del Giuba: R. D. 29-7-1933, n. 1081;
D. M. 23-1-1934.

Ente Colonizzazione per gli Italiani all'Estero: Legge 25-8-1940, n. 1415. Attualmente in liquidazione.

Ente Colonizzazione Veneto d'Etiopia: R. D. L. 6-12-1937, n. 2314; (l'Ente non esiste più de facto dal 1° aprile 1942).

Ente Colonizzazione Puglia d'Etiopia: R. D. L. 6-12-1937 n. 2325, modificato con R. D. L. 5-9-1938, n. 1607. (Attualmente in liquidazione).

Ente Colonizzazione Romagna d'Etiopia: R. D. L. 6-12-1937, n. 2300, convertito in Legge 15-4-1938, n. 683, modificato con la legge 4-12-1939, n. 2107.

Ente Colonizzazione della Libia: R. D. L. 11-6-1932, n. 696;
R. D. L. 11-10-1934, n. 2038; R. D. 26-9-1935, n. 2283.

Funzioni: promuovere l'incremento dell'agricoltura, provve-

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo «Ente di Colonizzazione» elencato.

dere all'acquisto e cessione ai consorziati di attrezzi, macchine, concimi, sementi ecc. Attualmente hanno cessato ogni loro attività.

Ente per il Cotone dell'Africa Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 7-10-1937, n. 2513, convertito nella legge 15-4-1938, n. 694.

Funzioni: disciplina le attività collegate alla cotonicoltura dei territori coloniali e compie i relativi studi scientifici e la relativa sperimentazione tecnica. Attualmente prosegue il lavoro dell'ufficio studi e la definizione delle pendenze amministrative.

Ente per la Costruzione e l'Esercizio degli Acquedotti in A. O.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 16-6-1939, n. 1110. (G. U. 11-8-1939 n. 187) modificata con legge 24-4-1941, n. 560. (G. U. 28-6-1941 n. 130); D. M. 16-6-1939 (G. U. 13-9-1939 n. 214).

Funzioni: l'Ente si propone la costruzione, manutenzione ed esercizio degli acquedotti nell'A. O.

Ente Stampa per la Libia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. Governatoriale 16-7-1941, n. 408777, con approvazione dell'annesso Statuto e D. Governatoriale 12-6-1942 n. 223.

Funzioni: edizione e stampa di giornali quotidiani e di qualsiasi altra pubblicazione periodica in Libia secondo le direttive del Governo Generale. Attualmente l'ente è stato sciolto con D. M. A. I. 17-8-1943.

Ente Turistico e Alberghiero della Libia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Istituito con R. D. 31-5-1935 n. 1410; modificato con R. D. 5-9-1938, n. 1678. Statuto approvato col D. M. 24-6-1935, modificato col D. M. 9-1-1937.

Funzioni: promuovere e incrementare il movimento turistico in Libia; gestire alberghi e svolgere ogni altra attività attinente allo scopo predetto.

Fondo Assistenza Malattia Africa Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 7-5-1936 e annesso Regolamento; Decreto Interministeriale 15-11-1940; Decreto

del Governatore Generale della Libia 9-6-1941, n. 438252; Ordinanza 27-12-1941 n. 560279; di L. L. 14-6-1945, n. 509.

Funzioni: si interessa della assistenza malattie agli operai che prestavano la loro opera nell'A. I.

Istituto Coloniale Italiano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: sorto nel 1906 — eretto in ente morale con R. D. L. 10-5-1908 n. 199 — attualmente è in corso l'approvazione di un nuovo ordinamento dell'Ente.

Funzioni: ha il compito di promuovere la cultura coloniale del Paese, di svolgere azione intesa a illuminare la vita politica ed economica delle colonie e ad indirizzare l'emigrazione italiana.

Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 2-12-1935, n. 2085 convertito con modificazione nella legge 6-4-1936, n. 899; modificato dal R. D. L. 7-1-1938, n. 227; convertito nella legge 30-12-1938, n. 2086.

Funzioni: trasporto e vendita nel Regno in regime di monopolio delle banane della Somalia. Attualmente svolge solamente attività amministrativa diretta alla liquidazione dell'Azienda.

Regio Istituto Agronomico per l'Africa Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: relativi alla istituzione e organizzazione dell'Ente: sorto nel 1907; eretto in ente morale con R. D. 26-6-1910, n. 251, con R. D. L. 27-7-1938 assunse l'attuale denominazione. È in corso una riforma dell'Istituto.

Funzioni: preparazione di elementi pratici nell'agricoltura coloniale, per l'esercizio di essa nei nostri possedimenti d'Oltremare e nei paesi tropicali e sub-tropicali.

Sezione Autonoma Case Popolari della Cassa di Risparmio della Libia (S.C.A.P.L.I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: è una filiazione della Cassa di Risparmio della Libia istituita con R. D. L. 14-7-1937, n. 1502. Statuto approvato con Decreto Interministeriale 12-10-1937, n. 672.

Funzioni: la sezione ha lo scopo di provvedere case alle classi meno abbienti, in tutti i centri della colonia, coadiuvando il governo nella esplicazione della sua attività edilizia.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

ENTI CONTROLLATI

Associazione Nazionale fra gli Enti Economici dell'Agricoltura

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 18-5-1942, n. 566. Soppresso con D. L. L. 26-4-1945, n. 367 art. 8 (G. U. 17-7-1945 n. 85).

Funzioni: disciplina, tutela e incremento della produzione agricola, organizzazione e direzione degli ammassi e prodotti agricoli.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Azienda Speciale di Sanza (Salerno).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-11-1923, n. 3267 (art. 139).

Funzioni: gestione tecnico-amministrativa del patrimonio silvo-pastorale del Comune.

Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1923, n. 3267. Legge 5-1-1933, n. 30 e statuto regolamento approvato con R. D. 5-10-1933, n. 1577.

Funzioni: quelle stabilite al titolo IV capo I del R. D. 30-12-1923, n. 3267: provvede, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve per i legnami per i bisogni del Paese e per dare, con un razionale governo di essa, norma e esempio ai silvicoltori nazionali.

Azienda Zootechnica Ravennate.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 28-2-1929, n. 302.

Funzioni: ha lo scopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura locale e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte e delle foraggere.

Azienda Zootechnica Pavia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 3-9-1937, n. 1813 (con tale decreto l'Istituto Provinciale Zootecnico di Pavia, viene trasformato in Azienda Zootechnica di Pavia).

Funzioni: Contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura locale e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte e delle foraggere.

Cantina Sperimentale di Barletta.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 19-6-1924, n. 1029; D. M. 21-7-1925.

Funzioni: studio e ricerche volte al progresso della enologia, assistenza tecnica ai viticoltori e ai vinificatori.

Cantina Sperimentale di Milazzo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-5-1924, n. 823; D. M. 11-3-1925.

Funzioni: studio e ricerche volte al problema delle enologie; assistenza tecnica ai viticoltori e ai vinificatori.

Cantina Sperimentale di Noto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 19-6-1924, n. 1035; D. M. 11-3-1925.

Funzioni: studio e ricerche volte al problema della enologia; assistenza tecnica ai viticoltori e ai vinificatori.

Cantina Sperimentale di Velletri.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 19-6-1924, n. 1034; D. M. 23-4-1925.

Funzioni: studio e ricerche volte al problema della enologia assistenza tecnica ai viticoltori e ai vinificatori.

Centri Avicoli di Bologna, di Roma, di Palermo, di Portici, di Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 25-11-1937, n. 2298.

Funzioni: incremento e miglioramento della conigliocultura e pollicoltura.

Commissariato Generale Anti-Coccidrico - Catania.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. M. 11-2-1930 (G. U. 26-3-1930, n. 72).

Funzioni: organizzazione e direzione delle operazioni di lotta contro le cocciniglie degli agrumi nel territorio della Sicilia e della Calabria.

Condotta Forestale e Comunale dell'Aquila.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1923, n. 3267 (artt. 139 e 153).

Funzioni: gestione tecnica del patrimonio silvo-pastorale del Comune.

ConSORZI di Bonifica (400 circa).

Leggi, Regolamenti e Statuti: la costituzione di detti enti è prevista e disciplinata dagli artt. 54-55 e successivi della Legge 13-2-1933, n. 215, dall'art. 862 e segg. del codice civile.

Funzioni: provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio.

ConSORZI di Miglioramento Fondiario (oltre 2.000).

Leggi, Regolamenti e Statuti: la costituzione di tali enti è prevista e disciplinata dagli artt. 71, 72 e 73 della Legge 13-2-1933, n. 215 e dal codice civile artt. 863 e segg.

Funzioni: provvedono alla manutenzione e all'esercizio di opere di miglioramento fondiario e in molti casi all'esecuzione delle opere medesime.

ConSORZI Provinciali di Rimboschimento.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1923, n. 3267 (art. 75).

Funzioni: i consorzi promuovono il rimboschimento dei terreni vincolati, la ricostituzione dei boschi deteriorati e l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

*ConSORZI Tutela Pesca. **

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 13-12-1928, n. 2884; (ora riportata negli artt. 53 e segg. del T. U. delle leggi nella pesca,

(*) I Consorzi Tutela Pesca, sottoposti a un'unica disciplina legislativa, sono raggruppati anche per le funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Consorzio » elencato.

approvato con R. D. 8-10-1931, n. 1604 e successive modificazioni apportate con R. D. L. 11-4-1938, n. 1183.

Consorzio Biellese Tutela Pesca - Istituito con D. M. 15-12-1930.

Consorzio Emiliano Tutela Pesca - Istituito con D. M. 5-12-1931.

Consorzio Lombardo Tutela Pesca - Istituito con D. M. 11-12-1931.

Consorzio Tutela Pesca sui Laghi di Garda e Idro - Istituito con D. M. 13-7-1931.

Consorzio Tutela Pesca nell'Italia Meridionale - Istituito con D. M. 21-8-1931.

Consorzio Tutela Pesca nel Lago Maggiore - Istituito con D. M. 20-7-1931.

Consorzio Tutela Pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise - Istituito con D. M. 21-10-1931.

Consorzio Tutela Pesca nel Piemonte e Liguria - Istituito con D. M. 25-9-1931.

Consorzio Tutela Pesca nelle Provincie di Como e Sondrio - Istituito con D. M. 13-7-1931.

Consorzio Tutela Pesca nella Sardegna - Istituito con D. M. 19-10-1931.

Consorzio Tutela Pesca nella Toscana - Istituito con D. M. 18-11-1931.

Consorzio Tutela Pesca nella Venezia Euganea - Istituito con D. M. 30-11-1931.

Consorzio Tutela Pesca nella Venezia Giulia - Istituito con D. M. 30-11-1931.

Consorzio Umbro-Laziale per l'Incremento e la Tutela della Pesca - Istituito con D. M. 1-6-1931.

Funzioni: finalità di pubblico interesse per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque interne.

Deposito Cavalli Stalloni. (Catania, Crema, Ferrara, Foggia, Pisa, Reggio Emilia, S. M. Capua Vetere, Ozieri).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-2-1932, n. 166.

Funzioni: provvedono al funzionamento di pubbliche stazioni di monta e sono preposti alla produzione equina nazionale.

Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 2-1-1940, n. 1 (G. U. 18-1-1940, n. 14).

Funzioni: provvede alla trasformazione e al miglioramento fondiario di tutti gli immobili dei quali acquista la proprietà o il possesso e può procedere alla ricomposizione dei fondi frammentati anche fuori dei comprensori di bonifica.

*Enti Economici. **

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 18-5-1942, n. 566; posti in liquidazione con l'art. 8 del D. L. L. 26-4-1945, n. 367.

Funzioni: Disciplinano, tutelano, incrementano la produzione agricola, organizzano e dirigono gli ammassi di prodotti agricoli.

- Ente Economico della Cerealicoltura;*
- Ente Economico delle Fibre Tessili;*
- Ente Economico della Olivicoltura;*
- Ente Economico della Ortofrutticoltura;*
- Ente Economico della Pastorizia;*
- Ente Economico della Viticoltura;*
- Ente Economico della Zootecnia.*

Ente Finanziario dei Consorzi Agrari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 14-3-1938, n. 565.

Funzioni: finanziamenti a favore di Consorzi Agrari e altri enti e istituzioni agrarie.

È vigilato anche dal Ministero dell'Industria e Commercio e dal Ministero del Tesoro.

*Enti Nazionali per il Cavallo (**).*

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 14-8-1936, n. 1761.

Ente Nazionale per il Cavallo italiano (coordina e disciplina le corse dei mezzo sangue).

Ente Nazionale per le Corse in Piano (coordina e disciplina le corse in piano).

Ente Nazionale Corse con Ostacoli (coordina e disciplina le corse con ostacoli).

Ente Nazionale Corse al Trotto (coordina e disciplina le corse al trotto).

(*) Gli «Enti Economici» sottoposti a un'unica disciplina legislativa, sono raggruppati anche per le funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo «Ente Economico» elencato.

(**) Gli «Enti per il Cavallo», sottoposti a un'unica disciplina legislativa, svolgono le funzioni elencate accanto a ciascun Ente.

Ente Nazionale Risi - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge istitutiva R. D. 2-10-1931, n. 1237; convertito nella Legge 21-12-1931, n. 1785; statuto approvato con D. Interministeriale 30-10-1931. La legge istitutiva è stata sostituita dal R. D. L. 11-8-1933, n. 1183 convertito nella Legge 28-12-1933, n. 1932 e (successivamente, per l'ammasso del risone) dal R. D. L. 12-10-1939, n. 1682.

Funzioni: tutela della produzione risiera e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse; azione per agevolare la distribuzione al consumo del prodotto e per sostenere le iniziative del genere.

Attualmente svolge le seguenti funzioni: controllo delle superfici coltivate, della produzione, della distribuzione del risone alle pilerie e del riso lavorato. Organizzazione e controllo dell'ammasso del risone e dell'esportazione del riso.

Attualmente è sotto gestione commissariale.

Federazione Italiana Consorzi Agrari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 2-2-1939, n. 159; Legge 18-5-1942, n. 566.

Funzioni: indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attività dei Consorzi Agrari Provinciali. È vigilato dal Ministero dell'Industria e Commercio e dal Ministero del Tesoro.

Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-12-1932, n. 1802; R. D. 9-2-1942, n. 287; D. L. L. 19-10-1944, n. 343.

Funzioni: assistenza morale ed economica ai pescatori, approvvigionamento materiali da pesca.

Fondazione per gli Orfani del Personale delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 30-3-1937, n. 1352 (art. 16); statuto approvato con R. D. 11-4-1940, n. 793, modificato con R. D. 8-1-1942, n. 507.

Funzioni: conferimento di borse di studio in agraria agli orfani del personale delle cattedre ambulanti d'agricoltura.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Fondazione Scalcini Zavaritt - Bergamo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-4-1940, n. 795.

Funzioni: fornire iniziative di carattere tecnico ed economico dovute al progresso dell'agricoltura montana in provincia di Bergamo, con speciale riguardo alla zootecnia e al caseificio.

Fondazione per la Sperimentazione Agraria - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 15-8-1924, n. 1499; R. D. 9-10-1924, n. 1765; R. D. 2-6-1927, n. 1943; R. D. 10-5-1928, n. 1418; R. D. 20-10-1932, n. 1548; R. D. 19-2-1934, n. 322.

Funzioni: concessione di contributo agli istituti di sperimentazione agraria ai fini di un maggiore sviluppo della loro attività e l'opportuno coordinamento dell'attività stessa.

È vigilata anche dal Ministero del Tesoro.

Istituto di Allevamento Vegetale per la Cerealicoltura - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-6-1920, n. 849; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studio e ricerche volte al progresso della cerealicoltura.

Istituto di Biologia Marina - Rovigno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 9-4-1931, n. 351 (approvazione dell'accordo fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto); R. D. 15-8-1931, n. 1211.

Funzioni: attualmente cessate per contingenze belliche, si riferivano allo studio della biologia marina.

Istituto Caseario e Zootecnico - Mantova.

Saggi, regolamenti e Statuti: R. D. 16-6-1932, n. 789.

Funzioni: studi e ricerche per l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, con speciale riguardo al settore caseario.

Istituto Caseario e Zootecnico per il Mezzogiorno - Caserta.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-6-1922, n. 1251; R. D. 7-4-1927, n. 739; R. D. 23-10-1930, n. 1952.

Funzioni: studi e ricerche per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica con speciale riferimento al settore caseario.

Istituto di Cerealicoltura (annesso alla Facoltà di Agraria della R. Università di Pisa).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 15-10-1927, n. 2857; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della cerealicoltura.

Istituto Chimico Agrario Sperimentale - Gorizia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-5-1924, n. 1261; D. L. 29-5-1941, n. 489; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito in legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche concernenti la chimica del terreno e dei prodotti agricoli e dei mezzi impiegati per realizzarli.

Istituto di Frutticoltura ed Elettrogenetica - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 3-6-1926, n. 1244; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi ed esperienze volte al progresso della frutticoltura. È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Istituto Nazionale di Coniglicoltura - Alessandria.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 14-5-1934, n. 1476.
Funzioni: incremento e miglioramento produzione cunicola.

Istituto Nazionale di Economia Agraria - Roma

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-5-1928, n. 1418; R. D. 30-12-1923, n. 3203; R. D. 9-10-1924, n. 1765; R. D. 2-6-1927, n. 1035; R. D. 20-10-1932, n. 1548; R. D. 19-2-1934 n. 322.

Funzioni: promuove ed esegue indagini e studi sull'economia agraria e forestale.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-6-1919, n. 1044; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della cerealicoltura.

Istituto per gli Orfani dei Pescatori « Maria Stella » - Chioggia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-4-1940, n. 753.

Funzioni: accoglie orfani di pescatori periti per cause di sinistri marittimi o per cause di guerra.

Istituto Sperimentale Agrario Cremonese - Cremona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-10-1922, n. 1480; R. D. 13-11-1942, n. 1354; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni; studi e ricerche aventi lo scopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali segnatamente del bestiame da latte, delle foraggere e dei cereali.

Istituto Sperimentale di Caseificio - Lodi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 20-11-1919, n. 2466; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volti al progresso dell'industria casearia.

Istituto Sperimentale di Meccanica Agraria - (annesso al R. Istituto Superiore Agrario di Milano).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-6-1920, n. 948; R. D. 6-1-1927, n. 610; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della meccanica agraria.

Istituto Sperimentale di Olivicoltura e di Oleificio - Imperia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-5-1924, n. 821; D. M. 7-3-1925.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della olivicoltura; assistenza tecnica agli olivicoltori.

Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura e Oleificio - Spoleto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-5-1924, n. 822.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso dell'olivicoltura; assistenza tecnica agli olivicoltori.

Istituto Talassografico - Messina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-3-1945, n. 82 (con tale decreto l'Istituto già dipendente dal consiglio Nazionale delle Ricerche, passa alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste).

Funzioni: studio della biologia dei pesci di mare e del plancton di cui si nutrono.

Istituto Talassografico - Taranto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-3-1945, n. 82 (con tale decreto l'Istituto, già dipendente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, passa alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste).

Funzioni: studio della ostricoltura, mitilicoltura e mollischi-coltura in genere sotto l'aspetto scientifico e pratico.

Istituto Talassografico - Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-3-1945, n. 82 (con tale decreto l'Istituto, già dipendente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, passa alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste).

Funzioni: studio dei problemi di fisica e chimica delle acque marine e dei problemi inerenti alla pesca e alla navigazione.

Istituto Zootecnico per la Sardegna in Bosa.

Leggi, Regolamenti e Statuti: legge 4-6-1908, n. 253; R. D. 19-7-1924, n. 1309.

Funzioni: diffondere in Sardegna scelti riproduttori di ogni specie di animali agricoli delle razze più convenienti alle condizioni dell'Isola; promuovere in tutti i modi l'incremento del bestiame e le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio.

Istituto Zootecnico per la Lucania - Bella (Potenza).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 21-7-1911, n. 595, R. D. 19-7-1924, n. 1310.

Funzioni: eseguisce studi e indagini sperimentali d'indole zootecnica; promuove l'incremento del bestiame locale e diffonde le pratiche razionali di praticoltura, zootecnia e caseificio; eseguisce ogni altro incarico speciale inerente alla zootecnia.

Istituto Zootecnico - Modena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 15-10-1925, n. 2150.

Funzioni: mantenere in allevamento a scopo di studio, di selezione, di miglioramento scelti gruppi di bestiame riconosciuti meglio idonei al miglioramento della produzione zootecnica nelle zone; effettuare studi e ricerche sperimentali d'indole zootecnica.

Istituto Zootecnico - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-7-1887, n. 4782; R. D. 19-7-1924, n. 1308; R. D. 12-5-1930, n. 1017.

Funzioni: promuovere e favorire con tutti i mezzi che la ricerca e la pratica consigliano l'incremento e il miglioramento della industria zootecnica.

Istituto Zootecnico - Reggio Emilia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 1-2-1925, n. 186.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della zootecnia, con speciale riferimento alla suinicoltura.

Istituto Sperimentale Zootecnico - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1923, n. 3203 R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della zootecnia.

Istituto Zootecnico e Caseario per il Piemonte - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 11-9-1925, n. 1712; legge 25-3-1926, n. 616; R. D. 5-6-1926, n. 1031; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi ed esperienze volte al progresso della zootecnia e del caseificio.

Laboratorio Autonomo di Chimica Agraria - Forlì.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 5-8-1910, n. 950; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche concernenti la chimica del terreno dei prodotti agricoli e i mezzi impiegati per realizzarli.

Laboratorio Crittogamico - Pavia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 26-3-1871, n. 196 (serie seconda); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226).

Funzioni: studi e ricerche concernenti le malattie delle piante coltivate nonché i mezzi di lotta per la difesa delle colture e dei prodotti agrari dai parassiti di origine vegetale e animale.

Laboratorio Centrale di Idrobiologia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: art. 18 T. U. delle leggi sulla Pesca (approvato con R. D. 8-10-1931, n. 1604).

Funzioni: studi dei problemi scientifici e tecnici dell'industria della pesca.

Laboratorio Sperimentale di Fitopatologia - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 2-5-1914, n. 421; R. D. 26-4-1923, n. 1024; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche concernenti le malattie delle piante coltivate nonché i mezzi di lotta per la difesa delle colture e dei prodotti agrari dai parassiti di origine vegetale e animale.

Osservatori Avicoli di L'Aquila, Biella, Firenze, Foggia, Lucca, Marsala, Pescara, Padova, Ravenna, Vicenza.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 25-11-1937, n. 2298; R. D. 5-2-1940, n. 506.

Funzioni: incremento e miglioramento della conigliocultura e pollicoltura.

Osservatorio di Frutticoltura « Alberto Geiser » - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-6-1942.

Funzioni: sperimentazioni pratiche concernenti la frutticoltura.

Osservatorio Limnologico - Monte del Lago.

Leggi, Regolamenti e Statuti: art. 18 T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R. D. 8-10-1931, n. 1604 (G. U. 23-1-1932, n. 18).

Funzioni: ricerche scientifiche applicate alla pesca nei bacini lacustri.

Attualmente ha sospeso ogni attività a causa dei danni subiti in seguito all'occupazione dei locali da parte delle truppe tedesche e successivamente di quelle alleate.

Osservatorio di Pesca - Ganzirri.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 15-4-1940, n. 619 (art. 2).

Funzioni: osservazioni tecniche concernenti la pesca.

Attualmente inattivo, in seguito alla distruzione dei locali per bombardamenti aerei.

Osservatorio di Pesca marittima - Venezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-4-1939, n. 844.

Funzioni: studio dei problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti alla pesca e alla piscicoltura.

Ovile Nazionale - Foggia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 12-6-1921, n. 960.

Funzioni: incremento e miglioramento della produzione ovina.

Ovile Nazionale Sardo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 5-6-1939, n. 1254.

Funzioni: incremento produzione ovina.

*Parchi nazionali **

Parco nazionale dell'Abruzzo (R. D. 11-1-1933, n. 257).

Parco nazionale del Circeo (Legge 21-1-1934, n. 285).

Parco nazionale del Gran Paradiso (R. D. 3-12-1922, n. 1584, convertito nella legge 17-4-1925, n. 473; R. D. L. 11-12-1933, n. 1718, convertito nella legge 21-1-1934, n. 233).

Parco nazionale dello Stelvio (Legge 24-4-1935, n. 740).

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Parco » elencato.

Funzioni: difesa specie rare della fauna e della flora, delle bellezze naturali e di speciali formazioni geologiche; (la gestione è affidata all'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).

Società Anonima Gestione Elaiopoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: è una società anonima per azioni, regolata dall'atto costitutivo e dallo Statuto sociale.

Funzioni: gestione di frantoi da olive, di stabilimenti per l'estrazione dell'olio dalle sanse e per la rettifica dell'olio.

Società per Azioni Produttori Riso « S. A. P. R. I. » - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Atto di costituzione 10-II-1932.

Funzioni: disciplinare e normalizzare il mercato del riso greggio e lavorato nell'interesse della risicoltura.

Stabilimenti (Regi) Ittiogenici - Roma, Brescia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sulla pesca (art. 17); (approvato con R. D. 8-10-1931, n. 1604).

Funzioni: ripopolamento delle acque, allevamento di riproduttori e novellame da pesca.

Stazione Agraria Sperimentale - Bari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 15-12-1928, n. 2070; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso dell'agricoltura.

Stazione (Regia) Agraria Sperimentale - Modena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-4-1871, n. 186 (serie II); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226.

Funzioni e ricerche volte al progresso dell'agricoltura.

Stazione Agraria Sperimentale presso l'Istituto Agrario Provinciale di S. Michele all'Adige (Trento).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-7-1926, n. 1415; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studio e ricerche volte al progresso dell'agricoltura.

Stazione Agraria Sperimentale - Udine.

Leggi, Regolamenti e Statuti: 20-8-1907, n. 745; R. D. 11-6-1922, n. 875; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studî e ricerche volte al progresso dell'agricoltura

Stazione (Regia) Bacologica Sperimentale - Padova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-4-1871, n. 184; (serie II); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226).

Funzioni: studî e ricerche volte al progresso della bachicoltura.

Stazione (Regia) Chimico Agraria Sperimentale - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1871, n. 623 (serie II); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930 n. 951.

Funzioni: studî e ricerche concernenti la chimica del terreno, dei prodotti agricoli e dei mezzi impiegati per realizzarli.

Stazione (Regia) Chimica Agraria Sperimentale - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 8-4-1871, n. 188 (serie II); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226; R. D. 31-12-1925, n. 2594; R. D. 29-5-1941, n. 489.

Funzioni: studio e ricerche concernenti la chimica del terreno, dei prodotti agricoli e dei mezzi impiegati per realizzarli.

Stazione (Regia) di Entomologia Agraria - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 31-12-1925, n. 2594; R. D. 25-11-1929, n. 2226; R. D. 29-5-1941, n. 489.

Funzioni: studî e ricerche riguardanti l'entomologia agraria.

Stazione (Regia) di Gelsicoltura e Bachicoltura - Ascoli Piceno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-7-1912, n. 869; R. D. 4-11-1919, n. 2172; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studî e ricerche volte al progresso della gelsicoltura e della bachicoltura.

Stazione (Regia) di Patologia Vegetale - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 9-6-1887, n. 4637; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche concernenti la patologia vegetale e i mezzi di lotta contro le cause di origine crittogamica che provocano danni alle piante coltivate.

*Stazioni Razionali di Alpeggio **

Stazione Razionale di Alpeggio - Brescia (D. M. 27-8-1930).

Stazione Razionale di Alpeggio - Campobasso (D. M. 28-1-1931).

Stazione Razionale di Alpeggio - Cosenza (D. M. 20-1-1934).

Stazione Razionale di Alpeggio - Sondrio (D. M. 18-1-1934).

Stazione Razionale di Alpeggio - Trento (D. M. 3-6-1931).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 31-1-1929, n. 200.

Funzioni: costituire buoni esempi di valorizzazione e utilizzazione dei pascoli montani alpini ed appenninici, contribuire, in modo particolare, al miglioramento del bestiame bovino, con la pratica della monticazione dei soggetti destinati alla riproduzione; preparare e perfezionare tecnicamente il personale addetto all'allevamento e all'industria del caseificio in montagna.

Stazione Sperimentale di Batteriologia Agraria - Crema.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 15-7-1917, n. 1226; R. D. 29-5-1941, n. 489; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studio dell'opera dei microrganismi sulla fertilità dei terreni e sulle trasformazioni dei prodotti agrari vegetali e animali.

Stazione Sperimentale di Bieticoltura - Rovigo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 17-7-1910, n. 547; R. D. 29-12-1910, n. 955; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della bieticoltura.

(*) Sono raggruppate per l'identità di funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultima « Stazione » elencata.

Stazione Sperimentale di Floricoltura - San Remo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 25-I-1925, n. 129; R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della floricoltura.

Stazione Sperimentale del Freddo (annessa al R. Istituto Superiore Agrario di Milano).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 2-10-1919, n. 1506; R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: esame comparativo delle macchine, apparecchi e materiali, segnatamente isolanti, usati nell'industria delle basse temperature; studio delle applicazioni del freddo artificiale; indagine sui mezzi e sull'organizzazione dei trasporti frigoriferi in relazione ai rifornimenti alimentari e ai problemi dell'importazione e dell'esportazione.

Stazione Sperimentale di Granicoltura - Catania.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 12-8-1927, n. 2034; R. D. 10-9-1931, n. 1212; R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della granicoltura.

Stazione (Regia) Sperimentale di Granicoltura - Rieti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-6-1907, n. 292; R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della granicoltura.

Stazione Sperimentale di Maiscoltura - Bergamo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 6-5-1920 n. 648; R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della maiscoltura.

Stazione Sperimentale di Olivicoltura e Oleificio - Pescara.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 25-II-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951; R. D. 5-II-1931.

Funzioni: Studi e ricerche volte al progresso della olivicoltura e della elaiotecnica.

Stazione Sperimentale di Ortofrutticoltura (annessa al R. Istituto Superiore Agrario di Milano).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-5-1922, n. 805; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso dell'ortofrutticoltura.

Stazione Regia Sperimentale di Ortofrutticoltura e di Agrumicoltura - Acireale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 7-7-1907, n. 434; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso dell'ortofrutticoltura e dell'agrumicoltura.

Stazione Sperimentale per le Piante Officinali (annessa all'Orto Botanico della R. Università di Napoli).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-2-1928, n. 953; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche per lo sviluppo della produzione delle piante officinali e per la loro migliore utilizzazione.

Stazione Sperimentale di Pollicoltura - Rovigo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 28-6-1917, n. 1118; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della pollicoltura.

Stazione Sperimentale di Praticoltura - Lodi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-2-1923, n. 488; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951; R. D. 29-5-1941, n. 489.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della praticoltura.

Stazione Sperimentale di Risicoltura - Vercelli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-1-1911, n. 73; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della risicoltura.

Stazione Sperimentale di Selvicoltura - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 23-12-1937, n. 2359, (art. 6); R. D. L. 25-11-1929, n. 2226 (art. 35), convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche attinenti alla selvicoltura.

Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia - Asti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-2-1872, n. 41; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della viticoltura e dell'enologia.

Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia - Conegliano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-7-1923, n. 1796; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, numero 951.

Funzioni: studi e ricerche volte al progresso della viticoltura e dell'enologia.

Stazione Sperimentale di Zootecnia (annessa al R. Istituto Superiore Agrario di Milano).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-5-1928, n. 1285; R. D. L. 25-11-1929, n. 2226, convertito nella Legge 5-6-1930, n. 195.

Funzioni: studi e ricerche volte al miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio zootecnico nazionale.

Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 26-4-1945, n. 367. (G. U. 17-7-1945, n. 85).

Funzioni: raccolta dei dati statistici economici della produzione agricola; raccolta e controllo delle denunce di produzione attività relative alle operazioni di ammasso e vincolo dei prodotti agricoli.

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 24-5-1932, n. 624.

Funzioni: inquadra coordina e disciplina l'attività tecnica e sportiva degli enti affini.

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

ENTI CONTROLLATI:

Associazione Nazionale Combattenti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 24-6-1923, n. 1371; R. D. L. 8-12-1932; statuto attualmente in corso di approvazione presso il Ministero dell'Assistenza Post-bellica.

Funzioni: tutela e assistenza agli ex combattenti.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero del Tesoro.

Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 19-4-1923, n. 850; R. D. 7-2-1924, n. 230.

Funzioni: assistenza morale e materiale ai congiunti dei Caduti in guerra. Gestione delle case di riposo di Bordighera e di Bologna.

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 5-4-1945, n. 224.

Funzioni: tutela e assistenza ai partigiani combattenti la guerra di liberazione.

Ente Edilizio per i Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 17-1-1926, n. 179; R. D. L. 9-7-1926, n. 1925; Decreto del Capo del Governo 2-3-1927; R. D. L. 28-10-1927, n. 1982; R. D. L. 18-3-1928, n. 831; R. D. 20-4-1938, n. 1165, titolo XI.

Funzioni: cura l'unità di indirizzo per la concessione e somministrazione dei mutui; la vigilanza amministrativa e tecnica sulla erogazione di essi; l'acquisto, la costruzione e l'assegnazione di alloggi nei confronti delle cooperative costituite fra mutilati e invalidi di guerra.

Attualmente, essendo cessate le costruzioni poichè sono stati esauriti i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per contributi nel pagamento degli interessi sui mutui, l'Ente cura specialmente la riscossione delle rate di ammortamento dei mutui, nonché i riscatti da parte dei soci delle cooperative.

Fondo di Solidarietà Nazionale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 8-3-1945, n. 72.

Funzioni: si propone di attenuare l'attuale stato di disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima opera di ricostruzione delle zone liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-9-1927, n. 1858.

Funzioni: ha lo scopo di tenere uniti nella tradizione e nel cameratismo tutti i decorati della massima ricompensa al valore; di raccogliere i documenti e i cimeli che ricordino le gesta delle medaglie d'oro; di assistere gli associati bisognosi di lavoro, di cure ecc.

Istituto del Nastro Azzurro fra i Combattenti Decorati al Valor Militare.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 31-5-1928, n. 1308.

Funzioni: di propaganda delle virtù militari italiane per diffondere la coscienza dei doveri verso l'Italia. Attualmente sotto gestione commissariale. (Decreto del Capo del Governo del 10-8-1943).

E' vigilato anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psicici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-1-1921, n. 42.

Funzioni: l'azione dell'opera è rivolta in particolar modo agli orfani anormali educabili.

Opera Nazionale per i Combattenti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 10-12-1917, n. 1790; D. L. 16-1-1919, n. 55; D. L. 31-12-1923, n. 3258; D. L. 16-9-1929 n. 1606 e 1607; D. L. 11-11-1938, n. 1834; D. L. 14-9-1944, n. 488.

Funzioni: assistenza materiale e morale ai reduci; fondazione di colonie agricole e di nuovi centri abitati; diffusione e perfezionamento dell'educazione tecnico-professionale e culturale dei lavoratori agricoli; assistenza alla massa degli agricoltori ex combattenti.

Attualmente cura la sistemazione delle zone già trasformate a suo tempo dall'Opera Nazionale Combattenti e danneggiate dalla recente guerra; si occupa del completamento delle bonifiche e trasformazioni dell'Agro Pontino del Tavoliere e del Basso Volturno; promuove cooperative agricole tra ex combattenti e istituisce corsi professionali per reduci.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dal Ministero del Tesoro.

Attualmente è sotto gestione commissariale.

Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 25-3-1917, n. 481; D. L. L. 27-3-1919, n. 573, R. D. 29-2-1920, n. 651; Legge 21-8-1921, n. 1312; R. D. 17-4-1921, n. 697; R. D. 29-1-1922, n. 92; R. D. 19-4-1923, n. 850; R. D. 18-11-1929, n. 2056; R. D. L. 18-8-1942, n. 1175.

Funzioni: ha lo scopo di provvedere all'assistenza sanitaria ortopedica; all'assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; cura il collocamento al lavoro e l'assistenza giuridica agli invalidi.

Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 26-7-1929, n. 1397; (Regolamento approvato con R. D. 13-11-1930, n. 1642 e modificato dal R. D. L. 20-1-1938, n. 4); R. D. L. 12-5-1938, n. 747; R. D. L. 21-10-1940, n. 1614; R. D. L. 3-8-1944, n. 165.

Funzioni: protezione e assistenza agli orfani di guerra.

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

ENTI CONTROLLATI:

Azienda Rilievo Alienazione residuati (A. R. A. R.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 29-10-1945, n. 683 (G. U. 6-11-1945, n. 133); D. L. L. 23-11-1945, n. 793 (G. U., 31-12-1945, n. 156).

Funzioni: rilievo, custodia e alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisiti.

Spetta al Ministero del Tesoro e per esso alla Ragioneria generale dello Stato, di esercitare, con modalità da stabilirsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda.

È vigilato inoltre dal Ministero per l'Industria e Commercio e dal Ministero dei Trasporti.

Istituto Nazionale per il Commercio Estero. (I. C. E.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 3-2-1936, n. 296, convertito nelle legge 14-4-1936, n. 929; D. M. 10-9-1936, n. 246; D. M. 25-2-1939, n. 335; R. D. 2-6-1944, n. 150; D. L. L. 10-8-1944, n. 180; D. L. L. 28-5-1945, n. 370.

Funzioni: promuovere lo sviluppo dello scambio commerciale fra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo ai prodotti del suolo e dell'industria.

Attualmente è un organo delegato dal governo italiano per le operazioni di scambio con l'estero svolte direttamente dallo Stato.

È vigilato anche dal Ministero dell'Industria e Commercio.

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTI CONTROLLATI:

*Aziende Demaniali**R. Azienda del Mar Piccolo di Taranto.*

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 3-11-1927, n. 2027, convertito nella Legge 29-11-1928, n. 3231, modificata con R. D. L. 20-9-1934, n. 1976, convenzione 1-4-1931.

Funzioni: industria della molluschicoltura e della pesca nelle zone del Mar Piccolo di Taranto e nei laghi Fusano e Miseno e nei laghi sardi di S. Giusta e Tortoli.

R. Azienda delle Isole Brioni.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 30-3-1936, n. 956, convertito nella legge 4-1-1937, n. 10.

Funzioni: azienda climatico-alberghiera.

RR. Grotte Demaniali di Postumia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 30-12-1923, n. 3166; R. D. L. 1-7-1926, n. 1197, convertito nella Legge 9-6-1927, n. 1126; R. D. L. 5-7-1934, n. 1173, convertito nella Legge 1-4-1935, n. 540.

Funzioni: azienda turistica delle Grotte.

RR. Terme di Acqui.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 29-5-1939, n. 775; convenzione 5-7-1939, approvata con D. M. 10-7-1939.

Funzioni: cure termali.

RR. Terme di Castrocaro.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 9-7-1936, n. 1665.

Funzioni: produzione e smercio di prodotti medicinali e cure termali.

RR. Terme di Chianciano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 23-5-1940, n. 556; convenzione 14-6-1941.

Funzioni: produzione e smercio di prodotti medicinali e cure termali.

RR. Terme di Levico-Vetriolo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 3-10-1929, n. 1873; convenzione 4-12-1931, approvata con R. D. 5-7-1934, n. 1225.

Funzioni: produzione e smercio di prodotti medicinali e cure arsenicali-ferruginose.

RR. Terme di Montecatini.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 18-5-1911, approvata con Legge 13-7-1911, n. 738; convenzione 24-7-1940.

Funzioni: produzione e smercio di prodotti medicinali e cure termali.

RR. Terme di Recoaro - (Vicenza).

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 19-6-1931, approvata con Legge 6-6-1932, n. 1028.

Funzioni: produzione e smercio di acque minerali e cure termali.

RR. Terme di Roncegno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 1-4-1935 n. 539; convenzione 11-3-1938, approvata con Legge 5-1-1939, n. 17.

Funzioni: cure termali.

RR. Terme di Salsomaggiore.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 20-5-1925, approvata con R. D. L. 14-6-1925, n. 970.

Funzioni: produzione e smercio di prodotti medicinali e cure termali.

RR. Terme di Santa Cesarea - (Lecce).

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 1-4-1927, approvata con R. D. L. 2-6-1927, n. 947, convertito nella Legge 17-5-1928, n. 1125.

Funzioni: cure termali.

Azienda Autonoma per la Villa Nazionale di Strà.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 23-6-1938, n. 1110 (G. U., 30-7-1938, n. 172).

Funzioni: manutenzione ordinaria della villa, dichiarata monumento nazionale; mantenimento del parco.

Cassa Nazionale Previdenza e Mutualità fra il Personale Provinciale delle Imposte Dirette.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con D. M. 3-4-1932.

Funzioni: assistenziali e di mutualità (sovvenzioni alle famiglie in caso di decesso del socio, di malattie o di collocamento a riposo).

Cassa Nazionale di Previdenza e Mutualità fra il Personale Provinciale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto compilato in data 6-2-1939.

Funzioni: assistenziali e di mutualità (sovvenzioni alle famiglie in caso di decesso del socio o di malattie o di collocamento a riposo).

Ente Fondo per gli Assegni Vitalizi e Straordinari al Personale del Lotto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 19-10-1938, n. 1933; R. D. 25-7-1940 n. 1077; D. L. L. 10-5-1945, n. 278.

Funzioni: corrisponde assegni vitalizi, continuativi e straordinari al personale del Lotto a riposo o ai superstiti.

Ente Nazionale Esportazione Canapa (E. N. E. C.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 17-8-1941, n. 969. (soppresso con D. L. L. 17-9-1944, n. 213).

Funzioni: esercita per conto dello Stato il monopolio del commercio di esportazione della canapa grezza.

Era vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dal Ministero del Tesoro.

Fondo Massa R. Guardia di Finanza.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 4-12-1944, n. 400.

Funzioni: acquisti e somministrazione del vestiario ai militari della R. Guardia di Finanza.

Fondo di Previdenza per il Personale delle Dogane.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 12-7-1912, n. 812; R. D. 22-7-1939, n. 1243, (G. U. 2-9-1939, n. 205).

Funzioni: corresponsione di indennità, in seguito a colloca-

mento a riposo, ai funzionari, commessi e visitatori doganali, o ai loro superstiti. Concessione di sussidi e borse di studio.

Fondo di Previdenza a favore del Personale Addetto ai Servizi delle Imposte di Fabbricazione e dei Laboratori Chimici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 5-9-1938, n. 1561; R. D. 28-11-1940, n. 1768; Legge 26-1-1942, n. 37.

Funzioni: previdenza e assistenza; indennità e sovvenzioni.

Fondo di Previdenza per il Personale Provinciale del Catasto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 17-11-1938, n. 1826, convertito nella Legge 5-1-1939, n. 12; R. D. 8-4-1939, n. 676.

Funzioni: concessione di indennità agli iscritti in caso di collocamento in pensione; sussidi in caso di malattia ecc.

Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 28-12-1936, n. 2418, (G. U. 18-2-1937, n. 41); R. D. 15-11-1937, n. 2069 (G. U. 22-12-1937, n. 295); D. L. 27-12-1937, n. 2332; D. L. 16-6-1938, n. 1065.

Funzioni: assunzione di appalti per la riscossione delle imposte di consumo e di altri tributi locali nei vari comuni del Regno.

Legione Finanziari d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-3-1929, n. 377; con D. L. 2-8-1943, n. 704, venne autorizzato il passaggio alle dipendenze del Ministero delle Finanze; statuto in via di rielaborazione.

Funzioni: assistenziali.

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 6-1-1927, n. 13, convertito nella legge 16-12-1927, n. 2399.

Funzioni: approvvigionamento sui mercati esteri delle materie prime occorrenti ai monopoli; esportazione di generi di monopolio; coltivazione, lavorazione e commercio del tabacco e dei suoi derivati.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ENTI CONTROLLATI:

Cassa Nazionale del Notariato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 27-5-1923 n. 1324 ;
D. M. 10-7-1939, (G. U., 19-7-1939, n. 167).

Funzioni: assistenza e previdenza (integrazione redditi minimi dei notai; pensioni ai notai cessati dall'esercizio, loro vedove e orfani; sussidi).

Ente di Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 11-12-1939, n. 1938 ;
R. D. 25-6-1940, n. 954.

Funzioni: assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Istituti Privati per il Ricovero dei Folli Prosciolti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-6-1931, n. 787.

Funzioni: ricovero degli individui folli assegnati agli istituti in dipendenza dei provvedimenti del Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena); somministrazione del vitto e del vestiario necessario; apprestamento delle necessarie cure medico-chirurgiche. In numero di 3, presso gli ospedali psichiatrici di Castiglione delle Stiviere, di Imola e di Volterra.

Istituti Privati per la Rieducazione dei Minori Traviati.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 20-7-1934, n. 1404, convertito nella legge 27-5-1935, n. 835.

Funzioni: ricovero dei minorenni assegnati dal Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale per gli Istituti di pre-

venzione e di pena) in conseguenza di provvedimento emesso nei loro confronti dalla competente autorità; somministrazione di vitto e vestiario; educazione e istruzione civile, morale e professionale, in armonia con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti relativi agli istituti di prevenzione di pena e dei programmi governativi sulla istruzione elementare e sulle scuole di avviamento professionale a tipo agrario.

Sono in numero di circa 61, distribuiti nelle varie provincie.

MINISTERO DELLA GUERRA

ENTI CONTROLLATI:

Associazioni d'arma ()*.

Reggimento Alpini; D. L. 17-10-1931, n. 280.

» *Artiglieria*; D. L. 25-10-1933.

» *Bersaglieri*; Statuto in corso di rielaborazione.

» *Cavalieri*; Legge 4-1-1938, n. 23.

Legione Carabinieri; D. M. 25-8-1932, n. 1214.

Reggimento Fanti; Statuto in corso di rielaborazione.

» *Genio*; D. M. 30-4-1930.

» *Granatieri*; Statuto in corso di rielaborazione.

Funzioni: assistenziali.

Attualmente dette associazioni sono sotto gestione commissariale.

Associazione Colombofila.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-6-1922, n. 974, modificato con D. L. 12-12-1935, n. 2250; (G. M., 13-1-1936, n. 9).

Funzioni: allevamento di piccioni viaggiatori.

Cassa Ufficiali R. E.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 1922, n. 974. (G. M., 27-7-1922 n. 176), modificato con D. L. 29-12-1930, n. 1712. (G. M. 9-1-1931).

Funzioni: assistenziali e previdenziali.

Circolo Ufficiali delle FF. AA. d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 22-6-1939, n. 1108.

Funzioni: cementare l'affratellamento e il cameratismo tra ufficiali delle Forze Armate dello Stato di tutte le categorie e di tutti i gradi; assistenza ai soci e alle famiglie degli ufficiali caduti, prigionieri, dispersi.

(*) Sono raggruppate per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo Reggimento.

Fondazione Arma RR. CC.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 12-12-1919, n. 71
Funzioni: assistenziali.

Fondo Previdenza Sottufficiali R. E.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 22-6-1933, n. 930;
(G. M. 1-8-1933, n. 177); D. L. 28-12-1933, n. 12890.
Funzioni: assistenziali e previdenziali.

Musei storici. ()*

Museo storico Arma CC. RR.: (D. L. 3-12-1925, n. 2495).
Museo storico Bersaglieri: (D. L. 27-11-1921, n. 1879).
Museo storico Granatieri di Sardegna: D. L. 4-9-1927, n. 2109).
Funzioni: attività di propaganda patriottica e civica.
Attualmente detti Musei sono sotto gestione commissariale.

Opera Nazionale Emanuele Filiberto per Orfani dei Militari morti in Libia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 25-9-1913, n. 1181,
modificato con D. L. 23-10-1925, n. 2164. (G. M. 1927, disp. 5,
circ. 62, pag. 109).
Funzioni: assistenziali.
Attualmente è sotto gestione commissariale.

Unione Nazionale del Tiro a Segno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 17-4-1930, n. 479
(circ. 368 disp. 33).
Funzioni: sport e addestramento.
Attualmente è sotto gestione commissariale.

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: G. M. 1927; (Circ. 62 disp. 5
pag. 109).
Funzioni: assistenziali.
Attualmente è sotto gestione commissariale.

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Museo Storico » elencato.

Unione Militare.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. 16-6-1927, n. 1090 ;
D. L. 15-12-1927, approvato con R. D. 22-1-1928, n. 126, (Re-
golamento Generale R. D. 31-3-1938, n. 732.

Funzioni : forniture oggetti di vestiario al personale militare.
Attualmente tale attività è molto ridotta e l'Unione provvede
in massima parte a forniture per i civili.

Attualmente è sotto gestione commissariale.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

ENTI CONTROLLATI:

Associazione Nazionale Bieticoltori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 24-5-1932, n. 1112.

Funzioni: tutelare gli interessi economici dei coltivatori di bietole zuccherine e promuovere lo sviluppo della bieticoltura

Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 9-7-1926, n. 1331, convertito nella Legge 16-6-1927, n. 1132; Statuto approvato con R. D. 23-12-1926, n. 2339; Regolamento approvato con R. D. 12-5-1927, n. 824; Regolamento per il personale approvato con D. M. 10-6-1939.

Funzioni: provvedere all'applicazione delle norme regolamentari per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e impianti di combustione; diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi d'impianto e di esercizio tecnicamente perfetti.

Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 28-7-1935, n. 1406.

Funzioni: sviluppo della produzione carbonifera nazionale.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero del Tesoro.

Azienda Italiana Petroli Albania.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 8-7-1925, n. 1301; R. D. L. 25-10-1925, n. 1515; D. M. 29-6-1926, n. 3109; R. D. L. 31-12-1928, n. 3150; R. D. L. 8-5-1933, n. 524; R. D. L. 27-5-1940, n. 580.

Funzioni: ricerche petrolifere in Albania.

Azienda Ligniti Italiane (A. L. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 2-4-1940, n. 257; Legge 8-9-1942, n. 973; R. D. L. 15-9-1942, n. 1146.

Funzioni: promuove e sviluppa le ricerche delle ligniti e torbe nazionali, ne intensifica la produzione, la distribuzione e la utilizzazione.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero del Tesoro.

Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 6-1-1936, n. 44 (G. U. 28-1-1936, n. 22).

Funzioni: ricerche, utilizzazione e commercio dei minerali metallici.

È vigilato anche dal ministero delle Finanze.

Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 8-6-1936, n. 1118.

Funzioni: trattamento degli olii di petrolio, in ricavo carburanti, lubrificanti, derivati e loro succedanei.

Camera Agrumaria per la Sicilia e la Calabria - Messina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 5-7-1908, n. 404; Legge 17-7-1910, n. 492; Legge 24-6-1913, n. 808; R. D. 30-12-1919, n. 2357; Legge 7-4-1921, n. 647; R. D. L. 15-10-1923, n. 2314; D. M. 9-3-1924; R. D. L. 23-10-1924, n. 1888, convertito nella legge 18-3-1926, n. 562; D. M. 26-1-1926; R. D. L. 16-12-1926, n. 2217; R. D. L. 10-10-1929, n. 1942; R. D. L. 1-5-1930, n. 821; Legge 20-6-1930, n. 944; R. D. L. 20-4-1936, n. 1591; D. M. 5-19-1936.

Funzioni: tutelare e promuovere gli interessi della produzione e del commercio degli agrumi e agevolare la lavorazione e il commercio dei derivati agrumari.

Attualmente provvede alla raccolta della produzione del citrato di calcio (materia prima per la fabbricazione dell'acido citrico).

Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. approvato con R. D. 20-9-1934, n. 2011; D. L. L. 21-9-1944, n. 315.

Funzioni: rappresentanza degli interessi delle attività economiche delle rispettive provincie e loro coordinamento e sviluppo.

Comitato Italiano Petroli (C. I. P.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-3-1945, n. 138.

Funzioni: coordinamento dell'approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Consorzio Interprovinciale per la Raccolta Pelli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 3-6-1940, n. 826; D. M. 3-10-1940. (G. U. 20-10-1940, n. 248); posto in liquidazione con D. L. L. 21-9-1944, n. 244.

Funzioni: disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine.

Consorzio Nazionale Canapa.

Leggi, Regolamenti e Statuti; D. L. L. 17-9-1944, n. 213.

Funzioni: tutela economica, disciplina e miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali nonché delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Ente Distribuzione Rottami.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 28-6-1938, n. 1116, convertito nella legge 9-1-1939, n. 207; statuto approvato con R. D. 27-12-1938, n. 2100.

Funzioni: approvvigionamento dei materiali ferrosi per le industrie siderurgiche.

In data 1-11-1945 è stato posto in liquidazione.

Ente Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli - Verona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 27-10-1927, n. 146.

Funzioni: organizzazione di fiera annuale riguardante cavalli e macchine agricole.

Ente Fiera delle Attività Economiche Siciliane - Messina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 3-1-1939, n. 507.

Funzioni: organizzazione di fiera annuale riguardante tutte le attività economiche della Sicilia.

Ente Fiera Campionaria Internazionale - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 1-7-1922, n. 919;
Statuto approvato con R. D. 14-6-1934, n. 1209.

Funzioni: organizzazione di fiera annuale di natura varia.

Ente Fiera di Foggia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
14-4-1939, n. 771.

Funzioni: organizzazione di fiera annuale di natura prevalentemente agricola.

Ente Fiera del Levante - Bari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
3-10-1929, n. 1874.

Funzioni: organizzazione di fiera annuale riguardante prodotti agricoli e industriali.

Ente Manifestazioni Artistiche Cremonesi - Cremona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
1-6-1909, n. 1018.

Funzioni: organizzazione di una manifestazione artistica annuale.

Ente Mostra per le Conserve Alimentari - Parma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
15-5-1939, n. 773.

Funzioni: organizzazione d'una manifestazione fieristica riguardante le conserve alimentari.

Ente Mostra Mercato dell'Artigianato - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
7-3-1938, n. 703.

Funzioni: organizzazione d'una manifestazione fieristica annuale relativa all'artigianato.

Ente Mostra Nazionale Mercato della Pesca - Ancona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D.
30-11-1936, n. 2497.

Funzioni: organizzazione d'una manifestazione fieristica annuale riguardante materie attinenti alla pesca.

•

Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 29-3-1938, n. 631; Statuto approvato con R. D. 24-8-1928, n. 2431.

Funzioni: assistenza tecnica, commerciale e artistica alle categorie artigiane e piccolo industriali.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 13-6-1935, n. 1453; Legge 26-9-1935, n. 1932; R. D. 12-11-1936, n. 2189; Legge 7-6-1937, n. 2726; Legge 13-6-1940, n. 868.

Funzioni: promuovere lo sviluppo della fabbricazione della cellulosa; adottare provvedimenti atti ad agevolare la produzione delle cellulose; curare la disciplina della produzione e della vendita della carta.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. e dal Ministero del Tesoro.

Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 10-6-1937, n. 1266; R. D. L. 13-8-1940, n. 1419, convertito nella Legge 13-3-1941, n. 383; R. D. L. 10-10-1941, n. 1179. Posto in liquidazione con D. L. L. 8-6-1945, n. 297.

Funzioni: reperimento e avviamento materie vinose alla distillazione.

Ente Nazionale Metano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 2-10-1940, n. 1501; R. D. 29-1-1942, n. 808.

Funzioni: sviluppo, coordinamento e disciplina della ricerca e della produzione del metano; studi ed esperienze per la ricerca e utilizzazione del metano.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero del Tesoro.

Ente Nazionale della Moda - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 31-10-1935, n. 2084.

Funzioni: attività intesa alla tutela, alla creazione e al lancio di manufatti e modelli di produzione italiana.

Ente Seme Bietole Zuccherine.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 8-7-1937, n. 1568; R. D. L. 30-9-1937, n. 2121; R. D. L. 25-3-1937, n. 553.

Funzioni: controllo sulla selezione, sulla produzione e sul commercio del seme di bietole zuccherine.

Ente del Tessile Nazionale - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti; R. D. L. 28-4-1937, n. 1057.

Funzioni: attività intesa al miglioramento, all'impiego e alla diffusione dei prodotti tessili.

Ente Zolfi Italiani.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-10-1944, n. 322.

Funzioni: ricevere dai produttori gli zolfi grezzi e venderli all'interno e all'estero per conto dei produttori; promuovere l'industria solfifera; agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Ente Zolfi Siciliani.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 1-10-1944, n. 322.

Funzioni: commerciali, tecnico-industriali e di assistenza sociale.

Ente per la Zona Industriale di Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-2-1941, n. 346; R. D. 16-2-1942, s. n. (Statuto: G. U. 10-7-1942, n. 161).

Funzioni: eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della Zona Industriale di Roma. Attualmente è in corso un provvedimento per la soppressione dell'Ente e per la devoluzione delle sue attribuzioni al Comune di Roma.

Istituto Cotoniario Italiano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 3-3-1934, n. 291; R. D. 29-3-1934, n. 512; D. M. 25-3-1935; R. D. L. 16-12-1935, n. 2344, convertito nella Legge 16-4-1936, n. 1089; R. D. 18-5-1936, n. 1095.

Funzioni: provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche; proporzionare, disciplinandola, la produzione dei fi-

lati alla possibilità di assorbimento dei mercati, favorendo lo smercio dei manufatti di cotone e misti.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 29-4-1923, n. 966; statuto approvato con R. D. 20-5-1926, n. 933.

Funzioni: assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme all'interno e all'estero.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 8-2-1923, n. 501; R. D. 21-8-1928, n. 2126.

Funzioni: studiare e promuovere provvedimenti atti allo sviluppo dell'industria e del commercio delle conserve alimentari; agevolare e promuovere le relazioni dirette fra produttori di materie prime e fabbricanti di conserve.

Istituto Nazionale per gli Studi e la Sperimentazione nell'Edilizia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-12-1940, n. 2027.

Funzioni: studi e ricerche tecniche e sperimentali riguardanti i problemi circa la scelta e l'impiego di materiali, raccogliere, elaborare e divulgare dati tecnici e statistici interessanti l'edilizia.

Magazzini Generali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 1-7-1926, n. 2290; regolamento approvato con R. D. 16-1-1927, n. 126.

Funzioni: provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza e destinazione, che vi sono depositate; rilasciare ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno; provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio.

*Stazioni Sperimentali per industrie. **

R. Stazione Sperimentale per la Cellulosa, Carta e Fibre tessili - Milano.

(*) Le Stazioni Sperimentali per industrie, sottoposte a un'unica disciplina legislativa, sono raggruppate anche per l'identità delle funzioni che svolgono, e che sono indicate di seguito all'ultima « R. Stazione sperimentale » elencata.

R. Stazione Sperimentale per i Combustibili - Milano.

R. Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari - Parma.

R. Stazione Sperimentale per l'Industria delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi - Reggio Calabria.

R. Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e Materie Concianti - Napoli.

R. Stazione Sperimentale per l'Industria dell'Olio e dei Grassi - Milano.

R. Stazione Sperimentale per l'Industria della Seta - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 31-10-1923, n. 2523; R. D. 3-6-1924, n. 969; R. D. 19-11-1931, n. 1488; R. D. L. 5-9-1938, n. 1162.

Funzioni: insegnamento relativo alla singola industria per cui viene creata ciascuna stazione sperimentale.

Utenti Motori Agricoli (U. M. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 26-7-1935, n. 1534.

Funzioni: incremento della meccanica agraria; provvede alla distribuzione e al controllo dei carburanti agricoli.

È vigilato anche dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

MINISTERO DELL'INTERNO

ENTI CONTROLLATI:

Direzione Generale Fondo per il Culto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 7-7-1866, n. 3036; R. D. 14-12-1866, n. 3384; Legge 15-8-1867, n. 3848; Legge 19-6-1873, n. 1402; Concordato Lateranense 11-2-1929; Legge 27-5-1929, n. 848; R. D. 29-1-1931, n. 227; R. D. L. 28-9-1933, n. 1282; Legge 16-6-1940, n. 721.

Funzioni: ha il compito di amministrare il patrimonio degli Enti ecclesiastici, di liquidare i diritti dei terzi sui patrimoni degli enti soppressi (rivendicazioni, svincoli ecc.); di concedere i supplementi di congrua, gli assegni per decime e per spese di culto ecc.; di assegnare ai Comuni parte delle rendite provenienti da Case Religiose ecc.

Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 11-4-1938, n. 612; Regolamento approvato con R. D. 2-5-1939, n. 1284.

Funzioni: ha il compito di difendere il patrimonio zootecnico; propaganda zoofila in esecuzione delle leggi internazionali.

Opere Laiche Palatine Pugliesi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. L. 23-1-1936, n. 359 (art. 5) convertito nella legge 14-5-1936, n. 1000.

Funzioni: di pubblica beneficenza e assistenza, di pubblica istruzione e di conservazione di patrimoni artistici.

È vigilato anche dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 14-5-1936, n. 1062. (G. U. 18-6-1936, n. 140); soppresso con D. L. 6-3-1946, n. 175. (G. U. 20-4-1946, n. 93).

Funzioni: integrare l'azione degli organi statali preposti alla protezione antiaerea provvedendo a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea; collabora inoltre alla attuazione dei provvedimenti relativi alla detta protezione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ENTI CONTROLLATI:

Acquedotto Consorziale del Friuli Centrale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Decreti del Prefetto di Udine 28-8-1931, n. 702 e 28-2-1939, n. 10.232.

Funzioni: Costruzione ed esercizio dell'acquedotto per la distribuzione dell'acqua da derivare dalle falde idriche della pianura di Buia nei territori di 14 Comuni.

Autostrada Torino - Milano (S. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con atto di costituzione in data 28-11-1928; convenzione di concessione stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ente in data 30-11-1929; approvata con R. D. 26-2-1930, n. 264 (G. U. 7-4-1930, n. 82); regolamento di circolazione sulla autostrada Torino-Milano, approvato con R. D. 30-11-1933, n. 2415.

Funzioni: costruzione ed esercizio di una autostrada Torino-Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni.

È vigilata anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dei Trasporti.

Autostrade Meridionali.

Leggi, Regolamenti e Statuti; società anonima per azioni con statuto del 1925; convenzione di concessione stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ente in data 29-7-1925, approvata con R. D. 4-9-1925, n. 1752, (G. U. 19-10-1925, n. 243); atti addizionali 21-11-1927 e 6-6-1933, modificativi della predetta convenzione e approvati rispettivamente con il R. D. 24-11-1927, n. 231, (G. U. 20-12-1927) e R. D. 14-2-1935, n. 110, (G. U. 4-3-1935, n. 53).

Funzioni: costruzione ed esercizio di strade automobilistiche riservate agli autoveicoli con ruote a rivestimento elastico e in ispecie costruzione di una prima rete nella zona Napoli-Salerno.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dei Trasporti.

Autostrade di Venezia e Padova (S. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto del 1928; convenzione di concessione stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Ente in data 5-11-1929, approvata con R. D. 23-12-1929, n. 2331, (G. U. 30-1-1930, n. 24); Regolamento speciale di circolazione sull'autostrada Venezia-Padova, approvato con R. D. 16-5-1935, n. 1086.

Funzioni: costruzione ed esercizio di autostrade per i capoluoghi delle provincie di Venezia e Padova; di autostrade fra ciascuno dei capoluoghi suddetti e i capoluoghi di altre provincie; d'autostrade a collegamento d'altre autostrade delle Venetie e altre regioni.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dei Trasporti.

Azienda Autonoma Statale della Strada.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 17-7-1928, n. 1094.

Funzioni: assume la gestione tecnica delle più importanti strade d'Italia. Controlla l'esercizio delle autostrade e presiede all'attuazione delle leggi e dei regolamenti per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la disciplina della circolazione.

Cassa di Mutuo Soccorso tra Cantonieri e Capi-cantonieri delle Strade di pertinenza dello Stato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 27-9-1885, n. 3489; statuto approvato con R. D. 17-11-1927, n. 2656.

Funzioni: provvede alla concessione di pensioni vitalizie agli iscritti collocati a riposo per infermità.

Consorzi Idraulici di Difesa.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 25-7-1904, n. 523.

Funzioni: esecuzione e manutenzione delle opere di difesa dei corsi d'acqua; riparto delle quote a carico degli interessati. Sono i seguenti quattro:

Consorzio dell'Adda.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 21-11-1938, n. 2010; statuto approvato con R. D. 6-6-1939, n. 1461.

Funzioni: costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera

regolatrice del Lago di Como ; in particolare provvede alla costruzione della diga, alla successiva manutenzione, alla distribuzione e disciplina delle acque invasate.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Consorzio Canale Milano-Cremona-Po.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 24-8-1941, n. 1044.

Funzioni: provvede alla costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze, e dal Ministero dell'Interno.

Consorzio dell'Oglio.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 4-2-1929, n. 456, convertito nella Legge 27-6-1929, n. 1189; R. D. L. 11-5-1942, n. 1033.

Funzioni: provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo; in particolare provvede alla costruzione della diga, alla successiva manutenzione, alla distribuzione e disciplina delle acque invasate.

Consorzio del Ticino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 14-6-1928, n. 1595, convertito nella Legge 20-12-1928, n. 3228; R. D. L. 12-7-1938, n. 1297, convertito nella Legge 16-1-1939, n. 410; statuto approvato con R. D. 13-11-1938, n. 6840.

Funzioni: provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore; in particolare provvede alla costruzione della diga, alla successiva manutenzione, alla distribuzione e disciplina delle acque invasate.

Consorzi Regionali Edilizi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 9-6-1945, n. 305.

Funzioni: promuovere e intensificare la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni della guerra; in particolare, redigere il programma dei lavori e il piano di finanziamento; concorrere alla produzione dei materiali da costruzione; assumere la fornitura di materiali a enti e a privati; studiare l'adozione di tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località; provvedere a mezzo degli enti consorziali alla progettazione ed esecuzione di lavori.

Consorzio dell'Acquedotto del Fiora.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto deliberato dal Comm. Prefettizio del Consorzio con atto del 7-4-1940, n. 7 approvato dal Prefetto di Grosseto con decreto 25-11-1940, n. 12494.

Funzioni: costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto per l'approvvigionamento idrico dei comprensori di bonifica compresi nel territorio di 17 Comuni.

Consorzio per l'ampliamento del Policlinico Monteluca di Perugia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Convenzione 12-4-1933, approvata con D. M. 18-5-1933.

Funzioni: costruzione dei nuovi edifici necessari al Policlinico di Monteluca in Perugia.

Consorzio per la costruzione dell'Ospedale Policlinico di Bari.

Leggi, Regolamento e Statuti: Convenzione 4-8-1932, approvata con D. M. 22-8-1932.

Funzione: costruzione dell'Ospedale Policlinico di Bari.

Consorzio per la sistemazione edilizia della R. Università di Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 20-7-1933, approvata con R. D. 29-7-1933, n. 1003.

Funzioni: sistemazione edilizia e arredamento delle Cliniche e degli Istituti della Facoltà Medica della R. Università di Firenze.

Consorzio per la sistemazione edilizia della R. Università di Padova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 20-7-1933, approvata con R. D. 29-7-1933, n. 1003.

Funzioni: sistemazione edilizia e arredamento della R. Università degli Studi di Padova.

Consorzio per la sistemazione della R. Università di Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione 19-6-1940, approvata con D. M. 16-3-1941.

Funzioni: sistemazione edilizia e arredamento della R. Università di Trieste.

Il Consorzio, di fatto, non ha funzionato poiché i lavori sono stati eseguiti direttamente dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Ente Acquedotti Siciliani.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 19-1-1942, n. 24; R. D. 23-2-1942, n. 369.

Funzioni: provviste di acqua potabile nei comuni della Sicilia i cui acquedotti siano costruiti o gestiti dall'Ente Acquedotti Siciliani.

Ente per l'Acquedotto Pugliese.

Leggi, regolamenti e Statuti: R. D. 19-10-1919, n. 2060; 23-9-1920, n. 1365.

Funzioni: provvista di acqua potabile, risanamento di quartieri insalubri e costruzioni di borgate rurali.

Ente Edilizio di Reggio Calabria.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 7-6-1914, n. 700; T. U. 28-4-1938, n. 1165 (artt. 225-293) sull'edilizia popolare ed economica.

Funzioni: costruzione e gestione delle case per gli impiegati statali, economiche e popolari nell'antico centro della città di Reggio Calabria; gestione delle aree, baracche e padiglioni ceduti dallo Stato al comune in dipendenza del terremoto del 1908.

Fondo Massa Vestiario per il Personale dei Cantonieri addetti alle Strade Statali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 22-12-1932, n. 1754; regolamento approvato con Decreto Interministeriale 3-1-1934.

Funzioni: provvede alla fornitura di vestiario a tutti i cantonieri stradali.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: istituiti in base alle norme di cui al Capo 2° del T. U. delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con R. D. 28-4-1938, n. 1165.

Funzioni: provvedono a fornire alloggi alle classi meno agiate.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

ENTI CONTROLLATI:

Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose. (A N. C. P. E. O.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-4-1936, n. 859.

Funzioni: assistenza tecnica ed economica ai produttori di semi oleosi, piante officinali e frutti silvestri.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie - Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti; R. D. 13-5-1940, n. 820.

Funzioni: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie della gente di mare; assistenza sanitaria e farmaceutica ai familiari dei marittimi, dei pescatori e degli impiegati delle società di navigazione.

È vigilato anche dal Ministero dei Trasporti.

Cassa Marittima Tirrena - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 23-3-1933, n. 264 (art. 4), R. D. 17-8-1935, n. 1765 (art. 48); R. D. L. 23-9-1937, n. 1918 (art. 4), Statuto approvato con R. D. 13-5-1940, n. 819.

Funzioni: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie della gente di mare e degli addetti alla navigazione aerea; assistenza sanitaria ai familiari dei predetti e al personale amministrativo delle società di navigazione.

Cassa Mutua Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree.

Leggi, Regolamenti e Statuti: contratto collettivo in data 1-3-1936.

Funzioni: prestazioni gratuite in caso di malattia; assistenza medica-chirurgica; concessione di sussidi.

Cassa Mutua Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria.

Leggi, Regolamenti e Statuti: contratti collettivi in data 1-5-1933; 3-1-1939 e 14-9-1939.

Funzioni: assistenza per malattie ed elargizione di sussidi.

Cassa Mutua Paritetica Nazionale Addetti ai Giornali Quotidiani - (Roma).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto in via di approvazione.

Funzioni: assistenza malattie agli addetti ai giornali quotidiani.

Cassa Nazionale Assistenza Farmacisti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 7-11-1929, n. 2174; Statuto approvato con R. D. 6-12-1934, n. 2372 (G. U. 15-3-1935, n. 63).

Funzioni: assistenza per malattie, disoccupazione involontaria, vecchiaia, invalidità al lavoro temporanea o permanente.

Cassa Nazionale Assistenza Impiegati Agricoli e Forestali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 14-7-1937, n. 1485 modificato con R. D. 20-10-1939, n. 2223.

Funzioni: assistenza medica, chirurgica, farmaceutica, ospedaliera, agli impiegati agricoli e forestali e ai loro familiari; assicurazione sulla vita degli iscritti; assicurazione per infortuni professionali ed extra professionali; accantonamento delle indennità di anzianità.

Cassa Nazionale Assistenza Lavoratori dello Spettacolo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: contratto collettivo (G. U. 27-11-1934, n. 278, parte seconda, fascicolo 108).

Funzioni: assistenza e previdenza (Indennità giornaliera di malattia, assistenza medico-chirurgica, erogazione di sovvenzioni in caso di invalidità e vecchiaia, cure termali ecc.).

Cassa Nazionale Assistenza Medici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 14-7-1937, n. 1484; Legge 3-4-1926, n. 563; R. D. 1-7-1926, n. 1130.

Funzioni: assistenza in favore dei rappresentati e dei loro familiari.

Attualmente sotto gestione commissariale.

Cassa Nazionale della Gente dell'Aria.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 31-12-1934, n. 2264 (G. U. 7-2-1935, n. 32).

Funzioni: realizzazione di tutte le forme di previdenza previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali.

Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E. N. A. L. C.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 9-5-1939, n. 946, (G. U. 10-7-1939, n. 159).

Funzioni: promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell'istruzione professionale dei lavoratori del commercio.

Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Leggi, Regolamenti e Statuti: accordo economico collettivo 30-6-1938, approvato con decreto del Capo del Governo 17-11-1938, n. 1784.

Funzioni: assistenziali e previdenziali.

Ente Nazionale per l'Assistenza alla Gente di Mare.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 14-7-1937, n. 1487; R. D. L. 15-3-1943, n. 121; D. L. L. 9-11-1944, n. 380.

Funzioni: forme di assistenza a favore dei marittimi disoccupati e delle loro famiglie.

Ente per l'Assistenza degli Orfani dei Lavoratori Morti per Infortunio sul Lavoro. (E. A. O. L. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 27-6-1941, n. 987; statuto in via di approvazione.

Funzioni: ricovero di orfani in collegi gestiti dall'Ente e in altri convenzionati; avviamento professionale a complemento della istruzione scolastica, ecc.

Attualmente sotto gestione commissariale.

Ente Nazionale di Assistenza per i Venditori Ambulanti e Giornalai.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. 6-6-1940, n. 1161, regolamento approvato con D. M. 8-2-1943.

Funzioni: assistenza malattie agli iscritti, coordinata con quella della Cassa Nazionale Malattie addetti al commercio.

Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie ed Enti Ausiliari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 19-11-1936, n. 2122.

Funzioni: assistenza tecnica ed economica delle aziende associate; contributo al miglioramento e all'incremento delle aziende stesse.

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Dipendenti Statali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 19-1-1942, n. 22. Regolamento approvato con R. D. 26-7-1942, n. 917.

Funzioni: assistenza malattie in favore del personale statale. È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 28-7-1939, n. 1436.

Funzioni: previdenziali e assistenziali.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni. (E. N. P. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 25-10-1938, n. 2176.

Funzioni: ha lo scopo di promuovere lo studio di tutte le questioni di ordine tecnico e organizzativo concernenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Ente Nazionale per il Tabacco.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-12-1931, n. 1820; R. D. 4-7-1935, n. 2255; R. D. 12-1-1942, n. 362.

Funzioni: produzione e smercio dei tabacchi, con particolare riguardo alle sperimentazioni e alle esportazioni.

È in corso di approvazione il decreto di soppressione dello ente.

Ente Produttori Selvaggina.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 10-4-1936, n. 858; Statuto approvato con R. D. 10-6-1939, n. 1333, modificato con R. D. 29-1-1942, n. 253.

Funzioni : ha lo scopo di contribuire, nell'ambito della propria competenza, all'incremento del patrimonio faunistico nazionale, assistendo gli utenti di bandite e riserve di caccia nell'esplorazione della loro attività produttiva.

Attualmente collabora con i comitati provinciali della caccia nella revisione delle riserve, esplica assistenza tecnica e legale per tale riordinamento.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai. Cassa Nazionale Mutualità e Previdenza.

Leggi, Regolamenti e Statuti : Statuto in via di approvazione.

Funzioni : assistenza mutualistica (malattie, disoccupazione, invalidità e vecchiaia) ai poligrafici.

Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione.

Leggi, Regolamenti e Statuti : contratto collettivo nazionale di lavoro in data 25-1-1936, pubblicato per estratto nella G. U. del 26-2-1936, n. 47, parte seconda.

Funzioni : previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

Istituto Italiano di Medicina Sociale.

Leggi, Regolamenti e Statuti : D. L. 23-7-1922, n. 116 ; D. L. 9-12-1928, n. 2945, (G. U. 5-1-1929) ; Decreto 8-8-1942, n. 1190.

Funzioni ; l'Istituto raccoglie e ordina tutti i documenti e pubblicazioni relativi alle malattie sociali, alle loro cause, manifestazioni, conseguenze economiche e sociali. Mantiene rapporti con istituti stranieri similari ; cura la pubblicazione della rivista « Difesa sociale ».

Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. L. 21-6-1938, n. 1380, convertito nella legge 16-1-1939, n. 290, regolamento e statuto approvati con Decreto Interministeriale 7-12-1939.

Funzioni: ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell'istruzione professionale dei lavoratori dell'industria, formandone e accrescendone la capacità tecnica e produttiva in relazione ai bisogni dell'economia nazionale.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Leggi, Regolamenti e Statuti: convenzione costitutiva 16-6-1911, approvata con legge 28-3-1912, n. 304; R. D. L. 16-5-1926, n. 853; R. D. L. 23-3-1933, n. 264; R. D. 6-7-1933, n. 1033; statuto approvato con R. D. 28-9-1933, n. 1280.

Funzioni: ha lo scopo di esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nel Regno, colonie e possedimenti.

Istituto Nazionale per l'Assistenza di Malattie ai Lavoratori.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 11-1-1943, n. 138, (G. U. 3-3-1943, n. 77).

Funzioni: assistenza per i casi di malattia, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazioni.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze.

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Aziende Gas.

Leggi, Regolamenti e Statuti: contratto nazionale lavoro in « Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni » in data 31-12-1930; contratto lavoratori operai Aziende Private Gas (G. U. 22-5-1930, n. 120); contratto Previdenza dipendenti Gas (G. U. 29-12-1930); contratto trattamento liquidazione e quiescenza impiegati Aziende Private Gas (G. U. 15-12-1939); statuto in data 21-4-1931.

Funzioni: ha lo scopo di provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi occorrenti alla liquidazione di una indennità o alla corresponsione di una pensione diretta o di reversibilità agli operai e impiegati delle aziende gas e loro superstiti. (art. 2 statuto).

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 25-3-1926, n. 838; statuto approvato con R. D. 1-5-1941, n. 529; D. L. L. 1-8-1945, n. 720.

Funzioni: promuove e attua la previdenza e l'assistenza fra i giornalisti italiani.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 4-10-1935, n. 1827, (G. U. 26-10-1935, n. 251) convertito nella legge 6-4-1936, n. 1155.

Funzioni: esercizio delle assicurazioni obbligatorie l'invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria; corresponsione di premi di nuzialità e natalità; corresponsione di assegni familiari, ecc.

L'attività dell'Istituto si svolge a favore dei marittimi, degli addetti alle esattorie delle imposte, degli addetti ai pubblici servizi di trasporto e di telefonia e di altre categorie di lavoratori.

MINISTERO DELLA MARINA

ENTI CONTROLLATI:

Azienda per l'esercizio dei Magazzini Generali di Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Istituita con R. D. L. 3-9-1925, n. 1789; R. D. 3-1-1926, n. 624; R. D. 15-1-1942, n. 349.

Funzioni: esercizio dei magazzini generali eretti nei territori del porto di Trieste; custodia delle merci che vengono esportate dal territorio doganale nel territorio franco conservando la propria nazionalità nei limiti delle speciali disposizioni vigenti; mediazione dei pagamenti e incassi su piazze nazionali ed estere.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze.

Cassa Sottufficiali R. Marina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 2-6-1936, n. 1226, (G. U. dell'11-10-1945, n. 122 pag. 1578); R. D. L. 22-9-1936 (G. U. dell'11-10-1945, n. 22 pag. 1578).

Funzioni: corrispondere il premio di previdenza ai sottufficiali della R. Marina dopo sei anni dalla cessazione del S. P. E. con diritto a pensione alla vedova o ai figli orfani minorenni all'atto della morte del sottufficiale.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Cassa Ufficiali R. Marina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 14-6-1934, n. 1015; R. D. L. 15-2-1937, n. 245.

Funzioni: corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della R. Marina dopo otto anni dalla cessazione del S. P. E. con diritto a pensione alla vedova o agli orfani minorenni all'atto della morte dell'ufficiale.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Comitato Italiano Gestione Navi « CO. GE. NA. » - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 14-9-1944, n. 314; D. M. M. 19-9-1945.

Funzioni: rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani nei confronti delle autorità alleate e organo di collega-

mento fra queste, le autorità italiane e gli armatori per tutto ciò che si riferisce alla marina mercantile italiana.

Compagnia di Autivari (Cettigne).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Convenzioni del 5-3-1938; 12-10-1935; 24-11-1937; il 30-6-1944 è scaduta la Convenzione e non è stata rinnovata.

Funzioni: servizio dei trasporti postali e commerciali a condizioni speciali sulla ferrovia Autivari-Vir-Bazar in collegamento con le linee marittime sovvenzionate italiane.

Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 12-2-1903, n. 50, regolato dal T. U. approvato con R. D. 16-1-1936, n. 801; modificato con R. D. 1^a-3-1938, n. 416; regolamento approvato con R. D. 11-4-1926, n. 736.

Funzioni: provvede direttamente all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnategli; all'esecuzione delle opere portuarie ordinarie e straordinarie, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova; ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo III, del codice per la Marina Mercantile, salvo quanto concerne le opere, le servitù e i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana.

Ente Autonomo del Porto di Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-5-1940, n. 500; modificato con legge 24-8-1941, n. 1046.

Funzioni: provvede alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e degli arredi portuali, esclusi quelli ferroviari, nonché al servizio idrico; provvede alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco; lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri. Provvede inoltre all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli.

Ente Circoli della R. Marina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 27-10-1937, n. 1935; R. D. 22-6-1939, n. 1256; e R. D. 27-3-1941, n. 349.

Funzioni: dirigere e amministrare i circoli della R. Marina nella loro personalità giuridica.

Fondo Ruolo Speciale di Complemento Gestito dalla Cassa Ufficiali Regia Marina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-6-1935 n. 1098 (art. 9).

Funzioni: corrispondere un'indennità all'atto della cessazione dal Ruolo Speciale di Complemento.

Istituzione « De Meester ».

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato col R. D. 30-11-1939, n. 2912; D. M. 15-9-1920.

Funzioni: mantenimento in asilo di orfani di guerra dei sottufficiali della R. Marina.

Istituto « Principe di Piemonte ».

Leggi, Regolamenti e Statuti; istituito con D. L. L. 23-12-1917, n. 2144.

Funzioni: assistenza agli orfani e alle famiglie del personale della R. Marina caduto in guerra.

Lega Navale Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 28-2-1907, R. D. L. 2-8-1936, n. 1771; R. D. 12-10-1939, n. 1669; R. D. L. 2-8-1943, n. 704.

Funzioni: propaganda intesa a far conoscere l'importanza che il fattore marittimo ha nella vita della nazione; divulgazione di tutti i problemi relativi all'incremento marittimo della nazione; formazione nei giovani di una cultura e di una pratica marinaresca; sviluppo degli sports nautici come mezzo efficacissimo di educazione fisica e morale e come incitamento all'amore per il mare.

Magazzini Generali di Fiume.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 29-9-1927, n. 2716; R. D. 19-7-1929, n. 1732; R. D. L. 4-10-1934, n. 1869.

Funzioni: l'azienda provvede al deposito alla custodia, allo imballaggio e altre manipolazioni delle merci, prese in loro consegna; alle operazioni di carico scarico e trasporto; allo sdoganamento o sdaziamento di merci, di pagamenti e incassi su piazze nazionali ed estere, di pagamenti di noli, di dazi doganali e di consumo, delle tasse dirette sulle merci depositate.

È vigilato anche dal Ministero del Tesoro.

Orfanatrofio della R. Marina di Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: (vedi foglio del 13-II-1944, n. 51429).

Funzioni: concessioni di pensioni di giustizia e di grazia e premi di maritaggio alle orfane di ufficiali di Marina già soci dello Orfanatrofio.

Provveditorato al Porto di Venezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 14-3-1929, n. 503.

Funzioni: provvede alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e degli arredi portuali; provvede inoltre alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco e sbarco e il movimento in genere delle merci.

Registro Italiano Navale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: L. 25-3-1937, n. 667, Legge 16-6-1938, n. 1018; R. D. L. 24-II-1938, n. 1912.

Funzioni: classificazione delle navi e dei galleggianti; compiti vari quale delegato del governo italiano e quale organo tecnico dell'amministrazione della Marina Mercantile.

Società Anonima Cooperativa Edili « Nazario Sauro ».

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato dal Tribunale di Roma con Decreto del 27-12-1919; modificato dalla Assemblea Generale dei Soci in data 24-4-1938.

Funzioni: assegnazione alloggi ai sottufficiali della R. Marina in servizio attivo.

Soc. Anonima Nazario Sauro per l'esercizio di navi scuola.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 5-I-1928, n. 129; Statuto modificato con le deliberazioni delle Assemblee degli azionisti del 30-9-1932 (approvata con decreto del Tribunale di Roma del 21-10-1932); del 10-II-1936 (approvata con decreto del Tribunale di Roma del 30-3-1937); del 30-9-1938 (approvata con decreto del Tribunale di Roma del 16-II-1938).

Funzioni: istituzione corso pratico a bordo di navi scuola per la integrazione del periodo di tirocinio nautico prescritto per il conseguimento del grado di capitano di lungo corso.

Vasca Nazionale per le esperienze di Architettura Navale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 23-6-1927, n. 1429; R. D. L. 22-12-1930, n. 1938; Legge 18-5-1942, n. 653.

Funzioni: studi ed esperienze di architettura navale a richiesta dell'Industria navale e meccanica ed armatoriale, e di organi tecnici governativi.

Società di Navigazione ().*

« *Adriatica* » S. A. N. — Venezia; R. D. L. 7-12-1936, n. 2081 e n. 2082; Convenzione 21-1-1939 approvata con Decreto del Capo del Governo in data 14-2-1939.

« *Eolia* » S. A. N. — Messina. Convenzioni: 3-11-1925; 16-3-1927; 26-10-1928; 4-4-1932; 27-11-1934; 19-5-1937.

« *Fiumana* » S. A. N. — Fiume. Costituita il 18-12-1936, con la quale in virtù dell'art. 12 R. D. L. 7-12-1936, n. 2081, convertito in Legge 10-6-1937, n. 1002, venne stipulata la Convenzione 10-7-1937.

« *Istria Trieste* » S. A. N. — Trieste. Convenzione 8-4-1939.

« *Italia* » S. A. N. — Genova. R. D. L. 7-12-1936, n. 2081; R. D. L. 7-12-1936, n. 2082. Convenzione 21-1-1939.

« *La Meridionale* » S. A. N. — Palermo. Convenzioni: 7-11-1925; 16-3-1927; 7-8-1930; 7-8-1933; 29-9-1938; 23-4-1940; 2-5-1941.

« *Lloyd Triestino* » S. A. N. — Trieste. R. D. L. 7-12-1936, n. 2081 e 2082. Convenzione 1-2-1939 approvata con decreto del Capo del Governo in data 14-2-1939.

« *Partenopea* » S. A. N. — Napoli. Convenzioni: 9-11-1925; 16-3-1927; 27-10-1927; 30-4-1934; 23-4-1937; 22-6-1938; 20-7-1939.

« *Tirrenia* » S. A. N. — Napoli. R. D. L. 7-12-1936, n. 2081 e n. 2082, convenzione 21-1-1939, approvate con decreto del Capo del Governo in data 19-2-1939.

« *Toscana* » S. A. N. — Livorno. Convenzione 19-11-1925; 16-3-1927; 27-8-1930; 15-11-1940.

Funzioni: esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, sovvenzionati.

Le Società di Navigazione sono vigilate anche dal Ministero del Tesoro.

(*) Sono raggruppate per l'identità delle funzioni che svolgono, e che sono indicate di seguito all'ultima Società di navigazione elencata.

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

ENTI CONTROLLATI:

Amministrazione Postale e Telegrafica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 23-4-1925, n. 520, convertito nella Legge 21-3-1926, n. 597.

Funzioni: amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Azienda per i Servizi Telefonici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 14-6-1925, n. 884, convertito nella Legge 18-3-1926, n. 562.

Funzioni: gestione dei servizi interurbani non concessi alla industria privata; costruzione di linee interprovinciali; vigilanza sulle società concessionarie.

Istituto di Assistenza e Previdenza per il Personale delle Ricevitorie Postali e Telegrafiche.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 18-10-1942, n. 1408 (G. U. 15-12-1942, n. 296).

Funzioni: provvede all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie; all'educazione e istruzione di orfani di ricevitorie gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici; all'accogliimento, secondo le disponibilità di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici e degli agenti rurali, aventi età non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto; alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e, dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi; e altre forme di assistenza.

Istituto Cauzioni e Quiescenze per i Ricevitori Postali e Telegrafici.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 18-10-1942, n. 1407 (G. U. 15-12-1942, n. 296).

Funzioni: provvede all'amministrazione della Cassa mutua cauzioni per le cauzioni dei ricevitori gerenti postali e telegrafici; all'amministrazione delle cauzioni delle agenzie postali e telegrafiche; al trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici; all'indennità di licenziamento ai supplenti e ai gerenti delle ricevitorie postali e telegrafiche; al trattamento di quiescenza al personale ausiliario, con contratto a termine, dell'Amministrazione postale e telegrafica; all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i lavori di proprietà della Amministrazione postale e telegrafica nelle ricevitorie postali, presso gli agenti rurali, gli accollatori e i procaccia; alla gestione dei fondi di riposo e decesso, all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate; all'eventuale esercizio di scuole professionali allo scopo di formare gli impiegati e tecnici per l'Amministrazione delle poste e telegrafi; alla eventuale gestione case postelegrafonici.

Italcable Servizi Cablografici Radio Telegrafici e Radio Elettrici
— (Soc. per Azioni).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 20-8-1921, n. 1153; D. L. 7-12-1922, n. 1751; convenzione approvata con R. D. 8-2-1923; nuova convenzione, attualmente in vigore, del 6-8-1935, approvata con D. M. 3-10-1935, in base al R. D. L. 17-1-1935, n. 17 (dal 1° novembre 1941, la Compagnia Italcable ha assorbito la Società Italo-radio e ha assunto la denominazione di cui sopra)

Funzioni: funzione istituzionale; servizio delle comunicazioni cablografiche con l'America del nord e del sud. In seguito alla fusione con la Società Italo-radio, la Italcable, dal 1° novembre 1941, gestisce anche i servizi delle comunicazioni radio-telegrafiche internazionali.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTI CONTROLLATI:

Accademia Agraria - Pesaro.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 25-2-1937, n. 364, (G. U. 6-4-1937, n. 80).

Funzioni: miglioramento e incremento dell'agricoltura.

Accademia di Agricoltura - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 3-6-1938, n. 1041, (G. U. 23-7-1938, n. 166).

Funzioni: promuove e contribuisce al miglioramento della agricoltura trattando i problemi a essa attinenti, tanto nei riguardi della produzione, quando nei riguardi del diritto e dell'economia agraria e del mercato dei prodotti.

Accademia (Reale) di Agricoltura - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 27-10-1936, n. 2330, (G. U. 29-1-1937, n. 23).

Funzioni: promuove il progresso dell'agricoltura, delle scienze e delle arti ad essa inerenti, per mezzo di adunanze, conferenze, lezioni, concorsi a premio per opere che tendano alla diffusione della cultura e della pratica agraria.

Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere - Verona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2030, (G. U. 24-12-1934, n. 301).

Funzioni: si propone di diffondere la cultura scientifica, letteraria e artistica fra i soci, aprendo loro, a scopo di lettura e di studio, le sale del sodalizio, e concedendo l'uso di pubblicazioni librerie e periodiche.

Accademia (Reale) delle Arti del Disegno - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 25-3-1937, n. 741 (G. U. 31-5-1937, n. 124).

Funzioni: promuove le arti del disegno e tutte le attività artistiche connesse,

Accademia per le Arti e per le Lettere - Siena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 25-2-1937, n. 347, (G. U. 3-4-1937, n. 78)

Funzioni: ha lo scopo di promuovere e secondare, in ogni più adatta forma, lo studio e la cultura dell'arte belle e delle discipline letterarie, specialmente nei riguardi della città della sua provincia e dell'antico stato senese.

Accademia (Regia) di Belle Arti - Parma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 27-4-1936, n. 966 (G. U. 5-6-1936, n. 130).

Funzioni: ha lo scopo di favorire l'incremento della cultura delle arti.

Accademia Clementina - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2091, (G. U. 9-1-1935, n. 7); regolamento approvato con D. M. 23-2-1937.

Funzioni: si propone di favorire la cultura artistica e, per quanto riguarda l'arte, di contribuire allo studio dei problemi di interesse cittadino, di rispondere ai quesiti sottoposti al suo giudizio dalle superiori autorità governative, dal comune di Bologna e da altri enti pubblici, di vigilare sull'integrità e la conservazione del ricco e glorioso patrimonio, sia locale che nazionale, e di tutelare le caratteristiche insigne della città di Bologna.

Accademia dei Concordi - Rovigo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 2-1-1936, n. 88 (G. U. 4-2-1936, n. 28).

Funzioni: promuove la cultura per mezzo di adunanze, conferenze e lezioni, di una biblioteca con sala di lettura e di una pinacoteca.

Accademia del R. Conservatorio di musica « L. Cherubini » - Firenze

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 9-5-1936, n. 531, (G. U. 11-4-1936, n. 85).

Funzioni: ha lo scopo di cooperare, insieme al Regio Conservatorio di musica, allo sviluppo dell'arte e alla diffusione della cultura musicale.

Accademia Cosentina - Cosenza.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 1993, (G. U. 18-12-1934, n. 296); regolamento approvato con D. M. 23-2-1937.

Funzioni: letterarie e artistiche, storiche e sociali; scienze matematiche fisiche e naturali.

Accademia (Reale) della Crusca - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-4-1935, n. 665, (G. U. 24-5-1935, n. 122).

Funzioni: promuove ed agevola lo studio scientifico della lingua italiana. Procura edizioni critiche di testi importanti alla storia di esso.

Accademia Etrusca - Cortona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2031 (G. U. 24-12-1934, n. 301).

Funzioni: si propone di dare incremento alla cultura di ogni ramo dello scibile, con speciale riguardo a quella archeologica etrusca; di conservare e accrescere la biblioteca propria e comunale a lei affidata; di custodire e di fare incremento al museo, pure esso posto sotto la sua custodia.

Accademia degli Euteleti - San Miniato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 21-6-1938, n. 1278, (G. U. 25-8-1938, n. 193).

Funzioni: contribuisce in particolar modo all'incremento degli studi letterari storici e scientifici per mezzo: di adunanze e conferenze; della pubblicazione di un bollettino periodico; di una biblioteca.

Accademia dei Filopatri - Savignano sul Rubicone.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2387, (G. U. 23-3-1935, n. 69).

Funzioni: si occupa di storia e antichità patrie, di erudizione, letteratura antica e moderna, di belle arti, di scienze morali e fisiche, di agraria.

Accademia di Fisiocritici - Siena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2375, (G. U. 15-3-1935, n. 63).

Funzioni: promuove studi, esperimenti e ricerche; organizza letture, conferenze, discussioni e convegni scientifici; si mantiene in relazione con istituzioni analoghe italiane e straniere.

Accademia Georgica - Treia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 2-5-1939, n. 790, (G. U. 15-6-1939, n. 139).

Funzioni: ha per scopo la iniziativa e l'incoraggiamento di studi sia teorici, sia pratici, che valgano a migliorare l'agricoltura e l'industria, e a tenere in onore le scienze, le lettere e le arti.

Accademia Gioenia di Scienze Naturali - Catania.

Leggi Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2034, (G. U. 26-12-1934, n. 302).

Funzioni: promuove ricerche di storia naturale, con speciale riguardo alla Sicilia. Essa raggiunge tale fine attraverso pubblicazioni, conferenze.

Accademia Insigne (Reale) Romana di Belle Arti denominata di San Luca - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 5-4-1934, n. 543, (G. U. 19-4-1934, n. 87).

Funzioni: insegnare a promuovere le belle arti, onorare il merito singolare degli artisti, ammettendoli nel corpo accademico e adoperarsi per la valorizzazione e la continuazione della grande tradizione artistica italiana, sia nel campo del patrimonio d'arte del passato, sia nella produzione moderna.

Accademia (Reale) d'Italia - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 7-1-1926, n. 87, (G. U. del 25-1-1926, n. 19), convertito nella Legge 25-3-1926, n. 496, (G. U. del 2-4-1926, n. 77).

Funzioni: promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, conservare puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato.

Accademia Lancisiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 20-2-1939, n. 522, (G. U. 30-3-1939, n. 77).

Funzioni : promuove l'incremento scientifico della pratica professionale dei medici e chirurghi ; agevola l'illustrazione del materiale che si trova negli ospedali, nelle cliniche, negli istituti scientifici della facoltà medica di Roma ; promuove discussioni su argomenti scientifico-pratici di medicina e chirurgia.

Accademia Ligustica di Belle Arti - Genova.

(Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 9-5-1939, n. 936, (G. U. 7-7-1939, n. 157).

Funzioni : ha lo scopo di promuovere, anche mediante scuole, le arti belle e tutte le attività artistiche annesse.

Accademia (Reale) Medica - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 17-8-1938, n. 1374 (G. U. 9-9-1938, n. 206).

Funzioni : ha lo scopo di incoraggiare e di promuovere gli studi nelle varie branche riguardanti le discipline mediche.

Accademia (Reale) Medica - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 16-10-1934, n. 2195, (G. U. 25-1-1935, n. 21).

Funzioni : è istituita per promuovere il progresso delle scienze mediche.

Accademia di Medicina - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 11-10-1934, n. 2355, (G. U. 9-3-1935, n. 58).

Funzioni : si propone lo studio e il progresso della medicina, della chirurgia e delle scienze affini.

Accademia Medico-Chirurgica - Perugia.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 16-10-1934, n. 2194, (G. U. 25-1-1935, n. 21).

Funzioni : ha per scopo la ricerca biologica e clinica nel campo delle scienze mediche.

Accademia Medico Fisica Fiorentina - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 16-10-1934, n. 2092, (G. U. 9-5-1935, n. 7)

Funzioni : ha per scopo lo studio e il progresso delle scienze

mediche, nonché di quelle fisiche e naturali che hanno rapporti con la medicina.

Accademia (Reale) Peloritana - Messina.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2056, (G. U. 3-1-1935, n. 2).

Funzioni: ha per scopo l'incremento delle scienze, delle lettere e delle arti.

Accademia (Reale) « Petrarca » di Lettere, Arte e Scienze - Arezzo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2018, (G. U. 22-12-1934, n. 300).

Funzioni: ha per scopo la diffusione delle lettere, delle arti e delle scienze, nonché la illustrazione della vita, dei tempi e delle opere del Petrarca, della storia civile e artistica della Toscana in generale, con speciale riguardo alla città e alla provincia di Arezzo.

Accademia (Regia) « Raffaello » - Urbino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 8-6-1936, n. 1285, (G. U. 8-7-1936, n. 155).

Funzioni: ha lo scopo di cooperare al progresso delle arti belle, curando in modo particolare la tradizione dell'arte raffaellisca e le attinenti manifestazioni di cultura.

Accademia (Reale) dei Rinnovuti - Massa.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 26-1-1939, n. 356, (G. U. 2-3-1939, n. 51).

Funzioni: diffonde la cultura generale, letteraria e scientifica.

Accademia Roveretana degli Agiati - Rovereto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 3-6-1938, n. 1039, (G. U. 23-7-1938, n. 166).

Funzioni: ha lo scopo di promuovere la cultura delle scienze, delle lettere e delle arti e stabilire tra i cultori di esse attivi rapporti per mezzo: a) di tornate accademiche, adunanze, conferenze, lezioni; b) di una biblioteca e sala di lettura; c) della stampa degli atti e delle memorie accademiche, ecc.; d) di concorsi a premio per opere che tendano a favorire la cultura del Paese.

Accademia (Regia) di S. Cecilia - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 1959, (G. U. 12-12-1934, n. 291).

Funzioni: ha per scopo l'incremento dell'arte musicale in ogni sua manifestazione.

Accademia delle Scienze - Ferrara.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 14-2-1938 n. 297, (G. U. 13-4-1938, n. 85).

Funzioni: ha per scopo la cultura e l'incremento delle scienze mediche e naturali, fisiche e matematiche, giuridiche, filosofiche e storiche.

Accademia (Reale) delle Scienze - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-4-1935, n. 727, (G. U. 1-6-1935, n. 128).

Funzioni: si occupa di scienze morali, storiche e filologiche, di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Accademia (Reale) delle Scienze dell'Istituto - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-10-1934, n. 2396, pubblicato nella (G. U. 28-3-1935, n. 73).

Funzioni: coltiva e promuove le scienze fisiche, matematiche, naturali e mediche.

Accademia (Reale) di Scienze Lettere e Arti - Lucca.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-10-1934, n. 2374, (G. U. 15-3-1935, n. 63).

Funzioni: si propone di coltivare gli studi e di cooperare all'incremento delle scienze, lettere e arti con speciale riguardo alla regione lucchese.

Accademia di Scienze Lettere e Arti - Modena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2363, (G. U. 11-3-1935, N. 59).

Funzioni: si occupa di scienze fisiche, matematiche e naturali, scienze morali giuridiche e sociali, storia, lettere e arte.

Accademia (Reale) di Scienze Lettere e Arti - Padova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 26-3-1936, n. 596, (G.U. 22-4-1936, n. 93).

Funzioni: ha per fine di coltivare e promuovere gli studi di varî rami dello scibile.

Accademia (Reale) di Scienze Lettere e Arti - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 9-9-1937, n. 1793 (G. U. 3-10-1937, n. 257).

Funzioni: si occupa di scienze fisiche, matematiche, giuridiche; sociali e filosofiche.

Accademia di Scienze Lettere e Arti - Udine.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 21-9-1938, n. 1619, (G. U. 21-10-1938, n. 242).

Funzioni: ha per scopo l'incremento e la diffusione delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché lo studio e la risoluzione di tutti i problemi della vita nazionale, con particolare riguardo a quelli interessanti il Friuli.

Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti - Acireale.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 16-10-1934, n. 2065, (G. U. 5-1-1935, n. 4).

Funzioni: promuove e diffonde la cultura delle scienze pure e applicate, delle lettere e delle belle arti, con speciale riguardo all'ambiente locale.

Accademia (Reale) delle Scienze Mediche - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 11-10-1934, n. 2288, (G. U. 13-2-1935, n. 37).

Funzioni: studia la medicina, la chirurgia e le scienze a esse affini.

Accademia dei Sepolti - Volterra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 10-1-1938, n. 75, (G. U. 1-3-1938, n. 49).

Funzioni: tiene riunioni periodiche, conferenze, letture e pubblica periodici che illustrino il territorio di Volterra.

Accademia Spoletina - Spoleto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 10-6-1939, (numero non pubblicato a quella data).

Funzioni : ha per scopo l'incremento delle lettere, delle scienze e delle arti.

Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 16-10-1934, n. 2389, (G. U. 29-3-1935, n. 69).

Funzioni : ha per fine la diffusione e l'incremento degli studi storici dell'arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti.

Accademia (Reale) Valdarnese del Poggio - Monte Varchi.

Leggi Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. 14-1-1937, n. 280, (G. U. 23-3-1937, n. 68).

Funzioni : si propone la diffusione dello studio delle lettere, delle arti e delle scienze e in particolare lo studio della geologia e della paleontologia, con speciale riferimento al pliocene e al post-pliocene Valdarnese, per mezzo di : a) adunanze periodiche, letture e discussioni ; b) conferenze pubbliche ; c) pubblicazioni dei suoi atti e studi ; d) una biblioteca popolare circolante, una sala di lettura per il popolo ; e) corso annuale di geologia e paleontologia ; f) concorso in tutte le iniziative di carattere culturale e scientifico ; g) corrispondenza e collaborazione con altri istituti consimili.

« Arcadia » Accademia letteraria Italiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto, approvato con R. D. 16-10-1934, (G. U. 12-2-1935, n. 28).

Funzioni : studio della letteratura italiana ; studi e letterari scientifici.

Associazione Educatrice Italiana.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 12-8-1927, n. 1560 ; T. U. 5-2-1928, n. 577.

Funzioni : gestione e direzione di 25 scuole magistrali riconosciute e delle annesse scuole del grado preparatorio.

Associazione Elettrotecnica Italiana - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. 7-10-1937, n. 2002 (G. U. 10-12-1937, n. 285).

Funzioni : ha lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo

sviluppo degli studi e dell'applicazione dell'elettrotecnica; di stabilire e favorire relazioni fra gli enti e le persone che si interessano alle varie branche dell'elettrotecnica; di porre in evidenza le necessità e le tendenze dell'elettrotecnica sia nel campo scientifico sia in quello applicativo, di facilitare ai soci e ai non soci la conoscenza dei lavori di ogni genere, invenzioni, scoperte, esperienze, ecc.; di dare esecuzione a tutti gli incarichi che venissero a essa affidati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da altri organi dello Stato; di mantenersi in rapporti costanti con gli organi sindacali e legislativi per l'esecuzione di tutti quei compiti di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che potessero a essi interessare; di mantenere relazioni con le società estere affini.

Associazione per Imola Storico-Artistica - Imola.

Leggi, Regolamenti e Statuti; statuto approvato con R. D. 8-4-1939, n. 711, (G. U. 23-5-1939, n. 120).

Funzioni: ha lo scopo di favorire e promuovere la conservazione e il restauro dei monumenti degli edifici e delle opere d'arte di Imola e provincia; di curare, aumentare e valorizzare il patrimonio storico-artistico che è il volto del nostro passato; di promuovere tutte quelle iniziative che mentre tendono a elevare il tono dell'ambiente della cultura, contribuiscono alla formazione del gusto artistico e del culto della tradizione.

Associazione Italiana di Chimica - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 26-10-1934, n. 2365, (G. U. 11-3-1935, n. 59).

Funzioni: ha per scopo di seguire e di promuovere lo sviluppo e l'insegnamento della chimica e delle sue applicazioni; stringere legami più intimi tra la scienza e l'industria chimica; di divulgare l'importanza della chimica e dell'industria chimica per il progresso della nazione; di stabilire e mantenere tra i chimici e gli industriali italiani e con le società affini, anche estere, relazioni continue; di facilitare ai soci la conoscenza di lavori di ogni genere, invenzioni, scoperte, esperienze ecc.

Associazione Italiana di Chimica e Tecnica Conciaria - Torino

Leggi, Regolamenti e Statuti; statuto approvato con R. D. 21-6-1938, n. 1012, (G. U. del 21 7-1938, n. 104).

Funzioni: ha lo scopo di intensificare e facilitare la cultura tecnica e scientifica degli associati; di stringere legami più intimi tra la scienza e l'industria conciaria; di stabilire e mantenere tra i chimici e tecnici della concia e le affini associazioni, anche estere, relazioni continue; di facilitare ai soci la conoscenza di lavori di ogni genere, invenzioni, scoperte, esperienze ecc.

Associazione Mineraria Siciliana - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 9-5-1939, n. 838, (G. U. 22-6-1939, n. 145).

Funzioni: ha lo scopo di promuovere e favorire gli studi intesi allo sviluppo e al progresso scientifico e pratico delle conoscenze e delle ricerche sulle risorse minerarie della Sicilia.

Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 5-3-1911, n. 218.

Funzioni: gestione e direzione di asili infantili.

Ateneo - Brescia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2019, (G. U. 22-12-1934, n. 300).

Funzioni: ha lo scopo di promuovere l'incremento delle scienze pure ed applicate, delle lettere e delle arti, con speciale riguardo alla città e provincia di Brescia.

Ateneo - Salò.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 9-3-1936, n. 505, (G. U. 7-4-1936, n. 81).

Funzioni: ha lo scopo di promuovere l'incremento delle scienze, delle lettere e delle arti.

Ateneo - Venezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2362, (G. U. 11-3-1935, n. 59).

Funzioni: è un Istituto di cultura che ha lo scopo di cooperare al progresso e alla divulgazione delle scienze, delle lettere e delle arti in ogni loro manifestazione.

Biblioteca Filosofica - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 23-4-1931, n. 485, (G. U. 19-5-1931, n. 114).

Funzioni : ha lo scopo di stimolare e incoraggiare, nel senso ampio, la spiritualità nel pensiero e nella vita.-

Casa di Oriani-Casola Valsenio.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. 14-7-1937, n. 1358, (G. U. 13-8-1937, n. - 187).

Funzioni : quelle statutarie.

Centro Nazionale di Studi Alfieriani - Asti.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. 5-11-1937, n. 2021 (G. U. 14-12-1937, n. 288).

Funzioni : (*).

Centro Nazionale di Studi Leopardiani - Recanati.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. L. 1-7-1937, n. 1335, (G. U. 11-8-1937, n. 185).

Funzioni : (*).

Centro Nazionale di Studi Manzoniiani - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. L. 8-7-1937, n. 1679, (G. U. 8-10-1937, n. 235).

Funzioni : (*).

Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. L. 29-7-1937, n. 1680 (G. U. 8-10-1937, n. 235).

Funzioni : ha il compito di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni intorno a quel periodo della civiltà italiana ed europea.

Centro Sperimentale Radio Elettrico.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 12-10-1933, n. 1509.

Funzioni : eseguire studi e ricerche di carattere scientifico nel campo radioelettrico ed esperienze e misure radioelettriche sui fenomeni della trasmissione e della ricezione a distanza delle onde elettromagnetiche.

Centro di Studi di Filologia Italiana - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti : Statuto approvato con R. D. L. 8-7-1937, n. 1336 (G. U. 11-8-1937, n. 185).

(*) Per quanto si riferisce alle funzioni dei Centri Nazionali di Studi Alfieriani, Leopardiani e Manzoniiani, i rispettivi Decreti rinviano ad apposito regolamento da approvarsi, con Decreto reale su proposta del Ministero per l'Educazione Nazionale, di concerto con i Ministeri delle Finanze e dell'Interno.

Funzioni : ha lo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura italiana dalle origini al secolo XIX.

Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. L. 30-9-1938, n. 1780, convertito nella legge 16-1-1939, n. 228.

Funzioni : provvedere alla produzione e alla diffusione di pellicole cinematografiche didattiche.

Circolo Matematico - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti : statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2368 (G. U. 13-3-1935, n. 61).

Funzioni : ha per scopo l'incremento e la diffusione delle scienze naturali in Italia.

Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica.

Leggi, Regolamenti e Statuti : Legge 7-1-1929, n. 7 ; R. D. L. 26-9-1935, n. 1946.

Funzioni : sviluppo e perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione ; mantenimento di scuole di istruzione tecnica ; vigilanza sui corsi liberi di istruzione tecnica. È vigilato anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Convitti Nazionali.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 6-5-1923, n. 1054 ; R. D. 1-9-1925, n. 2009 ; R. D. 30-4-1931, n. 854.

Funzioni : provvedono all'educazione dei giovani ammessi ai convitti. I convitti nazionali hanno sede nelle seguenti città :

Anagni, Aosta, Aquila, Arezzo, Arpino, Assisi, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cividale, Correggio Emilia, Cosenza, Genova, Lecce, Lovere, Lucera, Macerata, Maddaloni, Matera, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Sessa Aurunca, Siena, Sondrio, Teramo, Tivoli, Torino, Venezia, Vibo Valentia.

Educandati Femminili ()*.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-12-1929, n. 2391 ;
R. D. 1-10-1931, n. 1312.

Reale educandato della « SS. Annunziata », Firenze.

Reale educandato delle fanciulle, Milano.

Reale educandato di « S. Benedetto », Montagnano (Padova).

Reali educandati, Napoli.

Reale educandato « Maria Adelaide », Palermo.

Reale educandato « Ucellis », Udine.

Reale educandato « Agli Angeli », Verona.

Funzioni: provvedono all'educazione e istruzione delle giovanette che vi sono ammesse.

Ente Nazionale Educazione Marinara.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-4-1920, n. 744 ;
R. D. L. 27-11-1933, n. 1605 convertito nella legge 28-1-1934,
n. 232 ; Legge 13-7-1939, n. 1125.

Funzioni: Istituzioni e mantenimento di scuole professionali marittime per la preparazione dei giovani al conseguimento dei gradi minori della marina mercantile da traffico e da pesca.

Ente Pugliese di Cultura.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-7-1925, n. 1461.

Funzioni: istituzione e gestione di scuole elementari e di asili infantili.

Erbario Coloniale - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 3-10-1904, n. 683 ;
Legge 19-5-1918, n. 719.

Funzioni: ha per fine di raccogliere le piante e i prodotti vegetali dei possedimenti coloniali, di eseguire ricerche e studi relativi ai prodotti stessi, di curare la diffusione delle notizie dei risultati di tali studi. È vigilato anche dal Ministero dell'Africa Italiana e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Giardino Coloniale Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 11-7-1913, n. 971.

Funzioni: studi ed esperimenti sulle piante esotiche.

(*) Gli Educandati femminili, sottoposti a un'unica disciplina legislativa, sono raggruppati anche per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « R. Educandato » elencato.

Istituti (Regi) d'Arte ()*.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 21-1-1935, n. 58.
R. Istituto d'Arte di Apuania Massa, R. D. 9-12-1928,
 n. 3061, R. D. 17-12-1936, n. 2308.
R. Istituto d'Arte; Faenza, R. D. L. 21-10-1938, n. 1778.
R. Istituto d'Arte, Lucca, D. M. 9-12-1928.
R. Istituto d'Arte, Modena, D. M. 9-12-1928.
R. Istituto d'Arte, Napoli, D. M. 27-9-1923.
R. Istituto d'Arte, Palermo, D. M. 30-9-1926.
R. Istituto d'Arte, Parma, D. M. 9-12-1928, n. 3062.
R. Istituto d'Arte, Perugia, D. M. 14-3-1929, n. 426.
R. Istituto d'Arte, Sassari, D. M. 12-10-1940, n. 2073.
R. Istituto d'Arte, Urbino, D. M. 20-11-1930, n. 1491.
R. Istituto d'Arte, Venezia, D. M. 19-1-1924, D. M. 10-12-1931.
 Funzioni: attività e insegnamento artistico.

Istituti dei Ciechi ()*.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: (V. a fianco di ciascun ente).
Istituto dei Ciechi, Bologna, R. D. 14-3-1926, n. 786.
Istituto dei ciechi, Cagliari, R. D. 30-8-1925, n. 2353.
Istituto dei Ciechi, « Vittorio Enannele III », Firenze. R. D. 30-8-1926, n. 2569.
Istituto dei Ciechi Lecce. R. D. 30-8-1925, n. 2570.
Istituto dei Ciechi, Milano, R. D. 16-12-1926, n. 1781.
Istituto per Giovani Ciechi « Principe di Napoli », Napoli, R. D. 16-8-1926, n. 1780.
Istituto « Florio e F. A. Salanone » per Ciechi, Palermo, R. D. 27-10-1926, n. 2263.
Istituto dei Ciechi, Reggio Emilia, R. D. 15-5-1926, n. 1012.
Istituto dei Ciechi, Torino, R. D. 14-3-1926, n. 830.
Istituto « Rittmyer », Trieste, R. D. 16-12-1926, n. 2470.
 Funzioni: istruzione elementare ai fanciulli ciechi.

Istituti Pubblici di educazione femminile ()*.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-12-1929, n. 2391;
 R. D. 1-10-1931, n. 1312.

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Istituto » elencato.

Funzioni: provvedono all'educazione e all'istruzione delle giovinette che vi sono ammesse. Comprendono: n. 6 Istituti Pubblici femminili di Educazione, n. 6 Collegi di Maria in Sicilia, e n. 24 conservatori in Toscana, sottoelencati.

Collegi di Maria in Sicilia:

- Collegio di Maria, Acireale (Catania).*
- Collegio di Maria, Bisacquino (Palermo).*
- Collegio di Maria, Centuripe (Enna).*
- Collegio di Maria, Misterbianco (Catania).*
- Collegio di Maria, Sortino (Siracusa).*

Conservatori della Toscana:

- Conservatorio di S. Elisabetta, Barga (Lucca).*
- Conservatorio di S. Chiara, Castiglion Fiorentino (Arezzo).*
- Conservatorio di S. Pietro, Colle Val d'Elsa (Siena).*
- Conservatorio di S. Francesco di Sales, Cortona (Arezzo).*
- Conservatorio della SS. Annunziata, Empoli (Firenze).*
- Conservatorio delle Mantellate, (Firenze).*
- Conservatorio di S. Maria degli Angeli, (Firenze).*
- Conservatorio di S. Caterina, Montalcino (Siena).*
- Conservatorio di S. Girolamo, Montepulciano (Siena).*
- Conservatorio di S. Marta, Montopoli Valdarno (Pisa).*
- Conservatorio di S. Carlo Borromeo, Pienza (Siena).*
- Conservatorio di S. Michele, Pescia (Pistoia).*
- Conservatorio di S. Anna, Pisa.*
- Conservatorio di S. Giovanni Battista, (Pistoia).*
- Conservatorio di S. Francesco e S. Domenico, Piteglio Popiglio (Pistoia).*
- Conservatorio di S. Nicolò, Prato (Firenze).*
- Conservatorio di S. Maria del Giglio, Sambuca Pistoiese, (Pistoia).*
- Conservatorio della SS. Annunziata, S. Giovanni Valdarno, (Arezzo).*
- Conservatorio di S. Chiara, S. Miniato (Pisa).*
- Conservatorio delle Stabilite, S. Pietro a Monticelli (Firenze).*
- Conservatorio delle Montalve alla Quiete, Sesto Fiorentino, (Firenze).*
- Conservatorii Riuniti, Siena.*
- Conservatorio di S. Luigi, Volpignano (Massa)*
- Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, Volterra (Pisa).*

Istituti Pubblici Femminili di Educazione :

Educandato di S. Alfonso de' Liguori, Colletorto (Campobasso).
Istituto « De Pino Matrone Jannini », Maratea (Potenza).
Educandato di S. Anna, Perugia.
Collegio di S. Agostino, Piacenza.
Conservatorio « Corradini », Sezze (Roma).
Istituto « SS. Trinità e Paradiso » Vicò Equense (Napoli).

Istituti per i Sordomuti. ()*

Leggi, Regolamenti e Statuti: (V. a fianco di ciascun Ente).
Istituto dei Sordomuti, Alessandria, R. D. 29-3-1928; n. 939.
Istituto dei Sordomuti e dei Ciechi, Assisi, R. D. 10-2-1929,
n. 723.
Istituto Serafico per Sordomuti, Assisi, R. D. 10-2-1929, n. 723.
Istituto « F. Smaldone » per Sordomuti, Bari, R. D. 26-4-1928,
n. 1648.
Istituto dei Sordomuti, Bergamo, R. D. 19-10-1929, n. 2281.
Istituto « Gualandi » per Sordomuti, Bologna, R. D. 30-12-
1926, n. 2461.
Istituto dei Sordomuti, Brescia, R. D. 19-1-1938, n. 145.
Istituto dei Sordomuti, Cagliari, R. D. 30-12-1926, n. 2431.
Istituto Provinciale per Sordomuti, Catanzaro, R. D. 10-3-1927,
n. 484.
Istituto per Sordomuti, Como, R. D. 16-12-1926, n. 2428.
Istituto per le Povere Sordomute, Crema, R. D. 2-9-1932,
n. 1542.
Istituto delle Canossiane Sordomute, Cremona, R. D. 22-5-
1927, n. 968.
Patronato « Pro Mutis » dei Sordomuti, Cuneo, R. D. 18-2-
1929, n. 694.
Istituto « Palazzi Zavarise » per Sordomute, Fano, R. D. 15-3-
1937, n. 1323.
Istituto « Gualandi » per Sordomuti, Firenze, R. D. 22-5-1927,
n. 1652.
Istituto Nazionale di Sordomuti, Firenze, R. D. 31-3-1927,
n. 665.
Istituto « Contubernio De Albertis » per Sordomuti, Genova.
R. D. 28-4-1927, n. 886.

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Istituto » elencato.

- Istituto Nazionale per Sordomuti, Genova*, R. D. 17-2-1927, n. 342.
- Istituto « Gualandi » per Sordomuti, Giulianova*, R. D. 25-3-1937 n. 980
- Istituto Provinciale per Sordomuti, Gorizia*, R. D. 10-3-1927, n. 483.
- Istituto Provinciale per Sordomuti, Imperia*, R. D. 16-6-1927, n. 1504.
- Istituto dei Sordomuti, Lecce*, R. D. 12-8-1927, n. 1815.
- Istituto dei Sordomuti, Marocco di Mestre, (Venezia)*, R. D. 17-5-1934, n. 1344.
- Istituto « Poveri di Campagna » Sordomuti, Milano*, R. D. 6-10-1927, n. 2069.
- Istituto dei Sordomuti, Modena*, R. D. 19-1-1928, n. 144.
- Istituto « Figlie della Provvidenza », Modena*, R. D. 28-4-1927, n. 885.
- Istituto « Apicella » per Sordomuti, Molfetta*, R. D. 1-12-1927, n. 2604.
- Pia Casa Arcivescovile per Sordomuti, Napoli*, R. D. 22-5-1927, n. 2223.
- Istituto « Elena Vendramin Calersi », per Sordomuti, Noventa Padovana*, R. D. 17-2-1927, n. 343.
- Istituto Provinciale per Sordomuti, Pavia*, R. D. 24-2-1927, n. 340.
- Istituto Asilo Infantile « F. Smaldone », per Sordomute, Roma*, R. D. 17-5-1934, n. 1298.
- Istituto « Gualandi » per Sordomuti, Roma*, R. D. 16-12-1926, n. 2429.
- Istituto Figlie di Maria per Sordomute, Sassari*, R. D. 29-12-1927, n. 2815.
- Istituto « Pendola » per Sordomuti, Siena*, R. D. 17-2-1927, n. 341.
- Istituto « Pro mutis » per Sordomuti, Sondrio*, R. D. 27-9-1928, n. 2573.
- Istituto per Sordomute Spoleto*, R. D. 16-10-1924, n. 2378.
- Istituto « L. Prinotti » per Sordomuti, Torino*, R. D. 1-12-1927, n. 2529.
- Istituto Nazionale per Sordomuti, Torino*, R. D. 27-9-1928, n. 3361.
- Istituto dei Sordomuti, Trento*, R. D. 19-19-1929, n. 2280.

Istituto « A. Provolo » per Sordomuti, Verona, R. D. 17-7-1934, n. 1344.

Funzioni: istruzione elementare per i fanciulli sordomuti.

Istituto di Archeologia e storia dell'arte.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 15-1-1922, n. 10, statuto approvato con R. D. 5-7-1928, n. 1821.

Funzioni: si propone di promuovere e di coordinare gli studi di archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna; di incoraggiare secondare e addestrare coloro che intendono dedicarsi alla tutela dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte.

Istituto di Cultura « Tasso » - Sorrento.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2358, (G. U. 9-3-1935, n. 58).

Funzioni: ha lo scopo di dare incremento agli studi tassiani; di rievocare con scritti, pubblicazioni, conferenze e letture la vita e le opere del grande poeta epico; di diffondere la conoscenza di altri scrittori italiani, e la cultura generale.

Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 4-10-1934, n. 1691.

Funzioni: dar vita a un centro nazionale di studi nel campo delle materie elettriche e promuovere le applicazioni della tecnica elettrica in tutti i campi delle attività industriali; provvedere allo svolgimento dell'attività didattica nel campo stesso.

Istituto (Reale) di Incoraggiamento - Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 1-12-1938, n. 2043, (G. U. 20-1-1939, n. 16).

Funzioni: ha lo scopo di promuovere e di favorire iniziative utili al progresso delle scienze applicate, con particolare riferimento alle attività tecniche industriali ed economiche del mezzogiorno d'Italia.

Istituto Italiano di Antropologia - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 25-6-1937, n. 1329 (G. U. 10-8-1937, n. 184).

Funzioni: ha per oggetto lo studio dell'antropologia fisica, dell'etnologia, della psicologia sperimentale e comparata e della sociologia.

Istituto Italiano di Idrobiologia. « Dott. Marco De Marchi ».

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 7-8-1938, n. 2022; Regolamento approvato con D. M. 16-8-1940.

Funzioni: dare incremento e diffusione agli studi di limnologia e idrobiologia e favorire le soluzioni di problemi di diretta e pratica utilità conseguenti a tali studi.

Istituto Italiano di Paleontologia Umana - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 14-9-1936, n. 1899 (G. U. 6-11-1936, n. 257).

Funzioni: ha funzioni di centro nazionale di riferimento; coordinamento e incoraggiamento, per tutto ciò che riguarda lo studio della paleontologia umana, che, secondo i moderni criteri della scienza, richiede la cooperazione di cultori di varî rami delle scienze naturali, quali l'antropologia, la geologia, la geochimica la paleontologia, la paleobotanica, ecc.

Istituto Italiano per la Storia della Musica - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 24-11-1938, n. 1879, (G. U. 9-1-1939, n. 6).

Funzioni: quelle statutarie.

Istituto Italiano di Studi Germanici - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 26-3-1931, n. 391; statuto approvato con R. D. 18-10-1942, n. 1765.

Funzioni: promuovere in Italia studi intorno alla vita spirituale, sociale ed economica dei popoli germanici (Danimarca, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera Tedesca) attuando in tali Paesi un sistematico reciproco scambio di rapporti culturali.

Istituto Italiano di Studi Legislativi Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 29-11-1937, n. 2488; statuto approvato con R. D. 22-12-1939, n. 2091.

Funzioni: si propone di promuovere gli studi legislativi e di contribuire al progresso della legislazione.

Istituto (Reale) Lombardo di Scienze e Lettere - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 11-4-1935, n. 713, (G. U. 31-5-1935, n. 127).

Funzioni: ha per fine di cooperare al progresso degli studi e delle loro applicazioni, e inoltre di erogare i premi da esso istituiti, o spettanti alle diverse fondazioni a esso affidate. Si compone di due classi: I) classe di scienze matematiche e naturali; II) classe di lettere, di scienze morali e storiche.

Istituto Marchigiano di Scienze Lettere e Arti - Ancona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 10-1-1938, n. 64, (G. U. 26-2-1938, n. 47).

Funzioni: si prefigge lo scopo di incoraggiare il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti e di promuovere a tal fine qualsiasi iniziativa giovevole in ispecial modo alle provincie delle Marche e di Zara.

Istituto Nazionale di Alta Matematica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 13-7-1939, n. 1129; statuto approvato con R. D. 8-9-1939, n. 1385.

Funzioni: si propone lo sviluppo e la diffusione del pensiero nazionale nel campo dell'alta matematica, e il collegamento fra le ricerche di alta matematica con le scienze collaterali.

Istituto Nazionale di Entomologia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 30-10-1940, n. 1689.

Funzioni: si occupa di entomologia pura e applicata.

È vigilato anche dal Ministero dell'Africa Italiana e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Istituto Nazionale di Geofisica.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 5-1-1939 n. 18; D.L.L. 1-3-1945, n. 82, (G. U. 23-3-1945, n. 38).

Funzioni: disimpegna i servizi geofisici.

Istituto Nazionale di Odontoiatria « George Eastman ».

Leggi, Regolamenti, e Statuti: R. D. 10-7-1930 n. 1009; statuto approvato con R. D. 18-1-1934, n. 279.

Funzioni: curare la dentatura dei ragazzi poveri di Roma, svolgimento di corsi post-universitari di perfezionamento in odontoiatria.

È vigilato anche dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero dell'Interno.

Istituto Nazionale di Ottica - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-7-1930, n. 1224; statuto approvato con R. D. L. 4-6-1934, n. 958.

Funzioni: si propone fini didattici (insegnamento teorico e pratico dell'ottica); di consulenza e di collaudo (per materiale e strumenti); scientifici (ricerche di carattere scientifico e tecnico).

Istituto Nazionale di Papirologia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 21-6-1928, n. 1671, modificato con R. D. 10-4-1930, n. 556; R. D. 11-12-1939, n. 2130.

Funzioni: raccolta, studio e pubblicazione di papiri greci e latini.

Istituto di Storia delle Scienze - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 12-5-1927, n. 1060; è stato sciolto con R. D. 15-6-1940 e affidato a un Commissario straordinario.

Funzioni: promuovere studi e ricerche che si riferiscono alla storia delle scienze.

Istituto per la Storia dell'Università - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2002, (G. U. 19-12-1934, n. 287).

Funzioni: ha per scopo di procacciare la conoscenza, l'illustrazione, la valutazione delle origini e le vicende dello studio bolognese, nei suoi istituti e organi fondamentali: e delle influenze esercitate da esso sugli altri studi e sulla cultura e la civiltà generale.

Istituto di Studi Adriatici - Venezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 10-2-1937, n. 334, (G. U. 1-4-1937, n. 76).

Funzioni: attende alla raccolta, al coordinamento e all'illustrazione di tutto ciò che può servire alla migliore conoscenza dei problemi relativi al mare Adriatico, dal punto di vista geografico, storico, economico, politico.

Istituto di Studi per l'Alto Adige - Roma.

Legge, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2003, (G. U. 19-12-1934, n. 297).

Funzioni: ha per scopo di raccogliere gli elementi scientifici di ogni specie per la compiuta illustrazione naturale e civile della regione atesina, mirando a collegare la conoscenza di essa con quelle riguardanti le altre regioni d'Italia.

Istituto di Studi Etruschi – Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2090, (G. U. 9-1-1935, n. 7).

Funzioni: ha per scopo di promuovere, intensificare e coordinare tutte le iniziative scientifiche che possono contribuire alla soluzione dei vari problemi inerenti alla origine e allo sviluppo della civiltà etrusca, a ciò valendosi dell'opera e del contributo dei propri membri nazionali ed esteri.

Istituto di Studi Filosofici – Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. L. 26-1-1939 n. 174 (G. U. 16-2-1939, n. 39).

Funzioni: quelle statutarie.

Istituto di Studi Romani – Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2397, (G. U. 28-3-1935, n. 73).

Funzioni: promuove e favorisce ogni attività scientifica, culturale e spirituale riguardante Roma e la latinità, considerate come centro e guida della civiltà.

Istituto (Reale) Veneto di Scienze, Lettere e Arti – Venezia .

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-4-1935, n. 774, (G. U. 6-6-1935, n. 132).

Funzioni: promuovere gli studi delle scienze e delle lettere e incoraggiare con premi le arti industriali nelle provincie venete.

Licei Musicali ().*

Leggi, Regolamenti e Statuti: (V. a fianco di ciascun Ente).

(*) Sono raggruppati per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultimo « Liceo Musicale » elencato.

Liceo Musicale Pareggiato « A. Vivaldi », *Alessandria*, R. D. 26-9-1941, (G. U. 20-10-1941, n. 248).

Liceo Musicale Pareggiato « Nicolò Piccinni », *Bari*, R. D. 23-9-1937, (G. U. del 30-9-1937, n. 301).

Liceo Musicale Pareggiato « Girolamo Frescobaldi », *Ferrara*, R. D. 25-1-1940, n. 89 (G. U. 6-3-1940).

Liceo Musicale Pareggiato « Umberto Giordano », *Foggia*, R. D. 10-6-1939, n. 1134.

Liceo Musicale Pareggiato « N. Paganini », *Genova*, R. D. 20-4-1933, n. 445.

Liceo Musicale Pareggiato « T. Schipa », *Lecce*, R. D. 12-10-1939, (G. U. 15-1-1940).

Liceo Musicale Pareggiato « Giovanni Pacini », *Lucca*, R. D. 18-9-1924.

Liceo Musicale Pareggiato « Cesare Pollini », *Padova*, R. D. 6-4-1924, n. 897.

Liceo Musicale Pareggiato « F. Morlacchi », *Perugia*, R. D. 8-8-1942, n. 950, (G. U. 3-9-1942, n. 207).

Liceo Musicale Pareggiato « Luisa D'Annunzio », *Pescara*, R. D. L. 21-10-1935, n. 1991 (G. U. 29-11-1935 n. 277).

Liceo Musicale Pareggiato « G. B. Niccolini », *Piacenza*, R. D. 24-7-1942, n. 1113 (G. U. 7-10-1942, n. 236).

Liceo Musicale Pareggiato « G. Braga », *Teramo*, R. D. 5-1-1939, (G. U. 8-5-1939, n. 663).

Ateneo Musicale Triestino Trieste, R. D. 26-1-1922, n. 566 e 567 (G. U. 8-5-1922, n. 108).

Liceo Musicale Pareggiato « Jacopo Tomadini », *Udine*, R. D. 22-1-1925, n. 58.

Funzioni: istruzione musicale.

Opera di Dante - Ravenna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2356, (G. U. 9-3-1935, n. 59).

Funzioni: si propone di provvedere alla manutenzione del tempietto di Dante, del recinto Braccio fortesco e dell'annesso museo; di provvedere alla manutenzione della «Sala di Dante»; di curare la buona conservazione del materiale che costituisce il Museo Dantesco e la Sala Dantesca; di organizzare annualmente la «Lectura Dantis»; di promuovere tutte quelle manifestazioni culturali che possono comunque riferirsi a Dante e si

propone inoltre di affermare sempre più la religione e la idealità del Poeta.

Scuola di Applicazione per il Commercio Estero « Tirandi » - Brescia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 31-3-1941, n. 448.

Funzioni: svolgimento di corsi di perfezionamento per il commercio estero.

Scuole (Regie) d'Arte. ()*

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 21-1-1935, n. 58.

R. Scuola d'Arte « Jona Ottolenghi », Acqui.

R. Scuola d'Arte, Avellino.

R. Scuola d'Arte, Cagli.

R. Scuola d'Arte, Caltagirone.

R. Scuola d'Arte, Cascina, D. M. 28-9-1931.

R. Scuola d'Arte, Castelli, D. M. 23-3-1924, (Ceramica).

R. Scuola d'Arte, Castelmassa, D. M. 28-4-1926, (Arti edili).

R. Scuola d'Arte, Chiavari, D. M. 17-12-1922, (Disegno professionale).

R. Scuola d'Arte, Civitacastellana, D. M. 23-5-1923, (Ceramica).

R. Scuola d'Arte, Comiso, D. M. 19-4-1923, (Disegno per

R. Scuola d'Arte, Galatine, D. M. 14-10-1931.

R. Scuola d'Arte, Grottaglie, D. M. 29-9-1930 (Ceramica).

R. Scuola d'Arte, Lanciano, D. M. 3-10-1938.

R. Scuola d'Arte, Maceratè, D. M. 20-4-1923.

R. Scuola d'Arte, Mantova.

R. Scuola d'Arte, Marino, D. M. 30-9-1930.

R. Scuola d'Arte, Nove, (Disegno per ceramica).

R. Scuolayd'Arte, Ortisei, D. M. 28-9-1942.

R. Scuola d'Arte, Penne, D. M. 12-5-1923 (Arti e mestieri).

R. Scuola d'Arte, Reggio Emilia.

R. Scuola d'Arte, Sansepolcro.

R. Scuola d'Arte, Sciacca.

R. Scuola d'Arte, Selva Gardena, D. M. 28-9-1942.

R. Scuola d'Arte, Sesto Fiorentino, D. M. 23-6-1931.

R. Scuola d'Arte, Siracusa, D. M. 29-9-1931.

R. Scuola d'Arte, Sorrento, D. M. 18-5-1923 ; D. M. 21-9-1926, (Tarsia ed ebanistica).

R. Scuola d'Arte, Sulmona, D. M. 11-5-1923.

(*) Sono raggruppate per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultima « Scuola d'Arte » elencata.

- R. *Scuola d'Arte, Tolmezzo*, D. M. 14-10-1931.
 R. *Scuola d'Arte, Torre del Greco*, D. M. 1-10-1931 (Incisione su corallo).
 R. *Scuola d'Arte, Velletri*, D. M. 24-10-1932.
 R. *Scuola d'Arte, Verona*.
 R. *Scuola d'Arte, Volterra*.
 Funzioni: attività e insegnamento artistico.

Scuole e Musei Artistico-Industriali ()*.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 21-1-1935, n. 58.
 R. *Museo Artistico-Industriale, Roma*, D. M. 15-5-1923.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Bologna*, D. M. 30-6-1920.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Cortina d'Ampezzo*, D. M. 28-9-1942.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Fano*, R. D. 8-1-1942, n. 232.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Gorizia*, D. M. 28-3-1942.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Isernia*, D. M. 22-6-1926.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Lecce*, D. M. 11-4-1923.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Padova*, D. M. 22-4-1943.
 R. *Scuola Artistico-Industriale, Pesaro*, D. M. 8-3-1930.
 Funzioni: attività e insegnamento artistico.

Scuole per i Contadini.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 23-1-1921, n. 575.
 Funzioni: diffusione dell'istruzione elementare e preelementare tra i contadini. Attualmente svolge attività di gestione degli asili infantili.

Scuole parificate.

- Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e delle sue opere di integrazione, approvato con R. D. 5-2-1928, n. 577.
 Funzioni: Istruzione elementare e post-elementare. Sono in numero di circa 458, distribuite nelle varie provincie.

*Scuole (Regie) Professionali (**).*

- Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 21-1-1935, n. 58.
 R. *Scuola Professionale, Anagni*.

(*) Sono raggruppate per l'identità delle funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultima « Scuola Artistico-Industriale » elencata.

(**) Sono raggruppate per l'identità di funzioni che svolgono e che sono indicate di seguito all'ultima « Scuola Professionale » elencata.

- R. Scuola Professionale, Cantù, D. M. 18-5-1923, (Mobili).
R. Scuola Professionale, Castellamonte, R. D. 11-5-1922,
n. 892, (Arte del Legno).
R. Scuola Professionale, Cefalù, D. M. 28-9-1931.
L. Scuola Professionale, Pietrasanta, D. M. 28-9-1931.

Società Adriatica di Scienze Naturali - Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2379, (G. U. 20-3-1935, n. 66).

Funzioni: ha per scopo lo studio e la diffusione delle scienze naturali, pure e applicate, con particolare riguardo al mare Adriatico e alle regioni da esso bagnate.

Società Agraria di Lombardia - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 21-10-1937, n. 2158, (G. U. 3-1-1938, n. 1).

Funzioni: promuove l'incremento dell'agricoltura e delle arti a essa attinenti, a seconda delle varie esigenze delle speciali regioni agricole di Lombardia.

Società Archeologica Comense - Como.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2020 (G. U. 22-12-1934, n. 300).

Funzioni: ha lo scopo di dare maggiore incremento allo studio della archeologia nel territorio della provincia e antica diocesi di Como.

Società Asiatica Italiana - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 25-2-1937, n. 377, (G. U. 8-4-1937, n. 82).

Funzioni: promuovere in Italia e diffondere gli studi che si riferiscono all'oriente e specialmente all'Asia per quel che concerne le lingue, la storia e tutte le manifestazioni letterarie, artistiche, religiose.

Società Astronomica Italiana - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 10-6-1939 (in corso di pubblicazione).

Funzioni: promuove e diffonde studi dell'astronomia.

Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 6-2-1939, n. 435 (G. U. 13-3-1939, n. 61).

Funzioni: incremento delle belle arti per mezzo di pubblicazioni, di conferenze e riunioni che abbiano intenti artistici di esposizioni annuali e straordinari, di vendite di opere d'arte.

Società Colombaria Fiorentina - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-10-1934, n. 2385 (G. U. 23-3-1935, n. 69).

Funzioni: coltiva gli studi che tendono alla illustrazione storica delle cose italiane e particolarmente delle Toscare.

Società di Cultura e Incoraggiamento - Padova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2369, (G. U. 19-3-1935, n. 61).

Funzioni: tenere le proprie sale di lettura fornite delle migliori pubblicazioni librarie, periodiche e quotidiane, promuovere manifestazioni diverse di carattere intellettuale, cooperare alla diffusione della cultura nella città di Padova e amministrare le fondazioni che le sono o le venissero affidate.

Società Dantesca Italiana - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 11-1-1937, n. 73, (G. U. 13-2-1937, n. 36).

Funzioni: promuove specialmente con utili pubblicazioni, lo studio della vita, dei tempi e delle opere di Dante Alighieri.

Società Entomologica Italiana - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 28-5-1936, n. 1153 (G. U. 25-6-1936, n. 146).

Funzioni: coopera al progresso della entomologia pura e applicata con particolare riguardo alla fauna itatica e a quella delle colonie e possedimenti italiani.

Società Filologica Friulana - Udine.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 7-8-1936, n. 1615, (G.U. 7-9-1936, n. 207).

Funzioni: promuove lo studio dei problemi culturali del Friuli principalmente nel campo filologico, inerenti alla storia,

alla tradizione e alla vita del popolo in rapporto coi problemi culturali della nazione.

Società Filologica Romana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2260 (G. U. 6-2-1935, n. 31).

Funzioni: raccoglie materiale, promuove ricerche, pubblica documenti e studi che illustrino la storia della lingua e delle lettere, dell'arte e della cultura in Italia.

Società « Gabinetto di Lettura » - Este.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 27-4-1936, n. 940, (G. U. 2-6-1936, n. 127).

Funzioni: cura la diffusione del sapere e della cultura delle scienze lettere e arti a mezzo di conferenze pubbliche e private

Società (Reale) Geografica Italiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 27-4-1936, n. 958, (G. U. 4-6-1936, n. 129).

Funzioni: ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche.

Società Geologica Italiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 29-4-1937, n. 151, (G. U. 2-7-1937, n. 151).

Funzioni: contribuisce al progresso delle geologia per mezzo di conferenze, adunanze scientifiche e con la pubblicazione periodica di un bollettino ed eventualmente di memorie.

Società Italiana di Antropologia ed Etnologia - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 15-3-1937, n. 675, (G. U. 21-5-1937, n. 117).

Funzioni: contribuisce allo studio dei caratteri fisici e culturali dell'uomo nelle loro variazioni etniche.

Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 9-9-1937, n. 1775 (G. U. 26-10-1937, n. 250).

Funzioni: studia le discipline di dermatologia e sifilografia nonché lo studio di tutti i problemi inerenti alla lotta contro la diffusione delle malattie veneree.

Società Italiana per la Diffusione e l'Incoraggiamento degli Studi Classici - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 29-4-1937, n. 938 (G. U. 30-6-1937, n. 149).

Funzioni: diffonde e incoraggia gli studi dell'antichità classica in tutte le sue manifestazioni letterarie, artistiche e scientifiche e nelle sue attinenze con le letterature e con la civiltà moderna.

Società Italiana di fisica - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 4-9-1935, n. 1720 (G. U. 2-10-1935, n. 230).

Funzioni: promuove lo studio e il progresso della fisica.

Società Italiana di Ostetricia e Ginecologica - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 28-5-1936, n. 1381 (G. U. 25-7-1936, n. 169).

Funzioni: promuove il maggior incremento degli studi ostetrico-ginecologici e concorre alla sempre più integrale tutela della donna e della maternità.

Società Italiana di Pediatria - Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 7-8-1936, n. 1613 (G. U. 5-9-1936, n. 206).

Funzioni: promuove e diffonde gli studi pediatrici e l'applicazione pratica di essi.

Società Italiana per il Progresso delle Scienze - Roma..

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 226 (G. U. 28-1-1935, n. 23).

Funzioni: promuove il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni; stabilisce rapporti fra i cultori di esse.

Società Italiana delle Scienze (detta dei XL) - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 8-6-1936, n. 1275, (G. U. 7-7-1936, n. 155).

Funzioni: raccoglie e pubblica sotto il titolo di memorie di matematiche e di scienze fisiche e naturali, i lavori più importanti dei soci, o anche di estranei alla società nel campo delle dette scienze, secondo le norme fissate nello statuto.

Società Letteraria - Verona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2030, (G. U. 24-12-1934, n. 301).

Funzioni: diffonde la cultura scientifica letteraria e artistica fra i soci, aprendo loro a scopo di lettura e di studio, le sale del sodalizio e concedendo l'uso di pubblicazioni librarie e periodiche.

Società di Letture e Conversazioni Scientifiche - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 1399, (G. U. 28-3-1935, n. 73).

Funzioni: agevolare ai soci la lettura di giornali e riviste più importanti; dar luogo a letture e conversazioni sopra temi che riguardano le scienze, le lettere e le arti e in generale il pubblico benessere; stabilire un punto di convegno per i soci.

Società Medico Chirurgica - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 69, (G. U. 23-3-1935, n. 69).

Funzioni: studia il progresso della medicina, della chirurgia e delle scienze affini.

Società Medico Chirurgica - Pavia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 25-2-1937, n. 376 (G. U. 8-4-1937, n. 82).

Funzioni: promuove e incoraggia lo studio e il progresso della medicina della chirurgia, della biologia e delle scienze affini.

Società Meteorologica Italiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e statuti: Statuto approvato con R. D. 26-8-1937, n. 1575, (G. U. 20-9-1937, n. 219).

Funzioni: promuove lo studio della meteorologia e delle scienze affini in Italia e nelle colonie.

Società dei Naturalisti e Matematici - Modena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 9-9-1937, n. 1713, (G. U. 14-10-1937, n. 240).

Funzioni: promuove lo studio delle scienze naturali e matematiche dal punto di vista teorico e pratico e nei loro rapporti con le discipline mediche, agrarie, tecniche ecc.

Società dei Naturalisti - Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2388, (G. U. 23-3-1933, n. 69).

Funzioni: si occupa di scienze naturali.

Società Oftalmologica Italiana - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 14-2-1938, n. 188, (G. U. 24-3-1938, n. 68).

Funzioni: facilita lo scambio delle idee fra oculisti; promuove il progresso della scienza oftalmica; diffonde l'igiene e la profilassi oculare e facilita ogni iniziativa scientifica che miri all'incremento e alla diffusione della oftalmologia.

Società Reale - Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 15-3-1937, n. 715, (G. U. 25-5-1937, n. 120).

Funzioni: si interessa di scienze morali e politiche; di archeologia, di lettere e belle arti; di scienze fisiche e matematiche; di scienze mediche e chirurgiche.

Società Scientifica « Biblioteca della Corte d'Appello » - Caltanissetta.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 21-3-1935 n. 321, (G.U. 10-4-1935, n. 84).

Funzioni: promuove ed estende la cultura delle scienze giuridiche e politico sociali.

Società Scientifica Letteraria Artistica del Frignano. « Lo Scoltenna » - Pievepelago.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 31-1-1938, n. 207, (G. U. 29-3-1938, n. 72).

Funzioni: coltiva e diffonde fra il popolo le lettere, le scienze e le arti, mediante adunanze, pubbliche conferenze e pubblicazioni.

Società di Scienze e Lettere - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2367, (G. U. 17-3-1935, n. 61).

Funzioni: contribuisce con studi, pubblicazioni, conferenze, al progresso delle scienze fisiche, naturali, matematiche e mediche come delle scienze morali, storiche e letterarie avvicinando e collegando gli studiosi.

Società di Scienze Naturali ed Economiche - Palermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 3-2-1936, n. 425 (G. U. 24-3-1936, n. 69).

Funzioni: ha per scopo l'incremento e la diffusione delle scienze naturali ed economiche e delle loro applicazioni. A tal fine i soci presentano e discutono nelle adunanze memorie e brevi comunicazioni riguardanti le scienze anzidette.

Società di Studi Geografici - Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 20-4-1936, n. 841 (G. U. 19-5-1936, n. 116).

Funzioni: promuovere e favorire iniziative utili al progresso delle discipline geografiche e di facilitare la diffusione della loro conoscenza.

Società per gli Studi della Malaria - Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con D. M. 24-1-1939.

Funzioni: promuove e incoraggia studi della malaria e i problemi a essa attinenti.

Stazione Zoologica - Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto vigente approvato con R. D. 11-5-1933, n. 601; modificato con R. D. 23-11-1942, n. 1573.

Funzioni: studi e indagini sulla biologia marina per gli studiosi di tutto il mondo.

Unione Matematica Italiana - Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con R. D. 16-10-1934, n. 2361, (G. U. 11-3-1935, n. 59).

Funzioni: segue, promuove, divulga e diffonde lo sviluppo delle scienze matematiche e delle loro applicazioni.

MINISTERO DEL TESORO

ENTI CONTROLLATI:

Banca d'Italia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 10-8-1893, n. 443; R. D. L. 12-3-1936, n. 375.

Funzioni: bancarie; può emettere titoli al portatore e, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.

Banca Nazionale del Lavoro.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 15-8-1913, n. 1140, (G. U. 6-10-1913, n. 232); R. D. 19-5-1927 (G. U. 9-6-1927, n. 133); R. D. L. 18-3-1929, n. 416 (G. U. 11-4-1929, n. 85) assume la denominazione di « Banca Nazionale del Lavoro »; statuto approvato con D. M. 7-5-1929 (G. U. 31-5-1929, n. 226); Decreto del Presidente del Comitato dei Ministri 18-8-1938 (G. U. 29-8-1938) approvazione del nuovo statuto; Legge 17-7-1942 (G. U. 19-8-1942).

Funzioni: esercizio del credito nelle sue varie forme a favore di enti, società e privati.

Banco di Napoli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Decreto del Capo del Governo 30-4-1938, modificato con D. 18-6-1941.

Funzioni: attività bancarie.

Banco di Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Costituito con atto 9-3-1880; R. D. L. 12-3-1936, n. 375.

Funzioni: esercizio del credito.

Banco di Sicilia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Decreto del Capo del Governo 8-5-1940 (G. U. 25-5-1940, n. 121).

Funzioni: esercizio del credito.

Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico Interno dello Stato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 5-8-1927, n. 1414; R. D. L. 28-4-1930, n. 424; D. M. 5-4-1932; regolamento pubblicato nella G. U. 18-5-1932, n. 114; soppressa con D. L. L. 19-4-1945, n. 256 (G. U. 2-6-1945, n. 66).

Funzioni: ammortamento del debito pubblico interno dello Stato; ammortamento del debito infruttifero dello Stato (circolazione cartacea bancaria per conto dello Stato).

Attualmente, in dipendenza delle disposizioni di cui al citato D. L. L. del 1945, l'Ufficio stralcio della Cassa presso la Direzione Generale del Debito Pubblico ha il compito di liquidare, riscuotere ed eliminare le attività della Cassa di ammortamento ancora in essere alla data di chiusura della Cassa stessa (31-12-1944).

Cassa Depositi e Prestiti e Gestioni Annesse (Direzione Generale).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 17-5-1863, n. 1270, serie prima; Legge 11-8-1870, n. 5784; Legge 15-5-1898, n. 161; Legge 13-7-1910, n. 431; R. D. L. 2-1-1913, n. 453; R. D. 12-11-1921, n. 1615; R. D. 25-2-1923, n. 539; R. D. L. 26-1-1933, n. 241, convertito nella Legge 8-6-1933, n. 773; R. D. L. 11-12-1933, n. 1646, convertito nella Legge 18-1-1934, n. 83; Legge 11-4-1938, n. 498.

Funzioni: amministra i servizi propri (depositi e prestiti) le gestioni annesse e gli istituti di previdenza.

Cassa di Previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-3-1904, n. 88; Legge 13-7-1910, n. 431; Legge 11-12-1910, n. 855; Legge 29-12-1914, n. 1382; Legge 11-6-1906, n. 720; R. D. 7-10-1923, n. 2949; R. D. L. 3-3-1938, n. 680.

Funzioni: la Cassa assicura un trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati dei comuni e ai loro familiari (vedove ed orfani minorenni); successivamente i benefici della Cassa furono estesi agli impiegati dell'amministrazione provinciale e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, agli impiegati delle aziende municipalizzate, ai salariati degli enti locali e agli impiegati e salariati dei Paesi già soggetti all'Austria-Ungheria.

Cassa di Previdenza per le Pensioni dei Sanitari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 14-7-1898, n. 335; Legge 2-12-1909, n. 774; Legge 13-7-1910, n. 431; Legge 11-12-1910, n. 855; Legge 10-4-1923, n. 1000; Legge 14-4-1927, n. 604; Legge 6-7-1939, n. 1035.

Funzioni: provvede al trattamento di quiescenza degli iscritti (medici dipendenti dai comuni, dalle Amministrazioni provinciali e dallo Stato), dei veterinari, degli ufficiali sanitari, dei medici delle istituzioni di beneficenza, dei medici e veterinari coloniali e dai sanitari dei Paesi già soggetti all'Impero.

Cassa di Previdenza per le Pensioni degli Ufficiali Giudiziari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 12-12-1907, n. 754; Legge 2-7-1912, n. 675; R. D. L. 23-5-1924, n. 775; R. D. L. 19-4-1925, n. 565; R. D. L. 25-6-1926, n. 1149.

Funzioni: assicura un trattamento di quiescenza agli Ufficiali giudiziari e alle loro famiglie (vedove e orfani minorenni).

Cassa di Previdenza per il Personale Tecnico Aggiunto del Catasto e dei Servizi Tecnici di Finanza.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-1-1903, n. 16; R. D. 20-10-1904, n. 729; Legge 23-12-1910, n. 898; R. D. 8-5-1924, n. 779; R. D. 12-12-1926, n. 2206. De facto, è stata soppressa in seguito alle disposizioni del R. D. 21-11-1923, n. 2480; attualmente esiste un servizio di stralcio, destinato a esaurirsi con la liquidazione delle somme accantonate.

Funzioni: assicura agli iscritti, alla cessazione del servizio, e in caso di morte, alla vedova ed agli orfani, un assegno sotto forma di indennità per una volta sola.

Cassa di Previdenza dei Salarati degli Enti Locali.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 15-4-1926, n. 679, (parte 2^a).

Funzioni: provvede al trattamento di quiescenza dei salarati degli enti locali dei loro familiari, (vedove ed orfani minorenni).

Cassa di Risparmio di Alessandria.

Leggi, Regolamenti e Statuti: istituita con R. Brevetto 21-8 1838; Regolata dal T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio ap-

provato con R. D. 25-4-1929, n. 967 e dal relativo Regolamento 5-2-1931, n. 226 ;.

Funzioni : promuove e diffonde lo spirito di presidenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento ; gestione di esattorie e ricevitorie.

Cassa di Risparmio Anconitana - Ancona.

Leggi, Regolamenti e Statuti : T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967 ; R. D. L. 12-3-1936, n. 375, sulla difesa del risparmio .

Funzioni : promuove e diffonde lo spirito di presidenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio dell'Aquila.

Leggi, Regolamenti e Statuti : T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio 25-4-1929, n. 967 ; R. D. L. 12-3-1936 sulla difesa del risparmio.

Funzioni : promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi e titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Leggi, Regolamenti e Statuti : T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967 ; regolamento approvato con R. D. 5-2-1931, n. 225 ; Legge 7-3-1938, n. 141 ; Legge 7-4-1938, n. 125.

Funzioni : raccolta del risparmio ed esercizio del credito ; attualmente provvede anche al servizio di ricevitoria, esattoria e tesoreria ; servizi di cassa ; credito agrario di esercizio e di miglioramento.

Cassa di Risparmio di Asti.

Leggi, Regolamenti e Statuti : T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio 25-4-1929, n. 967 ; R. D. L. 12-3-1936, n. 375 sulla difesa del risparmio.

Funzioni : raccolta del risparmio ; erogazione degli utili a scopo di beneficenza, previdenza, assistenza, ecc.

Cassa di Risparmio di Biella.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. L. 12-3-1936, n. 375 sulla difesa del risparmio; R. D. L. 24-2-1938, n. 204; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 27-6-1942.

Funzioni: ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Bologna.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; Legge 7-3-1938, n. 141; Legge 7-4-1938, n. 636; statuto approvato con Decreto 7-7-1938 (G. U. 20-7-1938, n. 163).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Brà.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto vigente approvato con Decreto 18-4-1939.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Carpi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sulle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967, R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto vigente approvato il 31-5-1939 (G. U. 7-6-1939).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; intermediazione nel campo del credito; appalto di esattorie.

Cassa di Risparmio di Città di Castello.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle Leggi nelle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; Statuto approvato con Decreto del Capo del Governo in data 6-1-1939 (G. U. 16-1-1939).

Funzioni : promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Leggi, Regolamenti e Statuti : fondata con Chirografo Pontificio del 1847 ; statuto approvato con Decreto 10-7-1939 (G. U. 24-7-1939, n. 171).

Funzioni : creditizie e di beneficenza.

Cassa di Risparmio di Cuneo.

Leggi, Regolamenti e Statuti : T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967 ; R. D. L. 12-3-1936, n. 375 ; Statuto approvato con Decreto del Presidente del Comitato dei Ministri in data 25-4-1939.

Funzioni : raccolta del risparmio ed esercizio del credito.

Cassa di Risparmio e Depositi di Prato.

Leggi, Regolamenti e Statuti : R. D. 20-5-1928, n. 1477 ; T. U. delle leggi nell'ordinamento delle Cassa di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967 ; R. D. 5-2-1931, n. 225 ; Legge 7-3-1938, n. 61 ; Legge 7-4-1938, n. 636 ; Legge 10-6-1940, n. 933 ; statuto approvato con decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito in data 28-2-1939, n. 964, modificato con D. M. 5-4-1944.

Funzioni : promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento ; custodia di valori e titoli ; servizi di esattoria e tesoreria comunali ; gestioni e amministrazioni di patrimoni.

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Leggi, Regolamenti e Statuti : istituita con Sovrano Rescritto 27-8-1845 ; statuto approvato con D. M. 5-4-1944.

Funzioni : promuovere o diffondere lo spirito della previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento ; esercizio del credito.

Cassa di Risparmio di Fano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; Legge 7-3-1938, n. 141; Legge 7-4-1938, n. 636; statuto approvato in data 28-4-1939 (G. U. 6-5-1939, n. 108).

Funzioni: Promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; attualmente provvede all'impiego dei depositi in titoli di Stato, in sovvenzioni cambiarie con ammortamento non superiore ai cinque anni, in conti correnti cambiarî, in mutui e conti correnti ipotecarî ecc.; operazioni di credito agrario per conto dell'Istituto federale di Credito Agrario; gestione delle Esattorie Consorziali di Fano e Orciano; annualmente i tre quarti degli utili netti vengono erogati in opere di beneficenza.

Cassa di Risparmio di Fermo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; statuto approvato con Decreto del 23-12-1940 (G. U. 3-1-1941);

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Firenze.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Decreto costitutivo 4-6-1829; T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; statuto vigente approvato con Decreto del Capo del Governo 22-2-1939, n. 949.

Funzioni: esercizio del credito, a scopo di beneficenza, in vantaggio principalmente delle classi meno agiate.

Cassa di Risparmio di Foligno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: istituita con Rescritto della Segreteria per gli affari interni dello Stato Pontificio in data 7-10-1857; confermata con i RR. DD. 6-4-1862, n. 2542 e 6-10-1875 n. 1804 (serie 2^a supplementare); statuto vigente approvato con Decreto del Capo del Governo 6-1-1939; (G. U. 16-1-1939, n. 12).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conve-

Cassa dei Risparmi di Forlì.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Costituita con Rescritto Pontificio del 3-6-1839; T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; Statuto vigente approvato dall'assemblea dei soci il 7-10-1939 e dal Decreto del Capo del Governo 24-12-1939.

Funzioni: beneficenza e credito.

Cassa di Risparmio di Fossano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; Statuto approvato con Decreto 28-2-1939.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Gorizia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: fondazione Conte Giuseppe Della Torre 1831; T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; depositi in conto corrente; operazioni di banca; credito fondiario; gestione di esattorie, tesorerie e ricevitorie.

Cassa di Risparmio di Imola.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936 n. 375; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 6-1-1939 (G. U. 17-1-1939, n. 13).

Funzioni: raccolta del risparmio a scopo di previdenza; esercizio del credito.

Cassa di Risparmio di Jesi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 11-7-1939, modificato con Decreto del Capo del Governo 3-5-1942.

Funzioni: educazione al risparmio; raccolta del risparmio, investimento del risparmio in operazioni di credito.

Cassa di Risparmio di La Spezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti; Legge 15-7-1888; Legge 17-7-1937, n. 1400; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 15-6-1939, (G. U. 30-6-1939, n. 151).

Funzioni: raccolta del risparmio ed esercizio del credito; gestione esattorie delle imposte e ricevitorie provinciali.

Cassa di Risparmio di Livorno.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Rescritto Granducale 22-5-1835; R. D. 28-5-1876; Legge 15-7-1888; statuto approvato con Decreto 4-10-1928, n. 2286; R. D. 28-11-1939 (G. U. 4-4-1939, n. 81).

Funzioni: di previdenza e credito; raccolta di depositi a risparmio e in conti correnti; esercizio del credito agrario; mutui ipotecari contro cessione del quinto dello stipendio; servizi cassa di tesoreria comunale e di ricevitoria provinciale ed in genere tutti i servizi bancari, esclusi quelli attinenti alla compra vendita dei valori industriali e alle transazioni di divisa estera.

Cassa di Risparmio di Loreto (Marche).

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato con D. 17-5-1939 (G. U. 26-5-1939, n. 123).

Funzioni: raccolta di risparmio e credito (ordinario, agrario, ipotecario e prignoratizio) servizi esattoriali e di tesoreria.

Cassa di Risparmio di Loreto Aprutino (V. Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino).

Cassa di Risparmio di Lugo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 30-5-1919, n. 1018, modificato con R. D. 2-7-1931, n. 959; R. D. 7-7-1932, n. 960; Statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 6-1-1939 (G. U. 17-2-1939, n. 13); T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando conveniente collocamento per tali depositi.

Cassa di Risparmio di Mirandola.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; statuto approvato con D. 7-2-1942, n. 1532 (G. U. 14-2-1942, n. 37).

Funzioni: diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; normale attività bancaria, prestito contro pegno, gestione di esattorie, operazioni di credito agrario ecc.

È vigilata anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Cassa di Risparmio di Modena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; statuto approvato con Decreto 10-1-1939, n. 218, modificato con Decreto 21-2-1942, n. 1540 e Decreto 9-12-1942, n. 1632.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

Leggi, Regolamenti e Statuti; R. D. 1-10-1871, n. 141.

Funzioni: quelle svolte dalla Casse di Risparmio di prima categoria.

Cassa di Risparmio di Pescia (V. Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia).

Cassa di Risparmio di Piacenza.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 18-8-1860; R. D. 6-5-1883.

Funzioni: raccolta del risparmio.

Cassa di Risparmio di Pisa.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 8-4-1939, modificato con D. M. 20-5-1944.

Funzioni: Raccolta del risparmio; esercizio del credito mobiliare e agrario, credito ipotecario; servizi di ricevitoria, collettoria, tesoreria; prestiti su pegni.

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; regolamento approvato con R. D. 21-3-1931, n. 66; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; R. D. L. 17-7-1937, n. 1400; Legge 7-3-1938, n. 141; Legge 7-4-1938, n. 636; statuto approvato con Decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 21-1-1939, modificato con Decreto 9-12-1942.

Funzioni: raccolta del risparmio e investimento dei capitali amministrati.

Cassa di Risparmio di Pola.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 8-3-1939.

Funzioni: raccolta del risparmio ed esercizio del credito.

Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: risulta dalla fusione della Cassa di Risparmio di Bolzano (fondata nel 1854), Merano (fondata nel 1870) e Brunico (fondata nel 1857) di cui al R. D. 10-10-1935, n. 2273; statuto approvato con D. M. 7-7-1938 e D. M. 3-8-1942.

Funzioni: associazione di persone avente per fine la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato con Decreto 18-4-1939 (G. U. 25-4-1939, n. 98).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito della previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento; operazioni cambiarie, mutui ipotecari e chirografari a Provincie, Comuni, enti morali, ecc..

Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato dal Comitato dei Ministri in data 4-7-1939 (G. U. 19-7-1939, n. 167).

Funzioni: esercizio del credito.

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 12-10-1939, n. 1637, statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 1-5-1940

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato con R. D. 31-5-1939 (G. U. 7-6-1939, n. 133).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento. Attività bancaria svolta attraverso venti succursali, una agenzia centrale e centosettantasei filiali.

Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato dal Presidente del Comitato dei Ministri in data 8-3-1939 (G. U. 17-3-1939, n. 65).

Funzioni: favorire la previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi sicuro e conveniente collocamento; prestiti contro pegno; credito agrario ecc.

Cassa di Risparmio di Rieti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; D. L. 24-2-1938, n. 204; D. L. 12-3-1936 n. 375; statuto approvato con Decreto 25-4-1939 (G. U. 3-5-1939, n. 105).

Funzioni: promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Rimini.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; modificato con Legge 7-3-1938, n. 141 e con Legge 7-4-1938, n. 636; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo in data 6-1-1939. (G. U. 6-3-1939, n. 54).

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Roma.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento della Cassa di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1939 n. 967; Statuto approvato con Decreto 3-9-1942 (G. U. 12-9-1932, n. 215); R. D. 26-4-1928, n. 1073.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento; operazioni di pegno, di credito agrario e cessione del quinto dello stipendio, ecc.

*Cassa di Risparmio di Rovereto (v. Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto).**Cassa di Risparmio di Saluzzo.*

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; T. U. delle leggi 7-3-1938, n. 141 e 7-4-1938, n. 636; statuto approvato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18-4-1939, modificato dal D. M. 8-2-1944.

Funzioni: rompuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Savigliano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 17-7-1937, n. 305.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; riscossioni imposte e prestito su pegni.

Cassa di Risparmio di Savona.

Leggi, Regolamenti e statuti: statuto approvato con Decreto 17-5-1939 (G. U. 26-5-1939, n. 123).

Funzioni: esercizio del credito.

Cassa di Risparmio di Spoleto.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 12-3-1936, n. 375, modificato con Legge 7-3-1938, n. 141 e con Legge 7-4-1938, n. 636.

Funzioni: raccolta del risparmio ed esercizio del credito; servizi di esattoria e tesoreria.

Cassa di Risparmio di Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; gestione di servizi esattoriali di ricevitorie provinciali e di tesorerie comunali.

Cassa di Risparmio di Tortona.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; D. L. 12-3-1936, n. 375; statuto approvato il 28-3-1939, modificato con Decreto 3-8-1942

(G. U. 4-4-1939, n. 81 e 19-8-1942, n. 194); D. L. L. 14-9-1944, n. 226.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - Trento.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; Legge 7-3-1938, n. 141; Legge 7-4-1938, n. 636; statuto approvato in data 9-8-1938; Legge 10-6-1940, n. 933.

Funzioni: creditizie e servizi esattoriali.

Cassa di Risparmio di Trieste.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato con D. M. 5-4-1944. (G. U. 5-5-1944, n. 106).

Funzioni: raccolta del risparmio, esercizio del credito, concorso a opere di assistenza.

Cassa di Risparmio di Udine.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto approvato dal Presidente del Comitato dei Ministri in data 6-1-1939; D. L. L. 14-9-1944, n. 226.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; gestione di sette esattorie con servizio di tesoreria e ricevitoria provinciale; servizio del credito fondiario e agrario per la provincia.

Cassa di Risparmio di Venezia.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato in data 10-1-1939 dal Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Funzioni: promuove e diffonde lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando a essi conveniente collocamento; gestione delle esattorie di Venezia, Cona, Chioggia, Portogruaro S. Donà.

Cassa di Risparmio di Vercelli.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; R. D. 5-2-1931, n. 225; statuto approvato con Decreto 1-2-1939.

Funzioni: raccoglie depositi a titolo di risparmio e cura il loro conveniente collocamento; gestisce tre esattorie, esplica servizi di tesoreria per sessanta enti; funzioni di credito pignoratizio.

Cassa di Risparmio di Vigevano.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967; statuto approvato con Decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 2-3-1939, (G. U. 10-3-1939, n. 58).

Funzioni: raccoglie depositi a titolo di risparmio e cura il loro conveniente collocamento.

Cassa di Risparmio di Vignola.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 4-8-1872; Legge 15-7-1888; Legge 17-7-1898; statuto approvato con Decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito in data 2-3-1939.

Funzioni: raccolta e investimento di risparmi.

Cassa di Risparmio di Volterra.

Leggi, Regolamenti e Statuti: T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio approvato con R. D. 25-4-1929, n. 967, R. D. 5-2-1931 n. 225; R. D. L. 12-3-1936, n. 375; Legge 7-3-1938, n. 141; Legge 7-4-1938, n. 636; R. D. L. 24-2-1938, n. 204; Legge 3-6-1938, n. 778; statuto approvato con D. M. 8-3-1939, n. 973.

Funzioni: raccolta e investimento del risparmio.

Compagnia Italiana per l'Oriente Mediterraneo (S. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto in data 10-10-1941, (rogito notarile).

Funzioni: attività commerciale nell'Oriente Mediterraneo. Ha operato soltanto in Grecia.

Attualmente in liquidazione.

Consorzio per la Concessione di Mutui ai Danneggiati dal Terremoto del 28 Dicembre 1908.

Leggi, Regolamenti e Statuti: costituito con atto 3-12-1909 (rogito notarile); R. D. 3-11-1909, n. 722; statuto approvato con R. D. 31-1-1910, n. 69; posto in liquidazione dal 1°-4-1946.

Funzioni: concessione di mutui ipotecari per le riparazioni e ricostruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 2-9-1919, n. 1627, convertito nella Legge 14-4-1921, n. 488; statuto vigente approvato con D. M. 24-3-1946.

Funzioni: concessione di mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, o da delegazioni di tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Province, Comuni, Consorzi e dalla Opera Nazionale per i Combattenti, queste ultime in dipendenza delle bonifiche idrauliche e agrarie da essa eseguite.

Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 29-7-1927, n. 1509; convertito nella Legge 5-7-1928, n. 1760.

Funzioni: concessione di mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioria fondiario-agraria e di bonifica, nonché alla ricostruzione delle aziende agrarie distrutte e danneggiate dalla guerra.

È vigilato anche dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Ente Albanese Gestione Ammassi (Soc. An. E.A.G.A.) - Tirana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto sociale.

Funzioni: si proponeva di svolgere la sua attività principalmente in Albania ed eventualmente in altri Paesi per contribuire all'incremento della produzione agraria e al suo collocamento.

Attualmente è in liquidazione.

Lo Stato Italiano è interessato nella gestione dell'E. A. G. A. indirettamente attraverso la partecipazione dell'Ente Industrie Attività Agrarie, del quale lo Stato ha la maggioranza azionaria.

Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare. (E. G. E. L. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 9-2-1939, n. 126; statuto approvato con R. D. L. 27-3-1939, n. 665; Legge 19-12-1940, n. 199 (art. 20); Legge 16-6-1939, n. 942; Circolare del Ministero del Tesoro 14-1-1945, n. 400.099; D. L. L. 5-10-1944, n. 252; D. L. L. 12-4-1945, n. 222; D. L. L. 1-2-1945, n. 36.

Funzioni: retrocessioni beni ebraici espropriati; gestione di liquidazione dei beni alleati sottoposti a sequestro; gestione beni tedeschi e giapponesi sottoposti a sequestro; acquisto gestione e vendita beni esattoriali rimasti non aggiudicati all'asta pubblica.

Attualmente, in base ai D. L. L. sopra citati, l'Ente sta provvedendo alla restituzione dei beni agli antichi proprietari. Effettuata tale restituzione, all'Ente resteranno la gestione dei beni esattoriali e la gestione dei beni tedeschi e giapponesi sottoposti a sequestro.

Istituto Centrale di Banche e Banchieri.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto sociale.

Funzioni: ha lo scopo di promuovere e agevolare l'opera comune delle banche e dei banchieri suoi soci, di rappresentarli, di coordinare le loro operazioni e di far convergere la loro attività al fine di una migliore utilizzazione di tutte le loro energie nell'interesse dell'economia generale.

Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Costituito con D. L. 20-5-1924, n. 731, convertito nella Legge 17-4-1925, n. 473; statuto approvato con R. D. 25-11-1940, n. 1955.

Funzioni: ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e di impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazione di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Province e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100 000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

Istituto Mobiliare Italiano

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 13-11-1931, n. 1398, convertito nella Legge 15-12-1932, n. 1581; R. D. L. 12-3-1936, n. 376; Legge 18-1-1937, n. 169; R. D. L. 5-9-1938, n. 1481; Legge 21-5-1940, n. 657; Legge 30-10-1940, n. 1571; statuto approvato con R. D. 25-11-1940, n. 1955; R. D. L. 19-7-1941,

n. 865; Legge 12-2-1942, n. 100; Legge 21-5-1942, n. 567; D. L. L. 1-11-1944, n. 367; D. L. L. 15-11-1944, n. 397; D. L. L. 28-12-1944, n. 416 e 417; D. L. L. 7-6-1945, n. 313; D. L. L. 14-9-1945, n. 605; D. L. L. 19-10-1945, n. 686.

Funzioni: concedere mutui a imprese di nazionalità italiana contro garanzie mobiliari o immobiliari, ed eventualmente contro garanzie personali; assumere partecipazioni azionarie in imprese di nazionalità italiana; compiere ogni altra operazione consentita dalle leggi disciplinari l'attività dell'I. M. I. o da leggi speciali.

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato. (I.N.C.I.S.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 25-10-1924, n. 1944; R. D. 20-11-1924, n. 1945; R. D. 28-4-1938, n. 1165 (T. U.). Per gli alloggi provenienti dall'Istituto Romano per le Case degli Impiegati dello Stato vige lo statuto approvato con R. D. 20-5-1928, n. 1284.

Funzioni: fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli.

È sottoposto alla vigilanza tecnico-amministrativa da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

**Istituto Nazionale « Regina Margherita » per l'Educazione e l'Istruzione degli Orfani degli Insegnanti Elementari e dei Direttori Didattici.*

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 8-7-1904, n. 407; Legge 5-7-1908, n. 391; Legge 26-6-1913, n. 836; D. L. L. 5-5-1918, n. 939; R. D. L. 14-7-1927, n. 1764.

Funzioni: ha lo scopo di devolvere, per la educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, un fondo costituito da trattenute annue secondo le disposizioni della citata Legge 8-7-1904, n. 407.

Istituto Poligrafico dello Stato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 6-12-1928, n. 2744, modificata con Legge 24-3-1932, n. 273; Legge 29-6-1940, n. 802 e D. L. L. 5-10-1945, n. 703; statuto approvato con Decreto del Capo del Governo 10-7-1929. (G. U. 15-7-1929, n. 163); R. D. L. 9-7-1936, n. 1380.

Funzioni: fornire stampati e pubblicazioni, alle amministrazioni dello Stato; provvedere alla stampa delle carte e valori

e tutte le altre pubblicazioni che interessano lo Stato (G. U. raccolta delle Leggi e Decreti, ecc.).

Attualmente provvede anche all'esercizio degli stabilimenti di Foggia per la fabbricazione di cellulosa e carta (citato R. D. L. 9-7-1936, n. 1380), e all'esercizio della cartiera Nomentana di Roma.

Istituto per la Ricostruzione Industriale. (I. R. I.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 23-1-1933, n. 5, modificato dal R. D. L. 12-3-1936, n. 376 e dal R. D. L. 24-6-1937, n. 905, convertito nella Legge 25-4-1938, n. 637; statuto approvato con decreto del Capo del Governo in data 22-12-1937.

Funzioni: provvede con criteri unitari alla efficiente gestione delle partecipazioni e attività comunque a esso pervenute e smobilizza gradualmente le partecipazioni ed attività che lo Stato non ha interesse di conservare.

È vigilato anche dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Istituto di San Paolo di Torino.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 16-6-1932, n. 732, convertito nella Legge 29-12-1932, n. 1989.

Funzioni: Assistenza ai poveri (educazione e istruzione femminile); credito pignoratorio e credito ordinario e cambiario.

Monte dei Paschi di Siena.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Rescritto Granducale del 10-12-1622; Decreto del Capo del Governo 22-10-1936.

Funzioni: raccoglie depositi e risparmi per impiegarli in operazioni creditizie atte a potenziare, ai fini dell'economia generale della nazione, le attività produttive dei luoghi nei quali svolge la sua azione, con particolare riguardo all'agricoltura.

Monte Pensioni Insegnanti Elementari.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 16-12-1878, n. 4646; Legge 23-12-1888, n. 5858; Legge 16-9-1894, n. 421; Legge 19-2-1903, n. 53; Legge 5-7-1908, n. 874; T. U. 2-1-1913, n. 453; R. D. L. 12-1-1923, n. 1117; R. D. L. 13-9-1926, n. 1500; Legge 6-2-1941, n. 176; Legge 1-6-1942, n. 675.

Funzioni: È un Istituto di previdenza per la concessione agli iscritti (insegnanti e direttori addetti a tutte le istituzioni scolastiche

pubbliche, elementari e preelementari) e ai loro familiari (vedove e orfani) di pensioni vitalizie (o temporanee per gli orfani).

Società Agricola Industriale Gomma. (Soc. An. S. A. I. G. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Atto costitutivo in data 30-12-1937, n. 28.059 (pubblicato sul foglio Annunzi Legali del 14-1-1938, n. 4); statuto in data 29-12-1937, modificato il 20-7-1939, (foglio Annunzi Legali, Roma (6-10-1939, n. 80); R. D. L. 30-12-1937, n. 2392.

Funzioni: coltivazione della pianta gommifera; industria della estrazione e produzione della gomma; attualmente provvede alla sistemazione di terreni per culture cerealicole e arboree.

Società Anonima Commerciale Italiana Mediterranea. (S. C. I. M.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: costituita in data 26-8-1941 (rogito notarile):

Funzioni: scambi commerciali con Paesi esteri in genere e in particolare nel Mediterraneo; attualmente svolge gestione di stralcio per le attività passate e si sta orientando verso nuove attività.

Società Anonima Commerciale Italo-Greca (S. A. C. I. G.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: costituita in data 8-9-1941.

Funzioni: importazione ed esportazione tra la Grecia e l'Italia di qualsiasi prodotto oggetto di scambio; attualmente in liquidazione.

Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame. (S. A. I. B.)

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto e atto costitutivo in data 17-7-1936; Legge 20-1-1941, n. 154.

Funzioni: importazione del bestiame dall'estero esercitato con diritto di esclusiva, in virtù di concessione statale; distribuzione del bestiame importato nelle varie zone e nei vari mercati del Regno.

Società Anonima Imprese Trasformazioni Agrarie e Lavori di Bonifica in Albania.

Leggi, Regolamenti e Statuti: atto costitutivo e statuto in data 19-4-1940.

Funzioni: valorizzazione agraria in Albania. Attualmente sta procedendo alla chiusura dei conti per sospensione di attività

Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis.

Leggi, Regolamenti e Statuti: costituita il 27-5-1924, n. 25.239 (rogito notarile); R. D. L. 10-7-1938, n. 1052.

Funzioni: produzione e commercio del magnesio metallico e delle sue leghe, trattazione dei lavori e prodotti necessari e ausiliari attinenti alla produzione e alla lavorazione del magnesio.

Società per Azioni Ente Industrie Attività Agrarie.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Statuto sociale 1926.

Funzioni: attualmente provvede alla liquidazione delle attività commerciali precedentemente svolte sia all'estero che all'Italia; si occupa degli sfruttamenti industriali boschivi in Umbria.

Società per Azioni Mineraria Metallurgica « Raminosa » - Genova.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Istituita il 16-12-1939.

Funzioni: industria mineraria e metallurgica e commercio dei relativi prodotti. Attualmente provvede all'allestimento dei macchinari e alla preparazione del materiale per la produzione del solfato di rame.

Società Finanziamenti Esteri (già S. V. E. A.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: Atto costitutivo e statuto in data 23-4-1925.

Funzioni: fino al 1936, sotto la denominazione originaria « Società Sviluppo Economico Albania » svolse la sua attività principalmente in Albania. Dal 1936, assunta la nuova denominazione, svolse attività in Austria e in Ungheria.

Società Finanziaria Marittima (FINMARE).

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 7-12-1936, n. 2082.

Funzioni: assumere partecipazione azionaria nelle società previste dall'art. 1 del Decreto sopra citato; curare il coordinamento tecnico delle società stesse e prestar loro la opportuna assistenza finanziaria.

Come società per azioni è soggetta a tutte le norme del codice civile concernenti le società medesime.

Società Italiana per il Commercio Estero.

Leggi, Regolamenti e Statuti: atto costitutivo e statuto a norma degli art. 23-25 e segg. del codice civile.

Funzioni: esercizio del commercio di importazione ed esportazione di materie prime e di qualsiasi prodotto che possa formare oggetto di cambi commerciali.

Società Italiana di Navigazione Danubiana (S. I. N. D. A.)

Leggi, Regolamento e Statuti: Atto costitutivo e statuto in data 5-9-1940.

Funzioni: esercizio della navigazione sul Danubio e acquisto noleggio per i trasporti sociali.

Société Italo-Française pour le Commerce du Sel, con Sede in Gibuti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: statuto in data 26-5-1930, modificato con atto 3-3-1937 (atti notarili).

Funzioni: commercio del sale nei territori dell'Africa Orientale

Società Mercantile di Albania. (S. M. A.) - Tirana.

Leggi, Regolamenti e Statuti: istituita con atto 29-10-1941. Società di nazionalità albanese regolata dal codice di commercio albanese. Azioni possedute dalla S. A. Commerciale Italiana Mediterranea (S. C. I. M.).

Funzioni: scambio commerciale tra l'Italia e l'Albania.

Attualmente gestione di stralcio degli interessi esistenti in Italia. Le limitate attività rimaste in Albania sono passate sotto gestione commissariale del governo locale.

Società Trasporti Adriatico-Balcani.

Leggi, Regolamenti e Statuti: atto costitutivo in data 5-11-1942. (Foglio Annunzi Legali Roma n. 101).

Funzioni: trasporti di persone e di cose da qualsiasi provenienza tra le coste dell'Adriatico e l'interno dei Paesi balcanici. In dipendenza degli eventi bellici la società non ha potuto intraprendere la sua attività.

Ufficio Italiano Cambi.

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 17-5-1945, n. 331. (G. U. 3-7-1945, n. 79).

Funzioni: commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che serva per pagamenti all'estero; monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti e alle vendite dell'oro all'estero, nonché svolgimento di tutti i compiti e le funzioni che le disposizioni legislative valutarie conferivano all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, alla cui liquidazione l'Ufficio Italiano Cambi attualmente provvede.

MINISTERO DEI TRASPORTI

ENTI CONTROLLATI:

Ente Nazionale Autotrasporti Cose. (E. N. A. C.).

Leggi, Regolamenti e Statuti: D. L. L. 17-8-1944, n. 188.

Funzioni: disciplina dei trasporti di cose su strada attraverso il coordinamento dei trasporti stessi, l'assegnazione dei carburanti, pneumatici e materiali di ricambio.

Gestione Speciale Viveri « La Provvida ».

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. 5-3-1925, n. 342. (G. U., 6-4-1925, n. 80).

Funzioni: distribuzione a pagamento e a prezzi equi alle famiglie dei dipendenti del Ministero dei Trasporti e dei dipendenti statali e parastatali di generi e di vestiario di prima necessità.

Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 22-12-1927, n. 2574, convertito nella legge 31-5-1928, n. 1350, modificato con R. D. L. 8-12-1938, n. 2152; Regolamento approvato con R. D. L. 18-3-1928, n. 519.

Funzioni: assicurazioni, credito e assistenza sanitaria ai soci, appalti inerenti alle comunicazioni; attività bancaria.

È vigilato anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dal Ministero del Tesoro.

Istituto Nazionale Trasporti.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 13-5-1929, n. 836.

Funzioni: sviluppo dei traffici in collaborazione con le ferrovie dello Stato ed esercizio di servizi accessori inerenti ai trasporti.

Larderello - Società Anonima per lo Sfruttamento delle Forze Endogene.

Leggi, Regolamenti e Statuti: con R. D. L. 20-2-1939, n. 318, l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a promuovere la costituzione di un Ente, anche nella forma di

Società Anonima, per l'esercizio della ricerca e della coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas, comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione elettrica, esistenti nelle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa, e Siena. È stata autorizzata inoltre ad assumere partecipazione azionaria nel costituendo Ente. La S. A. Larderello è stata costituita in data 24 maggio 1939.

Funzioni: ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica.

Opera di Previdenza a Favore del Personale delle Ferrovie dello Stato.

Leggi, Regolamenti e Statuti: Legge 19-6-1913, n. 641; R. D. L. 27-12-1934, n. 2277.

Funzioni: corresponsione di buonuscita agli agenti delle Ferrovie dello Stato all'atto dell'esonero dal servizio, alle famiglie degli agenti morti in attività di servizio; assistenza agli orfani fino al compimento del 18° anno, mediante borse di studio, sussidi, ospitalità in colonie estive.

Ufficio Centrale Carboni.

Leggi, Regolamenti e Statuti: R. D. L. 28-7-1935, n. 1375, convertito nella legge 9-1-1936, n. 212; D. L. L. 7-9-1945, n. 652.

Funzioni: acquisto importazione e distribuzione nel Regno dei carboni fossili esteri, degli agglomerati e del coke.

APPENDICE

CENNI STATISTICI SULLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA. (*)

Statistica al 1892

Numero	21.819
Patrimonio netto	1.529.225.555
Spese di benef.	85.547.539

Statistica al 1935

Numero	16.979
Patrimonio netto	8.680.090.897
Spese di benef.	476.848.381

Incremento nell'ultimo decennio: L. 125 milioni per anno.

I. — Ospedali

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricovero</i>
Piemonte	200	362.000.000	10.000
Liguria	64	200.000.000	5.300
Lombardia	207	637.000.000	18.000
Venezia Tridentina	13	25.000.000	2.500
Veneto	93	216.000.000	17.000
Venezia Giulia	13	26.000.000	2.400
Emilia	120	346.000.000	11.000
Toscana	80	137.000.000	10.000
Marche	130	153.000.000	3.500
Umbria	33	45.000.000	1.700
Lazio	117	204.000.000	6.700
Abruzzi e Molise	20	52.000.000	850
Campania	55	150.000.000	3.900
Puglie	86	62.000.000	3.600
Lucania	8	3.000.000	587
Calabria	23	28.000.000	1.100
Sardegna	15	29.000.000	1.070
Sicilia	132	145.000.000	6.200

(*) Dati forniti dalla COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE. Sottocommissione per l'Amministrazione locale.

I. — *Istituzioni per l'assistenza antitubercolare*

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricov.</i>
Sanatori climatici			59
Ospedali sanatoriali			59
Reparti ospedalieri per t. b. c.			280
Case di cura private			48
Istituti per forme extra polmonare			45
Convalescenziari e colonie di lavoro			2
Preventori			142
Scuole speciali all'aperto			41
			676
Totale			676

Totale posti letto di dette istituzioni: N. 57.000

3. — *Cuse di ricovero*

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricov.</i>
Piemonte	115	170.451.100	7.880
Liguria	32	39.452.000	1.610
Lombardia	168	192.910.000	10.800
Venezia Tridentina	27	12.414.000	1.270
Veneto	96	1.515.000	8.970
Venezia Giulia	20	21.724.000	1.430
Emilia	112	132.950.000	7.220
Toscana	51	26.988.000	1.500
Marche	95	54.392.000	1.790
Umbria	21	20.167.000	1.130
Lazio	32	38.602.000	723
Abruzzi e Molise	19	50.020.000	390
Campania	33	78.145.000	4.330
Puglie	67	35.810.000	1.995
Lucania	4	1.500.000	98
Calabria	17	12.270.000	500
Sardegna	8	7.830.000	595
Sicilia	121	76.600.000	5.170

4. — *Orfanotrofi*

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricov.</i>
Piemonte	62	52.000.000	2.100
Liguria	22	37.000.000	1.400
Lombardia	72	97.000.000	4.300
Venezia Tridentina	11	13.000.000	445
Veneto	29	38.000.000	1.270
Venezia Giulia	8	6.200.000	700

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricov.</i>
Emilia	69	154.000.000	2.700
Toscana	35	59.000.000	1.690
Marche	56	61.000.000	1.403
Umbria	24	20.800.000	846
Lazio	48	138.000.000	2.100
Abruzzi e Molise	9	6.000.000	393
Campania	56	48.000.000	1.800
Puglie	87	43.000.000	3.200
Lucania	6	3.100.000	298
Calabria	21	17.000.000	1.480
Sardegna	7	3.200.000	495
Sicilia	82	51.000.000	2.900

5. — *Istituti per l'infanzia abbandonata*

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Posti di ricov.</i>
Piemonte	14	25.000.000	1.100
Liguria	3	8.000.000	386
Lombardia	21	37.000.000	1.850
Venezia Tridentina	—	—	—
Veneto	14	28.000.000	1.180
Venezia Giulia	1	360.000	76
Emilia	6	3.350.000	120
Toscana	10	4.200.000	310
Marche	5	6.500.000	330
Umbria	3	7.000.000	324
Lazio	8	14.000.000	1.550
Abruzzi e Molise	3	2.200.000	156
Campania	7	30.000.000	622
Puglie	3	1.200.000	116
Lucania e Calabria	—	—	—
Sardegna	4	3.600.000	199
Sicilia	7	13.000.000	650

6. — *Istituti di assistenza in genere*

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>
Piemonte	469	46.000.000
Liguria	142	39.000.000
Lombardia	994	246.000.000
Venezia Tridentina	61	2.630.000
Veneto	644	50.960.000
Venezia Giulia	97	4.870.000
Emilia	827	110.197.000
Toscana	229	19.680.000
Marche	173	12.132.000
Umbria	86	9.364.000

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>
Lazio	227	23.476.000
Abruzzi e Molise.	319	7.180.000
Campania	408	77.183.000
Puglie	391	16.268.000
Lucania.	20	1.962.000
Calabria	77	4.402.000
Sardegna.	14	718.000
Sicilia	400	40.242.000

7. — *Opere pie dotalizie*

	<i>Numero</i>	<i>Patrimonio netto</i>
Piemonte.	226	5.000.000
Lombardia	474	10.000.000
Liguria	62	6.000.000
Venezia Tridentina.	16	137.000
Veneto.	218	6.700.000
Venezia Giulia.	13	1.700.000
Emilia	267	15.000.000
Toscana.	341	8.200.000
Marche.	172	3.900.000
Umbria	93	3.100.000
Lazio	140	14.500.000
Abruzzi e Molise.	10	140.000
Campania	96	1.300.000
Puglie	110	3.200.000
Lucania.	6	840.000
Calabria	40	1.600.000
Sardegna.	18	218.000
Sicilia	384	15.000.000

I dati statistici complessivi, desunti dagli elementi in possesso del Ministero dell'Interno, sono riassunti come segue per le singole categorie di istituzioni assistenziali:

	<i>Numero</i>	<i>Patrim. netto</i>	<i>Somme erogate in benefic.</i>	<i>Posti di ricovero</i>
1. — Ospedali.	1.419	2.798.180.030	237.329.606	109.128
2. — Case di ricov.	1.038	1.078.683.086	73.596.536	58.000
3. — Orfanotrofi.	693	799.093.711	38.239.789	30.960
4. — Ist. per l'Infanzia abb.	114	177.910.580	13.718.935	3.761
5. — Ist. di assist. in genere	5.578	706.732.192	22.581.202	
6. — Opere pie dotalizie	2.678	102.988.598	3.174.919	
Totale	16.979	5.663.588.157	438.766.387	207.149

**RELAZIONE DELLA QUINTA SOTTOCOMMISSIONE
" ORGANIZZAZIONE SANITARIA "**

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

[The body of the memorandum contains several paragraphs of text that are almost entirely illegible due to extreme noise and low contrast. Only a few words and fragments are discernible.]

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA

La Sottocommissione ha preso in esame e approfondito le esigenze che la coscienza nazionale e soprattutto la esperienza dei sanitari italiani ritengono come meritevoli della più seria considerazione da parte del potere costituente, al fine di enunciare nella nuova Costituzione i postulati essenziali che attengono ai compiti dello Stato, nonché ai diritti e ai doveri dell'individuo, nel campo della sanità.

Le conclusioni, alle quali la Sottocommissione è giunta e che sono qui illustrate, rispecchiano i voti che da varie parti, associazioni professionali e culturali, nonché singoli studiosi hanno formulato. Esse hanno riportato inoltre, in via di massima, l'adesione dei maggiori esponenti delle categorie sanitarie italiane, convocati in appositi convegni regionali.

Anche se non tutte le Costituzioni, antiche e recenti, trattano questo problema, tra i fini che lo Stato contemporaneo persegue va posto, senza dubbio, il mantenimento e il perfezionamento della sanità pubblica.

Lo Stato ha il dovere di esplicitare questa particolare attività secondo determinati principi ed entro certi limiti, ma esso, nel momento in cui le svolge, ne determina discrezionalmente i fini specifici, assumendo perciò a un tempo il diritto implicito di compierla e di provvedere a quanto si riveli necessario per dispiegarla appieno, salvo il riconoscimento di basilari prerogative che nei confronti dell'individuo non possono essere in alcun modo disconosciute o menomate.

Il cittadino ha il diritto di ricevere le prestazioni che lo Stato è obbligato a effettuare; è da tener presente però che se anche le Costituzioni parlino ampiamente di diritto del cittadino verso lo Stato e di dovere dello Stato, non sempre nei rapporti di diritto pubblico corrisponde un vero e proprio diritto fornito di azione. Naturalmente il cittadino ha pure il dovere di assoggettarsi agli obblighi di vario genere imposti dallo Stato nell'esercizio della sua attività sanitaria. Ma alla più scrupolosa salvaguardia della

pubblica salute — nel suo duplice aspetto di dovere e diritto dello Stato di realizzarla per la soddisfazione delle legittime aspettative del cittadino — deve sempre accompagnarsi al rispetto della personalità.

Da questi generalissimi principî, nei quali si riassume la reciproca posizione fra lo Stato e i cittadini nel campo della sanità pubblica, derivano in guisa di corollari e applicazioni concrete i doveri e i diritti riferentisi a particolari categorie di cittadini, come i lavoratori, i fanciulli e le madri.

Pertanto, enunciati i principî generali attinenti ai rapporti tra i cittadini e Stato in materia di sanità, sono state esaminate alcune esigenze peculiari all'ordinamento del nostro Paese, le quali, a parere della Sottocommissione, postulano la necessità di inserire nella nuova Costituzione qualche formulazione di massima, relativa alla organizzazione sanitaria che deve essere unitaria e autonoma, se si vuole efficacemente provvedere — in armonia di indirizzo e di attuazione — alla tutela della salute pubblica.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SALUTE PUBBLICA NELLE COSTITUZIONI STRANIERE

La Sottocommissione ha ritenuto opportuno far precedere il suo studio da una indagine relativa alla enunciazione che nelle altre Costituzioni sono state fatte in materia di igiene e sanità.

Le Costituzioni fanno sempre copiose elencazioni dei compiti dello Stato e dei diritti dei cittadini. Tali enumerazioni sono soltanto esemplificative e non già tassative, come è detto esplicitamente in qualche testo. Pertanto, sia le Costituzioni più antiche sia quelle più recenti, anche quando non parlano espressamente della sanità pubblica, o fanno a essa indirettamente riferimento o la sottintendono. Mentre le Costituzioni tradizionali si limitano al massimo ad accennare al concetto di benessere, la Costituzione francese del 1848 va già più in là quando pone tra i doveri della repubblica il compito di « assicurare con un'assistenza fraterna, l'esistenza dei cittadini bisognosi », (art. 8). Enunciazioni di questo genere non mancano quasi mai nelle Costituzioni del dopoguerra.

Quando si parla di benessere o, più precisamente, di assistenza, è implicito che una posizione preminente tra le cure dello Stato deve avere la conservazione e il miglioramento della salute dei

cittadini che costituiscono la *conditio sine qua non* di ogni umano benessere.

Tuttavia, alcune Costituzioni, relativamente recenti, contengono espliciti e diretti riferimenti alla sanità pubblica, e magari anche specificamente all'igiene, parlandone o a proposito dei compiti dello Stato o a proposito delle materie riservate allo Stato centrale negli Stati federali o regionali, o più raramente, a proposito dei diritti e dei doveri dei cittadini.

a) Pongono la sanità pubblica tra i fini dello Stato, le seguenti Costituzioni :

Equatore. Cost. 26 marzo 1929, art. 151 par. 22 : « Lo Stato... curerà l'assistenza, l'igiene e la salubrità pubblica... nonché il risanamento delle abitazioni e la provvista di acqua potabile »

Germania. Cost. 1919, art. 119 : « Incombe allo Stato e ai Comuni sorvegliare la razza, la salute e lo sviluppo sociale delle famiglie... la maternità ha diritto alla protezione e alla sollecitudine dello Stato ».

Irlanda. Cost. 1937, art. 45 : « Lo Stato s'impegna di salvaguardare gli interessi economici delle classi più deboli della comunità e, se sarà necessario, a contribuire al mantenimento degli infermi, vedove, orfani e vecchi ».

Jugoslavia. Cost. 1946, art. 35 : « Lo Stato ha cura della salute del popolo, organizzando e controllando servizi sanitari, ospedali, sanatori, case di cura, e di convalescenza ».

Liechtenstein. Cost. 1921, art. 18 : « Lo Stato veglia alla salute pubblica, sovvenziona l'assistenza ai malati e cerca con provvedimenti legislativi di combattere l'alcoolismo e di migliorare gli alcoolizzati e i vagabondi ».

Lituania. Cost. 15 maggio 1928, art. 100, 102, conteneva già disposizioni sull'argomento ;

La Cost. 12 febbraio 1938 le ha modificate e ampliate raggruppandole nel capitolo : « Sanità e difesa sociale » (art. 57-60) : « Lo Stato vigila sulla salute dei cittadini, assiste i lavoratori e le loro famiglie nei casi di malattia, vecchiaia e infortuni, appoggia e favorisce la volontà del cittadino e le sue capacità di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia ; cura la protezione dei cittadini che non siano in grado di provvedere a sé ed alle proprie famiglie ».

E sempre nella Cost. Lituana del 1938, all'art. 1 si trova : « Lo Stato protegge la libertà, l'onore, la salute, la vita e la proprietà del cittadino ».

Perù. Cost. 1933, art. 50 : « È a carico dello Stato la salute pubblica e la cura della salute privata ; spetta allo Stato emanare le leggi necessarie al controllo igienico e sanitario ».

Paesi Bassi. Cost. 1887 modificata, nel 1922, art. 196 : « La assistenza è oggetto della sollecitudine costante del Governo ed è regolata dalla legge ».

Uruguay. Cost. 1934 (art. 43-46) : Prevede una legislazione su tutte le questioni relative alla salute e all'igiene pubblica, procurando il perfezionamento fisico, morale e sociale di tutti gli abitanti del Paese, i quali hanno il dovere di curare la propria salute e di assistersi in caso di malattia. Lo Stato procurerà l'assistenza gratuita e i mezzi di prevenzione e di assistenza agli indigenti o mancanti di sufficienti risorse ; darà asilo a coloro che per menomazione fisica o mentale di carattere cronico siano inabili al lavoro ; combatterà con leggi e convenzioni internazionali i vizi sociali.

b) Ricordano la sanità pubblica tra le materie che negli Stati federali e regionali sono riservate allo Stato centrale, o in via esclusiva (a es. U.R.S.S., 1920) o solo per quel che riguarda la legislazione e non l'esecuzione (a es. Austria 1867) o solo per quanto concerne i principî generali della legislazione e della esecuzione (a es. U.R.S.S. 1923, Spagna 1932, U.R.S.S. 1936, Jugoslavia 1946) le seguenti Costituzioni :

Austria. Legge 21 dicembre 1867 par. 2 : « Appartengono alla competenza del Reichstag..., la legislazione in materia medicale come le misure di protezione contro le epidemie ed epizoozie ».

Austria. Cost. 1920, art. 10-12 : « La legislazione e l'esecuzione sono materie federali negli affari seguenti :... 12) l'igiene, ad esclusione delle questioni relative ai cadaveri e alle inumazioni, come pure dei servizi sanitari municipali e delle istituzioni di salvataggio, restando inteso che a riguardo delle cliniche e case di salute delle stazioni climatiche e sorgenti medicinali, la sorveglianza sanitaria, solo è ammessa ; l'arte veterinaria... ».

Germania. Cost. 1919, art. 7 : punto 7 : « Il Reich ha il diritto di legiferare sulla politica demografica, la protezione delle madri, delle nutrici, dei bambini e della gioventù ; punto 8... sul regime sanitario e regime veterinario, ecc. ».

Jugoslavia. Cost. 1946, art. 44 : « ... sono di competenza della repubblica federale popolare della Jugoslavia... l'elaborazione dei principî generali sulla legislazione e sull'amministrazione delle repubbliche nel campo dell'assistenza sociale... dell'igiene ».

Spagna. Cost. 1931, art. 11: « Sono di esclusiva competenza dello Stato spagnolo la legislazione e la esecuzione diretta delle seguenti materie... 15; difesa sanitaria in quanto riguardi interessi extra regionali ».

U. R. S. S. Cost. 1923, art. 1: « Sono di competenza normativa — spetta all'Unione di stabilire i principî generali ai quali deve uniformarsi la legislazione delle varie repubbliche federate —..
r) l'adozione di misure generali in materia di sanità pubblica »
Id. art. 64: « Il Comitato centrale esecutivo costituisce come un organo esecutivo il Consiglio dei Commissari del popolo composto come segue... Commissario per la salute pubblica ».

U. R. S. S. Cost. 1936, art. 14 r): « Sono di competenza dell'U.R.S.S. rappresentata dai suoi organi supremi di potere e dagli organi di governo dello Stato: ... le determinazioni dei principî fondamentali dell'istruzione e della sanità pubblica ». L'articolo 78 pone fra i commissariati del popolo federali quelli cioè che dirigono la branca dell'amministrazione statale loro affidata non direttamente e attraverso gli organi da essi nominati, bensì attraverso i corrispondenti commissari del popolo delle repubbliche federate — quello della sanità pubblica ».

c) Si occupano della sanità pubblica parlando dei diritti e dei doveri dei cittadini le seguenti Costituzioni:

Cile. Cost. 1925, art. 10 par. 10: « L'esercizio della proprietà è sottoposto ai limiti o regole che esigono il mantenimento e il progresso dell'ordine sociale, e, al riguardo, la legge potrà imporre le obbligazioni o servitù di utilità pubblica in favore della salute dei cittadini e della salubrità pubblica ».

Equatore. Cost. 1929, art. 151: « È demandato alla legge di stabilire le obbligazioni, le limitazioni e servitù in favore degli interessi generali dello Stato, dello sviluppo economico nazionale e del benessere e salute pubblica ».

U. R. S. S. Cost. 1936, art. 120: « I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto ad avere assicurati i mezzi materiali di esistenza per la vecchiaia, nonché in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa. Questo diritto è assicurato dall'ampio sviluppo delle assicurazioni sociali degli operai e degli impiegati a spese dello Stato, dall'assistenza medica gratuita ai lavoratori e dalla vasta rete di stazioni di cura che è messa a disposizione dei lavoratori ».

Uruguay. Cost. 1934, art. 43: « ...I cittadini hanno il dovere di curare la propria salute e di assistersi in caso di malattia ».

Venezuela. Cost. 1936, art. 32, par. 2: « I proprietari saran-

no obbligati ad osservare le disposizioni sull'igiene pubblica ».

PROPOSIZIONI

I risultati dello studio condotto dalla Sottocommissione sono stati espressi nelle seguenti cinque proposizioni, che sono qui riportate e che saranno subito dopo illustrate una per una.

1. — *La salute è un bene naturale che la società, e per essa lo Stato, deve tutelare in modo eguale per tutti, come diritto essenziale e fondamentale di ogni essere umano e come interesse della collettività.*

2. — *Lo Stato, in particolare, promuove lo sviluppo della coscienza igienica; protegge la salute delle madri, dei fanciulli, dei lavoratori intellettuali e manuali, contro ogni causa di invalidità e di mortalità; attua la difesa delle malattie sociali, e assicura l'assistenza a ogni cittadino, attraverso un'adeguata organizzazione sanitaria.*

Ogni cittadino deve compiere per la conservazione della salute collettiva quanto consentono l'iniziativa propria e sociale col concorso dei pubblici poteri.

3. — *Nessuno può essere astretto a subire pratiche sanitarie quando la loro esplicazione coattiva non sia autorizzata dalle leggi che disciplinano le funzioni sanitarie dello Stato.*

La legge non potrà consentire che le funzioni sanitarie dello Stato siano esplicate oltre i limiti imposti dal rispetto della personalità umana.

4. — *Il rapporto di fiducia tra medico e malato, condizione indispensabile per l'efficacia della prestazione medica, è assicurato dalla legge, salvo quanto dispongono le leggi intese alla tutela della pubblica salute.*

5. — *Ogni attività sanitaria è vigilata e coordinata dallo Stato.*

Tutte le attività sanitarie dello Stato e degli enti pubblici fanno capo a un'unica amministrazione tecnica distinta dagli altri organi del potere esecutivo.

Proposizione Prima

« La salute è un bene naturale che la società, e per essa lo Stato deve tutelare in modo eguale per tutti, come diritto essenziale e fondamentale di ogni essere umano e come interesse della collettività ».

Il diritto italiano vigente, pur non attribuendo al cittadino un potere giuridico sui beni essenziali e fondamentali della persona,

riconosce questi beni e li tutela con norme contenute nelle leggi sanitarie, nel codice penale, nelle leggi di polizia e di sicurezza pubblica.

Con la proposizione in esame si chiede al potere costituente di comprendere fra i diritti della persona quello alla salute, che costituisce il presupposto di una normale durata della vita, è alla base della esplicazione di ogni attività umana e rappresenta, di conseguenza, un importante fattore per il divenire della persona anche nella sfera morale, intellettuale ed economica.

Sembra alla Sottocommissione pertanto che lo Stato, come espressione della comunità nazionale, debba tutelare questo bene non quando si concreti il rischio di perderlo (assistenza in caso di malattia), ma attivamente seguendo un indirizzo squisitamente preventivo in conformità dell'antico precetto: « *ars primitus surgat in causam quum magis vigeatis* ».

Questo attivo interessamento trova la sua ragione d'essere non solo in quel dovere di solidarietà, che è una delle vocazioni dello Stato moderno; ma anche nelle stesse esigenze della collettività nazionale, di fronte alla quale la salute dei singoli è il sicuro fondamento su cui riposano sia il benessere e il progresso sociale, sia la continuità e lo sviluppo della nazione.

Stante il numero infinito di cause che possono determinare uno stato di sofferenza dell'organismo e interrompere più o meno durevolmente il normale esercizio della vita umana, la Sottocommissione non si nasconde le perplessità che potrebbero sorgere in seno al potere costituente circa il modo concreto con cui lo Stato potrebbe adempiere a un siffatto obbligo.

Senonché i continui progressi della medicina preventiva e delle conoscenze circa la larga parte che le condizioni ambientali, fisiche e sociali, prendono all'insorgenza, al decorso e all'esito delle malattie, avendo dimostrato la natura evitabile della maggior parte di esse, permettono di affermare che uno Stato — il quale sappia darsi un ordinamento igienico-sanitario moderno, adeguato alle reali necessità del Paese ed elevare la propria azione dall'angusto e malfido campo della medicina individuale a quello tanto più fecondo della igiene pubblica — può assumere tale onere e mantenere gli impegni che ne derivano.

Con altro dire, una politica rivolta da una parte all'irrobustimento dell'organismo umano, sia esaltandone le naturali difese, sia favorendo in esso la comparsa e lo sviluppo di nuove capacità difensive, e dall'altro al miglioramento dell'ambiente,

onde renderlo sempre più adatto all'esercizio della vita umana, darebbe allo Stato le concrete possibilità di provvedere alla tutela di quel delicato e complesso equilibrio fra le varie funzioni dell'organismo che dicesi salute.

Semmai perplessità dovessero sorgere nell'azione del legislatore, esse non possono che riguardare i mezzi con i quali lo Stato potrà attuare un così vasto programma di medicina preventiva.

Certo, chi consideri che la vigente legislazione sanitaria è prevalentemente ispirata alla tutela della salute quando purtroppo l'evento malattia s'è già determinato, e che — nonostante i criteri di larghezza ai quali i grandi Comuni in ispecie hanno improntato le norme per la compilazione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza gratuita (elenco poveri) e nonostante lo sviluppo assunto dalle assicurazioni sociali e dalla mutualità — vasti strati della popolazione risultano tuttora privi di ogni forma di assistenza, potrebbe rimaner dubbioso sul valore pratico che l'affermazione del diritto alla salute avrebbe nell'attuale momento, in cui, per le immani distruzioni della ricchezza nazionale causate dalla guerra, s'impone la più severa economia in ogni ramo dell'amministrazione.

La Sottocommissione non ha mancato di esaminare anche questo importantissimo aspetto della proposizione in discorso, ma ha ritenuto di proporre l'accoglimento da parte del potere costituente, sia perché essa riassume le aspirazioni non soltanto degli igienisti, ma di tutti i medici italiani, sia perché, riconosciuto a ogni persona, cittadino italiano o non, il diritto alla tutela della propria salute, è evidente che l'onere relativo, tenendo conto dell'entità delle prestazioni e delle possibilità economiche dei singoli e dello Stato, debba essere ripartito fra tutti i presenti nel territorio nazionale nella misura e con le modalità che la legge stabilirà.

Uno Stato moderno fermamente deciso ad attuare, almeno nel campo della difesa della salute, una perequazione e dei diritti e dei doveri non può e non deve ulteriormente tollerare le mortificanti distinzioni fra povero e ricco, tra assicurato e non assicurato, né permettere che l'assistenza al povero sia subordinata alla laboriosa preventiva determinazione del domicilio di soccorso e quella all'assicurato al non meno laborioso controllo della regolarità della cosiddetta posizione assicurativa; tali preventivi accertamenti di carattere amministrativo intralciano lo svolgimento di ogni attività sanitaria, esasperano medici e malati, privano le

prestazioni della necessaria tempestività compromettendone l'efficacia, respingono fatalmente l'assistenza nell'ambito della beneficenza.

Proposizione Seconda

« Lo Stato, in particolare, promuove lo sviluppo della coscienza igienica; protegge la salute delle madri, dei fanciulli, dei lavoratori intellettuali e manuali contro ogni causa di invalidità e di mortalità; attua la difesa dalle malattie sociali e assicura l'assistenza a ogni cittadino attraverso un'adeguata organizzazione sanitaria.

Ogni cittadino deve compiere per la conservazione della salute collettiva quanto consentono l'iniziativa propria e sociale col concorso dei pubblici poteri ».

Questa seconda proposizione, che a tutta prima può apparire superflua, deve considerarsi invece il necessario completamento e sotto certi aspetti l'indispensabile chiarimento della prima.

Completamento, perché sul piano non più della prevenzione, ma dell'assistenza vera e propria riguardante le cause più operose di malattia, di invalidità e di morte (ad es. morbosità e mortalità infantile, malattie sociali, malattie professionali, etc.), al cui determinismo vediamo partecipare in larga misura l'abbandono, la miseria e l'ignoranza, lo Stato, qualunque siano per essere il suo assetto politico-sociale e le sue condizioni economiche, deve intervenire con tutti i suoi mezzi e con tutta la sua autorità; chiarimento, perché nell'indicare come primo compito dell'azione statale la formazione e lo sviluppo di una salda coscienza igienica (mercè la quale, per dirla col Di Vestea, ognuno sappia ciò che « per la comune difesa si ha il dovere di fare d'iniziativa propria e ciò che si ha il diritto di ottenere per iniziativa sociale »), la Sottocommissione ritiene di aver espresso senza reticenze il suo meditato convincimento che, per raggiungere un alto livello dell'assistenza sanitaria non è possibile far ricadere tutti gli oneri sullo Stato e attribuire tutti i diritti al cittadino.

Ancorché incompleta e bisognosa di sostanziali modifiche, la legislazione sanitaria italiana, che con i classici Editti di Difesa Pubblica emanati dai Governi di Venezia, Genova, Milano, Lucca, Firenze, Venezia, Stato Pontificio, Regno delle Due Sicilie, segnò la prima concreta affermazione del diritto sanitario nella storia della civiltà, possiede in germe ogni possibilità per adeguare l'assi-

stenza considerata sotto il duplice aspetto della prevenzione e della cura, alle recenti conquiste della scienza medica e alle attuali esigenze della popolazione italiana. Fra queste ultime la Sottocommissione ha sottolineato nel primo comma della proposizione in esame quelle di cui i cultori delle discipline mediche hanno ormai dimostrato il sicuro fondamento e l'opinione pubblica reclama con urgenza il soddisfacimento: una maggiore protezione della madre e del fanciullo; una maggiore latitudine del concetto di malattia professionale e di malattia sociale oggi ristretto a poche forme morbose; l'estensione delle attuali previdenze di legge a gruppi sempre più numerosi di lavoratori manuali e intellettuali; la sicurezza per tutti i cittadini di ricevere, in caso di malattia, adeguata assistenza medica, chirurgica, ostetrica e farmaceutica.

Molto invece, per non dire tutto, è ancora da fare, per ottenere da parte dei cittadini la necessaria collaborazione perchè l'applicazione delle leggi sanitarie risulti feconda.

Scrivendo alcuni anni fa Livingston Ferrand, Presidente del « The National Child Health Council » che « molti fattori hanno contribuito al miglioramento dell'igiene pubblica in questo ultimo quinquennio; fra questi bisogna dare il primo posto al progresso delle conoscenze scientifiche, ma l'interessamento dell'opinione pubblica, rendendo possibile l'applicazione di quelle conoscenze, ha avuto la sua grande parte ».

Trattasi quindi in definitiva di creare intorno alle leggi concernenti la tutela della salute quei « consensi » che nel campo politico auspicava sugli albori del nostro Risorgimento Gino Capponi, in modo che il medico e l'igienista trovino la pubblica opinione consapevole e perciò disposta all'intelligente osservanza di quelle norme d'igiene che nell'interesse della collettività debbono applicarsi.

Perchè questo avvenga si rende necessario che lo Stato metta in opera tutti i mezzi (la parola, il canto, la stampa, la fotografia, la cinematografia, la radio, la scuola, etc.) atti a diffondere i fondamentali precetti d'igiene, a suscitare curiosità, sentimenti di solidarietà, stati emotivi, a sradicare pregiudizi, a formare sane abitudini d'igiene individuale e familiare, e ne sopporti questa volta per intero la spesa, stante che l'esperienza ha dimostrato inadeguati i pur generosi tentativi fatti nel campo della propaganda dai grandi Comuni e dalle associazioni culturali, etc.

Solo quando ogni cittadino saprà apprezzare la bontà dei provvedimenti che la scienza e la pratica dell'igiene sugge-

riscono, potremo ritenere veramente superata nel nostro Paese l'affermazione del Depretis « doversi l'igiene imporre con i carabinieri ».

Proposizione Terza

« Nessuno può essere astretto a subire pratiche sanitarie quando la loro esplicazione coattiva non sia autorizzata dalle leggi che disciplinano le funzioni sanitarie dello Stato.

La legge non potrà consentire che le funzioni sanitarie dello Stato siano esplicate oltre i limiti imposti dal rispetto della personalità umana ».

La proposizione terza trova la sua giustificazione soprattutto nell'enunciazione del secondo comma della proposizione precedente.

Questo stabilisce che il cittadino deve compiere, per la conservazione della salute collettiva quanto consentono l'iniziativa propria e sociale col concorso dei pubblici poteri. Sorge in questo modo il pericolo che i diritti naturali del cittadino siano lesi o da una applicazione delle leggi esistenti che vada oltre i limiti imposti dalle leggi stesse, o addirittura dall'attività del potere legislativo che con l'affermato scopo della pubblica salute promuove leggi capaci di ledere questi diritti.

Il primo comma della proposizione in esame tende a garantire ogni persona dagli abusi del potere esecutivo.

Esso precisa che solo la legge può dire quali siano le pratiche sanitarie come vaccinazioni, isolamenti, visite preventive, etc. che possono essere imposte coattivamente nell'interesse della salute pubblica. Senza le limitazioni poste da questo comma un prefetto, un medico provinciale, un ufficiale sanitario potrebbero sulla base di vedute mediche discusse e discutibili, magari personali, imporre al cittadino delle pratiche sanitarie nuove che non presentino quelle garanzie di innocuità e di efficacia che il cittadino ha diritto di esigere quando è costretto a subirle.

Si può obiettare che una simile proposizione potrebbe legare le mani alle autorità sanitarie in una emergenza che può anche oggi essere imprevedibile, tale, ad esempio, nel caso di insorgenza di una nuova malattia diffusiva, l'impiego di mezzi preventivi o terapeutici i quali, pur essendo già accettati dalla scienza medica, non siano previsti ed imposti coattivamente dalla legge. Tale preoccupazione, peraltro, non dovrebbe sussistere, considerando che questo comma menziona appunto le leggi che disciplinano le

funzioni sanitarie dello Stato e che l'attuale legge sanitaria già conferisce all'autorità sanitaria centrale e periferica poteri tali da garantire la loro efficiente libertà di movimento in caso di emergenza.

Assai più discutibile invece potrebbe apparire la necessità del secondo comma. Da una parte potrebbe sembrare ozioso in una proposizione che riguarda una questione assai strettamente circoscritta, affermare il rispetto della personalità umana. Dall'altra sembra difficile immaginare che delle leggi volte alla tutela della salute fisica del cittadino possano lederlo in quello che egli ha di più sacro e di più legato alla sua salute stessa.

Né si ha qui presente alla mente quello che la Germania nazista è stata capace di legiferare e purtroppo di eseguire in questi orribili anni. Per quanto lo spettacolo di una nazione, una volta annoverata fra le più civili, che pone le risorse della tecnica medica al servizio di assurde e bestiali concezioni politiche e razziali e riduce gli uomini al livello di animali da laboratorio, sia uno spettacolo capace di far riflettere seriamente anche chi deve prevedere l'organizzazione sanitaria di un prossimo futuro; non è stato naturalmente il timore di veder risorgere un pericolo simile, fortunatamente troppo lontano, quello che ha ispirato la formulazione.

Il pericolo è ben diverso ed è tutt'altro che ipotetico ed improbabile. Con i meravigliosi progressi realizzati in questi ultimi anni dalle scienze biologiche, progressi che hanno messo a disposizione del medico e dell'igienista mezzi sempre nuovi e sempre più efficaci per influire sulla salute dei cittadini e su quella futura dei loro discendenti, vengono a crearsi sempre nuovi compiti per le autorità sanitarie dello Stato e sorgono sempre nuovi problemi che presentano anche aspetti impensati giuridici e morali. Basterà elencare appena le questioni della visita prematrimoniale, la sterilizzazione volontaria e obbligatoria o invocata come profilattica di molte malattie ritenute ereditarie, le pratiche della fecondazione artificiale con sperma del coniuge o di donatore estraneo per ovviare alla sterilità di certe unioni, per vedere come la biologia e la medicina possano porre il legislatore di fronte a problemi in un recente passato nemmeno immaginabili e per constatare come il biologo tenda sempre più a dire la sua parola nell'organizzazione degli Stati.

I vantaggi di questo intervento per il progresso igienico-sanitario delle collettività nazionali sono intuitivi; si vuol però

mettere l'accento sui pericoli innegabili che non la biologia, ma transeunti teorie biologiche possono rappresentare per le libertà fondamentali dell'individuo. Allo scopo di far comprendere le conseguenze che alcune errate o discutibili teorie biologiche possono avere sul legislatore, citiamo il caso dibattuto della sterilizzazione. Un notissimo biologo inglese Julian Huxley (« Ciò che oso pensare » Hoepli, 1931 pagg. 69-70), nel suo entusiasmo per le recenti conquiste della genetica egli afferma « il terreno è sgombro per la dottrina nuova e scientifica del destino genetico inevitabile in quanto si compie, ma elastico nei vasti limiti della sua attuazione » e dopo aver brevemente riassunto i dati essenziali della dottrina afferma « tali dati di fatto sono manifestamente ricchi di deduzioni, sia per le speculazioni filosofiche sia per i *sistemi pratici di governo...* ». E poche righe più avanti si entra subito nel vivo di questi sistemi pratici di governo. Egli parla di un aumento dei deboli di mente in Inghilterra (vedremo più avanti che il ministro inglese della sanità Wood, ritiene inesistente tale aumento) e ne vede la causa nella migliore assistenza all'infanzia. Egli dice : « Riducendo il rigore della selezione naturale permettiamo di vivere ad un'eccessiva quantità di inetti » (pag. 76). Egli (si capisce onesto e civile) aggiunge subito : « Che cosa si può fare al riguardo? Il metodo puramente biologico di conservare la specie sul tipo campione per mezzo della selezione naturale è benché efficace, crudele ed antieconomico. Implica la distruzione in massa per ottenere la certezza che i pochi tipi che noi vogliamo vedere distrutti siano inclusi nell'olocausto ; ora è nell'essenza della civiltà opporsi a tali metodi avventati ciechi e devastatori ».

C'è stato purtroppo chi, come gli uomini politici nazisti, ha trovato il metodo efficace non antieconomico e punto crudele. Essi si sono anzi preoccupati di aiutare la natura e di riparare alle manchevolezze della selezione naturale. Huxley propone un metodo infinitamente meno crudele e più scientifico ; la sterilizzazione obbligatoria. Egli infatti conclude : « Una sola cosa si può fare subito, impedire che i deficienti abbiano figli. Sia loro negata la posterità ». Ora proprio la questione della sterilizzazione obbligatoria offre un esempio veramente adatto ad illustrare la necessità della proposizione in esame. Questo procedimento, mancando di basi scientifiche indiscusse e di un diffuso consenso dell'opinione pubblica, costituisce indubbiamente una menomazione della dignità umana dell'individuo. D'altra parte la sterilizzazione obbligatoria non rappresenta una pratica contemplata soltanto

da legislazioni feroci e liberticide come quella nazista, ma è prescritta anche in Paesi di tradizioni liberali e costituisce quindi un problema tutt'altro che inattuale.

La sterilizzazione consigliata, e in alcuni casi obbligatoria, è in vigore in numerosi Stati degli Stati Uniti d'America.

Già nel 1897 il dott. Barr, presidente di una società americana per lo studio della debolezza mentale, propugnava la sterilizzazione come il metodo preventivo più efficace. Nello stesso anno fu proposta una legge in proposito dal Michigan, ma fu respinta. L'Indiana fu il primo Paese a rendere esecutiva la legge approvata nel 1907 che prevedeva la sterilizzazione *obbligatoria* di criminali confermati idioti, imbecilli, o colpevoli di violenza carnale. L'operazione doveva essere eseguita dopo che un comitato di esperti e di ufficiali istituzionali, avesse deciso che la procreazione era sconsigliabile e che non c'era alcuna probabilità di miglioramento mentale del soggetto (Dentoch Elberto, *The Mentally Ill*, in *America* New York Doubleday Doran and Company Inc. 1937, citato in *Journal of American Medical Association*, vol. III n. 18 anno 1939, pag. 1617). Molti altri Stati americani hanno leggi simili; principali la California in cui sono stati sterilizzati già 10.000 individui il Kansas, il Michigan, il Minnesota, l'Oregon, la Virginia, ecc. (*Journ. of American Medical Association* v. 106, n. 21, pag. 1827). Fino al gennaio 1944 nei 30 Stati, nei quali la sterilizzazione era legalmente ammessa, vennero sterilizzati 20.600 psicopatici, 20.453 minorati psichici e 1.563 altri individui. Peraltro in parecchi Stati le leggi riguardanti la sterilizzazione sono state dichiarate non corrispondenti allo spirito della Costituzione; in altri queste leggi sono considerate lettera morta (da *Medicina* n. 4, pag. 47).

Anche la Norvegia ha una legge simile.

La legge tedesca sulla sterilizzazione obbligatoria fu promulgata il 14 luglio 1933 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1934. La sterilizzazione veniva effettuata per mezzo di intervento chirurgico. Ai sensi della legge era sottoposto a essa chiunque fosse stato affetto da una eredità patologica, previa constatazione medica comprovante che la malattia poteva colpire la discendenza. Erano considerati affetti da malattie ereditarie: 1) quelli affetti da malattie mentali congenite; 2) da schizofrenia; 3) da demenza ciclica; 4) da epilessia ereditaria; 5) da corea di Huntington; 6) da cecità ereditaria; 7) da sordità ereditaria; 8) da gravi deformazioni corporee a carattere ereditario; 9) da alcoolismo gravé (dal *Trattato di Medicina Sociale* Vol. I° pag. 247).

Ora, se è innegabile che la trasmissione ereditaria di alcune malattie costituisce un problema da non trascurare, c'è da osservare che nei casi di alterazioni mentali gravi il più delle volte il pericolo è ovviabile con la pratica più umana e più naturale dell'accoglimento del malato in ospizi di cura adatta. Le leggi in questione invece colpiscono un gran numero di individui adatti alla vita sociale, anzi si preoccupano di colpire proprio questi come più pericolosi per la possibilità di procreazione.

Orbene sono proprio le basi scientifiche di tale procedimento che sono quanto mai discutibili. Lo stesso rigorismo genetico, così accentuato in biologi come Huxley, trova un curioso contrasto in pubblicazioni recentissime e molto autorevoli. Un noto studioso americano di psicologia, il Morgan (MORGAN, *Child Psychology* third edition, New York 1945), sviluppa infatti concetti completamente nuovi, basandosi su recenti esperimenti di embriologia. Per lui anche il periodo di vita umana prenatale è « un periodo di adattamento, più che un puro e semplice dispiegarsi meccanico di elementi preformati, come alcuni sono stati inclinati a credere » (pag. 33). E più oltre afferma che la conoscenza di questi studi « ci aiuterà a evitare la tendenza a credere che la « natura umana » sia una qualche specie di entità fissata e che resiste al mutamento » (pag. 34). Ma, scendendo al pratico, le leggi della trasmissione ereditaria non sono fino a oggi stabilite con certezza né per la schizofrenia, né per la psicosi maniaco-depressiva, né per l'epilessia e neppure per la frenastenia (prof. CARLO DE SANCTIS, *Fanciulli anormali psichici e criminali*, Roma, 1943).

Ad esempio, a proposito dell'eredità dell'epilessia per cui è invocata la sterilizzazione, un neurologo dell'autorità di COLLIER scrive: « Nel passato è stato dato un peso indebito a questo fattore (l'eredità) nella causa dell'epilessia. La trasmissione diretta da genitore a figlio è eccezionale e in una rivista recente sull'argomento, Cobb ha detto che su basi così dette eugenetiche una proporzione del 90 % degli epilettici non può ragionevolmente essere dissuasa dal matrimonio. L'emicroania è un antecedente di gran lunga più frequente nella famiglia dell'epilettico che non nell'epilessia » (*Price Textbook of Medicine*, Oxford University Press 1937, pag. 1654). Eppure alcune migliaia di epilettici sono stati sterilizzati contro la loro volontà e non è escluso che una futura legge provveda a sterilizzare i sofferenti di emicroania !

C'è di più. Una sicura deficienza della sterilizzazione per la preservazione dalle malattie ereditarie, è legata al fatto che mol-

tissime volte i fattori ereditari sono latenti in individui apparentemente normali. Il fiducioso HUXLEY auspica l'avvento di un metodo che permetta di svelare queste latenze. Domani una reazione umorale, una caratteristica somatica che per qualche anno si accreditasse come rivelatrice di tare ereditarie nascoste, potrebbe, senza l'intervento di una proposizione come quella in discussione, costare a molti individui del tutto normali la sterilizzazione obbligatoria.

Si può obiettare che la proposizione in esame possa nel futuro impedire l'applicazione di nuovi procedimenti oggi non prevedibili in nome di una malintesa dignità e creare, in nome di particolari punti di vista fisiologici o morali, ostacoli al progresso scientifico. Ciò non è davvero il caso. Anche volendo rimanere all'esempio concreto della sterilizzazione, come si è accennato prima, se questa fosse basata su indiscusse basi scientifiche e avesse dalla sua la grande maggioranza dell'opinione pubblica, perderebbe per questo fatto gran parte del suo carattere lesivo della dignità umana. Torna opportuno a questo proposito accertare come un punto di vista simile sia stato esposto alla Camera dei Comuni da un ministro inglese della sanità, il Wood. Nel 1937 un deputato interpellò il ministro per sapere se non credeva che il governo dovesse intervenire per incoraggiare la sterilizzazione volontaria (si badi bene!) di quelli che hanno tare ereditarie. Wood, dopo avere negato che esistesse un reale aumento di tali individui e aver lumeggiato gli aspetti morali e religiosi della delicata questione e quindi il problema di coscienza e di convinzione individuale che essa suscitava, concludeva che l'importante per i sostenitori di tale procedimento era di trarre dalla loro l'opinione pubblica (da *Journal of American Medical Association*, vol. 108, n. 21, pagg. 1811-1937).

Considerazioni d'altro genere potrebbero farsi su gli altri problemi accennati appena in principio, ma ciò porterebbe troppo lontano.

Quanto si è detto finora giustifica pienamente, a parere della Sottocommissione, l'esistenza di un articolo costituzionale che mentre non impedisca la retta applicazione di conquiste scientifiche dirette al bene sociale, mette però al riparo il cittadino da interventi lesivi dei suoi diritti fondamentali.

Proposizione Quarta

« *Il rapporto di fiducia tra medico e malato, condizione indispensabile per l'efficacia della prestazione medica, è assicurato dalla legge, salvo quanto dispongono le leggi intese alla tutela della pubblica salute* ».

L'opportunità di inserire in una Costituzione, nell'ambito delle norme riguardanti la salute dei cittadini, un principio ispirato alla salvaguardia del rapporto di fiducia tra medico e malato, è derivata da un profondo esame della materia considerata nel suo aspetto il più generale possibile.

Si ritiene infatti, che una Carta dei diritti dell'uomo debba sancire quale enunciazione di una fondamentale libertà dell'individuo — fondamentale per la migliore protezione di quel bene essenziale che è la salute — la necessità di garantire detto rapporto di fiducia che si inizia con la possibilità di libera scelta del medico.

Col termine « rapporto di fiducia » tuttavia ci si è voluto riferire soprattutto al segreto professionale, nel senso che la protezione di tale segreto è una delle più importanti condizioni per le quali il cittadino malato possa liberamente ricorrere al cittadino medico.

È tale concetto assai remoto nella storia dell'umanità, ove il segreto medico si confonde con quello religioso, data l'origine sacerdotale della medicina primitiva. Ma anche quando, 24 secoli addietro, la medicina con Ippocrate si elevò al di sopra della medicina empirica e sacerdotale, il dogma del segreto professionale rimase così come era stato espresso nel cosiddetto giuramento della scuola ippocratica: « Tutto ciò che io avrò veduto e udito durante la cura o al di fuori di essa nella vita comune, io la tacerò e conserverò sempre come segreto, se non mi sarà permesso di dirlo ». E Cicerone scrisse: « Medici qui talamos et tecta aliena subeunt multa tegere debent ». Nel primo Medio Evo anche, il Re Teodosio, sancì l'obbligo del segreto, prescrivendo che i medici dovessero essere tenuti al silenzio, per giuramenti analoghi a quelli sacerdotali. Ed è noto a questo riguardo il motto di S. Agostino: « Quod per confessionem scio, minus scio quam illud quod nescio ».

Nella società moderna si è codificato l'obbligo del segreto per alcune professioni ritenute d'interesse generale e soprattutto per le professioni sanitarie. Si è voluto così salvaguardare la

libertà dell'individuo che ha il diritto di confidare in certe circostanze, e specialmente a protezione della sua salute, notizie anche di natura intima e delicata. La cosa riguarda l'individuo, ma essendo comune a tutti assurge a interesse collettivo e sociale. Il Carrara ha sostenuto che il segreto professionale — e fa riferimento specialmente a quello medico — serve: « a garantire al cittadino il libero ricorso agli esercenti dell'arte salutare e di altre professioni, fiducioso, anche nei casi nei quali desidera vivamente che i suoi bisogni rimangano occulti; che se la legge non proteggesse con una pena la sua fiducia da un tradimento, egli temendo la pubblicità, si asterebbe dalla cura con proprio pericolo e se ne troverebbe ristretta la propria libertà intorno a cosa sommamente interessante la sua salute ».

Si comprende pertanto come i codici si siano orientati verso pene severe per la rivelazione del segreto, pene che vanno nel codice penale vigente sino alla detenzione per un anno. In Francia la legge dà particolare risalto alle professioni sanitarie per l'obbligo del segreto, ispirandosi senza dubbio al fatto che la classe medica francese considerava l'obbligo del segreto professionale di ordine pubblico, ed è rigidissima custode di questo tradizionale concetto.

La Facoltà Medica di Parigi ha infatti mantenuto il categorico giuramento stabilito nell'art. 77 dei primi Statuti Universitari « *Aegrorum arcana, audita, intellecta, eliminat nemo* ».

Il celebre Dupuytren durante le agitazioni del 1832 al Prefetto di Parigi che prescriveva ai medici di dare i nomi dei feriti durante i moti politici ricoverati all'Hôtel Dieu, rispondeva: « *Je ne connais pas d'insurgés dans mes salles · je n'y vois que des blessés* ».

Si è voluto qui ricordare qualche spunto generale dell'argomento che, a essere svolto interamente comporterebbe un'ampia trattazione monografica, onde molti altri aspetti (segreto professionale rispetto al certificato prenuziale, alle varie forme di assicurazione, alla legislazione del lavoro, agli autolesionisti, ecc.) sono tralasciati.

È necessario tener ben presente che il segreto professionale, sin dalle sue origini più remote, non ha mai costituito un interesse del medico, ma sempre un dovere di questi verso il malato, un interesse cioè del malato. Il contrapporre in tale questione l'individuo alla collettività, nel senso che la salvaguardia del segreto professionale sia più a vantaggio dell'individuo che della collet-

tività, è errato, perché tutto quanto è inteso alla migliore efficacia della prestazione medica è nell'interesse precipuo di tutti i cittadini.

Si è ritenuto doverosa un'esplicita riserva a « quanto dispongono le leggi intese alla tutela della pubblica salute », tenendo presente l'interesse sia della collettività sia dell'individuo alla denuncia delle malattie infettive e diffuse.

Non si è ritenuto invece di dover aggiungere una riserva riguardo a quanto le leggi potrebbero disporre per la più facile identificazioni di eventuali delitti, inquantoché se è vero che ciò costituisce un indubbio interesse della collettività, essa impedirebbe — a prescindere dalle funzioni peritali del medico — al malato di ricorrere, con libera scelta e in piena fiducia, al medico come a un asilo morale e materiale per chiedere la più idonea prestazione tecnica al suo stato.

Voci autorevoli, riferisce il Mirto, come quella dello Stopato e, nel campo medico-legale, del Ballotta, si sono già sollevate in Italia contro l'obbligo del referto, affermando che « tale obbligo rappresenta un avanzo del potere di accusa del privato, che in tempi antichi diede luogo a errori di giudizio e basse vendette e che, imposto al sanitario, cozza contro sentimenti universali riconosciuti col fargli l'obbligo di trasformarsi in un organo con funzioni ben diverse da quelle cui è chiamato per la sua professione, quando a tali funzioni di tutela del diritto sono preposti organi speciali ».

Ed esse non sono rimaste inascoltate ché mentre nel bando toscano del 1551, nelle prammatiche napoletane del 1557, nella Costituzione piemontese del 1772 l'omissione del referto è considerato reato grave per il quale il medico poteva anche essere sospeso dalla professione, nel codice vigente l'omissione, soltanto se dolosa, può dar origine a procedimento penale a carico del medico.

Dalla detta attenuazione dell'obbligo del referto appare necessario giungere a una più netta e soprattutto più giusta precisazione dei compiti di collaborazione del medico con la polizia giudiziaria. E questo inoltre per non costringere il medico a valutazioni giuridiche, che evidentemente esulano dalla sua competenza anche medico-legale, per evitare leggi che debbano troppo adattarsi a tale necessità o peggio che risultino imperfette perché nella loro pratica applicazione troppo spesso pongono il sanitario nel dubbio di scegliere fra la repugnante condizione di rendersi delatore di chi gli ha chiesto soccorso e il grave disagio di cercare la

scappatoia che lo porta alla inosservanza della legge, non tanto per un sentimento di umanità, quanto per un insopprimibile, sentitissimo vincolo morale al segreto professionale nell'interesse dei cittadini.

Se è giusto che il medico sia considerato come un cittadino adempiente a un servizio di pubblica necessità è altresì necessario che la collettività ravvisi e limiti tale necessità nella più efficace esplicazione dell'arte medica e non nella collaborazione con la polizia giudiziaria.

L'art. 365 del vigente codice penale italiano esenta il medico dall'obbligo del referto quando questo « esporrebbe la persona assistita a procedimento penale » e i commentatori del codice trovano giusta l'eccezione, perchè il medico chiamato a soccorrere non può farsi denunciante della persona soccorsa.

Il medico che venga meno alla fiducia in lui riposta da chi liberamente gli ha chiesto soccorso lede la libertà individuale di questi.

È superfluo notare che anche di fronte al caso di aborto non si debba fare eccezione ai principi su esposti.

Giova peraltro, avvertire che tale lesione della libertà individuale più non sussiste, in quanto il rapporto di fiducia viene a mancare allorchè il medico si trovi a curare lesioni o malattie per le quali possono sospettarsi i caratteri di un delitto e che riguardano il minore o l'incapace o il soggetto che per condizioni fisiche o psichiche sia nell'incapacità di denunciare un delitto.

Che se al principio enunciato nella proposizione in esame una più ampia riserva volesse essere data, oltre quella già espressa ai fini della tutela della salute pubblica, è parere della Sottocommissione che essa debba essere la più ristretta possibile, affinché nella futura legislazione il rapporto di fiducia fra medico e malato sia salvaguardato al massimo quale diritto dei cittadini e interesse della collettività.

Collegato alla esigenza del segreto professionale è il problema del segreto di ufficio sullo stato fisico delle persone.

Lo stato d'integrità e di salute del proprio corpo sono elementi essenziali nella costituzione della personalità umana, giacché è la coscienza della capacità del proprio fisico che condiziona l'altezza di livello del morale umano, e in conseguenza condiziona ogni volontà ed attività individuale.

È da aggiungere che tali riflessi fisico-psichici non si esauriscono nell'ambito dell'individuo, ma si allargano esteriormente a esso, quando l'individuo entra in contatto con la società. Per cui la nozione della propria inferiorità si riflette ancor più gravemente sul morale e sull'iniziativa, sulla volontà e sull'attività a constatare che il proprio deficit è di pubblico dominio. Ne deriva che, in definitiva, ogni diminuzione dell'essere fisico e morale dello individuo si trasforma, per il diminuito rendimento individuale, in danno sociale. Quando i codici civili vietano gli atti di disposizione del proprio corpo che ledano l'integrità fisica e le leggi sanitarie impongono addirittura misure sanitarie curative, esse mirano alla tutela non solo della salute individuale, ma anche dell'incolumità pubblica; disposizioni queste, limitative o positive che, per fortuna, riguardano soltanto quelle poche persone che, per deficiente sviluppo mentale e morale, dimostrano scarsa vigilanza nella conservazione della propria integrità fisica. La grande maggioranza non solo brama il miglioramento della propria salute, ma anche si preoccupa, e per istinto e per vigile coscienza, di celare i propri deficit: giacché la pubblica nozione di essi, oltre a essere causa determinante di intimo avvillimento, che menoma la personalità umana, determina anche uno scarso affidamento sul rendimento lavorativo e una sua naturale contrazione per logica e necessaria sfiducia verso le proprie possibilità.

Ora, con lo sviluppo dei servizi igienico-sanitari e specialmente con lo sviluppo della medicina e della previdenza sociale, il malato non è più affidato al solo medico curante e non può fare affidamento soltanto sul rapporto di fiducia che lo lega al medico stesso. La tutela della madre, del fanciullo, del lavoratore, le prestazioni sanitarie assicurative, gli accertamenti sanitari fiscali, le misure sanitarie profilattiche, ecc. impongono la compilazione di numerosi moduli, schede, cartelle cliniche, libretti sanitari ecc. nei quali quanto è di più geloso di un individuo viene palesato ad uno o più uffici amministrativi di uno o più enti.

La riservatezza dei sanitari e del loro personale ausiliario non è sufficiente a salvaguardare la necessaria riservatezza sullo stato fisico delle persone. I documenti attinenti agli accertamenti sanitari per essere utilizzati debbono inevitabilmente seguire spesso un complesso procedimento amministrativo e sono oggetto di una complessa corrispondenza e trattazione, per cui, più che imporre un obbligo di riservatezza al personale sanitario, occorre creare un sistema o un clima che ne garantisca la riservatezza.

La circostanza che già sussistono norme dirette a garantire la auspicata riservatezza per molti servizi sanitari conferma appunto l'imprescindibile necessità che tale garanzia sia generalizzata e potenziata al massimo.

Questa garanzia non è volta soltanto a tutelare la personalità umana, ma è altresì diretta alla tutela della stessa salute pubblica, e cioè non viene stabilita nell'interesse individuale soltanto, ma anche nell'interesse collettivo. E invero, se gli individui avranno preoccupazione di scarsa riservatezza da parte degli organi pubblici, essi non solo accoglieranno con diffidenza le misure sanitarie, ma cercheranno anche di sottrarsi a esse e non è da escludere che talvolta rinunzino perfino a qualche benefica prestazione. Come l'attività medica non può essere efficace se non è garantito il rapporto di fiducia tra medico e malato, così anche l'azione degli organi sanitari non sarà mai totalmente efficace se anche per questi non venga instaurato lo stesso rapporto di fiducia.

La Sottocommissione è d'avviso che la esigenza di questo segreto è tutelata sufficientemente nei rapporti fra medico e malato anche se il medico sia pubblico funzionario.

E sotto tale aspetto la enunciazione contenuta nella proposizione IV è idonea a prevenire qualsiasi preoccupazione. Tuttavia, nei riguardi delle persone che non appartengono alla categoria dei medici, non sarebbe inopportuno che la Carta costituzionale, nella parte in cui si occuperà della tutela delle libertà individuali, enunciasse il principio del segreto sullo stato fisico delle persone, con le limitazioni ben inteso, che nel pubblico interesse risultassero necessarie, analogamente a quelle che sono previste nel campo della tutela degli altri diritti di libertà.

Proposizione Quinta

« Ogni attività sanitaria è vigilata e coordinata dallo Stato. Tutte le attività sanitarie dello Stato e degli enti pubblici fanno capo a una unica amministrazione tecnica distinta dagli altri organi del potere esecutivo ».

Si invoca dal potere costituente l'accoglimento di questo postulato essenziale: l'unità e l'autonomia dell'amministrazione sanitaria.

Il principio dell'unità dell'amministrazione sanitaria ha trovato, da tempo, limitato riconoscimento nella nostra legislazione amministrativa. L'articolo 1° del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, dopo aver enunciato che la tutela della sanità pubblica spetta al Ministero dell'Interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai sindaci, dispone che tutti i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare che vi debba provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministero dell'Interno.

Questa disposizione poté servire abbastanza bene fino a quando gli organi che attendevano a funzioni sanitarie operavano nella orbita del Ministero dell'Interno: prefetture, enti autarchici territoriali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ma, con l'affermarsi dell'assistenza in regime assicurativo, gli istituti incaricati della gestione si sono orientati verso la più completa autonomia nei confronti dell'amministrazione statale. E in particolare, poichè questi istituti non dipendevano dall'amministrazione sanitaria, gli stessi rapporti tecnici fra essi e gli organi di tale amministrazione si sono gradualmente rallentati. Questo fenomeno ha assunto aspetti più imponenti nei riguardi degli istituti mutualistici che, nel corso dell'ultimo quindicennio, hanno cercato di assumere la figura di protagonisti dell'assistenza sanitaria a favore di stati sempre più vasti della popolazione.

Lo stesso fenomeno, se pure meno visibilmente, è apparso nei rapporti fra l'amministrazione sanitaria facente capo al Ministero dell'Interno e le varie organizzazioni sanitarie dipendenti da altre amministrazioni statali. Sono noti a tutti i notevoli inconvenienti derivanti dalla reciproca indipendenza degli organi e dal mancato coordinamento della loro attività, sia dal punto di vista organizzativo che da quello funzionale, sia sul terreno della prevenzione che su quello dell'assistenza. Mentre il campo sanitario, più di ogni altro, richiede unità di direttive, sollecitudine e coordinamento nella esecuzione, l'accennata situazione determina, oltre che dispersione di mezzi, incertezze, ritardi e deficienze.

L'unità non si attua con un'amministrazione unica e pesante, che debba tutto assorbire e tutto soffocare, ma si risolve, da un lato, nella esigenza del controllo e del coordinamento di tutte le attività sanitarie private da parte dell'amministrazione sanitaria statale, e dall'altro, nella dipendenza di tutte le attività sanitarie

pubbliche da un'unica amministrazione. Questa distinzione tra attività privata e attività pubblica ha un ovvio fondamento di giustizia e di buona organizzazione. Lo Stato non può, nei riguardi delle persone e degli enti privati, spingere la sua ingerenza oltre il limite del controllo e del coordinamento, mentre, nei confronti degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, questa ingerenza deve essere più intima e operante.

Le attività svolte da questi ultimi infatti, secondo la formula proposta (« fanno capo »), debbono convergere in un'unica direzione, fermamente tracciata e condotta da una amministrazione a ciò specificamente deputata.

Qui cade acconcio far cenno delle ripercussioni che una eventuale nuova struttura dello Stato potrebbe produrre nel campo dell'organizzazione sanitaria.

La materia sanitaria, specialmente per quanto attiene alle misure igieniche e profilattiche, richiede unità nell'indirizzo e coordinamento nella esecuzione. Se nel campo internazionale si è imposta la necessità di una collaborazione fra i diversi Stati, nello ambito interno è opportuno non moltiplicare gli ordinamenti sanitari e non disperdere la sostanziale unità dell'amministrazione.

Dati gli orientamenti dei maggiori partiti politici e dei più autorevoli uomini di Stato, si ritiene improbabile l'instaurazione di una forma federalistica. A ogni modo si ritiene che, in tale ipotesi, il potere normativo nel campo sanitario dovrebbe spettare sempre agli organi centrali, ai quali, inoltre, dovrebbe competere, per lo meno, la vigilanza e il coordinamento di tutte le attività sanitarie dei singoli Stati.

Questi stessi criteri a maggior ragione debbono valere nella ipotesi più probabile ad attuarsi, della instaurazione di larghe autonomie regionali.

Giova avvertire che la legislazione sanitaria potrà essere opportunamente integrata con norme da dettarsi dagli organi locali in rapporto alle particolari esigenze dei rispettivi territori. Ed è da aggiungere che l'unità dell'amministrazione sanitaria non è incompatibile con un ordinamento decentrato, sia nel campo burocratico che nel campo istituzionale.

Il principio dell'autonomia dell'amministrazione sanitaria costituirebbe una novità nel nostro ordinamento. Tradizionalmente, fino alla recente istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'amministrazione sanitaria ha costituito un ramo dell'amministrazione generale dello Stato, facendo

capo, al centro, al Ministero dell'Interno e localmente alle prefetture ed ai Comuni. Anche dopo l'istituzione dell'Alto commissariato l'organizzazione sanitaria locale è rimasta inalterata.

È tempo di dare autonomia all'amministrazione sanitaria. Questa esigenza, che ha trovato attuazione nella maggior parte degli altri Paesi, è ormai vivamente sentita nel nostro.

L'autonomia consiste anzitutto in questo: che i tecnici debbono avere piena responsabilità di predisporre, ordinare, eseguire tutte le misure occorrenti per la tutela dell'igiene e della sanità.

Ecco perchè nel testo si parla di amministrazione tecnica.

Questa espressione assume un particolare rilievo ove si pensi alla posizione di dipendenza gerarchica in cui fino ad oggi i sanitari sono rimasti sia nel campo dell'amministrazione sanitaria statale, sia — e questo è ancora più caratteristico — nel campo degli enti pubblici aventi funzioni sanitarie, assistenziali-sanitarie e previdenziali-sanitarie.

Si è parlato di amministrazione *distinta* dagli altri organi del potere esecutivo per indicare che l'autonomia non può significare indipendenza né molto meno separazione dal complesso degli altri organi dell'amministrazione, ma specialmente ben definita individualità e soprattutto ben marcata responsabilità.

La disposizione che si è illustrata richiede infine brevi parole di commento, stante che potrebbe osservarsi che essa, pur enunciando apprezzabili criteri direttivi, sia una norma attinente alla organizzazione di un ramo dell'amministrazione dello Stato e che come tale non meriti posto nella Carta costituzionale.

Si è già accennato, nella ipotesi in cui il nostro Stato perda la sua attuale struttura centralizzata, alla necessità di far salve alcune esigenze dell'unità dell'amministrazione sanitaria. E ciò rientra nel campo del potere costituente.

In ogni caso, è desiderabile, che i principi essenziali relativi alla struttura dell'amministrazione sanitaria non siano lasciati agli ondeggiamenti della legislazione ordinaria, ma siano definitivamente fissati dalla Carta costituzionale.

L'esperienza fatta nel nostro Paese in ordine alla non eccessiva efficacia del principio generale già sancito dall'art. 1 della legge sanitaria, è tale da far ritenere indispensabile che le linee fondamentali dell'organizzazione sanitaria siano tracciate dalla Costituzione. Una certa diffidenza sorge nei confronti del legislatore ordinario sia dalla esperienza di cui si è ora detto, sia dalle prevedibili pressioni che sul legislatore ordinario graverebbero

sotto la spinta della spiegabile tendenza di ogni amministrazione a organizzarsi e a operare separatamente. A questo si aggiungerebbe il peso non indifferente della tradizione nostrana basata, specialmente sul terreno dell'autonomia, sopra concetti diversi da quelli che sono stati qui propugnati.

Ma la più decisiva ragione che giustifica l'inserzione della norma in esame nella Carta costituzionale è questa: il principio dell'unità e della autonomia dell'amministrazione sanitaria è la base essenziale per una efficace tutela della salute pubblica. I sanitari italiani e tutti coloro i quali nel nostro Paese si interessano dei problemi della sanità pubblica ritengono che l'invocato principio debba pertanto essere considerato come una di quelle garanzie fondamentali le quali sono da sanzionarsi con norme statutarie.

CONCLUSIONI

La Sottocommissione si lusinga di avere assolto, pur nel breve tempo a disposizione, il compito prefissosi di sottoporre cioè alla attenzione dei Costituenti i fondamentali problemi di cui la classe medica e l'opinione pubblica da tempo auspicano la risoluzione per conferire all'arte medica il necessario prestigio per assicurare al paese il posto che gli compete fra le nazioni sinceramente pensose della elevazione morale e intellettuale del popolo, nonché del suo benessere igienico-sanitario.

Fra le competizioni civili quelle concernenti la cultura e la difesa della salute, sono le sole aperte a tutti i popoli, su un piano di assoluta parità. Pertanto quel popolo che per incomprendimento delle sue stesse necessità o per fatalistica acquiescenza a uno stato di temporanea inferiorità si astenesse dal parteciparvi, resterebbe al di fuori delle correnti di pensiero e di azione che segnano il progresso umano.

Per rimarginare le ferite inferte dalla guerra nel corpo della Patria si impone una severa politica di raccoglimento economico, ma essa non può e non deve attuarsi con la rinuncia alla difesa del bene supremo di ogni popolo, la salute. Deve esprimersi invece nella scrupolosa gestione dei mezzi finanziari a disposizione e nel razionale impiego di quelli tecnici.

Ed è per realizzare, sia al centro che alla periferia, la necessaria unità e continuità di indirizzo di tutti i servizi profilattici e assistenziali, oggi gestiti dai più diversi enti, all'infuori di ogni

effettivo coordinamento e quindi nel più anti-economico regime di esercizio, che da più parti viene insistentemente richiesta una riforma del vigente ordinamento sanitario.


Si è già accennato ai voti unanimi espressi in tal senso dai medici partecipanti ai convegni di Bologna, Bari, Milano, Napoli e Palermo organizzati dalla Sottocommissione per raccogliere consigli e suggerimenti in ordine ai principî enunciati nelle cinque proposizioni sopra illustrate, ma si ritiene doveroso far presente che analoghe insistenti richieste sono state formulate anche nei congressi regionali ed interregionali che si sono tenuti in questo ultimo anno a Roma, Padova, Milano, Torino, Firenze e Bari e in pregevoli scritti comparsi di recente nella stampa medica e politica.

I medici d'Italia sono concordi nel ritenere l'autonomia funzionale dell'amministrazione sanitaria come la condizione indispensabile per assicurare a tutti i cittadini le necessarie prestazioni al riparo di ogni dispersione di mezzi e di energie e secondo direttive tecniche ispirate a una concezione unitaria della difesa della salute.

Pertanto i medici italiani chiedono la sollecita istituzione di un Ministero dell'Igiene e assistenza sanitaria, che, oltre alle mansioni affidate all'attuale Alto commissariato per l'igiene e la sanità, comprenda tutte le attività svolte in singoli campi dalla prevenzione e della terapia dagli altri organi dello Stato e dagli enti pubblici.

Le costose e pesanti strutture amministrative, cui ha dato luogo il frazionamento delle attività assistenziali (Ministeri, Enti parastatali, provincie, comuni, Opere Pie, Istituti di assicurazioni sociali, Casse mutue di malattia, Consorzi ecc.) incidono maleficamente per ovvii motivi, sulla qualità e quindi sulla efficacia delle prestazioni sanitarie e impediscono l'attuazione di un piano distributivo di esso nel territorio nazionale, organico e aderente alle reali necessità del Paese.

Per il complesso di ragioni tecniche, funzionali ed economiche sopraesposte, la Sottocommissione indica nell'enunciato della quinta proposizione la premessa fondamentale per raggiungere un moderno, razionale e al tempo stesso economico assetto igienico-sanitario del Paese.



INDICE

RELAZIONE DELLA QUARTA SOTTOCOMMISSIONE « ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI »

	<i>Pa g</i>
RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI	9
I.	
<i>Determinazione dei compiti della Sottocommissione.</i>	9
1. — Dubbi sul carattere costituzionale della materia affidata alla Sottocommissione.	9
2. — Limiti del lavoro d'inchiesta compiuto dalla Sottocom- missione	10
3. — Esclusione di indagini relative alle future funzioni dello Stato	12
4. — Esclusione di un'indagine sull'organizzazione delle varie branche di servizi pubblici	13
5. — Carattere giuridico-formale del mandato affidato alla Sot- tocommissione	13
II.	
<i>Il problema della definizione dell'ente pubblico</i>	14
6. — Valore della lagnanza circa l'eccessivo numero degli enti pubblici	14
7. — Vari significati del problema della definizione dell'ente pubblico	15
8. — Il problema della definizione dell'ente pubblico come problema interpretativo.	16
9. — Proposta circa l'obbligatorietà della dichiarazione for- male di pubblicità	18
10. — Conseguenze giuridiche della natura pubblica dell'ente.	21
11. — Attribuzione all'ente pubblico di ulteriori poteri. Eser- cizio privato di pubbliche funzioni	24
12. — Distinzione fra poteri pubblici e analoghi poteri privati.	25
13. — Criteri determinanti della dichiarazione di pubblicità dell'ente	26

III.

	<i>Pag.</i>
<i>Proposta concernente l'istituzione di una categoria di enti d'interesse pubblico</i>	27
14. — Enti dichiarati pubblici ai fini di controllo	27
15. — Utilità di una categoria di enti d'interesse pubblico.	29
16. — Disciplina degli enti d'interesse pubblico	31
17. — Rapporti fra la categoria degli enti d'interesse pubblico e le analoghe denominazioni dell'attuale legislazione. .	33

IV.

<i>Disposizioni generali sugli enti pubblici e d'interesse pubblico. . . .</i>	35
18. — L'organizzazione degli enti pubblici e d'interesse pubblico	35
19. — Proposta concernente il trattamento dei dipendenti degli enti pubblici	36
20. — Controllo parlamentare sulla finanza degli enti pubblici.	38
21. — Enti pubblici e amministrativi dello Stato con personalità giuridica.	39

V.

<i>Forme dell'intervento dello Stato nell'economia</i>	40
22. — Varie forme di gestione pubblica d'impresе	40
23. — Azionariato di Stato	41
24. — Aziende pubbliche industriali	42
25. — Forme della socializzazione d'impresе	43

VI.

<i>Esempi di applicazione dei criteri esposti nella presente relazione.</i>	44
26. — Enti economici	44
27. — Enti scientifici e culturali.	44
28. — Istituzioni d'assistenza e beneficenza	45
29. — Enti prevenzionistici	46
30. — Enti previdenziali a contributo obbligatorio.	46
31. — Enti edilizi	47

VII.

<i>Conclusione.</i>	47
32. — Proposte circa l'ulteriore svolgimento dei lavori in materia	47

ALLEGATI.

	<i>Pag.</i>
Allegato n. 1. — RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. VETRANO SUGLI STABILIMENTI PUBBLICI DI UTILITÀ PUBBLICA.	48
Allegato n. 2. — RELAZIONE DEL COMMISSARIO C. PETROCCHI SUI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE.	58
1. — <i>Disposizioni sui consorzi di bonifica</i>	58
2. — <i>Disposizioni sui consorzi di miglioramento fondiario</i>	59
3. — <i>Disposizioni comuni</i>	60
4. — <i>Natura giuridica dei consorzi di bonifica integrale</i>	60
Allegato n. 3. — RELAZIONE DEL COMMISSARIO P. DUCCESCHI SUI CONSORZI FRA ENTI PUBBLICI E IN PARTICOLARE SUI CONSORZI FRA COMUNI	62
Allegato n. 4. — RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. CATALDI SULL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA E I PIU' RECENTI SUOI INDIRIZZI	67
I.	
<i>L'amministrazione pubblica dell'economia</i>	67
1. — <i>L'Amministrazione pubblica dell'economia</i>	67
2. — <i>Le cause che determinano l'intervento dello Stato nel campo dell'economia e fine di questo intervento</i>	68
3. — <i>Natura dell'attività economica pubblica e forme di esercizio di attività economiche pubbliche</i>	71
4. — <i>L'espansione dell'economia pubblica; la nazionalizzazione, la socializzazione, i consigli di gestione</i>	74
II.	
<i>I controlli economici o di merito dello Stato sull'attività privata</i>	80
5. — <i>Il regime amministrativo delle attività economiche private</i>	80
6. — <i>Il controllo di merito sull'attività privata e gli altri controlli</i>	84
III.	
<i>L'intervento statale nell'attività degli enti e società d'importanza nazionale o sovvenzionate dallo Stato</i>	88
7. — <i>Gli enti e società d'interesse o d'importanza nazionale secondo il diritto positivo</i>	88
8. — <i>Natura giuridica degli enti e società d'interesse e d'importanza nazionale</i>	91

	<i>Pag.</i>
9. — Gli enti e le società sovvenzionate o finanziate dallo Stato secondo il diritto positivo	92
10. — Il controllo parlamentare su detti enti e società	98
IV.	
<i>L'esercizio pubblico di attività economiche</i>	102
11. — Le aziende autonome statali	102
12. — L'azionariato di Stato	105
13. — Partecipazione azionaria indiretta	109
14. — Conseguenze della partecipazione azionaria dello Stato.	111
15. — Gli enti economici	113
V.	
<i>Le nuove aziende pubbliche per la gestione di attività economiche nazionalizzate.</i>	118
16. — Le nuove aziende pubbliche statali	118
17. — Le aziende pubbliche non statali	124
18. — Le aziende miste	127
19. — Il collegamento, la pianificazione, il controllo	128
20. — Principi comuni alle aziende pubbliche.	130
Allegato n. 5. — RELAZIONE DEL COMMISSARIO G. CATALDI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI RELATIVE AGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI	
1. — <i>Necessità di una rassegna molto ampia di tutte le forme di interessamento da parte dello Stato nelle attività delle persone giuridiche.</i>	134
2. — <i>Gli elementi costitutivi della natura pubblica delle persone giuridiche. Rinvio.</i>	136
3. — <i>La molteplicità degli enti pubblici e la ripartizione delle funzioni pubbliche tra lo Stato e gli enti pubblici.</i>	137
4. — <i>Gli enti parastatali, di diritto pubblico e una eventuale categoria intermedia di enti</i>	139
5. — <i>Organi e aziende statali con personalità giuridica</i>	139
6. — <i>Alcune categorie di enti pubblici: le istituzioni di beneficenza e di assistenza</i>	141
7. — <i>Consorzi amministrativi</i>	142
<i>Bibliografia.</i>	145
Allegato n. 6. — GLI ENTI NON TERRITORIALI CONTROLLATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.	
Premessa.	149
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri e dipendenti Commissariati e Sottosegretariati</i>	151
Enti controllati dalla Presidenza del Consiglio.	151
Enti controllati dall'Alto Commissariato per l'Alimentazione.	154

	<i>Pag.</i>
Enti controllati dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica	156
Enti controllati dal Sottosegretariato per la stampa, spettacoli e turismo	158
<i>Ministero dell'Aeronautica</i>	163
<i>Ministero degli Affari Esteri</i>	165
<i>Ministero dell'Africa</i>	167
<i>Ministero dell'Agricoltura e Foreste</i>	171
<i>Ministero dell'Assistenza post-bellica</i>	190
<i>Ministero del Commercio Estero</i>	193
<i>Ministero delle Finanze</i>	194
<i>Ministero di Grazia e Giustizia</i>	198
<i>Ministero della Guerra</i>	200
<i>Ministero dell'Industria e del Commercio</i>	203
<i>Ministero dell'Interno</i>	211
<i>Ministero dei Lavori Pubblici</i>	212
<i>Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale</i>	217
<i>Ministero della Marina</i>	224
<i>Ministero delle Poste e Telecomunicazioni</i>	229
<i>Ministero della Pubblica Istruzione</i>	231
<i>Ministero del Tesoro</i>	264
<i>Ministero dei Trasporti</i>	287
<i>Appendice - Cenni statistici sulle istituzioni di assistenza e beneficenza</i>	289

RELAZIONE DELLA QUINTA SOTTOCOMMISSIONE
« ORGANIZZAZIONE SANITARIA »

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA	295
<i>Disposizioni riguardanti la salute pubblica nelle Costituzioni straniere</i>	296
<i>Proposizioni</i>	300
<i>Proposizione prima</i>	300
<i>Proposizione seconda</i>	303
<i>Proposizione terza</i>	305
<i>Proposizione quarta</i>	311
<i>Proposizione quinta</i>	316
<i>Conclusioni</i>	320